



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Provincia di Torino

VARIANTE PARZIALE al PRG

DOCUMENTO
DEFINITIVO

VARIANTE PARZIALE al PRGC n. 6

ai sensi dell'art. 17 comma 5° della L.R. 56/'77 e sm.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PRELIMINARE

a cura di Arch. Gian Carlo Paglia e Arch. Anna Maria Donetti

APPROVATO con D.C.C. n. del

L'ESTENSORE

Gian Carlo Paglia

IL SINDACO

Alessandro Perenchio

IL SEGRETARIO

Stefania Truscia

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Giorgio Scivoletto

STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA
PIANIFICAZIONE · PROGETTAZIONE · CONSULENZA · URBANISTICA
Arch. Gian Carlo Paglia · Arch. Maria Luisa Paglia · Arch. Valeria Santoro


via Per Cuceglio 5, 10011 Agliè (TO) / via G. Gropello 4, 10138 TORINO
☎ 0124/330136 · ✉ studio@architettipaglia.it · studiopaglia@pec.it





STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA © OTTOBRE 2015
studio@architettipaglia.it
www.architettipaglia.it

Variante Parziale n.6 al PRG
Comune di Pavone Canavese
Provincia di Torino



PREMESSA

A seguito della pubblicazione del Documento Preliminare della 6° Variante Non Strutturale al PRGC del Comune di Pavone Canavese, sono pervenute due osservazioni, oltre a quella formulata dalla Provincia di Torino contestualmente al pronunciamento di Compatibilità con il PTC2 (Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n.291-23437/2015 del 04/08/2015).

1.	Enrico ANSELMO, Giuseppe BARAMASCO, Milena COBETTO, Cristina Maria COBETTO GHIGGIA, Pietro COBETTO GHIGGIA, Teresa COBETTO GHIGGIA, Renata Emiliana DANNI, Ennio Andrea ENRICO, Pier Giorgio GETTO, Rosa Pierina GROSSO, Anna PETITTI, Elda Giuseppina QUILICO, Vittorina QUILICO, Alberto ROSSETTO, Osvaldo ROSSETTO.	Prot. 03/06/2015 n. 5417	●	Respinta
2.	Città di IVREA, il Dirigente dell'Area Tecnica Nedo VINZIO	Prot. 15/06/2015 n.5743	●	Respinta
3.	Città Metropolitana di Torino, Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica	Prot. 10/08/2015 n.7656	●	Accolta

Le osservazioni sono state singolarmente analizzate e controdedotte nelle schede di seguito allegate.

Conseguentemente al recepimento delle osservazioni sono stati rivisti gli elaborati di Variante e apportate, ove necessario, le opportune modifiche.

OSSERVAZIONE n.1

Enrico ANSELMO, Giuseppe BARAMASCO, Milena COBETTO, Cristina Maria COBETTO GHIGGIA, Pietro COBETTO GHIGGIA, Teresa COBETTO GHIGGIA, Renata Emiliana DANNI, Ennio Andrea ENRICO, Pier Giorgio GETTO, Rosa Pierina GROSSO, Anna PETITTI, Elda Giuseppina QUILICO, Vittorina QUILICO, Alberto ROSSETTO, Osvaldo ROSSETTO

VISTO IL SINDACO

Protocollo Con:	Comune di Pavone Canav
	N. Prot. 0005417 / 2015
	Data 03/06/2015
	Cat. 10 Cl. 09 Fasc.
	UFFICIO TECNICO

Al Sindaco del
Comune di Pavone Canavese

**OSSERVAZIONE
ALLA 6^a VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.
AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7°, L.R. 56/77
PROGETTO PRELIMINARE adottato con D.C.C. N. 6 DEL 30/04/2015**

I Sottoscritti proprietari dei terreni situati nel Comune di Pavone Canavese, quali riportati, completi di riferimenti catastali, in Allegato A,

- 1) Sig. Enrico ANSELMO
- 2) Sig. Giuseppe BARAMASCO
- 3) Sig.ra Milena COBETTO
- 4) Sig.ra Cristina Maria COBETTO GHIGGIA
- 5) Sig. Pietro COBETTO GHIGGIA
- 6) Sig.ra Teresa COBETTO GHIGGIA
- 7) Sig.ra Renata Emiliana DANNI
- 8) Sig. Ennio Andrea ENRICO
- 9) Sig. Pier Giorgio GETTO
- 10) Sig.ra Rosa Pierina GROSSO
- 11) Sig.ra Anna PETITTI
- 12) Sig.ra Elda Giuseppina QUILICO
- 13) Sig.ra Vittorina QUILICO
- 14) Sig. Alberto ROSSETTO
- 15) Sig. Osvaldo ROSSETTO

PREMESSO CHE

questi ultimi sono collocati in «AREA T.2 Nta-Aree per insediamenti terziari suscettibili di incremento» (cosiddetta "Regione Vignale"), come da mappa catastale in Allegato B,

CONSIDERATO CHE

1. la situazione di gravissima crisi del mercato immobiliare rende del tutto impossibile la loro vendita a terzi nelle presenti condizioni da P.R.G.C.;
2. i proprietari confinanti unanimemente non manifestano intenzione ad edificare in nessun modo anche dal momento che i suddetti terreni non sono denominati lotti di completamento, bensì, per quanto riguarda l'edificabilità residenziale, soggetti a PEC;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO OSSERVA

1. che i costi di manutenzione dei terreni sono particolarmente gravosi sotto il profilo fiscale, assolutamente incongrui se rapportati alla presente situazione generalizzata di crisi sociale ed economica, stante nella pratica la loro assoluta mancanza di redditività, causata dalla loro presente categoria di appartenenza catastale del tutto inattuale in rapporto all'alcatarietà di insediamenti terziari suscettibili di incremento, laddove, per di più, si tenga conto che simile eventualità si è già completamente realizzata in passato nel Comune di Pavone Canavese in altra porzione del territorio, e quindi non si vedono ulteriori presupposti per il loro sfruttamento a tale scopo;
2. che i suddetti terreni erano comunque catastalmente catalogati quali agricoli sino al 14.01.2002 quando con «Variante di Revisione al PRGI approvato con DGR n. 7-5047» del Comune di Pavone Canavese passarono nella categoria di «AREA T.2 Nta-Aree per insediamenti terziari suscettibili di incremento»: negli oltre tredici anni trascorsi dal provvedimento, come si può palesemente osservare, su questi non è sorto nessun insediamento terziario suscettibile di incremento né paiono sussistere le condizioni economiche anche solo per avanzare una simile ipotesi così peregrina, stante la perdurante e pesantissima situazione di contrazione dell'economia e del commercio, ulteriormente acuitasi negli ultimi anni, che affligge con particolare virulenza tutto il territorio del Canavese di cui il Comune di Pavone fa parte.
3. i proprietari sono riuniti in una unica istanza tale da cagionare la presenza di un "unico lotto" e non di terreni marginali,

IN CONSIDERAZIONE DELLE SUESPOSTE OSSERVAZIONI PROPONE

1. la rinuncia alla capacità edificatoria dei terreni riportati e il loro stralcio dall'area denominata «T.2 Nta-aree per insediamenti terziari suscettibili di incremento».
2. il loro reinserimento nella categoria di semplici terreni agricoli.

Recapito per contatti se diverso dal soggetto che presenta l'osservazione:

Geom. Michel LAURENT
Via Torino, 529
10015 IVREA (TO)
Tel. 347.5194829
Mail: michel.laurent@libero.it

Pavone Canavese, 3 giugno 2015

ALLEGATO A

(Proprietari dei terreni siti nel Comune di Pavone Canavese in "Regione Vignale")

Dati anagrafici

Il/La sottoscritto/a Enrico ANSELMO
nato/a IVREA (TO)
il 2-II-1976 C.F. NSLVRC76B02E379C
residente in PAVONE CANAVESE, v. Pietro Castello, 62

Dati catastali del terreno

Foglio 14 Numero 208 Dimensioni (Mq.) 433

Firma
Enrico Anselmo

Pavone Canavese, 30 maggio 2015

ALLEGATO A

(Proprietari dei terreni siti nel Comune di Pavone Canavese in "Regione Vignale")

Dati anagrafici

Il/La sottoscritto/a Giuseppe BARAMASCO
nato/a Pavone Canavese
il 15-XII-1947 C.F. BRMGPP47T15G392A
residente in Pavone Canavese, v. Trento 97

Dati catastali del terreno

Foglio 14 Numero 288 Dimensioni (Mq.) 663

Firma
Baramasco Giuseppe

Pavone Canavese, 20 maggio 2015

ALLEGATO A

(Proprietari dei terreni siti nel Comune di Pavone Canavese in "Regione Vignale")

Dati anagrafici

M/a sottoscrittore MILANO COBETTO
nato/a a PAVONE CANAVESE
il 10. IV - 1950 C.F. CBTMLN50D50E392Y
residente in PAVONE CANAVESE, v. Trento 28/R

Dati catastali del terreno

Foglio 14 Numero 156 Dimensioni (Mq.) 1140

Firma

Milano Cobetto

Pavone Canavese, 30 maggio 2015

ALLEGATO A

(Proprietari dei terreni siti nel Comune di Pavone Canavese in "Regione Vignale")

Dati anagrafici

M/a sottoscrittore PETITTI ANNA
nato/a a PAVONE CANAVESE
il 10. V - 1935 C.F. PTTNNV35E50G392T
residente in PAVONE CANAVESE, v. Piave 27

Dati catastali del terreno

Foglio 14 Numero 153 Dimensioni (Mq.) 638

Firma

Petitti Anna

Pavone Canavese, 30 maggio 2015

ALLEGATO A

(Proprietari dei terreni siti nel Comune di Pavone Canavese in "Regione Vignale")

Dati anagrafici

La sottoscritt/a QUILICO Elda Giuseppina
 nat/a a PAVONE CANAVESE
 il 28.I.1949 C.F. QLCLGSL9A686392H
 residente in Pavone Canavese, v. Mazzoni 5

Dati catastali del terreno

Foglio 14 Numero 214 Dimensioni (Mq.) 614

Firma

Quilico Elda Giuseppina

Pavone Canavese, 30 maggio 2015

ALLEGATO A

(Proprietari dei terreni siti nel Comune di Pavone Canavese in "Regione Vignale")

Dati anagrafici

La sottoscritt/a V. Mazzoni QUILICO
 nat/a a PAVONE CANAVESE
 il 17.II.1945 C.F. QLCVTR45C576392M
 residente in Pavone C.se, v. Mazzoni 3/1

Dati catastali del terreno

Foglio 14 Numero 214 Dimensioni (Mq.) 614

Firma

Quilico Vittorio

Pavone Canavese, 30 maggio 2015

ALLEGATO A

(Proprietari dei terreni siti nel Comune di Pavone Canavese in "Regione Vignale")

Dati anagrafici

III.a sottoscritto/a ROSSETTO ALBERTO
nato/a a PAVONE CANAVESE
il 7.IV.1960 C.F. RSSLRT60D07G392M
residente in PAVONE CANAVESE, v. D.cho G. Svello 14

Dati catastali del terreno

Foglio 14 Numero 327 Dimensioni (Mq.) 655

Firma

Rossetto Alberto

Pavone Canavese, 30 maggio 2015

ALLEGATO A

(Proprietari dei terreni siti nel Comune di Pavone Canavese in "Regione Vignale")

Dati anagrafici

III.a sottoscritto/a ROSSETTO OSVALDO
nato/a a PAVONE CANAVESE
il 25.III.1952 C.F. RSSSLD5285E392V
residente in PAVONE CANAVESE, v. ROHA 9

Dati catastali del terreno

Foglio 14 Numero 155 Dimensioni (Mq.) 670

Firma

Rossetto Osvaldo

Pavone Canavese, 30 maggio 2015

ALLEGATO A

(Proprietari dei terreni siti nel Comune di Pavone Canavese in "Regione Vignale")

Dati anagrafici

La sottoscritta Cristina Nozio COBETTO CHIGLIA
 nata/a a IVREA (TO)
 il 17.8.1971 C.F. CBTCST71R57E379K
 residente in CANTÙ (CO), V. FIAHMENTINI 34

Dati catastali del terreno

Foglio 14 Numero 151 Dimensioni (Mq.) 718

Firma

Cristina Nozio Cobetto Chiglia

Pavone Canavese, 30 maggio 2015

ALLEGATO A

(Proprietari dei terreni siti nel Comune di Pavone Canavese in "Regione Vignale")

Dati anagrafici

La sottoscritto PIETRO COBETTO CHIGLIA
 nato/a a IVREA
 il 21.VII.1969 C.F. CBTP7R69L21E379F
 residente in ISERNIA, V. Mazzelli 181

Dati catastali del terreno

Foglio 14 Numero 316 Dimensioni (Mq.) 962

Firma

Pietro Cobetto Chiglia

Pavone Canavese, 30 maggio 2015

ALLEGATO A

(Proprietari dei terreni siti nel Comune di Pavone Canavese in "Regione Vignale")

Dati anagrafici

La sottoscritta COBETTO CHIIGIA TERESA
nata a PAVONE CANAVESE
il 25. VII. 1929 C.F. CBT+SH29L65G392Y
residente in PAVONE CANAVESE, v. Circonvallazione 55

Dati catastali del terreno

Foglio 14 Numero 152 Dimensioni (Mq.) 963

Firma

Pavone Canavese, 30 maggio 2015

ALLEGATO A

(Proprietari dei terreni siti nel Comune di Pavone Canavese in "Regione Vignale")

Dati anagrafici

La sottoscritta DANNI RENATA EMILIANA
nata a PAVONE CANAVESE
il 8. VII. 1963 C.F. DNNRTM43M48G392H
residente in Pavone Canavese, V. Vignale 9

Dati catastali del terreno

Foglio 14 Numero 143 Dimensioni (Mq.) 649

Firma

Pavone Canavese, 30 maggio 2015

ALLEGATO A


(Proprietari dei terreni siti nel Comune di Pavone Canavese in "Regione Vignale")

Dati anagrafici

Il/La sottoscritto/a ENRICO ENNIO ANDREA
 nato/a PAVONE CANAVESE
 il 28.X.1946 C.F. NRCNND46R28F392T
 residente in PAVONE CANAVESE, v. Circonvallazione 12

Dati catastali del terreno

Foglio 14 Numero 154 Dimensioni (Mq.) 655

Firma


Pavone Canavese, 30 maggio 2015

ALLEGATO A

(Proprietari dei terreni siti nel Comune di Pavone Canavese in "Regione Vignale")

Dati anagrafici

Il/La sottoscritto/a GETTO PIER GIORGIO
 nato/a IVREA
 il 19.IV.1968 C.F. GITPR69D19E379F
 residente in PAVONE CANAVESE, v. Heona 10

Dati catastali del terreno

Foglio 14 Numero 157 Dimensioni (Mq.) 450

Firma


Pavone Canavese, 30 maggio 2015

ALLEGATO A
(Proprietari dei terreni siti nel Comune di Pavone Canavese in "Regione Vignale")

Dati anagrafici


Il/La sottoscritto/a GROSSO ROSA PIERINA
nato/a a PAVONE CANAVESE
il 22.XII.1928 C.F. GRSRPR28T62G392Q
residente in VIA DORA BALTEA 20/A - IVRÈA

Dati catastali del terreno

Foglio 14 Numero 158 Dimensioni (Mq.) 524

Firma
Grosso Rosa Pierina

Pavone Canavese, 30 maggio 2015



CONTRODEDUZIONE**Respinta**

L'osservazione presentata non può trovare accoglimento nell'ambito della redigenda Variante Parziale di PRG in quanto non si riferisce ad ambiti o previsioni oggetto di modifica (ex comma 7° art.17 della LR56/77 e smi).

La richiesta potrà però essere presa in considerazione in occasione di future varianti al PRG.

OSSERVAZIONE n.2**Città di IVREA, il Dirigente dell'Area Tecnica Nedo VINZIO***Città di Ivrea*

Città Metropolitana di Torino

Ivrea, 12-06-2015

OGGETTO: OSSERVAZIONI ALLA 6° VARIANTE PARZIALE AL PRGC DEL COMUNE DI PAVONE CANAVESE, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 smi.

Preso atto della volontà dell'Amministrazione comunale del Comune di Pavone Canavese di procedere a conclusione dell'iter per la 6° variante parziale al proprio PRG;

Visto quanto disciplinato dall'art. 17 della Legge 56/77 smi;

Si relazione quanto segue:

La volontà posta in essere dalla 6° Variante Parziale, andrebbe a concentrare l'edificabilità nell'area Nord (R6.1a, per 4260 mq di Sup. Terr.) con indice di utilizzazione 0,5 mc/mq, in luogo dell'opportunità di sviluppo edificatorio ora attestato a 0.1 mc/mq ma riferito sia all'area R6.1a che all'area R6.1b (totale di 13208 mq di Sup. Terr.)

Tale modificazione comporterebbe le seguenti penalizzazioni:

ECONOMICA:

L'area nella quale verrebbe concentrata la capacità edificatoria (R6.1a) è, tra le due, quella avente minor sviluppo areale e, pertanto, applicando l'indice di 0,5mc/mq sviluppa meno "cubatura" rispetto alla (R6.1b). Tale lotto, inoltre, presenta caratteristiche di esposizione solare e ombreggiamento meno idonee ad uno sviluppo edificatorio di qualità.

Stante l'indice di 0,5 mc/mq e data la limitata estensione dell'area (circa la metà della R6.1b), la tipologia edilizia che verrebbe difatto progettata e realizzata, per effetto della densificazione edilizia proposta, porterebbe ad un risultato in forte dissonanza con la richiesta attuale sul mercato immobiliare (e con il contesto che presenta grandi aree verdi pubblico/private), in quanto l'edificio plurifamiliare su più piani non è più tipologia appetibile per lo stesso. Questo comporterebbe una riduzione del valore di vendita di circa il 30%, incidendo su bilancio comunale del Comune di Ivrea, nell'ambito del suo piano alienazioni.

PAESAGGISTICA:

Il quartiere di Bellavista è attualmente oggetto di inserimento nell'area buffer della denominata property candidata come sito UNESCO. Tale area deve essere pertanto preservata soprattutto in termini di fulcri visivi e con di visuale e, dunque, edifici confinati sviluppati in altezza e con scarsità di spazi pubblico/privati a verde, impatterebbe sulla percezione scenica della stessa fruibile dalla Via Kennedy. Tale principio, nelle more della candidatura UNESCO suddetta, è comprovato da quanto disposto a livello regionale nell'ambito del PPR in fase di approvazione da parte della Regione Piemonte. La densificazione su di un'area così ridotta porterebbe pertanto ad un'eccessiva cementificazione del terreno, anche per effetto della creazione della viabilità e dei parcheggi, con

indici di permeabilità minimi, in forte dissonanza con gli assetti insediativi esistenti, sia sul Comune di Pavone che su quello di Ivrea.

Visto quanto suddetto e motivato si richiede di rivedere la posizione assunta da codesta Amministrazione comunale e si rimane, se ritenuto necessario, disponibili ad ogni ulteriore confronto.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
(arch. Nedo Vinzio)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nedo Vinzio', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

CONTRODEDUZIONE

Respinta

Le vigenti disposizioni del PRG di Pavone Canavese prevedono che sulle due aree urbanistiche R6.1a e R6.1b, aventi rispettivamente superficie territoriale pari a 4.260 e 8.948 mq, sia realizzabile una consistenza edilizia di 6.604 mc, in applicazione di un indice territoriale massimo di 0,5 mc/mq.

La titolarità di tale complessiva capacità edificatoria è per mc 1.320,80 in capo al Comune di Ivrea, proprietario dei suoli, e per i restanti 5.283,2 mc in capo al Comune di Pavone.

La presente Variante invece azzerava la capacità edificatoria dell'area R6.1b e attribuisce interamente al Comune di Ivrea la capacità edificatoria dell'area R6.1a (sempre con It di 0,5 mc/mq) per un totale di 2.130 mc. Su tale area non variano i parametri edilizi fissati dalle NTA, ovvero Rapporto di Copertura di 1/3 e numero massimo di 3 piani fuori terra, al pari degli edifici esistenti nelle immediate vicinanze dell'ambito, compreso il quartiere Bellavista.

È pertanto evidente che la presente Variante non penalizza economicamente il Comune di Ivrea, in quanto aumenta da 1.320,8 a 2.130 mc la capacità edificatoria ad esso attribuita, senza cambiare né i parametri edilizi né la tipologia edilizia realizzabile.

Non viene neanche ridotta la quantità complessiva dei suoli permeabili, dato che l'ambito R6.1b viene interamente riclassificato come Area per servizi da destinare principalmente a verde attrezzato con funzione aggregativa. In ogni caso la trasformazione delle due aree è vincolata al rispetto di elevati valori di permeabilità dei suoli, così come indicato all'articolo 11.3 delle NTA.

Infine si evidenzia che all'interno della Relazione Illustrativa della Variante sono contenute le verifiche di conformità delle modifiche ai contenuti della pianificazione sovraordinata, compreso il PPR vigente. Come indicato nella controdeduzione all'osservazione provinciale (Controdeduzione n.3) e nella delibera di approvazione della Variante, è stata anche assodata la compatibilità ai disposti del nuovo PPR, adottato con DGR n.20-1442 del 18/05/2015.

In base a quanto sopra, si ritiene di non poter accogliere l'osservazione presentata.

OSSERVAZIONE n.3**Città Metropolitana di Torino
Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Fax Server 10/08/2015 11:49:52 PAGE 3/013 Fax Server

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 291 - 23437/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI PAVONE CANAVESE – VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Pavone Canavese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G., approvato con deliberazione G. R. n. 7-05047 del 14/01/2002
- ha approvato, con la deliberazione C.C. n. 30 del 03/09/2003, n. 46 del 09/10/2006, n. 55 del 20/10/10 e n. 29 del 27/09/2011 quattro Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 3 del 14/03/2012 il documento programmatico inerente la Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07, di adeguamento al P.A.I., cui ha fatto seguito la prima Conferenza di Pianificazione in data 19/04/2012 e la seconda Conferenza di Pianificazione in data 28/05/2012 sul documento programmatico;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 6 del 30/04/2015 il progetto preliminare di una Variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del 5° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 14/07/2015 (pervenuto il 20/07/2015), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal 7° comma art. 17 della citata L.U.R.;
(pratica n. VP/019/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.096 abitanti nel 1971, 3.972 abitanti nel 1981, 4.060 abitanti nel 1991, 3.779 abitanti nel 2001 e 3.890 nel 2011, dati che evidenziano un incremento demografico nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.154 ettari di collina; una conformazione fisico-morfologica costituita da 1.020 ettari con pendenze inferiori al 5% (pari a circa l' 88 % del territorio comunale), 99 ettari con pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e 35 ettari con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli si evidenziano 1.076 ettari nella Classe II^ (pari a circa il 93% della superficie comunale). E' altresì interessata su una superficie di 264 ettari di "Aree boscate";

Fax Server

10/08/2015 11:49:52 PAGE 4/013 Fax Server



- è compreso nell'Ambito 24 di approfondimento sovracomunale di "Ivrea", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- appartiene alla Zona Omogenea 9 "Eporediese"; le "zone omogenee" sono riconosciute dalla Città Metropolitana tenendo presenti l'identità storica, territoriale, sociale ed economica delle singole realtà, considerando anche altri parametri, quali l'organizzazione dei Servizi pubblici;
- insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale ed è classificato tra gli ambiti di diffusione urbana;
- è individuato dall'art. 20 del P.T.C.2 come "centro storico di tipo C di media rilevanza regionale";
- sistema produttivo: il PTC2 individua un ambito produttivo di I livello, che interessa parzialmente il territorio comunale;
- fa parte del "Patto Territoriale del Canavese" (insieme ad altri 121 Comuni, a 5 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) promosso nel marzo 1997 dalla Città d'Ivrea, di cui la Provincia di Torino è soggetto responsabile;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'autostrada Torino-Ivrea e dalla bretella Ivrea-Santhià A 5 e dalla Strada Provinciale n. 77 "di Pavone";
 - è interessato dai seguenti progetti di viabilità:
 - interventi nn. 88.1 e 88.2: realizzazione viadotto autostradale, messa in sicurezza Autostrada A5, Tipologia: preliminare/in costruzione, Ente realizzatore Ativa, tipo intervento: costruzione viadotto;
 - intervento n. 104.1: Variante autostradale A5, messa in sicurezza A5-varianti alla s.s.26, Tipologia: fattibilità, dal raccordo per Santhià a Borgofranco, Ente realizzatore Ativa, tipo intervento nuova sede;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Nord 2 con i Comuni: Lorzè, Quagliuzzo, Parella, Collaretto Giacosa, Strambinello, Baldissero C.se, Torre C.se, San Martino C.se, Perosa C.se, Romano C.se, Vialfrè e Scarmagno; quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è attraversato dal Torrente Chiusella;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: La Roggia Acqua, Ribes e Rio Quasse;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 183 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 193 ettari di territorio comunale;
- tutela ambientale:

Fax Server

10/08/2015 11:49:52 PAGE 5/013 Fax Server



- Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10063, "Boschi e Paludi Bellavista" che interessa una superficie comunale di 67 ettari;
- è presente un'area a vincolo paesaggistico-ambientale lungo l'autostrada Torino Ivrea Quincinetto, di cui al D.M. 04/02/1966, come riportata nel P.P.R. di recente riadozione (Codice Regione A094);
- il territorio comunale è interessato dalla presenza di "fasce perfluviiali" e "corridoi di connessione ecologica" di cui all'art. 47 delle N.d.A. del PTC2;
- è classificato sismico in zona 4, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e le successive Deliberazioni Giunta Regionale n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 e n. 7-3340 del 3 febbraio 2012;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 6 del 30/04/2015 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone di:

- incrementare la dotazione comunale di aree per Servizi pubblici e regolamentarne l'attuazione;
- soddisfare esigenze dei cittadini con interventi puntuali riconducibili alle aree residenziali già esistenti sul territorio comunale. In particolare le richieste avanzate dalla cittadinanza non fanno riferimento alla previsione di nuove aree (che richiedono consumo di suolo o estensione di ambiti abitativi): si tratta piuttosto di occasioni di densificazione edilizia (operate quindi mediante trasferimento di cubatura e modifica alle norme attuative di Piano) e di stralcio di capacità edificatoria;
- correggere la cartografia di Piano, eliminando un errore cartografico e aggiornando la previsione relativa ad un argine in progetto in Borgata Dossi.

Nel dettaglio, le modifiche riguardano:

- nuova area per Servizi pubblici in Viale Kennedy, zona Bellavista;
- nuova area per Servizi pubblici in Via Marconi, ex-Mulino;
- trasferimento di capacità edificatoria residenziale in Via Meana;
- stralcio di percorso pedonale;
- aggiornamento del progetto di argine in Borgata Dossi;
- modifiche normative;

dato atto che:

- ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione di adozione della Variante: contiene, così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., "la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale" e "il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente

Fax Server

10/08/2015 11:49:52 PAGE 6/013 Fax Server



approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga" ad eccezione del punto f);

- l'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale ha espresso in data 30/03/2015 il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS, previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali, che hanno espresso le loro osservazioni;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. n. 16663/lb8 del 03/02/2015;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1, comma 50, della legge 07/04/2014 n. 56 in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 05/06/2003 n. 131

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R.n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: "contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi della Legge 56/2014 art. 1 comma 9, in data 14/04/2015, entrato in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti

Fax Server

10/08/2015 11:49:52 PAGE 7/013 Fax Server



dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dall'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;

constatato che nella Deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al 2° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02/09/2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 23/07/2015;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. che, ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di Pavone Canavese, adottato con deliberazione C.C. n. 6 del 30/04/2015, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e

Fax Server

10/08/2015 11:49:52 PAGE 8/013 Fax Server



vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

2. **di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Pavone Canavese per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 04.08.2015

il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)

Fax Server

10/08/2015 11:49:52 PAGE 9/013 Fax Server



**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n. 28/25290/2015

**OGGETTO: COMUNE DI PAVONE CANAVESE - PROGETTO PRELIMINARE
VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.**

**Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Pavone Canavese con deliberazione del C.C. n. 6 del 30/04/2015 (Prat. n. VP-019/2015), trasmesso alla Città Metropolitana in data 14/07/2015 (pervenuto il 20/07/2015), ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 6 del 30/04/2015 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone di:

- incrementare la dotazione comunale di aree per Servizi pubblici e regolamentarne l'attuazione;
- soddisfare esigenze dei cittadini con interventi puntuali riconducibili alle aree residenziali già esistenti sul territorio comunale. In particolare le richieste avanzate dalla cittadinanza non fanno riferimento alla previsione di nuove aree (che richiedono consumo di suolo o estensione di ambiti abitativi): si tratta piuttosto di occasioni di densificazione edilizia (operate quindi mediante trasferimento di

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE
Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA
Corso Inghilterra, 7 10138 Torino Tel. 011 861 6010 – 6043 Fax 011 861 4401 urban@ciitametropolitana.torino.it
www.ciitametropolitana.torino.it

1

Fax Server

10/08/2015 11:49:52 PAGE 10/013 Fax Server



cubatura e modifica alle norme attuative di Piano) e di stralcio di capacità edificatoria;

- correggere la cartografia di Piano, eliminando un errore cartografico e aggiornando la previsione relativa ad un argine in progetto in Borgata Dossi

Nel dettaglio, le modifiche riguardano:

- nuova area per Servizi pubblici in Viale Kennedy, zona Bellavista;
- nuova area per Servizi pubblici in Via Marconi, ex-Mulino;
- trasferimento di capacità edificatoria residenziale in Via Meana;
- stralcio di percorso pedonale;
- aggiornamento del progetto di argine in Borgata Dossi;
- modifiche normative;

dato atto che, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale del Comune ha espresso in data 30/03/2015 il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS, previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali, che hanno espresso le loro osservazioni;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Provincia Città Metropolitana di Torino prot. n. 16663/lb8 del 03/02/2015;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n.

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE
Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA
Corso Inghilterra, 7 10138 Torino Tel. 011 861 6010 -- 6085 Fax 011 861 4401 urban@ciitametropolitana.torino.it
www.ciitametropolitana.torino.it

Fax Server

10/08/2015 11:49:52 PAGE 11/013 Fax Server



131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi della Legge 56/2014 art. 1 comma 9, in data 14/04/2015, entrato in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitan;

visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitan;

visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 291 - 23437 del 04/08/2015;

DETERMINA

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Pavone Canavese con deliberazione C.C. n. 6 del 30/04/2015, le seguenti osservazioni:

- a) in merito al prospetto riepilogativo allegato alla D.C.C. di adozione della Variante ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., si suggerisce di verificare il conteggio riportato per i Servizi pubblici art. 17 comma 5 lettera d) nel suo il valore finale, "post" Variante n. 6. Inoltre, pur considerando che la Variante non produce effetti sulla superficie produttiva/direzionale/commerciale, si suggerisce comunque di integrare il sopracitato prospetto con la verifica prevista dall'art. 17, relativamente "al complesso delle varianti precedentemente approvate";
- b) con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 è stato riadottato il progetto preliminare del PPR. Si suggerisce di aggiornare i riferimenti contenuti all'interno dei documenti di Variante e si ricorda che il nuovo Piano opera significative innovazioni sotto il profilo delle norme in salvaguardia immediatamente vincolanti e cogenti. In particolare, per il comune di Pavone Canavese, operano le "Prescrizioni specifiche" di cui alla scheda "A094 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino Ivrea Quincinetto", con le quali le previsioni di Variante dovranno confrontarsi. Tra queste, si cita: "...devono

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE
Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA
Corso Ingilterra, 7 10138 Torino Tel. 011 861 8010 - 8085 Fax 011 861 4401 urban@ciatametropolitana.torino.it
www.citlametropolitana.torino.it

3

Fax Server

10/08/2015 11:49:52 PAGE 12/013 Fax Server



essere preservate le visuali dall'autostrada verso i fulcri visivi, i beni culturali e gli elementi di rilevanza paesaggistica, evitando l'inserimento di manufatti che possano interferire negativamente con le visuali stesse, accostarsi o sovrapporsi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio, causandone la perdita di leggibilità... Gli interventi riguardanti il patrimonio edilizio esistente posto all'esterno dei nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici consolidati. Ai fini della salvaguardia del bene tutelato, eventuali nuove costruzioni devono essere localizzate in continuità con le aree edificate esistenti e coerenti per tipologie e materiali alle preesistenze, interessando i lotti ineditati interclusi, ovvero costituire completamente dell'edificato esistente senza apertura di nuovi fronti edilizi; in particolare in tutta l'area devono essere mantenute le aree vitate, le "topie" in pietra e i muretti a secco esistenti. Al fine di conservare i caratteri identitari del paesaggio agrario connotante l'ambito tutelato, eventuali manufatti a servizio delle attività agricole non devono alterarne gli elementi scenico percettivi attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore, modifichino la percezione visiva dei luoghi...";

- c) si suggerisce di specificare gli interventi previsti (tipologia e materiali) per l'ex Mulino di Via Marconi, dimostrando altresì il rispetto dell'art. 17 comma 5 lettera h) L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- d) si osserva che per il Comune di Pavone Canavese è in corso una Variante Strutturale di adeguamento al PAI, con Documento Programmatico adottato con D.C.C. n. 3 del 14/03/2012. Vista la fragilità idrogeologica del territorio comunale, si coglie l'occasione per sollecitarne la prosecuzione e conclusione dell'iter. Relativamente alla presente Variante parziale, sarà opportuno allegare la documentazione di rischio idrogeologico, ricordando che tali elaborati sono espressamente previsti dalla Circolare Presidente Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP e dalla successiva Nota Tecnica Esplicativa che recita "... si ritiene necessario che le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77";
- e) in merito alla modifica n. 5 (argine Borgata Dossi) si suggerisce di riportare gli estremi del progetto e chiarimenti in merito all'occupazione suolo pubblico/esproprio dei terreni interessati dalle opere;
- f) riguardo alla verifica di Classificazione acustica, si suggerisce di integrare quanto già riportato nella Relazione Illustrativa, dichiarando che le modifiche in Variante sono compatibili con il P.C.A.;
- g) in ultimo, si riporta quanto indicato nel parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. n. 16663/lb8 del 03/02/2015: "*presenza del SIC IT1110063 "Boschi e paludi di Bellavista", ...*

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE
 Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA
 Corso Inghilterra, 7 10138 Torino Tel: 011 861 8010 - 8085 Fax 011 861 4401 urbani@ciatmetropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

Fax Server

10/08/2015 11:49:52 PAGE 13/013 Fax Server



Secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (direttiva "Habitat") ed in considerazione dell'adiacenza di alcuni ambiti di Variante rispetto a tale SIC, si tratta di valutare la necessità di procedere all'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza, di cui al D.P.G.R. 16/R del 16-11-2001, contattando il settore competente della Regione Piemonte. Per le motivazioni sopra espresse, si suggerisce, in merito alla procedura di Valutazione d'Incidenza (V.I.), di richiedere parere formale alla Regione Piemonte, Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette, circa la necessità di sottoporre a valutazione di incidenza sul SIC la presente variante";

2. di dare atto che, con specifico Decreto del Sindaco della Città' Metropolitana di Torino, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il "PTC2", ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
3. di trasmettere al Comune di Pavone Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di sua competenza.

Torino, 05/08/2015

Per il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica

Il Vice Direttore dell'Area Territorio, Trasporti e
Protezione Civile
(Ing. Giannicola Marengo)
(F.to in originale)

CONTRODEDUZIONE**Accolta**

Con riferimento alle proposte dell'osservante si controdeduce quanto segue:

- a) È stato corretto il conteggio riportato nella delibera di approvazione riferito al resoconto delle aree per Servizi Pubblici aggiunte e/o stralciate in occasione di Varianti Parziali.

Inoltre, sia in delibera sia nella relazione Illustrativa della Variante, è stato integrato il prospetto riepilogativo previsto dal comma 7° dell'articolo 17 della LR 56/77 e smi, con la verifica disposta alla lettera f) del comma 5° del medesimo articolo, riferita alle superfici territoriali delle attività economiche, nonostante la presente Variante Parziale non produca effetti in merito.

- b) Visto il nuovo PPR adottato con DGR n.20-1442 del 18/05/2015, è stato verificato che le modifiche introdotte dalla presente Variante non sono in contrasto né con le disposizioni del Piano regionale né con le prescrizioni specifiche di cui alla scheda "A94 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino Ivrea Quincinetto".

- c) La presente Variante modifica la destinazione urbanistica dell'area dell'ex Mulino di Via Marconi, da residenziale R2 a servizi S, quindi sull'ambito sarà possibile intervenire secondo le prescrizioni riportate all'articolo 11.11 delle NTA riferito alle Aree S – aree per servizi di interesse locale. Come specificato al capitolo 6 della Relazione Illustrativa della Variante, si ribadisce che la modifica in oggetto non riguarda beni culturali e paesaggistici o ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, né comporta modifiche alle norme di tutela e salvaguardia dei medesimi; si ritiene pertanto verificato il rispetto delle disposizioni riportate alla lettera h), comma 5°, articolo 17 della LR 56/77 e smi.


- d) Per quanto riguarda l'adeguamento del PRGC al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), è intenzione dell'Amministrazione Comunale portare a conclusione nel più breve tempo possibile l'iter di approvazione della Variante Strutturale n.1, il cui Documento Programmatico è stato adottato dal Consiglio Comunale con DCC n.3 del 14/03/2012.

In merito alla verifica relativa all'idoneità idraulico-geologica della trasformazione urbanistica, è stato ampiamente dimostrato nel corso della Relazione Illustrativa come la presente Variante, con le modifiche 1 e 2, ripristini la situazione previsionale di Piano Regolatore, antecedente la 5° Variante Parziale; di conseguenza si ristabiliscono come vigenti le disposizioni del Piano approvato dalla DGR n.7-5047 del 14/01/2002, su cui erano state fatte le do-

vute analisi e considerazioni di carattere geomorfologico. Le altre modifiche, invece, non introducono usi insediativi diversi da quelli già previsti dal PRGC. Ad ogni modo, il *Documento di verifica e di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Fase di Screening*, ha approfondito l'analisi degli ambiti oggetto di Variante, da cui non sono emerse criticità di carattere geomorfologico delle modifiche.

- e) È stata riscontrata un'imprecisione nell'indicazione cartografica dell'argine oggetto della modifica 5 della presente Variante: si rende pertanto necessario correggere la rappresentazione grafica dell'opera arginale in base al Progetto Esecutivo relativo ai lavori di alla difesa arginale in Comune di Romano Canavese e Ivrea – 2° lotto, approvato dal Comune di Pavone con DCC n.63 del 1/11/2010, dal quale emerge come l'argine sormonti l'attuale carreggiata stradale attestandosi ai mappali 92-93 del Fg. 44 (proprietà privata).

Per queste ragioni non è stato necessario attivare le procedure partecipative di cui all'art.11 del DPR 327/01.



- f) Sono state integrate la Relazione Illustrativa e la Delibera di approvazione della Variante, dichiarando che le modifiche contemplate dalla presente Variante sono compatibili con il Piano di Classificazione Acustica.
- g) In merito alla verifica della necessità di attivare il procedimento di Valutazione di Incidenza della Variante di cui al DPGR 16/R del 16/11/2001, come suggerito dalla Provincia di Torino, si riportano di seguito le considerazioni fatte dall'Organo Tecnico Comunale, contenute nel parere di esclusione dalla VAS allegato alla Relazione Illustrativa della Variante:

- *“la previsione di Variante più prossima al perimetro del SIC IT1110063 “Boschi e paludi di Bellavista” riguarda l’area R6.1b, di circa 8.800 mq di superficie; per tale area, la Variante dispone la riclassificazione urbanistica da residenziale di nuovo impianto con indice territoriale massimo 0,5 mc/mq a servizio d’interesse locale (piazza pubblica). Si verifica dunque un miglioramento rispetto all’attuale impostazione del PRG, con l’eliminazione di potenzialità edificatorie da un lotto di significative dimensioni in prossimità del SIC (ma comunque esterno);*
- *con riferimento all’area R6.1a, più piccola (4.200 mq di superficie) e più lontana dal SIC, la Variante, confermandone la destinazione residenziale di nuovo impianto, si limita a trasferirvi la volumetria stralciata dall’area R6.1b, fino alla concorrenza dell’indice massimo 0,5 mc/mq già ammesso dal PRG vigente. Si tratta quindi di una semplice riallocazione di capacità edificatoria già contemplata nell’attuale Piano Regolatore, per cui non si vengono a creare incrementi della pressione antropica sulle matrici ambientali;*
- *l’attuazione delle previsioni di Variante su illustrate non è suscettibile di aggravare le maggiori criticità riscontrate all’interno del sito, che riguardano l’eccessiva antropizzazione di aree a utilizzo agricolo, la forte riduzione delle zone umide, l’invasione di essenze infestanti come Robinia pseudoacacia ed Ailanthus altissima, la dispersione di spazzatura nelle zone a frequentazione festiva. In ogni caso, la realizzazione degli interventi sarà subordinata all’introduzione delle specifiche misure di sostenibilità ambientale contemplate nel Documento di Screening (capitolo 4), in funzione soprattutto del mantenimento della permeabilità dei suoli;*
- *da quanto sopra, si ritiene di poter escludere ogni interferenza tra Variante e SIC”.*

Comune di Pavone Canavese

Provincia di Torino

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Variante 1997/2002

Norme tecniche di attuazione

Approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 7-5047 in data 14.01.2002, con modificazioni "ex officio" introdotte ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della L.R. 5.12.77 n. 56 e s.m.i., per le motivazioni espresse nella relazione in data 19.11.2001, pubblicato sul B.U.R. n. 4 del 24.01.2002

Modificato in seguito alle variazioni introdotte dalla Variante parziale n.1 ex art.17 L.R.56/77 Maggio 2003 (D.C.C.19 del 29/05/2003)

Modificato in seguito alle variazioni introdotte dalla Variante parziale n.2 ex art.17 L.R.56/77 Ottobre 2006 (D.C.C.46 del 9/10/2006)

Modificato in seguito alle variazioni introdotte dalla Variante parziale n.3 ex art.17 L.R.56/77 Ottobre 2010 (D.C.C.55 del 20/10/2010)

Modificato in seguito alle variazioni introdotte dalla Variante parziale n.4 ex art.17 L.R.56/77 Settembre 2011 (D.C.C.29 del 27/09/2011)

Modificato in seguito alle variazioni introdotte dalla Variante parziale n.5 ex art.17 L.R.56/77 Settembre 2013 (D.C.C.42 del 30/09/2013)

AGGIORNATE alla Variante n. 6 approvata con
Delibera Consiglio Comunale n. _____ del ____/____/2015

L'ESTENSORE

Gian Carlo Paglia

IL SINDACO

Alessandro Perenchio

IL SEGRETARIO

Stefania Truscia

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Giorgio Scivoletto

N.B. Indicazioni per la lettura:

abcdefg	Testo vigente approvato con Deliberazione G.R. del 9/7/96 n. 49/10390 e con D.G.R. del 14/3/02 n. 7-5047 comprese modifiche “ex officio” introdotte ai sensi dell’11° comma dell’art.15 della L.R. 5.12.77 n. 56 e s.m.i., per le motivazioni espresse nella relazione in data 19.11.2001, pubblicato sul B.U.R. n. 4 del 24.01.2002, aggiornato alle varianti parziali ex art. 17 n. 1 (2003), n. 2 (2006), n.3 (2010), n.4 (2011)]
abcdefg	Testo stralciato con la Variante parziale n.6
abcdefg	Testo introdotto con la Variante parziale n.6

INDICE**CAPO I FINALITA' E CONTENUTI DEL P.R.I.**

- Art. 1. Finalità e contenuti del P.R.G.
Art. 2 Elaborati del P.R.G.

CAPO II NORME GENERALI

- Art. 3 Gli strumenti esecutivi
Art. 4 I programmi d'attuazione
Art. 5 Condizioni generali d'insediabilità
Art. 6 Standard e connessioni funzionali
Art. 7 Condizioni specifiche d'ammissibilità degli interventi
Art. 8 Concessioni e parametri urbanistici ed edilizi

CAPO III PRESCRIZIONI OPERATIVE

- Art.10 Individuazione e classificazione delle aree ai fini della disciplina d'uso.
Art.11 Destinazioni d'uso, tipi e modalità d'intervento per classi di aree
11.1/ 2/ 3 Aree R1/ R2/ R3/ R4 /R5/R6
11.4/ 5 Aree P1/ P2
11.6/ 7 Aree T1/ T2/NTa/NTps
11.8/ 9/ 10 Aree A1/ A2
11.11 Aree S
11.12 Aree F e D

Art. 12 Modalità generali d'intervento edilizio

CAPO IV NORME E VINCOLI PARTICOLARI

- Art. 13 La salvaguardia dei beni culturali ambientali
Art. 14 Strade e fasce di rispetto stradale
Art. 15 Altri vincoli d'inedificabilità
Art. 16 Vincoli e norme particolari per gli insediamenti commerciali e industriali

CAPO V NORME DIVERSE

Art. 17 Deroghe

Art. 18 Regolamento Igienico Edilizio

Art. 19 Insediamenti in contrasto

Art. 20 Procedure speciali

Art. 21 Accantonamenti di capacità edificatoria

Art. 22 Reti infrastrutturali

Tabella 2 Prescrizioni operative

CAPO I FINALITA' E CONTENUTI DEL P.R.G.**Art. 1 Finalità e contenuti P.R.G.C. – Variante '97**

Esso conforma le proprie finalità ed i propri contenuti alle prescrizioni degli artt.11 e 12 della L.R. 56/77 e s.m.i., con le limitazioni di cui all'art.82 della stessa legge e secondo gli indirizzi specificati nella Relazione illustrativa allegata e nella Relazione Illustrativa della variante '97, al paragrafo “Obbiettivi della Variante” qui di seguito sinteticamente indicati:

Difesa del territorio dal rischio idrogeologico

La Variante 1997 elimina tutte le previsioni di nuova edificazione o insediabilità nelle aree a rischio, assumendo in questo senso le indicazioni della Relazione Geologico – Tecnica allegata e le prescrizioni del P.S.F.F. adottato dall’Autorità di Bacino del fiume Po.

La Variante introduce inoltre a livello di N.T.A. una disciplina specifica per le porzioni di territorio edificate, con particolare attenzione alle attività residenziali e produttive, situate in zone a rischio, al fine di consentire il mantenimento ed eventualmente il potenziamento delle attività in loco al verificarsi delle condizioni messa in sicurezza attraverso la realizzazione di opere di difesa.

Nuovi insediamenti residenziali

La Variante intende delineare uno sviluppo delle potenzialità residenziali in due sensi:

1. soddisfacimento “domanda interna” sistemazione nuclei familiari Pavonesi, nuova edificazione per “bisogni locali”

2. offerta residenziale rivolta ad un bacino più ampio

In coerenza alle indicazioni in materia di pianificazione dello sviluppo residenziale recate dal Piano Territoriale Regionale, riproposte con maggior dettaglio dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino che ricomprende il territorio di Pavone nel “Sistema di diffusione urbana dell’Eporediese”, in particolare nella “macro area a sud di Ivrea” insieme ai comuni di Banchette, Samone, Salerano

Valorizzazione e strutturazione dei beni ambientali, potenziamento dell’offerta turistica

Il territorio comunale di Pavone e’ ricompreso nelle aree storico – culturali individuate dal Piano Territoriale Regionale, riprese dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino - area 1 Canavese ed Eporediese - (Cfr. tavola A5 P.T.C.P)

Pavone è inserito tra i centri storici di rilievo dell’area 1 unitamente ad Albiano, Bollengo, Borgofranco, Caravino, Chiaverano, Ivrea e Montalto.

La Variante recepisce pertanto gli Indirizzi del P.T.C.P. in materia di promozione del turismo diffuso, delineando le condizioni perche' siano attuate le politiche di rafforzamento di tali valori e piu' precisamente perseguendo:

- la tutela dell'ambiente naturale del Monte Appareggio (Paraja Auta)
- la conservazione dei caratteri storico-culturali del paesaggio agrario e l'infrastrutturazione ecologica del territorio attraverso corridoi ecologici
- la manutenzione e valorizzazione del centro storico
- il potenziamento delle attività agrituristiche

Nuovi insediamenti artigianali e produttivi "a carattere locale"

La Variante, n attuazione delle politiche di mantenimento delle attività artigianali, richiamate anche dal P.T.C.P, propone una zona di riordino delle funzioni di artigianato presenti sul territorio Comunale localizzando un'area destinata ad attività produttive - artigianali e terziarie - commercio e uffici - in fregio alla strada provinciale per Perosa – Scarmagno.

Nuove aree con destinazione terziaria e per servizi privati

La Variante individua un'area per attività terziarie ad Ovest dell'Autostrada, situata in posizione strategica rispetto alle vie di comunicazione, con accesso principale dallo svincolo esistente tra S.S.565 Pedemontana e Autostrada stessa.

L'intervento e' subordinato all'approvazione di S.U.E., preceduta da appositi atti di concertazione tra i soggetti territorialmente competenti, che precisi le condizioni attuative con particolare riguardo a:

- dotazione e caratteristiche delle opere di urbanizzazione
- dotazioni impiantistiche (approvvigionamento e smaltimento idrico ecc.)
- dotazione di standard urbanistici
- realizzazione dell'adeguamento della viabilità di collegamento e di accesso
- verifica della compatibilità rispetto alle problematiche idrogeologiche
- verifica delle condizioni per il rilascio di nullaosta Regionali di cui all'art.26 l.r.56/77

Ogni intervento che comporti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, o comunque richieda il rilascio di apposita concessione od autorizzazione, potrà essere ammesso soltanto se e quando si verifichino le

condizioni generali e specifiche d'insediabilità, e nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli fissati dalle presenti Norme.

A tal fine, per attività di trasformazione urbanistica ed edilizia sono da intendersi l'esecuzione di opere edilizie, il mutamento delle destinazioni d'uso di aree ed edifici, la utilizzazione delle risorse naturali e l'alterazione delle caratteristiche del luogo, salvo le modificazioni delle colture agricole in atto.

Art. 2 Elaborati del P.R.G.

- Lo strumento urbanistico generale operante nel Comune di Pavone Canavese, a norma dell'art. 14 L.R. 56/77, è costituito dai seguenti elaborati;

- Elaborati che restano in vigore:

1. Relazione illustrativa contenente l'esposizione degli obiettivi assunti e preliminarmente espressi dalla Delibera Programmatica, che si considera unita alla Relazione stessa, delle analisi sulla realtà in atto e sui suoi sviluppi, (dei dati quantitativi e dei criteri informatori del piano, con il corredo delle tabelle urbanistiche generali).

1 bis Relazione alla Variante 1993 e relativi allegati e rimandi

2. Allegati tecnici comprendenti le indagini, la documentazione la rappresentazione dello stato di fatto su cui si è basato il Progetto di Piano; in particolare;

2.1 *Relazione geologica-tecnica, e relativi allegati tecnici*

2.2 Documentazione e rappresentazioni relative al territorio intercomunale

2.2.1 Schede statistiche

2.2.2 Tavola dell'uso attuale del suolo, scala 1:10.000

2.3 Documentazione, analisi e rappresentazioni relative allo stato di fatto

2.3.0 Schede relative ai servizi

2.3.1 Tavole in scala 1:5000 e annesse elaborazioni

2.3.2 Tavole in scala 1:2000 relative alle aree urbanizzate ed ai dintorni di pertinenza ambientale

3. Tavole di piano

3.1 Allegato –Tav. 4 - Sviluppi del piano per centri storici in scala 1:1000 – Pavone;

4. Tabelle normative

4.1 *Tabella 1: condizioni generali di insediabilità (limitatamente ai dati relativi al Comune di Pavone).*

4.2 *Tabella 2 Prescrizioni operative*

- Elaborati di Variante:

1. Relazione Illustrativa della Variante
 2. Norme Tecniche di Attuazione (Adeguamento)
 3. Tavole di piano
- Tav. 01 - Inquadramento generale, scala 1:25000;
- Tav. 02 - Planimetria generale del piano, scala 1:10000;
- Tav. 0 - Planimetria generale del piano, scala 1: 5000;
- Tav. 1- nord - Pavone *concentrico*: sviluppo del Piano nelle aree urbanizzate e urbanizzande, scala 1:2000;
- Tav. 2 - sud - Pavone: sviluppo del Piano aree urbanizzate e urbanizzande, scala 1:2000;
- Tav. 2 - Pavone frazioni: sviluppo del Piano aree urbanizzate, scala 1:2000;*
- Tav. 3 - Pavone concentrico: sviluppo aree urbanizzande scala 1:2000;*
- Tav. 4 allegato - Sviluppi del Piano nel Centro Storico 1:100;
- Tab. 2 - Prescrizioni operative;
4. - Relazione geologico-tecnica, e relative tavole allegate da n. 1 a n. 6.

In caso di controversa interpretazione tra tavole e scala diversa, prevale la tavola a scala superiore e di maggior dettaglio.

La tabella 2 (prescrizioni operative) costituisce parte integrante del presente testo normativo, completano le prescrizioni topografiche recate dalla cartografia con apposita simbologia, e prevalgono rispetto ad esse.

CAPO II NORME GENERALI

Art. 3 Gli strumenti esecutivi

Il P.R.G. viene attuato:

- a. con intervento diretto mediante semplice conseguimento della concessione o dell'autorizzazione;
- b. con strumenti urbanistici esecutivi la cui approvazione è preliminare al rilascio della concessione.

Il P.R.G. e i successivi Programmi d'attuazione individuano, nei termini di cui al Capo III delle presenti Norme, gli ambiti territoriali in cui la concessione edilizia è subordinata alla preventiva formazione ed approvazione di strumenti urbanistici esecutivi.

In sede di strumento esecutivo potranno essere proposte varianti alla localizzazione ed alla forma delle aree destinate ai servizi, agli spazi pubblici ed alla circolazione veicolare e pedonale, nonché alla configurazione dell'arredo urbano, onde conseguire assetti più organici e integrati oppure per comprovate ragioni operative, senza variare le dotazioni e l'assetto urbanistico previsti dal Piano.

Tali modifiche dovranno essere di lieve entità ed in nessun caso produrre riflessi all'esterno dell'area interessata dallo strumento esecutivo.

Sugli edifici esistenti negli ambiti soggetti a piano esecutivo sono consentiti, in assenza di questo, e nel rispetto in ogni caso delle norme delle varie aree, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di tipo a), che non pregiudichino la successiva formazione ed attuazione del piano stesso.

Art. 4 I programmi d'attuazione

In carenza di specifiche indicazioni di Piano Territoriale il Comune di Pavone, avendo popolazione inferiore a diecimila abitanti, è esonerato dall'obbligo di dotarsi di Programma Pluriennale di attuazione di cui alla legge n. 10/77.

Art. 5 Condizioni generali d'insediabilità

In sede di formazione degli Strumenti Esecutivi al fine di migliorare progressivamente i rapporti fra servizi, infrastrutture ed insediamenti esistenti e in progetto, gli interventi che comportino nuovi insediamenti, o incrementi d'insediamenti già esistenti, potranno essere previsti soltanto in quelle parti del territorio nelle quali si verifichino le seguenti condizioni generali d'insediabilità:

1. esistano e siano fruibili le opere di urbanizzazione primaria di cui al punto 1 dell'art.51 L.R. 56/77, nei modi e nella misura necessari per una adeguata attrezzatura tecnologica e per l'accessibilità degli insediamenti stessi; sono da considerarsi equipollenti sia la previsione di attuazione di tali opere da parte del Comune nel quadro dei medesimi Programmi d'attuazione sia l'impegno da parte dei privati di procedere alla loro realizzazione degli insediamenti proposti;
2. esistano e siano fruibili le opere d'urbanizzazione secondaria e indotta di cui ai punti 2 e 3 dell'art.51 L.R. 56/77, nei modi e nei rapporti fissati ai successivi articoli; sono da considerarsi equipollenti le opere non ancora realizzate ma inserite in apposita Convenzione ad onere del Concessionario a scomputo degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art.11 della legge 10/77.

Si intendono urbanizzati i lotti dotati di collegamento funzionale con le reti dei pubblici servizi con strada di accesso, pubblica o privata, illuminata ed avente sezione minima di 5 mt. (ad eccezione delle strade di penetrazione negli ambiti edificati consolidati esistenti per le quali l'allargamento sia impedito da difficoltà oggettive, ascrivibili a situazioni pregresse)

Se il collegamento funzionale di cui al precedente paragrafo non esiste al momento della richiesta di Concessione Edilizia il Comune può convenire un impegno con il Concessionario affinché il medesimo vi provveda ai sensi del primo comma dell'art. 11 della Legge 10/77.

Art. 6 Standard e connessioni funzionali

In ordine ai rapporti da rispettare in sede di formazione dei Piani Esecutivi, gli standard e le connessioni funzionali della Tabella 1, e così pure le indicazioni d'uso pubblico delle Tavole di Piano, dovranno essere ulteriormente specificate, in relazione ai fabbisogni prioritari determinati e all'esigenza di integrare funzionalmente i diversi servizi e spazi d'uso pubblico, esistenti e in progetto.

La dotazione di aree per parcheggi, verde e servizi sociali funzionali agli insediamenti produttivi deve essere dimensionata in ragione del 20% della superficie territoriale destinata agli insediamenti.

La dotazione di aree per servizi funzionali agli insediamenti commerciali-direzionali va dimensionata in ragione del 100% della superficie lorda di pavimento degli edifici, ed almeno per la metà destinata a parcheggi, per il resto a verde e a spazi pedonali d'uso pubblico.

Per gli insediamenti commerciali soggetti a nulla-osta regionale dovranno essere rispettati gli standard indicati dalla Regione, fermo restando il minimo di cui sopra.

E' ammessa la monetizzazione delle aree per servizi pubblici (compresi i parcheggi) afferenti ai pubblici esercizi ubicati nel centro storico, sia quando è oggettivamente dimostrabile l'impossibilità di ricavarle in fregio alla viabilità o comunque in posizione agevolmente accessibile dalla strada, sia quando la dismissione dovuta è inferiore a mq 25 (pari a un posto auto); tale disposizione si applica anche per l'apertura o l'ampliamento di attività commerciali al dettaglio e assimilabili.

All'interno degli strumenti urbanistici esecutivi a carattere residenziale vanno reperiti, in aggiunta agli standard di piano le superfici per parcheggio definite dalla legge 122/89.

Art. 7 Condizioni generali d'ammissibilità degli interventi.

In sede di formazione dei Piani Esecutivi oltre alle condizioni generali stabilite nell'art.5, dovranno essere previamente verificate, con riferimento a singole parti del territorio o a singoli interventi, le condizioni specifiche di ammissibilità, fissate nelle Norme che seguono, riguardanti sia le prescrizioni operative di destinazione, consistenza, tipologia e modalità d'intervento, sia gli equilibri socio-funzionali da rispettare nel corso dell'attuazione e le varie caratteristiche soggettive degli operatori interessati, nonché eventuali vincoli particolari.

Art. 8 Concessioni, autorizzazioni e convenzioni

A norma dell'art.1 della legge 28.1.1977 n.10 e dell'art.48 L.R. 56/77 il proprietario o l'avente titolo deve chiedere al Sindaco la concessione o l'autorizzazione per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, nei termini, e con le esclusioni esplicitamente previste dalla L.R. 56/77 e in particolare dagli artt. 48-49-54-55-56 che si intendono qui integralmente richiamati, e ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 7 L. 493/93, come sostituito dall'art. 2, comma 60 L. 662/96 – Finanziaria '97.

Gli interventi eseguiti ai sensi dell'art.26 della legge 47/85 non sono soggetti a preventiva Autorizzazione Edilizia.

Nei termini stabiliti dalle leggi suddette, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione, da determinarsi secondo le modalità previste dalle stesse norme legislative, salvi i casi di riduzione e di gratuità pure previsti.

Nel quadro della legislazione vigente, e secondo le specifiche determinazioni recate dalle presenti Norme, la concessione viene inoltre subordinata in determinati casi alla stipula di convenzioni tali da dar luogo a particolari vincoli di condizioni d'uso, di modalità d'affitto e di vendita, ecc. degli insediamenti, oltre che all'accertamento di particolari condizioni soggettive dei concessionari, principalmente con riferimento alle residenze a costo controllato e a quella nelle aree agricole e per gli interventi previsti in zone carenti delle Urbanizzazioni.

Art. 9 Definizioni e parametri urbanistici ed edilizi

Ai fini dell'applicazione delle Norme che seguono, si fa riferimento alle seguenti definizioni e ai seguenti parametri:

- a. area: quando non diversamente specificato, si intende per area una parte del territorio comunale topograficamente individuata nelle Tavole di Piano, per la quale il Piano stesso prescrive norme operative che precisano le destinazioni d'uso ammesse, le tipologie funzionali, i tipi d'intervento con i relativi parametri e le modalità d'attuazione.

Ai fini dell'applicazione dei parametri d'edificabilità, si intende per Area territoriale quella complessiva dell'ambito cui si riferisce una determinata situazione od operazione urbanistica, mentre s'intende per area fondiaria di pertinenza quella in uso esclusivo per l'edificio o gli edifici considerati, comprese strade e passaggi non dismessi né da dismettere l'uso pubblico, gli spazi di parcheggio privati, di verde privato o consortile, di distacco, ecc., esclusi soltanto gli spazi già asserviti o da asservire all'uso pubblico.

Nel caso di edifici preesistenti, per i quali l'area di pertinenza non risulti individuata da idonei atti amministrativi, si farà riferimento all'area in proprietà in data anteriore all'adozione del P.R.I.

- b. Cellula edilizia: si intende per cellula edilizia un insieme organico e funzionale di elementi edilizi e di aree libere ad essi afferenti, dotato di accesso da vie o spazi pubblici.

- c. Consistenza edilizia di edifici esistenti e/o in progetto:

può essere misurata da:

- V volume edilizio: s'intende il volume emergente da terra fino allo estradosso dei solai di copertura dei più alti vani abitabili e/o per quelle parti del fabbricato che abbiano caratteristiche strutturali che possano rendere, almeno in parte, abitabili i medesimi, incluse le logge, i porticati o altri vani chiusi su tre lati, i bassi fabbricati limitatamente alla parte emergente da terra per un'altezza superiore ad 1 ml, escluse altre sovrastrutture e volumi tecnici non rilevanti ai fini del carico urbanistico degli insediamenti interessati, ove sia imposta per motivi sanitari e o geotecnici, una quota minima, rispetto ai piani della viabilità di riferimento, del piano di calpesto del piano abitabile il volume edilizio viene conteggiato come sopra prescrizioni dello studio geologico specifico: in tale caso dovrà essere rappresentato in progetto il primitivo piano di campagna e specificamente autorizzato il riporto di risanamento e dopo che naturalmente la relazione idrogeologica dimostri la possibilità edificatoria in sicurezza.

- SU superficie utile lorda: s'intende la sommatoria delle superfici utili lorde di pavimento di tutti i locali chiusi dell'edificio, emergenti da terra per almeno 1 ml, comprese le proiezioni orizzontali delle pareti che delimitano tali locali e dei collegamenti verticali (scale, ascensori, rampe), delle logge, dei porticati o di altri vani chiusi su tre lati, escluse le superfici di sovrastrutture ed elementi tecnici;
- SC superficie coperta: è misurata dall'area compresa nella proiezione orizzontale delle strutture perimetrali dell'edificio, escluse soltanto le parti non considerate ai fini del calcolo del volume, ma compresi i bassi fabbricati emergenti per più di 1 ml.
- d. Altezza di edifici esistenti e/o in progetto:
è data da:
- dei piani: il numero dei piani di calpestio aventi almeno il 40% del perimetro interamente fuori terra;
 - altezza lineare: la differenza fra la quota del terreno sistemato e la quota dell'estradosso del solaio di copertura dei locali utilizzabili più elevati, o della gronda o del cornicione di coronamento, se più elevati; nel calcolo dell'altezza non si tiene conto dei volumi tecnici ammessi arretrati rispetto al filo di fabbricazione;
 - l'altezza massima è calcolata con riferimento al punto più basso del terreno sistemato e all'estradosso (o gronda o cornicione) più elevato, per ciascun fronte.
- e. Densità edilizia territoriale: si intende il rapporto, espresso in mc/mq, fra il volume edificato e/o edificabile, come sopra definito, e la superficie lorda totale dell'area territoriale considerata.
- f. Densità edilizia fondiaria: si intende il rapporto fra la consistenza edilizia dell'edificio o degli edifici considerati, esistenti e/o in progetto, e la superficie dell'area fondiaria può essere misurata da:
- IC indice fondiario di cubatura: il rapporto espresso in mc/mq fra il volume edificato e/o edificabile e la superficie dell'area fondiaria di pertinenza;
- IS indice fondiario di superficie: il rapporto, espresso in mc/mq, fra la superficie utile lorda costruita e/o costruibile e la superficie dell'area fondiaria di pertinenza;

RC rapporto di copertura: il rapporto, espresso in mc/mq, fra la superficie coperta degli edifici esistenti e/o previsti (compresi i bassi fabbricati) e la superficie dell'area fondiaria di pertinenza.

- g. Distanza: per distanza minima di un edificio da altri edifici, da confini o da cigli stradali si intende la lunghezza in ml del segmento più breve congiungente il più vicino dei punti della linea di protezione orizzontale del perimetro esterno dell'edificio (senza tenere conto di sovrastrutture, balconi e altri manufatti non considerati ai fini del calcolo dei volumi) al più vicino dei punti della linea di protezione degli altri edifici, o del confine o del ciglio stradale;

la distanza minima di un fronte (da altri edifici, o da confini o da cigli stradali) è invece data dalla lunghezza del segmento più breve ortogonale alla linea di proiezione del fronte stesso, congiungente i punti come sopra detto. La distanza minima dei fabbricati dai confini può essere derogata previo accordo scritto tra le parti, registrato e trascritto, che preveda l'istituzione di reciproche servitù ed in ogni caso nel rispetto delle distanze minime tra fabbricati.

- h. Principali tipi di intervento:

MO Manutenzione ordinaria riguarda le opere di rinnovamento, sostituzione e riparazione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio.

Esse consistono di norma nelle operazioni di:

- tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento degli intonaci;
- riparazione di infissi esterni, grondaie pluviali, manti di copertura, pavimentazioni esterne, recinzioni;
- riparazione e sostituzione di infissi, pavimenti e altri elementi interni;
- riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino nuovi locali;
- allacciamento e pubblici servizi.

Ove nelle opere descritte si prevede l'impiego di materiali a caratteristiche diverse da quelle dei materiali originari, l'intervento è assimilato alla manutenzione straordinaria, e pertanto assoggettato ad autorizzazione. oppure a D.I.A, sempre che

non si tratti di adeguamenti alle prescrizioni e alle cautele di cui al successivo art. 13.

MS Manutenzione straordinaria riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Essi sono interventi a carattere conservativo, che interessano porzioni limitate delle strutture degli edifici quali:

- nuova formazione di intonaci e rivestimenti esterni;
- rifacimento di coperture, senza modificazione delle quote d'imposta e della sagoma originaria, e sostituzione parziale di elementi strutturali degradabili;
- modifiche planimetriche e distributive di singole unità immobiliari, con tramezzi interni per la realizzazione di servizi e impianti;
- opere accessorie ad edifici esistenti che non comportino, comunque, aumento di volume o di superficie utile, quali sistemazioni esterne, impianti di illuminazione, termici e simili.

Restauro e risanamento conservativo: riguarda gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Si distingue:

RR Restauro: quando l'intervento riguardi edifici o manufatti riconosciuti d'intrinseco valore storico, artistico o anche documentario, nell'ambito dei beni culturali ambientali di cui all'art. 13.

Tale tipo d'intervento, volto alla conservazione e al ripristino del bene, nella sua inscindibile unità storico-culturale, dovrà salvaguardarne le peculiari connotazioni, emergenti dalle analisi dei beni culturali-ambientali svolte per il P.R.G. e le loro successive integrazioni, nonché

dai vincoli e dalle indicazioni a vario titolo interessanti il bene in oggetto;

RSRisanamento conservativo: quando l'intervento riguardi edifici privi d'intrinseco valore storico, artistico o documentario, ma inclusi in ambiti individuati tra i beni culturali-ambientali di cui all'art. 13, e comunque riconosciuti meritevoli di conservazione.

Tale tipo di interventi, volto alla conservazione o all'adeguamento tecnologico degli edifici, dovrà salvaguardare i caratteri storico-culturali ed ambientali del contesto e le eventuali peculiarità di interesse storico, artistico, ambientale o documentario degli edifici stessi, sempre emergenti dalle analisi per il P.R.I., dalle loro integrazioni o da altri vincoli e indicazioni.

Ristrutturazione edilizia: riguarda gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Più particolarmente essi si distinguono in interventi di tipo a e di tipo b:

REa Ristrutturazione edilizia di tipo a:

implica la conservazione dei muri d'ambito (con eventuali modifiche di aperture), della volumetria, della forma delle coperture, dell'impianto d'insieme strutturale e distributivo, e la possibilità di:

- integrare gli impianti tecnici ed i servizi igienico-sanitari;
- introdurre nuovi collegamenti verticali;
- recuperare sottotetti non utilizzati, anche mediante innalzamento del piano di copertura di non oltre 1 ml, limitatamente alla formazione del secondo o del terzo piano fuori terra, a condizione che preesistano elementi complementari (lobbia, finestre, ecc.) tali da configurare una sostanziale consistenza originaria del sottotetto
- chiudere porticati, loggiati e volumi rustici;

purché tutto ciò non determini danno o eliminazione degli elementi di cui all'art. 13 e, in ogni caso, nel rispetto delle destinazioni d'uso e delle modalità d'intervento prescritte per l'area interessata;

REb Ristrutturazione edilizia di tipo b:

implica, oltre a quanto indicato per il tipo precedente, la possibilità di:

- recuperare sottotetti non utilizzati, anche mediante innalzamento del piano di copertura di non oltre 1 ml, limitatamente alla formazione del secondo o del terzo piano fuori terra, a condizione che preesistano elementi complementari (lobbia, finestre, ecc.) tali da configurare una sostanziale consistenza originaria del sottotetto;
- sostituire parti circoscritte dell'edificio o della cellula edilizia, degradate e non più recuperabili;
- apportare modeste rettifiche di allineamenti e di fili di fabbricazione interni ed esterni;
- realizzare parti tecniche necessarie alla normale fruibilità dell'edificio.

RU Ristrutturazione urbanistica

riguarda gli interventi volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

C Completamento: riguarda gli interventi volti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, per cui il Piano detta specifiche prescrizioni per cui il Piano detta specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici.

CA Ampliamento: riguarda le nuove opere funzionalmente connesse con impianti e insediamenti esistenti sulla stessa area di proprietà al momento dell'adozione del P.R.G.I., sempre che l'ampliamento, in ogni caso rientrante nei parametri urbanistico-edilizi recati dalle presenti norme per l'area interessata, non ecceda il 50% della superficie utile lorda complessiva delle preesistenze, e non dia luogo a nuove unità abitative o produttive né a dotazioni di autorimesse (in misura superiore a 2 per alloggio).

NI Nuovo impianto: riguarda gli interventi rivolti all'utilizzazione di aree inedificate, disciplinate dal Piano con appositi indici, parametri e specificazioni tipologiche.

- i. Destinazione d'uso, di un'area o di un edificio: si intende la classe di attività o di utilizzazioni che, secondo la classificazione in seguito specificata, comprende gli usi e le attività ai quali l'area o l'edificio sono attualmente adibiti (destinazione d'uso attuale) ovvero destinate in Piano (destinazione d'uso di progetto).

Il cambiamento d'uso di un'area o di un immobile implica quindi il passaggio dall'una all'altra delle classi d'uso in seguito specificate.

- l. Principali classi di destinazione d'uso (con solo riferimento normativo senza necessaria rispondenza nelle sigle sulla cartografia):

- residenziali: comprendono gli usi abitativi e gli usi e le attrezzature accessorie (autorimesse private afferenti, spazi condominiali ed eventuali servizi connessi, e simili) e si possono distinguere in:

r1 residenze ordinarie

r2 residenze economico popolari

r3 residenze speciali (collettive, temporanee, ecc.),

- produttive: comprendono le attività di produzione artigianali-industriali ed eventualmente estrattive, con i servizi strettamente afferenti (parcheggi, verde privato e servizi aziendali, ecc.) e si possono distinguere in:

p1 attività di piccola dimensione (meno di 300 mq di superficie utile e meno di 10 addetti) compatibili con il contesto residenziale in quanto non moleste né inquinanti, inclusi uffici connessi e residenza del titolare e/o del custode che non superino il 50% della superficie utile totale.

p2 altre attività artigianali-industriali, inclusi uffici connessi che non superino il 50% della superficie utile totale e residenza del titolare o del custode che non superi i 150 mq di superficie utile,

p3 impianti tecnologici speciali, pubblici e privati;

- terziarie: comprendono le attività terziarie, con i servizi ad esse strettamente afferenti (parcheggi e spazi pedonali, ecc.) e si possono distinguere in:

t1 commercio al dettaglio (con superficie di vendita inferiore a 200 mq), artigianato di servizio, attività professionali e ausiliarie del commercio, credito e assicurazioni e pubblici esercizi, compatibili e coerenti con il tessuto residenziale;

- t2 commercio al dettaglio (con superficie di vendita superiore a 200 mq), commercio all'ingrosso, attrezzature di stoccaggio e attività affini;
- t3 attività d'ufficio (di superficie superiore a 300 mq), sociali, culturali e varie, non comprese nelle classi precedenti;
- t4 attività e attrezzature per il tempo libero, lo sport, lo spettacolo;

- agricole: si possono distinguere in:

- a1 attività agricole e residenziali connesse, nelle quali sono da ricomprendere esclusivamente, oltre alle residenze degli imprenditori agricoli e degli addetti alla conduzione dei fondi, le attrezzature e le infrastrutture con esse integrate e compatibili a norma del Regolamento Igienico edilizio, per la lavorazione, la trasformazione e la conservazione dei prodotti dei fondi interessati, il deposito degli attrezzi e strumenti di lavoro e il ricovero degli animali;
- a2 attività ed attrezzature tecniche non compatibili con la residenza rurale, quali stalle di oltre 20 capi, silos e impianti zootecnici vari, magazzini aziendali e interaziendali di conservazione e trasformazione di grande dimensione, caseifici e cantine sociali, depositi e officine consortili di macchine agricole, ecc.;
- a3 attività e attrezzature agro-turistiche.

- servizi: comprendono i servizi e le attività d'interesse pubblico e si possono distinguere in:

- s1 servizi per l'istruzione dell'obbligo e del pre-obbligo;
- s2 servizi d'interesse comune (religiosi, culturali, sociali, assistenziali, sanitari e amministrativi);
- s3 spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;
- s4 parcheggi
- s5 servizi e spazi pubblici funzionali agli insediamenti produttivi
- s6 servizi e spazi pubblici funzionali agli insediamenti commerciali-direzionali;
- f1 servizi pubblici per l'istruzione secondaria superiore;
- f2 servizi pubblici socio-sanitari e ospedalieri;
- f3 parchi e impianti sportivi d'interesse intercomunale;
- f4 altri servizi pubblici e privati d'interesse generale.

m. Basso fabbricato: s'intende la costruzione avente:

- altezza non superiore a 3 ml, e nel caso di falde inclinate, non superiore a 4 ml al colmo;
- funzione accessoria (come autorimessa, deposito attrezzi, tettoia aperta ad uso deposito o autorimessa) agli edifici sull'area pertinente di proprietà;

Nelle aree esterne al centro storico tali bassi fabbricati potranno essere costruiti anche in deroga agli indici stereometrici di area in misura di 1 mq ogni 10 mc fabbricati, con un minimo comunque concesso di 30 mq per ogni unità abitativa e purchè sul lotto di pertinenza non venga complessivamente superato il rapporto di copertura di 1/2.

La costruzione a confine é ammessa alle condizioni del Codice Civile.

I caratteri compositivi dei bassi fabbricati devono risultare armonici con quelli degli edifici ai quali sono asserviti, soprattutto quando siano contigui; in tal caso, l'aderenza tra il fabbricato accessorio e quello principale deve essere inferiore al 25% del perimetro di quest'ultimo.

n. Porticato: s'intende uno spazio coperto, aperto su parte della superficie laterale, pertinenziale a un edificio, adiacente al medesimo sul lato interno e delimitato da pilastri sul lato esterno.

Nelle aree esterne al centro storico i porticati possono essere costruiti anche in deroga agli indici stereometrici di area qualora presentino tutte le seguenti caratteristiche:

- la profondità (misurata dal muro del fabbricato adiacente al filo interno dei pilastri) non deve essere superiore a m 3,00;
- l'aderenza tra il porticato e il fabbricato principale deve essere inferiore al 25% del perimetro di quest'ultimo;
- la superficie laterale del porticato deve essere aperta almeno per il 40%;

I porticati o le porzioni di porticato che non soddisfano tutti i requisiti di cui sopra devono essere conteggiati nella superficie coperta e nella superficie utile lorda.

In ogni caso i caratteri compositivi dei porticati devono risultare armonici con quelli degli edifici adiacenti.

CAPO III PRESCRIZIONI OPERATIVE**Art. 10 Individuazione e classificazione delle aree ai fini della disciplina d'uso**

Ai sensi dell'art. 13 L.R. 56/77 riconosce le seguenti classi di aree, distintamente individuate nelle cartografie alle varie scale:

R prevalentemente residenziali

R1 di recupero, ulteriormente distinte in:

R1.1 ed R1.2 in ragione degli usi ammessi;

R2 da conservare allo stato di fatto;

R3 suscettibili d'incremento con d.f. = 0,6 mc/mq;
(0,5 mc/mq per le aree R.3.17 e R.3.42)

R4 suscettibili d'incremento con d.f. = 0,9 mc/mq;

R5 suscettibili d'incremento con d.f. = 0,3 mc/mq;

R6 suscettibili d'incremento con d.t. = 0,1 mc/mq
elevabile fino a 0,5 mc/mq in applicazione delle
prescrizioni particolari dell'art. 11.3;

P per insediamenti produttivi

P1 da riordinare o conservare allo stato di fatto;

P2 suscettibili di incremento;

T per insediamenti terziari

T1 da riordinare o conservare allo stato di fatto

T2 suscettibili di incremento;

NTa per insediamenti terziari e artigianali di nuovo impianto;

NTps per insediamenti terziari e per servizi privati di nuovo impianto;

A per attività agricole

A1 per usi agricoli

A2 recuperabili anche per altri usi;

S per servizi d'interesse locale;

F per servizi d'interesse generale (D = area per discarica).

Il P.R.G. individua inoltre le aree destinate alla circolazione, e quelle inedificabili per:

- la salvaguardia del pregio paesistico o naturalistico o storico-ambientale;
- la pubblica incolumità, in relazione alle caratteristiche negative dei terreni e agli incombenti e potenziali pericoli;
- il rispetto alla viabilità, ai cimiteri, ai canali, fiumi e torrenti.

Sono inoltre individuati, con apposita grafia e con riferimento alle norme che seguono, particolari ambiti da sottoporre a speciale disciplina.

Ai fini dell'applicazione del Titolo IV della legge 5.8.1978 n. 457 le Zone di Recupero di cui all'art. 27 della stessa legge s'intendono coincidenti con le aree di recupero R sopraddette.

Art. 11 Destinazioni d'uso, tipi e modalità d'intervento per classi di aree

Il Piano precisa con la Tabella 2, per ciascuna area topograficamente individuata, in relazione alla classificazione operata:

- a) le destinazioni d'uso ammesse,
 - b) i tipi d'intervento previsti,
 - c) i relativi parametri da osservare,
 - d) le tipologie da applicare,
- e le eventuali altre modalità d'attuazione.

Tali prescrizioni possono essere ulteriormente specificate, con riferimento a singole aree ed edifici, nelle Tavole di Piano delle presenti Norme: in tal caso l'indicazione specifica prevale sulle indicazioni espresse dalla Tabella 2.

Per ogni intervento che comporti variazione di volume o di superficie utile lorda, si fa riferimento:

- a) all'effettiva area di pertinenza, se l'intervento è regolato da parametri di densità fondiaria;
- b) al volume o alla superficie utile lorda esistente alla data di adozione della presente variante del P.R.G., se l'intervento è regolato da incrementi percentuali.

L'indice di densità territoriale massima dovrà essere rispettato solo in caso di adozione di Piani esecutivi.

Le indicazioni detta Tabella 2 sono integrate dalle avvertenze che qui di seguito vengono espresse per ogni classe di aree.

11.1 Are **R1** - aree prevalentemente residenziali

Gli interventi di tipo RR, RS, REa, REb limitatamente agli edifici non interessati da elementi di pregio secondo le indicazioni della tavola 3.4.5 in scala 1:1000 sono consentiti, anche in assenza di Piano Esecutivo, a condizione che si attuino contestualmente agli interventi di demolizione delle parti di fabbricati e delle superfetazioni incoerenti o degradanti, di sistemazione delle aree libere e di ripristino delle condizioni di fruibilità e leggibilità delle strutture originarie, eventualmente necessari ai fini del miglioramento igienico-ambientale (con particolare riguardo al successivo art. 12) e dell'accessibilità pedonale nonché della salvaguardia dei valori storici, artistici, ambientali e documentari (con particolare riguardo al successivo art. 13).

Negli interventi di ristrutturazione (REa/b), per le parti definite in cartografia come propriamente residenziali (R1.1), è consentito il recupero ad usi abitativi di sottotetti, loggiati, porticati e parti rustiche, al fine di migliorare la fruibilità delle unità abitative esistenti e a condizione che in tal caso non si alteri il numero delle unità abitative stesse.

Analogamente, negli interventi di ristrutturazione di tipo a (REa) per le parti definite in cartografia come accessorie (R1.2) è consentito il recupero di parti rustiche al fine di realizzare servizi e attrezzature accessorie alla residenza, quali depositi, locali connessi, autorimesse private.

Interventi eccedenti i limiti indicati e comunque comportanti nuovi incrementi volumetrici sono consentiti soltanto previa formazione di Piani esecutivi, estesi agli ambiti che eventualmente risultino indicati nella cartografia del Piano oppure ad ambiti da delimitare in sede di Programma d'attuazione, al fine di assicurare la necessaria organicità e concatenazione degli interventi pubblici e privati previsti, e comunque estesi almeno all'intera cellula edilizia interessata.

In sede di Piano Particolareggiato sono ammessi anche interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) e di completamento (C), da attivarsi solo in casi eccezionali e motivati e sempreché accompagnato da contestuale variante di P.R.G. che definisca i vari parametri di intervento.

Non è ammessa la costruzione di nuove recinzioni e/o di muretti divisorii nelle aree perimetrate C.S. interessate da più proprietà, con servitù od altra forma, e di evidente uso comune.

11.2. Aree R2 - aree prevalentemente residenziali da conservare allo stato di fatto

Sono consentiti mediante concessione singola gli interventi di tipo RR, RS, REa ed REb, finalizzati al recupero dei volumi esistenti, nonché di ampliamento (CA) per una superficie utile lorda non superiore al 20% di quella preesistente, per adeguamenti igienico-funzionali dell'edificio, e per un volume non superiore a 150 mc nell'ambito di ogni cellula edilizia, per una sola volta, e sempre prescindendo dagli incrementi comunque consentiti dalla ristrutturazione edilizia di tipo a (REa) e comunque nel rispetto di tutti i vincoli edilizi.

~~Per l'area sita in via G. Marconi individuata sulla cartografia di PRG con l'asterisco (*) è prevista la sostituzione edilizia del fabbricato esistente, nel rispetto dei seguenti valori parametrici massimi:~~

~~—volume: 1.000 mc~~

~~—piani fuori terra: 3~~

~~—altezza: 10 m~~

~~—superficie coperta: 200 mq~~

~~L'intervento, subordinato a permesso di costruire convenzionato, comporta la contestuale realizzazione dell'adiacente parcheggio pubblico, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria.~~

11.3. Aree R3 R4, R5, R6 - aree prevalentemente residenziali suscettibili d'incremento di nuovo impianto

Sono consentiti tutti gli interventi, conformemente alle prescrizioni della Tabella 2. alle tabelle di cui alle Varianti parziali n.1 Mag.2003, n.2 Lug 2006 e, n.3 Ott.2010, n.4 Sett.2011, **n.5 Sett. 2013.**

Sono comunque sottoposti a Piano Esecutivo Convenzionato **(PEC) o Permesso di Costruire Convenzionato (PCC)** i seguenti ambiti: **R3.6** (ex R41.3), **R3.8** (ex R41.15), **R3.48** (ex RR42.1), **R3.31** (ex RR42.10).

L'area R3.6 è articolata in tre distinti sub-ambiti attuativi: R3.6a, R3.6b e R3.6c, edificabili in regime di intervento convenzionato (PEC o PCC) con i seguenti parametri: dt e $df = 0,5$ mc/mq, $rc = 1/6$, $pft = 2$, $h = 7$ m e nel rispetto delle seguenti prescrizioni particolari:

- il frazionamento attuativo di ciascuno dei tre sub-ambiti può avvenire per singoli interventi edificatori solo a condizione che, in occasione del primo di essi, venga depositato in Comune uno schema di lottizzazione sottoscritto da tutti i proprietari del sub-ambito;
- l'edificazione del sub-ambito R3.6b comporta la realizzazione e cessione al Comune della fascia di parcheggio e viabilità veicolare e pedonale, di larghezza complessiva pari a m 6,5 minimo, lungo tutto il confine sud, oltre alla monetizzazione di una quota di standard integrativi in misura di mq 0,26 per ogni mc di volume costruibile;
- l'edificazione dei sub-ambiti R3.6a e R3.6c è vincolata alla disponibilità di accesso carraio dalla Via Trento di larghezza pari ad almeno m 5 e comporta la realizzazione e cessione al Comune della fascia di parcheggio e viabilità veicolare e pedonale, come indicata nella cartografia di PRG, per una superficie minima di mq 376 per R3.6a e di mq 335 per R3.6c, oltre alla monetizzazione di una quota di standard integrativi in misura di mq 0,26 per ogni mc di volume costruibile;
- ogni convenzione deve prevedere la costituzione di una fidejussione in favore del Comune, relativa alla quota di competenza delle opere di urbanizzazione; tali fidejussioni saranno svincolate quando il Comune avrà collaudato e preso in carico per intero la viabilità e i parcheggi pubblici interni al SUE;
- i permessi convenzionati relativi al sub-ambito R3.6c devono essere corredati da un relazione forestale che individui gli alberi d'alto fusto da salvaguardare;
- permeabilità dei suoli: ad eccezione della viabilità e dei parcheggi pubblici, tutte le altre superfici lastricate, in particolare gli spazi pertinenziali degli edifici, devono essere realizzate con l'impiego di tecniche che contribuiscano a contenere i valori di impermeabilizzazione del suolo (autobloccanti, prato armato, ecc.), limitando allo stretto indispensabile i manti bituminosi,

- cementizi e impermeabili in genere (che non possono comunque avere una estensione superficiale superiore al 20% degli spazi liberi da edificazione; è concesso derogare da tale parametro unicamente in relazione a specifiche e documentate esigenze di gestione delle acque meteoriche o in presenza di strutture di parcheggio interrato;
- risparmio e riutilizzo idrico: gli elaborati progettuali devono specificare l'impiego di soluzioni tecniche finalizzate a garantire la tutela e il corretto uso della risorsa idrica; in particolare, e in coerenza con quanto indicato all'articolo 42 del PTA, si fa riferimento a misure di:
 - approvvigionamento e distribuzione, mediante reti duali, di acque di minor pregio per gli usi compatibili,
 - reimpiego delle acque reflue (depurate e non) per usi compatibili,
 - adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico;
 - risparmio energetico: gli interventi devono prevedere soluzioni tecnologiche finalizzate all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e all'installazione di impianti per l'auto produzione di energia elettrica e termica, in ottemperanza alla normativa vigente;
 - inquinamento luminoso: ai sensi della L.R. n.31 del 24/03/2000 e con riferimento alle "linee guida per la limitazione dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico" redatte in collaborazione con il Politecnico di Torino, la fase di progettazione esecutiva degli interventi deve essere orientata a:
 - utilizzo di corpi illuminanti che, per conformazione e caratteristiche tecniche, limitino l'irraggiamento diretto verso la volta celeste,
 - contenimento della frazione luminosa diretta verso l'alto in conseguenza di fenomeni di riflessione, prevedendo per le scatole edilizie e per gli spazi pertinenziali l'impiego di materiali caratterizzati da bassa capacità riflessiva, con particolare attenzione alle zone interessate da illuminazione diretta;
 - isole ecologiche: con riferimento a quanto prescritto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (adottato con DGR n.44-12235 del 28 settembre 2009) in fase progettuale devono essere precisati:
 - numero, dimensione e collocazione delle isole ecologiche;
 - tipologia delle isole (a vista o a scomparsa con sistema telescopico) in riferimento alla collocazione e alle relazioni visive rispetto agli insediamenti residenziali e agli spazi di fruizione e aggregazione pubblica;
 - materiali di pavimentazione, elementi di mascheratura (strutture lignee corredate da apparato vegetale, siepi, quinte arboree, etc.) e arredo urbano pertinenti.

Sono sottoposti a permesso di costruire convenzionato (PCC) ex art. 49, L.R. 56/77 (il lotto **R3.25** (ex RR42.9), **R4.1** (ex R44), **R3.2** (ex RR42.15), inoltre è facoltà della Civica Amministrazione ricorrere a tale procedura attuativa (concessione convenzionata) in

tutti i casi ritenuti di particolare complessità infrastrutturale, riscontrabili nelle aree di tipo R4.

L'area R3.17 è articolata in due distinti sub-ambiti attuativi: R3.17a e R3.17b, edificabili in regime di intervento convenzionato (PEC o PCC) con i seguenti parametri: dt e $df = 0,5$ mc/mq, $rc = 1/6$, $pft = 2$, $h = 7$ m; e nel rispetto delle seguenti prescrizioni particolari:

- il frazionamento attuativo di ciascuno dei due sub-ambiti, qualora non sia definito con PEC o permesso convenzionato unitario, può avvenire per singoli interventi edificatori solo a condizione che, in occasione del primo di essi, venga depositato in Comune uno schema di lottizzazione sottoscritto da tutti i proprietari del sub-ambito;
- negli schemi di lottizzazione possono essere previsti assestamenti di confine e compensazioni fondiari con le adiacenti aree R2;
- la lottizzazione del sub-ambito R3.17a deve garantire la realizzazione di idonea viabilità privata, con relativi sottoservizi per l'accesso e l'allacciamento dei singoli lotti e del sub-ambito R3.17b;
- il rilascio del primo permesso di costruire nel sub-ambito R3.17a è condizionato al preventivo o contestuale allargamento della traversa di Via Marconi e alla sistemazione della sua intersezione con la Via Marconi medesima, in modo da garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale; tali opere possono essere eseguite a scomputo (anche anticipato) degli oneri di urbanizzazione dovuti per gli interventi edificatori attuati o attuabili nel sub-ambito;
- il rilascio del primo permesso di costruire nel sub-ambito R3.17b è condizionato alla preventiva realizzazione della viabilità di accesso interna al sub-ambito R3.17a, completa dei relativi sottoservizi, per i quali devono essere presentati i progetti di allacciamento alle reti comunali;
- non è richiesta la dismissione in loco di aree per standard, che devono essere monetizzate in ragione di 25 mq/ab o reperite in aree per servizi pubblici indicate dal Comune; la dotazione di parcheggio privato, pari a 1 mq/10 mc, deve essere soddisfatta per almeno 2/3 in appositi spazi esterni alle recinzioni delle case;
- permeabilità dei suoli: ad eccezione dei tratti di viabilità di raccordo con la rete stradale comunale, tutte le altre superfici quali raccordi viari interni, piazzole di manovra, parcheggi pubblici e di uso pubblico, spazi pertinenziali degli edifici, devono essere realizzate con l'impiego di tecniche che contribuiscano a contenere i valori di impermeabilizzazione del suolo (autobloccanti, prato armato, ecc.), limitando allo stretto indispensabile i manti bituminosi, cementizi e impermeabili in genere (che non possono comunque avere una estensione superficiale superiore al 20% degli spazi liberi da edificazione; è concesso derogare

- da tale parametro unicamente in relazione a specifiche e documentate esigenze di gestione delle acque meteoriche o in presenza di strutture di parcheggio interrate;
- risparmio e riutilizzo idrico: gli elaborati progettuali devono specificare l'impiego di soluzioni tecniche finalizzate a garantire la tutela e il corretto uso della risorsa idrica; in particolare, e in coerenza con quanto indicato all'articolo 42 del PTA, si fa riferimento a misure di:
 - approvvigionamento e distribuzione, mediante reti duali, di acque di minor pregio per gli usi compatibili,
 - reimpiego delle acque reflue (depurate e non) per usi compatibili,
 - adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico;
 - risparmio energetico: gli interventi devono prevedere soluzioni tecnologiche finalizzate all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e all'installazione di impianti per l'auto produzione di energia elettrica e termica, in ottemperanza alla normativa vigente;
 - inquinamento luminoso: ai sensi della L.R. n.31 del 24/03/2000 e con riferimento alle "linee guida per la limitazione dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico" redatte in collaborazione con il Politecnico di Torino, la fase di progettazione esecutiva degli interventi deve essere orientata a:
 - utilizzo di corpi illuminanti che, per conformazione e caratteristiche tecniche, limitino l'irraggiamento diretto verso la volta celeste,
 - contenimento della frazione luminosa diretta verso l'alto in conseguenza di fenomeni di riflessione, prevedendo per le scatole edilizie e per gli spazi pertinenziali l'impiego di materiali caratterizzati da bassa capacità riflessiva, con particolare attenzione alle zone interessate da illuminazione diretta;
 - isole ecologiche: con riferimento a quanto prescritto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (adottato con DGR n.44-12235 del 28 settembre 2009) in fase progettuale devono essere precisati:
 - numero, dimensione e collocazione delle isole ecologiche;
 - tipologia delle isole (a vista o a scomparsa con sistema telescopico) in riferimento alla collocazione e alle relazioni visive rispetto agli insediamenti residenziali e agli spazi di fruizione e aggregazione pubblica;
 - materiali di pavimentazione, elementi di mascheratura (strutture lignee corredate da apparato vegetale, siepi, quinte arboree, etc.) e arredo urbano pertinenti.

L'area R3.42 è articolata in tre distinti sub-ambiti attuativi: R3.42a, R3.42b e R3.42c, edificabili in regime di intervento convenzionato (PEC o PCC) con i seguenti parametri: dt e $df = 0,5$ mc/mq, $rc = 1/6$, $pft = 2$, $h = 7$ m; e nel rispetto delle seguenti prescrizioni particolari:

- il frazionamento attuativo di ciascuno dei tre sub-ambiti, qualora non sia definito con PEC o permesso convenzionato unitario, può avvenire per singoli interventi edificatori solo a condizione che, in occasione del primo di essi, venga depositato in Comune uno schema di lottizzazione sottoscritto da tutti i proprietari del sub-ambito;
- la lottizzazione del sub-ambito R3.42a deve garantire la conservazione di idonea viabilità privata, per l'accesso ai fondi agricoli confinanti verso monte;
- il rilascio del primo permesso di costruire in ciascuno dei sub-ambiti è condizionato al preventivo o contestuale allargamento di Via Mazzini, per il tratto di competenza, a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
- il rilascio del primo permesso di costruire in ciascuno dei sub-ambiti è condizionato alla presentazione dei progetti di allacciamento alle reti infrastrutturali comunali;
- non è richiesta la dismissione in loco di aree per standard, che devono essere monetizzate in ragione di 25 mq/ab o reperite in aree per servizi pubblici indicate dal Comune; la dotazione di parcheggio privato, pari a 1 mq/10 mc, deve essere soddisfatta per almeno 2/3 in appositi spazi esterni alle recinzioni delle case;
- permeabilità dei suoli: ad eccezione dei tratti di viabilità di raccordo con la rete stradale comunale, tutte le altre superfici quali raccordi viari interni, piazzole di manovra, parcheggi pubblici e di uso pubblico, spazi pertinenziali degli edifici, devono essere realizzate con l'impiego di tecniche che contribuiscano a contenere i valori di impermeabilizzazione del suolo (autobloccanti, prato armato, ecc.), limitando allo stretto indispensabile i manti bituminosi, cementizi e impermeabili in genere (che non possono comunque avere una estensione superficiale superiore al 20% degli spazi liberi da edificazione. È concesso derogare da tale parametro unicamente in relazione a specifiche e documentate esigenze di gestione delle acque meteoriche o in presenza di strutture di parcheggio interrate;
- in riferimento alla particolare collocazione dell'ambito, ai piedi di una zona collinare, il progetto deve essere corredato da uno studio idraulico che specifichi le misure di gestione delle acque, anche con riferimento alle disposizioni di cui al punto successivo;
- risparmio e riutilizzo idrico: gli elaborati progettuali devono specificare l'impiego di soluzioni tecniche finalizzate a garantire la tutela e il corretto uso della risorsa idrica; in particolare, e in coerenza con quanto indicato all'articolo 42 del PTA, si fa riferimento a misure di:
 - approvvigionamento e distribuzione, mediante reti duali, di acque di minor pregio per gli usi compatibili;
 - reimpiego delle acque reflue (depurate e non) per usi compatibili;
 - adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico.

- risparmio energetico: gli interventi devono prevedere soluzioni tecnologiche finalizzate all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e all'installazione di impianti per l'auto produzione di energia elettrica e termica, in ottemperanza alla normativa vigente.
- inquinamento luminoso: ai sensi della L.R. n.31 del 24/03/2000 e con riferimento alle "linee guida per la limitazione dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico" redatte in collaborazione con il Politecnico di Torino, la fase di progettazione esecutiva degli interventi deve essere orientata a:
 - utilizzo di corpi illuminanti che, per conformazione e caratteristiche tecniche, limitino l'irraggiamento diretto verso la volta celeste;
 - contenimento della frazione luminosa diretta verso l'alto in conseguenza di fenomeni di riflessione, prevedendo per le scatole edilizie e per gli spazi pertinenziali l'impiego di materiali caratterizzati da bassa capacità riflessiva, con particolare attenzione alle zone interessate da illuminazione diretta.
- isole ecologiche: con riferimento a quanto prescritto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (adottato con DGR n.44-12235 del 28 settembre 2009) in fase progettuale devono essere precisati:
 - numero, dimensione e collocazione delle isole ecologiche;
 - tipologia delle isole (a vista o a scomparsa con sistema telescopico) in riferimento alla collocazione e alle relazioni visive rispetto agli insediamenti residenziali e agli spazi di fruizione e aggregazione pubblica;
 - materiali di pavimentazione, elementi di mascheratura (strutture lignee corredate da apparato vegetale, siepi, quinte arboree, etc.) e arredo urbano pertinenti.

Prescrizione particolare per l'ambito **R3.34 ed R3.35** (ex *R41.9, soggetto a PEC o PCC*): gli interventi da realizzare all'interno dell'area, sottoposti a piano esecutivo, esteso all'intera area o al più a due sub-ambiti di dimensioni confrontabili, dovranno garantire il rispetto della visuale sul castello dalla direzione est-ovest; a tal fine dovranno essere adeguatamente graduati il posizionamento e le altezze dei fabbricati, nonché la collocazione dei relativi spazi pubblici. Inoltre sarà compito della Civica Amministrazione garantire nell'ambito della progettazione esecutiva e delle relative convenzioni, l'omogeneità tipologica degli interventi da realizzare sull'intera area, con particolare riferimento alle forme edilizie ed ai materiali che dovranno risultare aderenti alla tradizione costruttiva locale.

Prescrizione particolare per le aree **R3.25** (ex *RR42.9, soggetto a convenzione*) e **R3.31** (ex *RR42.10, soggetto a PEC o PCC*): l'attuazione degli interventi è subordinata, in sede esecutiva e comunque prima del rilascio delle concessioni edilizie, alla predisposizione di specifiche indagini idrogeologiche e geotecniche, al fine di stabilire l'esatto posizionamento dei nuovi volumi edilizi non-

ché le particolari cautele costruttive da osservare nella realizzazione degli interventi strutturali ed infrastrutturali. Inoltre l'ambito **R3.28** (ex RR42.9, soggetto a convenzione) potrà avere accesso solo sul confine sud -orientale, dalla viabilità minore e nell'ambito del progetto dovrà essere opportunamente ridistribuita (a parità di superficie) l'area a parcheggio pubblico SP21, collocandola in posizione che ne garantisca la fruibilità e la coerenza con l'impianto insediativo.

Prescrizione particolare per il sub-ambito attuativo comprendente parte dell'area R4.1 e dell'adiacente area R2: l'intervento edificatorio è soggetto a permesso di costruire convenzionato unitario esteso a tutto l'ambito perimetrato, all'interno del quale, a prescindere dalla classificazione urbanistica delle aree, possono essere collocati gli edifici realizzabili in applicazione della volumetria generata dalla sola R4.1. La convenzione deve prevedere la dismissione o monetizzazione (a giudizio del Comune) degli standard ex art.21 L.R. 56/77 oltre alla monetizzazione integrativa di ulteriori 90 mq di aree per servizi.

Sono consentiti tutti gli interventi conformemente alla Tab.2 ed alle tabelle di cui alle Varianti parziali n.1 Mag.2003 e n.2 Lug 2006, n.3 Ott.2010, n.4 Sett.2011, **n.5 Sett. 2013**.

Sono comunque sottoposti a Piano Esecutivo Convenzionato **(PEC) o Permesso di Costruire Convenzionato (PCC)** i seguenti ambiti **R3.21** (ex NR41) - obbligo di accesso dalla viabilità minore o dal controviale dell'area Nta -, **R3.24** (ex NR42), **R3.30** (ex NR44), **R3.32** (ex NR45), **R3.18** (ex NR46), **R3.37** (ex NR48): gli interventi da realizzare all'interno di queste aree, sottoposti a piano esecutivo, esteso al più a quattro sub-ambiti di dimensioni confrontabili, dovranno garantire il corretto inserimento ambientale; a tal fine dovranno essere adeguatamente graduati il posizionamento e le altezze dei fabbricati, nonché la collocazione dei relativi spazi e attrezzature pubbliche. Inoltre sarà compito della Civica Amministrazione garantire nell'ambito della progettazione esecutiva e delle relative convenzioni, l'omogeneità tipologica degli interventi da realizzare sull'intera area, con particolare riferimento alle forme edilizie ed ai materiali che dovranno risultare aderenti alla tradizione costruttiva locale.

Prescrizione particolare per l'ambito R3.30: gli interventi da realizzare all'interno dell'area, ~~sottoposti a piano esecutivo, esteso all'intera area o al più a due sub-ambiti di dimensioni confrontabili~~, dovranno garantire la realizzazione di viabilità interna all'ambito (sezione minima m 9 di cui m 6 destinati alla carreggiata veicolare e m 1,5 per lato ai marciapiedi), di collegamento tra la strada "largo Italia" (tronco al confine Nord dell'area R3.26) e la viabilità in progetto che si immette in direzione Nord nella Strada Comunale dei Dossi.

Sono sottoposti a concessione convenzionata gli ambiti **R3.26** (ex NR43), **R3.10** (ex NR4.11) - obbligo di accesso dalla viabilità minore o comunque non dall'asse viario principale- e **R3.45a**, **R3.45b**, **R3.56**.

R3.56 – L'edificazione dell'area è sottoposta a permesso di costruire convenzionato. La convenzione dovrà contenere anche i seguenti vincoli e obblighi:

- ampliamento della viabilità esistente lungo tutto il lato Ovest del lotto, come individuata cartograficamente (sezione minima di m 6);
- realizzazione di un parcheggio pubblico, accessibile dalla suddetta viabilità, della profondità di m 5 lungo tutto il lato Ovest del lotto, come individuata cartograficamente;
- costruzione di un singolo edificio uni-bifamigliare in applicazione di $df = 0,6$ mc/mq; la quota di calpestio dei piani abitabili deve essere superiore a quella della strada pubblica adiacente al lotto; la realizzazione di eventuali locali interrati o seminterati a esclusivo uso accessorio è consentita subordinatamente all'attuazione di interventi di drenaggio e impermeabilizzazione e alla sottoscrizione di un atto di rinuncia al risarcimento di eventuali danni causati dall'acqua;
- utilizzo di materiali e tecniche costruttive tali da salvaguardare la permeabilità del suolo non occupato dall'edificio; per la pavimentazione delle aree esterne lastricate (ivi compreso il parcheggio pubblico) è consentito l'impiego di cubetti lapidei o marmette autobloccanti, eventualmente inerbite; è fatto divieto assoluto di utilizzare manti bituminosi, se non per la strada pubblica;
- le acque meteoriche non assorbite dal suolo devono essere convogliate nella rete di scolo esistente al margine dell'area;
- si richiamano integralmente con valore prescrittivo le disposizioni contenute nella relazione geologico-tecnica a corredo della Variante Parziale n. 3 al PRG.

~~Le aree urbanistiche R6 (R6.1 e R6.2), sono destinate~~ **L'area urbanistica R6.1a è destinata** al nuovo impianto insediativo secondo le finalità e i criteri definiti nel protocollo di intesa all'uopo stipulato tra i Comuni di Pavone e Ivrea; subordinatamente alla formale approvazione del protocollo da parte del Consiglio Comunale di Ivrea, ~~sono attuabili~~ **è attuabile** con strumento urbanistico esecutivo o permesso di costruire convenzionato, in applicazione dei seguenti indici e parametri:

~~dt=0,1~~ **0,5** mc/mq, $rc=1/3$, $ptf=3$, $h=10$ m;

~~La capacità edificatoria dell'area è incrementabile fino alla concorrenza massima di dt= 0,5 mc/mq, nei limiti delle disponibilità di volumetria residenziale residua di cui all'art.21 e secondo le prescrizioni del medesimo.~~

Si dettano inoltre le seguenti prescrizioni particolari:

- **devono essere realizzata e dismessa (o assoggettate all'uso pubblico, a discrezione del Comune) l'area per standard**

S15, secondo le indicazioni e le finalità che verranno dettate dal Comune di Pavone nella convenzione;

- ~~devono essere realizzate e dismesse (o assoggettate all'uso pubblico, a discrezione del Comune) le aree per standard (parcheggio e verde) in ragione di 25 mq per abitante insediato;~~
- deve essere dismesso il sedime necessario alla realizzazione di un marciapiede, lungo Viale Kennedy e Viale Einaudi, in conformità con lo studio di fattibilità redatto dal Comune di Pavone e con i contenuti del protocollo di intesa stipulato tra i Comuni di Pavone e Ivrea;
 - le convenzioni possono disciplinare eventuali interventi attuativi del marciapiede di cui al punto precedente;
 - permeabilità dei suoli: ad eccezione dei tratti di viabilità di raccordo con la rete stradale comunale, tutte le altre superfici quali raccordi viari interni, piazzole di manovra, parcheggi privati, spazi pertinenziali degli edifici, devono essere realizzate con l'impiego di tecniche che contribuiscano a contenere i valori di impermeabilizzazione del suolo (autobloccanti, prato armato, ecc.), limitando allo stretto indispensabile i manti bituminosi, cementizi e impermeabili in genere (che non possono comunque avere una estensione superficiale superiore al 20% degli spazi liberi da edificazione); è concesso derogare da tale parametro unicamente in relazione a specifiche e documentate esigenze di gestione delle acque meteoriche o in presenza di strutture di parcheggio interrato;
 - risparmio e riutilizzo idrico: gli elaborati progettuali devono specificare l'impiego di soluzioni tecniche finalizzate a garantire la tutela e il corretto uso della risorsa idrica; in particolare, e in coerenza con quanto indicato all'articolo 42 del PTA, si fa riferimento a misure di:
 - approvvigionamento e distribuzione, mediante reti duali, di acque di minor pregio per gli usi compatibili;
 - reimpiego delle acque reflue (depurate e non) per usi compatibili;
 - adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico.
 - Risparmio energetico: gli interventi devono prevedere soluzioni tecnologiche finalizzate all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e all'installazione di impianti per l'auto produzione di energia elettrica e termica, in ottemperanza alla normativa vigente.
 - Inquinamento luminoso: ai sensi della L.R. n.31 del 24/03/2000 e con riferimento alle "linee guida per la limitazione dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico" redatte in collaborazione con il Politecnico di Torino, la fase di progettazione esecutiva degli interventi deve essere orientata a:
 - Utilizzo di corpi illuminanti che, per conformazione e caratteristiche tecniche, limitino l'irraggiamento diretto verso la volta celeste;
 - Contenimento della frazione luminosa diretta verso l'alto in conseguenza di fenomeni di riflessione, prevedendo per

le scatole edilizie e per gli spazi pertinenziali l'impiego di materiali caratterizzati da bassa capacità riflessiva, con particolare attenzione alle zone interessate da illuminazione diretta.

- Isole ecologiche: con riferimento a quanto prescritto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (adottato con DGR n.44-12235 del 28 settembre 2009) in fase progettuale devono essere precisati:
 - Numero, dimensione e collocazione delle isole ecologiche;
 - Tipologia delle isole (a vista o a scomparsa con sistema telescopico) in riferimento alla collocazione e alle relazioni visive rispetto agli insediamenti residenziali e agli spazi di fruizione e aggregazione pubblica;
 - Materiali di pavimentazione, elementi di mascheratura (strutture lignee corredate da apparato vegetale, siepi, quinte arboree, etc.) e arredo urbano pertinenti.

11.4. Aree P1 - aree per insediamenti produttivi da riordinare o da conservare allo stato di fatto

Sono ammesse le attività di tipo p1.

Nelle stesse aree possono essere collocati gli impianti speciali del tipo p3, secondo le apposite indicazioni del Piano.

E' inoltre consentito l'insediamento o l'ampliamento di attività di tipo t1 e t2 con residenze.

Sugli edifici esistenti, per le destinazioni ammesse, sono consentiti interventi di restauro (RS), ristrutturazione (REa e REb) e ampliamento (CA) in misura non superiore al 20% della superficie utile preesistente, per una sola volta e per una consistenza dell'ampliamento in ogni caso non superiore a 150 mq.

Ampliamenti di maggior incidenza, completamenti (C), ristrutturazioni urbanistiche (RU), senza nuovo impianto (NI), sono consentiti soltanto previa formazione di Piani Esecutivi che dovranno rispettare i parametri recati dalla Tabella 2 e assicurare congrue dotazioni di spazi collettivi e servizi afferenti, e organiche soluzioni di accessibilità e parcheggi.

Gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento delle strutture esistenti non potranno comunque interessare gli ambiti caratterizzati da rischi di esondazione individuabili nella carta del rischio idrogeologico.

Gli interventi nelle aree P1 dovranno rispettare quanto stabilito dal successivo art. 13 ed anche lo stesso andamento in pianta dei nuovi fabbricati dovrà rispettare e continuare la trama di quelli a schiera

in continuità visiva con gli stessi onde ricucire le parti periferiche sfrangiate dell'abitato.

11.5. Aree P2, - aree per insediamenti produttivi suscettibili di incremento

Sono ammesse le stesse destinazioni, senza limitazioni di cui sopra per le attività di tipo p2 e p3.

Altezza massima consentita 15 m.

Gli interventi di ampliamento (CA) e completamento (C) come definiti al punto 9 h) sono ammessi anche in carenza di strumento esecutivo (ove non prescritto esplicitamente dal P.R.I.), sempre nel rispetto dei parametri della Tabella 2.

11.6. Aree T1 - aree per insediamenti terziari da riordinare o da conservare allo stato di fatto

Sono ammesse, oltre alle attività del tipo t1, le attività dei tipi t2, t3, t4, limitatamente agli insediamenti esistenti o alle indicazioni specifiche del Piano.

Sugli edifici esistenti, per le destinazioni ammesse, sono consentiti interventi di restauro (RS), ristrutturazione (REa e REb) e ampliamento (CA) in misura non superiore allo 20% della superficie utile preesistente, per una sola volta e per una consistenza dell'ampliamento in ogni caso non superiore ai 150 mc.

Ampliamenti di maggior incidenza, completamenti (C), ristrutturazioni urbanistiche (RU), senza nuovo impianto (NI), sono consentiti soltanto previa formazione di Piani esecutivi che dovranno rispettare i parametri recati dalla Tabella 2.

In ogni caso tutti gli adempimenti sopra previsti dovranno essere accompagnati dall'individuazione di adeguate superfici per servizi, nelle misure minime previste per legge.

11.7. Aree T.2, NTa, NTps - aree per insediamenti terziari suscettibili di incremento

Le attività dei tipi t1, t2, t3, t4 sono ammesse secondo le indicazioni specifiche del Piano.

Sugli edifici esistenti nell'area contrassegnata sulla tavola n. 1 in scala 1:2000 con la sigla "ta" (Centro Bennet) sono consentiti con modalità attuativa diretta interventi sino alla ristrutturazione edilizia ed eventuali ampliamenti sempreché contenuti nei limiti dimensionali stabiliti al rigo "T.2" della Tabella 2 "prescrizioni operative".

NTa

Nelle Nta sono ammesse destinazioni p1, p2, t1, t2 e t3, t4 con residenza del titolare o del custode che non superi i 100 mq di superficie utile per ogni di attività che si sviluppi su almeno 500 mq, di s.u.l. l'unità abitativa dovrà risultare accorpata alla struttura produttiva.

Altezza massima consentita 8 m.

Ad integrazione di quanto indicato alla Tabella 2 delle prescrizioni operative si precisa che l'indice di utilizzazione e' pari a 1 mq./mq.

Sono ammessi interventi solo in presenza di Piano Esecutivo Convenzionato, esteso all'intera area o al più a tre sub-ambiti di dimensioni confrontabili inquadrati in un disegno urbanistico unitario per l'ambito Nta1.

Gli interventi da realizzare all'interno di queste aree, dovranno garantire il corretto inserimento ambientale; a tal fine dovranno essere adeguatamente gradati il posizionamento e le altezze dei fabbricati, nonché la collocazione dei relativi spazi pubblici. Inoltre sarà compito della Civica Amministrazione garantire nell'ambito della progettazione esecutiva e delle relative convenzioni, l'omogeneità tipologica degli interventi da realizzare sull'intera area, con particolare riferimento alle forme edilizie ed ai materiali che dovranno risultare coerenti all'ambiente ed alla tradizione costruttiva locale sia pur nella configurazione necessaria a dare luogo alle destinazioni ammesse.

Potrà essere aggregata alle aree Nta1 in sede di formazione dei richiesti piani esecutivi l'area S14 per servizi artigianali/commerciali adiacente, in parte o in toto, al fine di soddisfare o incrementare la dotazione di standard e di spazi pubblici delle aree produttive/artigianali, senza peraltro che risultino modificabili le superfici di utilizzazione territoriale individuale sulle planimetrie dello strumento urbanistico.

Dovrà essere individuata una soluzione di accesso che escluda affacci diretti delle attività sulla viabilità provinciale, ricorrendo ad un contro viale di servizio.

Potrà essere aggregata alle aree Nta in sede di formazione dei richiesti piani esecutivi l'area S14 per servizi artigianali/commerciali adiacente, in parte o in toto, al fine di soddisfare o incrementare la dotazione di standard e di spazi pubblici delle aree produttive/artigianali, senza peraltro che risultino modificabili le superfici di utilizzazione territoriale individuale sulle planimetrie dello strumento urbanistico.

Dovrà essere individuata una soluzione di accesso che escluda affacci diretti delle attività sulla viabilità provinciale, ricorrendo ad un contro viale di servizio.

NTps

L'area Ntps, di salvaguardia per infrastrutture e per servizi generali di interesse pubblico a carattere sovracomunale, è inedificabile. Sono ammessi unicamente lo svolgimento dell'attività agricola funzionale alla coltivazione dei fondi e sono escluse nuove costruzioni di carattere agricolo.

La definizione puntuale delle destinazioni d'uso, dei parametri urbanistici ed edilizi nonché del completo assetto infrastrutturale dell'area è demandata all'adozione di specifica variante al P.R.G., di carattere strutturale, e contestuale Piano Particolareggiato esteso all'intera area.

Le scelte di carattere urbanistico contenute in detta variante dovranno essere precedute da adeguate procedure di concertazione (Protocolli di Intesa) in relazione alle esigenze di coordinamento fra i vari soggetti territoriali competenti (pubblici e privati) al fine di determinare tempi, modalità e finanziamenti, nonché in rapporto al carattere di sovracomunalità degli interventi previsti.

Il P.P. dovrà inoltre essere oggetto di preventiva verifica di compatibilità ai sensi degli artt. 10 e/o 20 della L.R. 40/98; dovranno in ogni caso, risultare definiti i seguenti aspetti progettuali:

- dotazione e caratteristiche delle opere di urbanizzazione
- dotazioni impiantistiche (approvvigionamento e smaltimento idrico ecc.)
- dotazione di standard urbanistici
- realizzazione dell'adeguamento della viabilità' di collegamento e di accesso
- verifica della compatibilità' rispetto alle problematiche idrogeologiche con particolare riguardo all'attuazione degli indirizzi enunciati dall'art.6 comma C del P.S.F.F. Gli interventi dovranno

favorire la destinazione prevalente nelle fasce A e B a primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale prevedendo destinazioni che ne migliorino le caratteristiche eventualmente attuando interventi tra quelli previsti per la sistemazione del Nodo Idraulico di Ivrea dallo Studio dell'Amministrazione Provinciale.

- verifica delle condizioni per il rilascio di nullaosta Regionali di cui all'art.26 l.r.56/77.

In tutte le aree T ed NT in tutti i casi in cui la perimetrazione degli S.U.E. comprenda aree destinate a servizi agli insediamenti terziari, potrà avvenire una rifusione tra le aree ed una rilocalizzazione delle aree per servizi e al fine di conseguire una integrazione ed una effettiva fruibilità della dotazione di servizi richiesta.

11.8 Aree A1 - aree per attività agricole e residenze rurali connesse

Per le attività agricole e le residenze rurali connesse (a1) sono ammessi sulle strutture esistenti tutti gli interventi di recupero (MO, MS, REa ed REb), nonché interventi di ampliamento (CA) per non oltre il 20% della superficie utile lorda abitativa delle unità esistenti, o per la dotazione delle stesse di impianti e dotazioni tecnologiche, o per incrementi e volumetrici che non superino i 150 mc.

In particolare, che in ogni caso non costituiscono volume edilizio, sono ammessi il recupero e limitati sviluppi tecnici ed ammodernamenti di quanto esistente.

Sono inoltre ammessi nuovi bassi fabbricati funzionali alla conduzione di vigne, frutteti ed orti, aventi superficie utile non superiore a 12 mq, e caratteristiche di cui all'art. 13.

Non è ammessa la costruzione di nuove recinzioni e/o di muretti divisorii nelle aree prettamente agricole non pertinenti ad aree fabbricate.

Nel caso di realizzazioni per nuove attrezzature agricole le tipologie consentite, con particolare riferimento alle forme edilizie ed ai materiali, dovranno risultare coerenti all'ambiente ed alla tradizione costruttiva locale sia pur nella configurazione necessaria a dare luogo alle destinazioni ammesse.

Interventi anche di nuovo impianto (NI), tali da creare nuove unità abitative per gli addetti alla conduzione dei fondi, sempre entro i limiti di densità ed i parametri stabiliti dalla Tabella, così come interventi per nuove attrezzature produttive accedenti i suddetti sviluppi, o comunque opere per destinazioni di tipo a2, potranno essere ammessi soltanto sulla base di un piano aziendale o interaziendale di sviluppo regolarmente formato ed approvato ai sensi della L.R. 22.2.1977, n. 15.

Si applicano in tal caso, per le sole parti abitative, i limiti di densità nella misura massima consentita dall'art.25 della L.R. 56/77. Le parti di servizio alle attività agricole e zootecniche non vengono computate agli effetti di tali limiti, ma devono rispettare gli altri parametri della Tabella 2.

Il recupero di edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, ai sensi dell'art. 25 L.R. 56/77, secondo comma, lettera e, così come il cambiamento di destinazione d'uso di edifici rurali nei casi previsti dal settimo comma dello stesso articolo di legge, è consentito per destinazioni di tipo abitativo (r1/2/3), ed artigianale (p1) limitatamente alle funzioni connesse con l'agricoltura, a condizione che:

- il recupero o la trasformazione d'uso non comportino interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia del tipo a (REa),

senza altri aumenti o modificazioni volumetriche, senza modificazione del sistema delle strade d'accesso e delle opere di sistemazione del terreno;

- il concessionario si impegna, a mezzo di convenzione con il Comune o atto d'obbligo unilaterale, al pagamento del contributo di cui all'art.3 della Legge 28.1.1977 n.10, ed alla manutenzione e coltivazione delle aree agricole pertinenti alla proprietà.

Gli interventi ammessi nelle aree A1 e sottoposti ai vincoli ambientali e/o paesaggistici sono quelli del normale ciclo agrario per gli orti e per i giardini e sono escluse recinzioni e/o muretti divisorii e gli interventi edificatori temporanei o stabili, fatta eccezione per quelli accessori agli edifici esistenti.

Nei settori contraddistinti da problemi di natura idrogeologica non potranno comunque essere consentiti interventi di potenziamento delle strutture esistenti ovvero di nuovo impianto.

Nella cartografia di PRG sono perimetrate e contraddistinte con l'identificativo "A1com" due aree agricole di proprietà comunale afferenti all'ambito perifluviale del Chiusella, per le quali è compatibile una fruizione ricreativa pubblica, nei limiti disciplinati da specifici regolamenti di utilizzo approvati dal Comune e nel rispetto delle norme di attuazione del PAI.

Per la gestione delle attività ricreative e la relativa manutenzione delle aree, o di loro porzioni, il Comune può stipulare convenzioni, nelle quali devono essere definiti i termini di utilizzo dei siti e di esercizio delle attività.

La definizione delle attività ricreative ammissibili compete in via esclusiva all'Amministrazione Comunale, che può escludere o anche sospendere temporaneamente gli utilizzi ritenuti incompatibili con l'ambiente naturale o antropico.

Sono in ogni caso vietate trasformazioni permanenti del suolo; eventuali opere temporanee strettamente necessarie alla fruizione delle aree possono essere autorizzate subordinatamente all'impegno convenzionale al ripristino dei luoghi, garantito da polizza fideiussoria.

11.9 Aree A2

ELIMINATO

11.10 Aree A2 - aree per attività agricole e recuperabili ad altri usi

Per le attività agricole di tipo tradizionale e per le residenze rurali connesse (a1), si applicano le stesse norme del punto 11.8.

Per le destinazioni agro-turistiche (a3), residenziali (r1/2/3), artigianali (p1) in funzione agricola, è ammesso il recupero dei volumi esistenti mediante interventi che non eccedano la ristrutturazione edilizia..

Qualora il recupero dia luogo alla formazione di nuove unità abitative, esso potrà essere concesso solo alle condizioni di cui al terzo capoverso del punto 11.1.

Nell'ambito pertinenziale delle attività agricole, artigianali e terziarie esistenti è consentita la realizzazione di fabbricati a uso deposito nel rispetto di $rc = 30\%$ e comunque nel limite massimo di 300 mq di superficie coperta, con tetto a due o quattro falde, di altezza massima pari a m 6,00 in gronda e m 7,50 al colmo. I caratteri tipologico-formali di tali fabbricati devono riproporre le peculiarità della tradizione edilizia rurale, con particolare riguardo al manto di copertura in tegole curve, alla forometria delle facciate e ai materiali visibili dall'esterno.

Nelle aree interessate da rischi di esondabilità, i cui limiti risultano individuabili nella Carta di Sintesi, allegato n.6 alla Relazione Geologico tecnica, oltre agli interventi di cui ai commi precedenti potranno essere realizzati interventi di trasferimento e ricomposizione dei volumi esistenti all'interno dei lotti interessati allo scopo di mettere in sicurezza gli insediamenti. Interventi limitati, riferiti a singole unità abitative potranno essere attuati con modalità diretta eventualmente convenzionata; interventi di maggiore entità comprendenti più unità abitative e con carattere di ristrutturazione urbanistica dovranno essere attuati mediante Piano di Recupero.

In ogni caso non è ammessa la realizzazione di nuovi volumi e superfici utili in relazione alla classificazione "IIIb" riportata per tali zone esondabili sulla Carta di Sintesi.

Nell'immobile individuato sulla cartografia di PRG con l'asterisco (*) è consentito il completamento edilizio, anche con eventuale creazione di nuove unità abitative, nel rispetto dei seguenti valori parametrici massimi:

- volume in ampliamento:	800 mc
- piani fuori terra:	2
- altezza:	7,5 m
- superficie coperta in ampliamento:	300 mq

L'intervento, subordinato a permesso di costruire convenzionato, comporta la monetizzazione di aree per standard in ragione di 0,15 mq per ogni mc di nuovo volume edificato.

11.11 Are S - aree per servizi d'interesse locale

Sono destinate ad ospitare le attrezzature ed i servizi d'interesse locale secondo le specificazioni indicate nella cartografia di Piano.

L'utilizzazione alternativa delle aree destinate ad ospitare servizi di tipo s1 o s2, per l'uno o l'altro dei tipi, ed anche per servizi di tipo f1 e f2, potrà essere ammessa, senza che ciò costituisca variante del P.R.G., quando in sede di Programmi d'attuazione si verifichi la possibilità di migliorare in tal modo la fruibilità dei servizi per il distretto o i distretti interessati, purché non si modifichi la dotazione complessiva e l'assetto urbanistico previsti dal Piano.

Alle stesse condizioni potrà essere ammessa l'utilizzazione alternativa delle aree destinate a servizi di tipo s3 o s4, per l'uno o per l'altro dei tipi stessi.

Le aree per servizi di tipo s3 potranno ospitare attrezzature e servizi per la sosta, l'incontro, il gioco e lo sport, rappresentate da elementi edilizi nella misura strettamente necessaria alla loro funzionalità.

Per gli interventi di ampliamento (CA), completamento (C) e di nuovo impianto (NI) di servizi s1 si richiamano, oltre ai parametri edilizi di cui alla Tabella 2, le norme specifiche per l'edilizia scolastica e gli standard tecnici adottati dalla Regione.

Non sono ammessi, nelle aree S, interventi volti alla realizzazione di attrezzature, edifici o servizi dei quali non sia prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione o il formale assoggettamento all'uso pubblico prescritto.

E' tuttavia consentita in tali aree, fino all'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione, la prosecuzione delle attività agricole eventualmente in atto, senza opere edilizie stabili e senza modificazioni dell'assetto dei suoli.

L'Amministrazione Comunale, all'atto della realizzazione delle rotatorie poste lungo la S.P. n.77, prima dell'approvazione dei progetti definitivi dovrà prendere contatto con il servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità della Provincia di Torino per il parere di competenza.

11.12. Aree F - aree per servizi d'interesse generale

Sono destinate ad ospitare le attrezzature ed i servizi pubblici d'interesse generale ovvero le attrezzature ed i servizi privati d'interesse pubblico generale, previsti distintamente per ciascuna di esse dal Piano.

Per gli interventi di ampliamento (CA), completamento (C) e di nuovo impianto (NI) di servizi di tipo f si richiamano, oltre ai parametri edilizi di cui alla Tabella 2, le norme specifiche per l'edilizia scolastica e standard tecnici adottati dalla Regione.

Nelle aree destinate a Parco, ad eccezione delle Parti precisamente preordinate all'acquisizione ed alla piena fruibilità pubblica del suolo nell'ambito di eventuali Piani Esecutivi, è consentito l'esercizio delle attività agricole e forestali. Sono ammessi i tagli necessari per evitare il deterioramento dei boschi, e per la ceduzione e i diradamenti, nonché i tagli di pioppi e delle altre colture industriali del legno; gli altri tagli devono ricevere la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione su motivata autorizzazione del Comune, a norma dell'art. 56 L.R. 56/77.

Non è ammessa l'apertura di nuove strade se non in attuazione di Piano esecutivo di sistemazione dell'area del Parco.

Non sono ammessi, nelle aree F, interventi volti alla realizzazione di attrezzature, edifici o servizi dei quali non sia prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione o il formale assoggettamento all'uso pubblico prescritto, ad eccezione dell'area Fd (discarica) per la quale sono ammesse attività di trattamento e recupero rottami ferrosi (p3) esercitate da soggetti autorizzati secondo quanto prescritto dalla vigente normativa, con indice di copertura I.C. = 0,50 mq/ed indice di utilizzo I.U. = 0,50 mq/mq e con le seguenti prescrizioni attuative: obbligo di adottare il Protocollo di Comportamento trasmesso al Comune dal servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia in data 3 Agosto 2004 con nota protocollo n. 215256.

E' tuttavia consentita la prosecuzione delle attività agricole in atto, come per le aree S.

Sugli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni delle aree F ed S, o con le altre prescrizioni relative alle aree stesse, sono consentiti i soli interventi di restauro e di risanamento conservativo (RR ed RS), oltre a quelli sempre ammessi di manutenzione ordinaria e straordinaria (MO ed MS), purché senza modificazione della destinazione d'uso oppure con adeguamento della destinazione stessa a quella prescritta per l'area.

TABELLA VARIANTI PARZIALI ex ART. 17 L.R. 56/77

La variante parziale n.1 riguarda 30 ambiti diversi individuati in Planimetria alle Tavole 1 e 2 1/2.000).

ambito	Denomin. VAR non VAR 2008	localizzazione	Prescri- zioni nor- mative PRGC	Prescrizioni normative Var.art.17
1	R3.7	Area R 41.4 vicina a S17	-	-
1bis	R3.4	Area R 41.2 vicina a NR 413	-	-
2	R3.32	Area NR45	P.E.C. 2 subambiti	<i>P.E.C. 4 su- bambiti</i>
3	R2	Area R3 via Circonvallazione	-	-
4	R3.48	Area RR 42.1 verso Bellavista	-	-
5	R3.37	Area NR 48 verso Bellavista	P.E.E.P.	<i>P.E.C.</i>
6	R2	Area R 3 verso NR44	-	-
7	R3.36	Area NR 49 via Dietro Castello	P.E.C.	<i>Concessio- ne singola</i>
8	R3.32	Area NR 45 in fregio alla nuova viabilita' di PRGC	P.E.C. 2 subambiti	<i>P.E.C. 4 su- bambiti</i>
9	R3.21	Area NR 41 in fregio alla via Circonvallazione	P.E.C.	P.E.C.
10	NTA	Area NTA in fregio alla via Cir- convallazione	P.E.C.	P.E.C
11	R3.22	Area RR 42.14 attigua alla NR 42	-	-
12	R3.21	Area NR 41 in fregio alla via Circonvallazione	P.E.C	P.E.C
13	R3.23	Area R 41.16 attigua alla RR 42.14 e dalla P16	-	-
14	R3.18	Area NR 46	P.E.C	P.E.C
15	R3.17	Area RR 42.7	P.E.C	P.E.C
16	R3.17	Area RR 42.7	P.E.C	P.E.C
17	P17	Area P17	-	-
18	R3.45	Area RR 42.2	P.E.C.	P.E.C.
19	R2	Area R 3 attigua alla RR 42.14 ed alla P16	-	-
20	P	Area P attigua alla NR 47	-	-
21	S	Area per servizi – viabilita' (ro-	-	-

		tonda Cimitero)		
22	S e R3.25	Area per servizi – viabilità (rotonda Borgata Molla) e area RR 42.9	P.E.C,	<i>Concessione convenzionata</i>
23	R3.9	Nuova area residenziale NR 12 verso Autostrada To - Ao	-	-
24	S	Area per servizi (sede viaria) verso Paraja Auta	-	-
25	V	Area per servizi V via Dossi	-	-
1 d	R3	Area R 43 via Torino Dossi	-	<i>Concessione convenzionata</i>
2 d	R3.54	Area NR 41 d via Torino Dossi	-	-
3 d	R3.57	Area residenziale R 41.1 d Dossi	-	-
4 d	R3.49	Nuova area residenziale NR 42 verso strada Pavone - Dossi	-	<i>Concessione convenzionata</i>

La variante parziale 2 riguarda 20 ambiti diversi individuati in Planimetria alle Tavole 1 e 2 1/2.000.

<i>ambito</i>	Denomin. VAR non VAR 2008	<i>localizzazione</i>	<i>Prescrizioni normative PRGC</i>	<i>Prescrizioni normative Var. art. n,2</i>
1	R4.1	Area R44 limitrofa Bennet (area "conservata" con d.f.= 0,90 mc/mq)	P.E.C. -	<u>Permesso di costruire convenzionato</u>
2	R3.2	Area RR42.15 verso VV.FF. (area "nuova" con d.f.= 0,6 mc/mq)	P.E.C.	<u>Permesso di costruire convenzionato</u>
3	R3.3	Area NR413 Verso farmacia (area "nuova" con d.f.= 0,6 mc/mq)	P.E.C.	<u>Permesso di costruire convenzionato</u>
4	R2	Area R42 Largo Italia (area "conservata" con d.f.= 0,60 mc/mq)	R42	<u>R32</u>
5	A2	Area NR4.2 e RR42.14 Borgata Quilico ? (area "nuova" con d.f.= 0,60 mc/mq)	NR42	<u>A3</u>
6	R2 e A2	Area R41.3 via Trento (area "nuova" con d.f.= 0,60 mc/mq)	R41	<u>R2 e A3</u>
7	A2 e V14	Area A3 e v14 zona falegnameria	V14	<u>A3</u>
8	S	Area per servizi Piazza del Municipio	S	<u>R1</u>
9	S	Area per servizi retro scuola media via Vignale	Sm	<u>R2</u>
10	V13 e R2	Area v13 e R32 Largo Italia (area S e area "conservata" con d.f.= 0,60 mc/mq)	V13 e R32.	V13 e R32 INVARIATO
11	A	Area A zona Quilico	A	<u>S</u>
12	F D	Area F servizi generali con destinazione d (discarica)	Fd	<u>Fd</u> <u>Deposito e trattamento rottami ferrosi</u>
13	S, P e R3	Aree P per insediamenti produttivi e R43 Frazione Dossi. Aree S per servizi (v4/v6)	S, P e R43	S, P e R43
14	Nta	Area Nta artigianale presso Cimitero	Nta P.E.C	<u>Nta P.E.C.</u> <u>3 sub ambiti</u>

15	Tab 2	Tabella 2 (aggiunta t2 in P1 eliminata A2 dalla Tabella)		<u>t2 in P1</u> <u>p3 in Fd</u>
16	S	Riduzione della fascia di rispetto Cimiteriale e incremento area S	A	<u>S</u>
17	R2	Aree R41.9 e NR49 Dietro Castello	R41.9 e NR9 P.E.C.	<u>R32</u>
18	P	Aree P per insediamenti produttivi e area S per servizi (v6) Frazione Dossi.	S, P, R41	S, P, R41
19	V13 e R3.30	Area S sedime stradale verso NR44	S	<u>V13 e R32</u>
20	R2	Area R42 Largo Italia (area "conservata" con d.f.= 0,60 mc/mq	R42	<u>R32</u>

Art. 12. Modalità generali d'intervento edilizio

La relazione geologico-tecnica adottata con D.C.C. n. 23 del 29/4/99 è da ritenere, per il suo contenuto prescrittivo, parte integrante del presente testo normativo. Pertanto ogni intervento strutturale ed infrastrutturale dovrà tenere conto delle prescrizioni specifiche in essa contenute per i singoli ambiti edificabili. Dovranno altresì essere rispettate le disposizioni particolari contenute in altre parti del presente testo.

Nei progetti d'intervento che prevedono nuovi impianti (NI), completamenti (C), o ristrutturazioni urbanistiche (RU), e, in quanto concretamente possibile, nei progetti di ampliamento (CA) e di ristrutturazioni edilizie di tipo b (REb) che comunque coinvolgano almeno un'intera cellula edilizia, occorre effettuare i conteggi planovolumetrici all'intera proprietà del richiedente la Concessione e riservare nella superficie fondiaria di pertinenza:

- aree appositamente destinate a parcheggi privati accessibili direttamente dall'esterno, nella misura di almeno 1 mq ogni 10 mc di edificio destinato alla residenza;
- vani accessori, accessibili veicolaramente, dimensionati nella misura di almeno un posto-vettura per ogni unità abitativa;
- spazi verdi alberati come sopra in misura di mq 10 ogni 40 mq di superficie coperta per usi produttivi, con un minimo pari al 15% della superficie fondiaria;
- spazi di parcheggio e manovra in misura di:
 - 1 mq ogni mq di superficie di vendita per gli insediamenti commerciali superiori ai 200 mq;
 - 1 mq ogni mq di superficie utile per le attrezzature destinate al tempo libero, allo spettacolo e allo sport;
 - 0,5 mq ogni mq di superficie utile per attrezzature ricettive,
 - 0,3 mq ogni mq di superficie utile per uffici.
 - 10 mq ogni 3 persone di capienza per pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo o intrattenimento oltre alle superfici previste come dotazione di standard di cui all'art.6 delle presenti norme.

La sistemazione e la destinazione di tali spazi dovrà essere dettagliatamente indicata nel progetto allegato alla richiesta di concessione edilizia. Nel caso di interventi a carattere consortile, gli spazi suddetti non potranno essere divisi da recinzione alcuna. La sistemazione secondo progetto di tali spazi contestualmente alla realizzazione degli interventi edilizi proposti è condizione di validità della concessione.

Analogamente contestuale agli interventi edilizi dovrà essere la demolizione delle parti di fabbrica, delle costruzioni accessorie o precarie, o di ogni altro manufatto ed elemento la cui eliminazione è necessaria, ai fini del rispetto delle presenti Norme e delle norme del Regolamento Igienico Edilizio, per la validità della concessione relativa agli interventi edilizi stessi.

Analoga contestualità è richiesta per i ripristini, i consolidamenti, gli interventi di decoro urbano e di decoro edilizio, l'apertura o il ripristino di passaggi pedonali, e quant'altro sia precisato nei progetti assentiti, ai fini del rispetto delle presenti Norme e di quelle del Regolamento Igienico Edilizio.

Ove il Piano o gli strumenti esecutivi prevedano la conservazione di giardini e parchi privati, non sono consentiti interventi tali da alterare o pregiudicare la vita delle alberature esistenti; sono ammessi soltanto interventi volti al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetale, senza modificazioni dei caratteri e della configurazione delle masse arboree esistenti, salvo restando quanto meglio precisato all'art.13.

Sugli edifici e sugli immobili di cui il Piano o gli strumenti esecutivi prevedono la demolizione e su quelli destinati ad usi ed attività incompatibili secondo le presenti Norme o le Norme del Regolamento Igienico Edilizio e non recuperabili ad altri usi compatibili, non sono consentiti interventi eccedenti l'ordinaria e straordinaria manutenzione (MO ed MS), salve le specificazioni di cui agli artt. 14 e 15.

In carenza di strumenti esecutivi, nelle aree e nei casi in cui sono ammessi, gli interventi di ristrutturazione edilizia (REa ed REb) ed urbanistica (RU), di completamento (C) e di nuovo impianto (NI) oltre che di ampliamento (CA), non potranno essere consentiti qualora prevedano fra gli edifici oggetto dell'intervento, o tra essi e quelli circostanti, distanze inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive recenti prive di valore artistico, storico o ambientale.

All'interno dei lotti oggetto di progetti di recupero e sistemazione dell'intero lotto sono ammessi recuperi e/o trasferimenti di cubatura attraverso la demolizione di quei volumi esistenti con funzioni residenziali o accessorie non più funzionali per caratteristiche dimensionali, strutturali o localizzative e ricollocazione e ricostruzione degli stessi al fine di migliorare l'organizzazione funzionale della cellula, dell'edificio e delle sue pertinenze.

In caso di ampliamento di edifici esistenti posti a distanza inferiore a quella fissata dalle norme dai confini di proprietà, le parti aggiunte - ad eccezione delle sopraelevazioni - dovranno rispettare le distanze imposte dalle norme stesse.

Nelle aree di tipo R3, R4, T2 e NT la distanza minima tra pareti di edifici antistanti, di cui anche una sola sia finestrata, che si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 ml, non potrà, inoltre, essere inferiore all'altezza dell'edificio più alto, con un minimo di mt.10.

Ogni intervento dovrà tenere conto della legge 13/89 per l'abbattimento delle barriere architettoniche e del successivo decreto di applicazione e **della legge 41/91 del DM 37/08** per la sicurezza degli impianti.

Fatte salve le norme igienico sanitarie da verificare presso i Servizi preposti dell'A.S.L. competente le distanze da rispettare nella costruzione e negli ampliamenti delle stalle sono le seguenti: le stalle predisposte per l'alloggiamento fino a 4 capi dovranno distare almeno 20 metri

dall'abitazione del proprietario (o conduttore dell'azienda agricola o dell'attività) e ad almeno 50 metri da altri fabbricati destinati ad attività diversa da quella agricola.

Le concimaie dovranno distare almeno 200 metri da altri fabbricati destinati ad attività diversa da quella agricola (compresa l'abitazione del proprietario ecc.).

Le stalle predisposte per l'allevamento intensivo

- di bovini o assimilabili, dovranno distare almeno 50 metri dall'abitazione del proprietario (o conduttore dell'azienda agricola o dell'attività) e ad almeno 200 metri da altri fabbricati destinati ad attività diversa da quella agricola.
- di suini, ovini, pollame ecc. dovranno distare almeno 50 metri dall'abitazione del proprietario (o conduttore dell'azienda agricola o dell'attività) e ad almeno 500 metri da altri fabbricati destinati ad attività diversa da quella agricola.

Canili e gattili devono distare almeno 300 metri dalle aree di zonizzazione urbanistica di tipo residenziale, e 200 metri da abitazioni isolate.

Deve essere rispettata una distanza di m 1.000 dalle zone urbanistiche insediative e di m 500 dagli edifici residenziali in territorio rurale per la realizzazione di:

- impianti per lo stoccaggio e/o il trattamento di biomasse e/o sottoprodotti e/o scarti provenienti dalla attività di più aziende agricole,
- trincee per lo stoccaggio di insilati e biomasse vegetali non legnose con capienza superiore a 10.000 mc,
- vasche e lagoni per la raccolta degli effluenti zootecnici di capienza superiore a 500 mc.

Per quanto riguarda gli impianti per la produzione energetica da biomasse, il quadro di compatibilità insediativa è definito dalla DGR n. 6-3315 del 30 gennaio 2012, alla quale si rimanda.

Tutte le distanze del presente articolo sono da rispettare anche nei riguardi delle zone urbanistiche e delle abitazioni isolate dei Comuni limitrofi.

CAPO IV NORME E VINCOLI PARTICOLARI

Art. 13 La salvaguardia dei beni culturali e ambientali

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 il P.R.I. individua nelle Tavole di Piano i seguenti beni culturali ambientali da salvaguardare:

1. gli insediamenti urbani aventi carattere storico, artistico e/o ambientale e le aree esterne d'interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;
2. i nuclei minori, i monumenti isolati, i singoli edifici ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico, artistico, ambientale o documentario;
3. le aree d'interesse paesistico ambientale, da sottoporre a vincolo d'inedificabilità.

Tutti gli interventi in qualsiasi modo ammessi dalle presenti Norme dovranno realizzare il restauro conservativo sia dei monumenti, edifici, manufatti ed elementi vari d'interesse indicati nella planimetria del Piano in scala 1:10000, sia di quelli particolarmente segnalati nelle planimetrie di sviluppo del Piano in scala 1:1000.

A tal fine i relativi progetti saranno corredati da adeguata documentazione sullo stato di fatto (rilievi esterni ed interni in scala almeno 1:100 e fotografie), sulle vicende antecedenti e su eventuali vincoli.

Più precisamente, gli interventi ricadenti negli ambiti di cui al punto 1), e in particolare quelli incidenti sugli elementi vari di interesse segnalati nelle planimetrie sopra citate, devono rispettare le seguenti cautele:

- a. le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, salva restando l'ammissibilità e l'opportunità, nei riguardi di edifici già privi di caratteri tradizionali, dell'adozione delle soluzioni indicate qui di seguito;
- b. i loggiati, i porticati e le balconate continue, con l'eccezione di quelli costituenti aggiunte o rifacimenti recenti o comunque privi di valore storico, artistico o ambientale, dovranno essere attentamente salvaguardati; le chiusure di loggiati e porticati, ammesse "in franchigia" fino ad un massimo di 30 mc. per ogni unità immobiliare o che risultino altrimenti ammesse dalle presenti Norme, dovranno essere costituite da eventuali parapetti dell'altezza massima di 1 ml, arretrati di almeno 6 cm

dal filo esterno delle strutture di facciata, e, per la parte soprastante, da invetriate collocate sul filo interno dei parapetti stessi, oppure, in assenza di parapetti pieni, sul filo interno delle suddette strutture;

- balconate e scale esterne deteriorate potranno essere sostituite, sempre che non siano segnalate nelle tavole in scala 1:1000, con solette in conglomerato cementizio armato di spessore non superiore a 10 cm, eventualmente dotate di mensole, e ringhiere in semplici bacchette verticali di ferro quadro, senza decorazioni particolari;
- c. le facciate degli edifici e le pareti di chiusura in genere dovranno uniformarsi, per la dimensione, la proporzione e la modulazione dei vari elementi, e in particolare delle aperture agli edifici circostanti d'interesse storico, artistico ed ambientale, ai quali dovranno pure legarsi per quanto riguarda i materiali ed i colori (con la tendenziale adozione di intonaci civili tradizionali e di colori neutri e chiari, e con esclusione di rivestimenti lignei, resino-plastici, ceramici, in pietra o altri materiali comunque estranei alle tradizioni locali, e così pure zoccolature in pietra od altri materiali estranei alte più di 80 cm da terra, salva restando l'ammissibilità di murature totalmente in pietra-me nel caso di restauri di preesistenze e negli ambiti in cui tale tecnica abbia caratteri di radicata tradizionalità);
 - d. le coperture saranno sempre a falde (con esclusione di mansarde, e di coperture piane se non per volumi tecnici e bassi fabbricati di superficie inferiore a 10 mq), con pendenza massima del 50%, con manto in coppi canali (laterizi) alla piemontese, "pantalere" ed eventuali cornicioni, abbaini e teste di camino omogenei a quelli validi preesistenti, canale di gronda in lamiera aggettante rispetto all'eventuale cornicione;
 - e. sporti e rientranze rispetto al filo della facciata, nel caso di interventi sostitutivi ammessi, sono rigorosamente esclusi, mentre eventuali balconi potranno essere realizzati verso spazi liberi di profondità superiore a 10 ml, in ogni caso con sporgenza non superiore a 1 ml, estensione massima di 2 ml e caratteristiche di cui alla lettera b), ad eccezione dei casi di sostituzione o integrazione delle balconate esistenti dove i nuovi manufatti avranno le caratteristiche di quelli presenti o di riferimento;
 - f. i serramenti saranno esclusivamente in legno o, con eventuali persiane e ante a battente (ed esclusione di tapparelle avvolgibili);
 - g. le insegne e le scritte pubblicitarie dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione (contestuale all'approvazione del progetto dell'edificio quando si tratti di intervento edilizio);
 - h. le apparecchiature per l'illuminazione e le altre reti tecnologiche, e così pure ogni elemento di arredo urbano, saranno realizzati secondo tipi e soluzioni adeguate al contesto ambientale, sulla base di studi unitariamente predisposti o assunti dagli Organi Tecnici comunali;
 - i. le pavimentazioni dei percorsi e degli spazi pubblici, sempre che non corrispondano ad elementi segnalati nelle tavole in scala 1:1000, saranno realizzate in blocchetti di porfido, diorite od altro materiale lapideo se riservate esclusivamente od anche prevalentemente ai pedoni, e potranno essere in manto bituminoso se destinate al traffico vei-

colare; i muri di sostegno saranno generalmente realizzati in pietra-
me, salva restando la consueta realizzazione dei manufatti tecnici in
calcestruzzo di cemento e in ferro per gli elementi complementari
(cunette, caditoie, chiusini, ringhiere, ecc.);

- l. le opere interessanti i corsi d'acqua dovranno mantenere per quanto possibile i caratteri attuali degli alvei e delle sponde, garantendone tuttavia le migliori condizioni di funzionalità idraulica, e compatibilmente con eventuali esigenze di ordine igienico e di sicurezza;
- m. gli spazi a verde dovranno essere mantenuti nel loro attuale assetto, oppure, nei casi di precedente abbandono, esser fatti oggetto di operazioni di ripristino e di rinnovo dell'impianto culturale, da definirsi contestualmente ai progetti per interventi edilizi che eventualmente coinvolgano gli spazi stessi.

Gli interventi ricadenti negli ambiti in cui al punto 1), e comunque nelle parti di territorio rappresentate nelle Tavole di sviluppo del Piano in scala 1:1000, devono inoltre tenere conto dei caratteri storico-tipologici del tessuto edilizio, che le Tavole stesse individuano analiticamente secondo la seguente classificazione di massima per la cui interpretazione sulla base di più dettagliati elementi informativi e descrittivi si rinvia agli appositi passi della Relazione Illustrativa:

- C1 cellule nodali, di autonoma rilevanza architettonica o anche genericamente ambientale e di significativa funzione nella struttura insediativa;
- C2 cellule riconducibili, in termini di relativa persistenza della trama urbanistica del tessuto, all'impianto medievale della struttura insediativa;
- C3 cellule d'impianto agricolo settecentesco, organizzate sia in serie comprendenti linearmente i nuclei civili e gli annessi rustici sia in giustapposizione fra i civili e i rustici;
- C4 cellule d'impianto agricolo ottocentesco, analogamente disposte ma caratterizzate da sviluppi dell'assetto distributivo;
- C5 cellule d'impianto precedente al primo novecento, con caratteri urbani e con funzione residenziale, produttiva o di servizio;
- C6 cellule di costruzione contemporanea, articolabili nei diversi attuali tipi residenziali, produttivi e di servizio.

Con riferimento ai diversi tipi di cellule su cui si collocano, gli interventi dovranno essere imposti secondo gli indirizzi qui di seguito esposti, e rispettare in modo particolarmente rigoroso le cautele che, fra quelle precedentemente elencate, vengono qui separatamente richiamate:

- le cellule C1, la cui individuazione grafica nelle Tavole coincide con quella destinata a segnalare gli elementi d'interesse destinati in ogni caso alla realizzazione del restauro conservativo, potranno subire i soli riassetti necessari per adattarle alle attuali varie esigenze delle stesse funzioni auliche e sociali che le hanno già caratterizzate stori-

camente e tipologicamente, o a funzioni simili nei cui riguardi gli edifici presentino caratteristiche vocazionali chiaramente riscontrabili;

- le cellule C2, a seconda delle effettive condizioni tecniche e funzionali in cui singolarmente si presentano, potranno essere recuperate alle destinazioni più opportune, purché in particolare attento rispetto della cautela precedentemente indicata sotto la lettera a, e purché venga pure tenuta in particolare considerazione la tessitura delle cellule C2 nella delimitazione (quando non sia già definita nelle Tavole di Piano) e nella formazione di Piani esecutivi ai sensi del comma successivo;
- nel recupero corrente delle cellule prevalenti, dai tipi C3 e C4, dovrà essere specificamente valutata nei singoli casi, e in modo particolare nei casi caratterizzati da porticati e loggiati, l'opportunità di mantenere in funzione i sistemi di scale esterne, eventualmente inglobandole nel recupero dei loggiati,

oppure dar luogo ad un nuovo sistema di collegamento interno;

in ogni caso dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto delle cautele indicate sotto le lettere b/c/d, in ordine alla salvaguardia e al ripristino dei caratteri dell'involucro dell'edificio;

analogamente, quando si procederà, nell'ambito delle modalità d'intervento stabilite dalle presenti Norme, al recupero per usi abitativi e generalmente civili di annessi rustici, dovranno essere specificamente valutate le opportunità distributive recate dalla trasformazione dei locali nell'ambito delle cortine contenenti i nuclei civili e gli annessi rustici in serie lineare, oppure quelle recate dalla trasformazione dei locali nell'ambito dei rustici giustapposti ai civili;

nel caso delle cortine continue, le cautele cui si dovrà porre particolare attenzione saranno quelle di cui alle lettere c/d/e;

- per le cellule C5 di particolare rilevanza storica valgono le indicazioni di massima già espresse per le cellule C1 e C2, mentre in ogni caso particolare attenzione dovrà essere posta al semplice rispetto della cautela a;
- nei riguardi delle cellule di tipo C6, particolarmente quanto risultino dal recupero o dalla ricostruzione di precedenti cellule di tipo storico, dovrà tendenzialmente essere evitato l'aggravamento delle distorsioni tipologiche eventualmente recate dalla loro realizzazione;

Sempre negli ambiti 1), e comunque nelle parti di territorio rappresentate nelle Tavole in scala 1:1000, quando si debba dar luogo, in applicazione delle presenti Norme, alla delimitazione (se non già definita nelle Tavole in scala 1:2000) ed alla formazione di Piani esecutivi, dovranno essere attentamente tenute presenti le indicazioni recate dalle stesse Tavole 1:1000 per quanto riguarda sia le visuali complessive, le direttrici visive e le altre diverse valutazioni d'interesse globale in esse evidenziate, sia la tessitura, l'assetto e l'aggregazione delle cellule nel quadro dei caratteri storico-

tipologici del tessuto edilizio, e sia ancora le condizioni puntuali di degrado o di recupero richiamate orientativamente nelle stesse Tavole. Globalmente, e nell'ambito di quanto stabilito sia dalle presenti Norme per l'operatività nelle aree interessate sia dalle disposizioni legislative relativamente ai beni culturali ambientali, i Piani esecutivi devono prevedere il recupero dei caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia, il recupero degli immobili idonei per funzioni sociali diverse, oltre che degli spazi urbani e del sistema viario storico anche al fine di favorire la viabilità pedonale, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde.

Negli ambiti di cui al punto 3) del primo comma, all'infuori degli interventi esplicitamente previsti dalle Tavole del P.R.G. e di quelli strettamente necessari al mantenimento dell'assetto e alla coltivazione del terreno, (ivi compresi l'eventuale realizzazione di bassi fabbricati entro i limiti ed alle condizioni di cui al punto 11.8,) non sono ammessi interventi se non sulle costruzioni esistenti, (né modificazioni della rete e della larghezza delle strade), delle masse arboree esistenti, degli affioramenti rocciosi e della modellazione del terreno; neppure è ammesso aprire cave, asportare rocce e fossili, né effettuare deversamenti delle acque d'uso domestico sul suolo, né intercettare la falda freatica e aprire pozzi trivellati, né creare invasi artificiali; o comunque modificare l'assetto idraulico del suolo, né costruire muri di sostegno (se non per ragioni di provata minaccia all'incolumità di persone e all'assetto del terreno o di manufatti, e con apposita autorizzazione), né eseguire scavi e movimenti di terra, né costituire discariche di terreni di sterro, macerie o altri rifiuti in genere e salvo intervento del Comune a carattere tecnico o di assetto idrogeologico.

Nelle aree definite in planimetria con tratteggio obliquo (aree della Paraja Auta) gli interventi ammessi di presidio e manutenzione dei terreni e dei boschi, la realizzazione delle attrezzature di servizio (casotti, serre, muretti di sostegno etc) sono ammessi sulla base di progetti corredati da Schede Ambientali di approfondimento, che contengano le indicazioni ed i rilievi relativi alle caratteristiche naturalistiche e morfologiche riferite ad un ambito adeguatamente esteso.

Le limitazioni indicate in ordine all'assetto del suolo si applicano anche nelle aree libere da insediamenti ma ricadenti negli ambiti di cui ai punti 1) e 2).

(In modo analogo,) Sulle costruzioni preesistenti negli ambiti di cui al punto 3) sono consentiti interventi di manutenzione (MO ed MS), restauro e risanamento conservativo (REa ed REb), senza aumento di volume né di superficie lorda di solaio, purché sempre nel rispetto delle stesse cautele elencate per gli interventi negli ambiti 1).

Oltre che negli ambiti 1), 2), 3), le stesse cautele ora richiamate devono essere rispettate in ogni intervento ammesso dalle presenti Norme sugli edifici agricoli tradizionali in genere, con esclusione degli impianti e delle infrastrutture collocate nelle apposite aree A2, oltre che delle eventuali nuove unità, impianti ed infrastrutture ammessi sulla base di un Piano aziendale secondo quanto previsto al punto 11.8.

Le aree che costituiscono fascia di rispetto ai sensi della Legge 431/85 sono inedificabili nel senso che è vietata ogni nuova costruzione o fabbricato ma sono ammessi quegli interventi di ristrutturazione, autorizzati dalle competenti autorità, che rendano più agevole l'applicazione del vincolo.

Salva ogni altra disposizione di Piano in merito alle distanze dai fabbricati e dai confini.

Art. 14 Strade e fasce di rispetto stradale

Le distanze di rispetto dalle strade sono quelle contenute nel regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16/12/92 n.495) e s.m.i (D.P.R. 26/04/93 n. 147: “Regolamento recante modificazioni ed integrazioni agli articoli 26 e 28 del D.P.R.16/12/92 n. 495” e D.P.R. 16/09/96 n. 610).

In particolare, ai sensi dei citati D.D.P.R., si riconoscono nel territorio Comunale di Pavone:

1) all'interno dei Centri Abitati, così come delimitati con deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 27/04/97:

- strade di tipo A (autostrade) per le quali, ai sensi dell'art.28 comma 2 del DPR 495/92 e s.m.i., la distanza minima dal confine stradale ai fini della sicurezza, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade non può essere inferiore a 30 m..

La distanza dal confine stradale di tipo A, da rispettare, sempre all'interno dei centri abitati, nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade non può essere inferiore a m. 3,00.

- strade di tipo E (strade urbane di quartiere) e di tipo F (strade locali), per le quali ai sensi dell'art.28 del DPR 495/92 e s.m.i., non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade.

Analogamente non sono stabilite distanze dal confine stradale da rispettare, sempre all'interno dei centri abitati, nella costruzione dei muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza.

Pertanto all'interno del centro abitato valgono le seguenti distanze minime da rispettare dalle strade di tipo E ed F:

edifici:

- distanza minima m.10 per le aree P1, P2 e NTa
- distanza minima come da allineamenti esistenti in presenza di cortine edilizie, 6 m. negli altri casi per le altre classi di aree

recinzioni: distanza minima come da allineamenti esistenti, o tale da non creare pregiudizio alla sicurezza e visibilità

2) al di fuori dei centri Abitati, così come delimitati con deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 07/04/97:

- strade di tipo A (autostrade) per le quali, ai sensi dell'art.26 comma 2 del DPR 495/92 e s.m.i., la distanza minima dal confine stradale ai fini della sicurezza, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade non può essere inferiore a 60 m..

La distanza dal confine stradale di tipo A, da rispettare, sempre al di fuori dei centri abitati, nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade non può essere inferiore a m. 5,00.

- strade di tipo C (strade extraurbane secondarie): S. Provinciale per Perosa,) per la quali, ai sensi dell'art.26 comma 2 del DPR 495/92 e s.m.i., la distanza minima dal confine stradale ai fini della sicurezza, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade non può essere inferiore a 30 m..

La distanza dal confine stradale delle strade di tipo C, da rispettare, ai sensi del comma 2 quater, sempre al di fuori dei centri abitati, nella costruzione e ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza lateralmente alle strade non può essere inferiore a m. 3,00.

- strade di tipo F (strade locali escluse quelle “vicinali”), per le quali ai sensi dell'art.26 comma 2 DPR495/92 e s.m.i, la distanza minima dal confine stradale ai fini della sicurezza, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade non può essere inferiore a 20 m.,
- strade vicinali, per le quali la distanza minima da rispettare non può essere inferiore a 10 m.

La distanza dal confine stradale delle strade di tipo F, da rispettare, ai sensi del comma 2 quater, sempre al di fuori dei centri abitati, nella costruzione e ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza è fissata in m. 3,00.

3) al di fuori dei centri Abitati, così come delimitati con deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 27/04/97, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade non potranno essere inferiori a:

- 30 m. per strade di tipo A
- 20 m. per strade di tipo B
- 10 m. per strade di tipo C

- per le strade di tipo F e per le strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione non sono stabilite distanze minime

Pertanto al di fuori del centro abitato ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade di tipo F, sono le seguenti:

edifici:

- distanza minima m.10 per le aree P1,P2 e NTps NTa
- distanza minima come da allineamenti esistenti in presenza di cortine edilizie, 6 m. negli altri casi per le altre classi di aree

recinzioni: distanza minima come da allineamenti esistenti, o tale da non creare pregiudizio alla sicurezza e visibilità

Per confine stradale si intende: il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

Pertanto indipendentemente o in assenza dalle indicazioni grafiche specifiche sulle planimetrie si intendono vigenti le distanze sopra elencate.

Il tracciato viario veicolare e pedonale in progetto può subire variazioni senza che queste comportino variante di P.R.G., in sede di progettazione esecutiva, all'interno dell'area delimitata dalle fasce di rispetto indicate, o in sede di strumenti urbanistici esecutivi.

A seguito di tali eventuali variazioni, le fasce di rispetto seguono il nastro viario in esecuzione secondo la profondità stabilita per il nastro viario indicato nel P.R.G.

Ai sensi del comma3 art.27 L.R.56/77 nelle fasce di rispetto non possono essere realizzate nuove costruzioni. Non possono essere effettuati ampliamenti, di quelle esistenti. Possono essere realizzate recinzioni poste in prosecuzione di fili di fabbricazione preesistenti.

In particolari condizioni, per edifici preesistenti nelle fasce di rispetto, per i quali sia ammesso l'ampliamento secondo le prescrizioni del comma 12 dell'art.27 della L.R.56/77, l'ampliamento planimetrico stesso potrà essere concesso sul lato opposto a quello della sede viaria da salvaguardare.

Nelle stesse fasce possono inoltre essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione e il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di

rete per la erogazione di pubblici servizi, sempre che non contrastino con la salvaguardia dei beni culturali e ambientali.

E' consentita la piantumazione e la sistemazione a verde, e in genere la coltivazione agricola, oltre alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e di parcheggi pubblici.

La vegetazione dovrà tuttavia essere controllata in modo da assicurare conveniente visibilità soprattutto in corrispondenza di incroci e di curve pericolose.

Gli interventi di sistemazione o ampliamento delle strade e degli spazi per il traffico dovranno comunque rispettare le indicazioni puntuali delle cartografie per quanto riguarda gli elementi naturali e di arredo da salvaguardare o da impiantare.

Art. 15 Altri vincoli d'inedificabilità

Oltre alle fasce di rispetto stradale, il Piano riconosce come inedificabili le aree di rispetto attorno ai cimiteri, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque luride, ai canali, ai fiumi e torrenti, e alle zone umide, nonché alle zone di dissesto geologico, ai boschi e alle zone a vincolo idrogeologico.

Nelle zone di rispetto cimiteriale di profondità pari a 50 m. dal bordo della relativa area normativa rappresentata nelle planimetrie di piano in scala 1/2000, non sono ammesse nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti; sono ammesse manutenzione (MO ed MS), restauro (RR ed RS) e ristrutturazione (REa ed REb), ma senza aumento di volume, degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parchi pubblici, anche attrezzati, e di parcheggi.

Nelle zone di rispetto per: pubbliche discariche, opere di presa degli acquedotti, impianti di depurazione, non sono consentite utilizzazioni implicanti soggiorni delle persone né costruzioni di sorta: sugli edifici esistenti sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria (MO); tali zone di rispetto devono essere asservite alle proprietà degli impianti, e devono avere profondità, ove non individuate dal P.R.I. e per eventuali nuovi impianti non previsti, pari a:

- per gli impianti di depurazione ml 100
- per le pubbliche discariche ml 100
- per le opere di presa degli acquedotti ml 200

Nei confronti degli elettrodotti sono stabilite le seguenti fasce di rispetto minime della proiezione della linea al suolo:

- impianti da 50.000 a 380.000 Kw;
- impianti oltre 380.000 Kw;

secondo la normativa nazionale vigente.

In esse sono consentite nuove costruzioni se non in relazione all'azionamento delle linee, né la coltivazione arborea.

Nelle fasce di rispetto di fiumi e torrenti sono consentiti gli interventi di cui al 10° ed 11° comma del precedente art. 14 (infrastrutture tecniche e coltivazioni agricole), e inoltre attrezzature per balneazione e canottaggio, senza costruzioni stabili.

Nelle aree ricadenti nella Fascia A del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione sono vietate

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli (vedi)
- b) l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o rifiuti di qualsiasi genere

Nelle aree ricadenti nella Fascia B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali ai sensi dell'art. 7 comma 2 sono vietati

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente
- b) l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o rifiuti di qualsiasi genere
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato o scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine

Inoltre ai sensi dell'art.15 del P.S.F.F. "interventi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico"

1. All'interno della fascia A e B e' consentita la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso. I progetti devono essere corredati da uno studio che documenti l'assenza di suddetti fenomeni. Gli interventi e gli studi sono sottoposti all'autorità idraulica competente ai fini dell'espressione di parere di compatibilità rispetto al Piano di Bacino o ai suoi stralci.
2. L'Autorità di Bacino del Fiume Po emana ed aggiorna direttive tecniche concernenti i criteri, gli indirizzi, e le precisazioni sulla base dei quali predisporre gli studi di compatibilità ed individuare gli interventi a maggiore criticità in termini di impatto sull'assetto della rete idrografica da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino stessa
3. Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino del fiume Po (D.C.I. n.9 del 10/05/95: P.S.45, Norme di attuazione – 7.9.2.4. " Norme per gli attraversamenti interferenti con la rete idrografica".

Ai sensi dell'art.16 "interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica"

1. I territori di fascia A e B individuati dal P.S.F.F. sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
 - a) le aree non edificate esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lettera c) sono destinate a vincolo speciale di tutela idrogeologica ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera a) della L.17/08/42 n.1150:
 - b) alle aree esterne ai centri edificati, di cui ai commi precedenti, si applicano le norme delle fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4
 - c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti norme si intende quello di cui all'art.18 della L.22/10/71 n.865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del P.S.F.F. siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione Comunale procede all'approvazione del suo perimetro.
- 2) All'interno dei centri edificati così come definiti al precedente comma 1 lettera c si applicano le norma degli strumenti urbanistici generali vigenti: qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle fasce A e/o B, la Amministrazione Comunale e' tenuta a valutare le condizioni di rischio, provvedendo qualora necessario a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare le condizioni di rischio
- 3) Nei territori della fascia A sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti all'art. 31 lettere a), b), c) della L. 5/8/78 n. 457, senza aumento di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
- 4) Nei territori della fascia B sono inoltre esclusivamente consentite:
 - a) opere di nuova edificazione, di ampliamento, e di ristrutturazione edilizia comportanti anche aumenti di superficie o volume interessanti edifici per attività agricole o residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
 - b) interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime
 - c) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza sul lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

5 La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, e' soggetta ai procedimenti di cui al comma 1 del precedente art.15

6 Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti norme i Comuni in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del P.S.F.F. nei termini previsti dall'art.4.3 devono rispettare i seguenti indirizzi:

- a) Evitare nella fascia A e contenere nella fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva
- b) Favorire l'integrazione della fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
- c) Favorire la destinazione prevalente nelle fasce A e B a primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale prevedendo destinazioni che ne migliorino le caratteristiche.

Nelle zone umide valgono le stesse limitazioni già definite al secondo comma per le zone di rispetto cimiteriale, ed inoltre specificamente escluso l'impianto o l'ampliamento di stalle o altre attività suscettibili di produrre inquinamenti superficiali.

Nelle zone boscate, precisamente individuate, sono vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione, nonché manomissioni del suolo e alterazioni delle masse arboree esistenti.

Sulle costruzioni esistenti sono consentiti interventi di manutenzione (MO ed MS).

Per le zone a vincolo idrogeologico si richiamano le norme dell'art. 30 della L.R. 56/77 e della L.R. 45/89: in tali zone non è possibile procedere a nuove edificazioni, di qualunque genere sia a carattere precario che stabile, e sulle costruzioni esistenti sono consentiti interventi di manutenzione e ristrutturazione ed ampliamenti dei fabbricati esistenti funzionali.

Art. 16 Vincoli e norme particolari per gli insediamenti commerciali e industriali

A norma dell'art. 26 L.R. 56/77 e s.m.i., il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi impianti industriali, che prevedano più di 200 addetti o l'occupazione di aree per una superficie eccedente i 40000 mq, e così pure di nuovi insediamenti commerciali con superficie di vendita superiore ai 400 mq, è subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione.

All'infuori delle aree di tipo R1, gli interventi relativi all'insediamento o all'ampliamento di esercizi commerciali al dettaglio, nei casi e nelle aree in cui comunque sono ammessi, potranno essere concessi soltanto se coerenti con il Piano di sviluppo della rete di vendita, formato ai sensi dell'art. 14 della legge 11.6.1971 n.426.

CAPO IV NORME DIVERSE**Art. 17 Deroghe**

Gli edifici ed impianti pubblici e di pubblico interesse potranno essere realizzati, anche in deroga alle presenti Norme, previo espletamento delle procedure previste dall'art.16 della L. 6 agosto 1967, n. 765 e salve le norme per la salvaguardia dei beni culturali ambientali.

Art. 18 Regolamento Igienico Edilizio

Fino all'approvazione del Regolamento Igienico Edilizio aggiornato e coordinato con le presenti Norme, si applica, per le materie di competenza, il Regolamento Igienico Edilizio in vigore, limitatamente alle disposizioni compatibili con quelle recate dal P.R.G.

Relativamente alle altezze interne degli edifici residenziali che siano fatti oggetto d'interventi di recupero, viene fin d'ora stabilito, con prevalenza sulle disposizioni del R.I.E., che l'altezza minima dei locali abitabili deve essere di ml 2,40 nel caso di soffitti inclinati, purché sempre con altezza media di ml 2,40,

Valgono inoltre i disposti della L.R.21/98 sul recupero dei sottotetti e della successiva circolare esplicativa.

Art. 19 Insediamenti in contrasto e/o norme transitorie

Le norme relative agli interventi ammissibili sugli edifici preesistenti in contrasto con le determinazioni del Piano si ritrovano nei singoli articoli riguardanti le prescrizioni di area, le modalità d'intervento e i vari vincoli territoriali.

A completamento di tali norme, si precisa che, in carenza di diverse indicazioni recate dalle norme stesse, sono ammessi su tali edifici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza variazione di destinazione d'uso.

Dalla data di adozione delle presenti norme da parte del Consiglio Comunale e sino all'adozione definitiva delle stesse (previa dunque l'approvazione della Regione Piemonte) sono da considerarsi prevalenti e preminenti su quanto qui stabilito, ed in vigore ad ogni effetto, sia normativo che di altra natura, le previsioni di Progetti Definitivi / Esecutivi (e/o piani particolareggiati e/o piani esecutivi approvati).

Art. 20 Procedure speciali

Nel quadro di quanto stabilito dalla vigente legislazione, devono essere in particolare rispettate le seguenti procedure in ordine alla tutela del territorio.

Prima del rilascio di ogni concessione o autorizzazione dovranno essere verificate le indicazioni e le prescrizioni contenute nella relazione geologica e nelle relative planimetrie allegata al piano.

Stante le caratteristiche del territorio ogni richiesta di concessione od autorizzazione per nuova costruzione nelle aree residenziali ed industriali di nuovo impianto e nelle aree interessate da opere pubbliche di particolare importanza, dovrà contenere tra gli atti un'apposita relazione geologico - tecnica sulle caratteristiche dei terreni, sulle opere di difesa e consolidamento necessarie a rendere il terreno idoneo all'edificazione ed i particolari accorgimenti tecnici da osservarsi nella costruzione.

Per la coltivazione di cave e torbiere, che è ammessa oltre che nelle aree indicate in cartografia come "localizzazione di attività estrattive" (sigla e), nelle aree all'interno delle quali gli interventi previsti per l'attività cavatoria, da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino ai sensi dell'art.17 delle N di A del PSFF, comportino un aumento apprezzabile o una razionalizzazione della capacità di invaso, funzionali al governo dei fenomeni idraulici (esondazioni) relativi ai corsi d'acqua, devono essere eseguite le disposizioni della L.R. 2.11.1978 n. 69.

Art. 21 Accantonamenti di capacità edificatoria

A seguito delle rilocalizzazioni e ridistribuzioni di capacità edificatoria effettuate con la ~~5°~~ 6° Variante parziale al PRGC, residuano, in quanto non specificamente assegnate ad alcuna area, le seguenti quantità:

– mc ~~6.168~~ 6.574 di volumetria edificabile a destinazione residenziale.

La titolarità delle potenzialità edificatorie di cui al precedente comma resta in capo al Comune di Pavone Can.se, che ha la facoltà di allocarla nell'ambito di interventi edilizi convenzionati secondo i disposti del successivo comma, o con ricorso a Varianti parziali del PRGC.

Nell'ambito di SUE o permessi convenzionati, la volumetria residenziale di cui al comma 1, fino ad esaurimento delle disponibilità, può incrementare le consistenze insediative in atto e la capacità edificatoria nelle aree specificamente individuate dalle norme del Capo III.

Per l'utilizzo della capacità edificatoria comunale, le relative convenzioni edilizie devono prevedere il soddisfacimento degli standard come disciplinato dalle norme specifiche delle aree di atterraggio e un'ulteriore dismissione o monetizzazione (a scelta dell'Amministrazione Comunale) di aree per servizi pubblici in ragione di 2 mq per ogni mc di volume trasferito.

Art. 22 Reti infrastrutturali

In tutto il territorio comunale, subordinatamente all'assenso dell'Amministrazione, è compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica la realizzazione di condotte e di infrastrutture tecniche necessarie al trasporto di fluidi, alla produzione e all'erogazione di energia elettrica o alla trasmissione di informazioni, nel rispetto delle normative specifiche dei diversi settori.

Nel caso di vincoli di qualsivoglia natura, la realizzazione è subordinata al nullaosta dell'ente preposto alla gestione del vincolo ovvero, ove richiesto, di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 tramite Conferenza dei Servizi. In particolare, nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, si applicano le disposizioni dell'art. 31 della L.R. 56/77.



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Provincia di Torino

VARIANTE PARZIALE al PRG

DOCUMENTO
DEFINITIVO

VARIANTE PARZIALE al PRGC n. 6

ai sensi dell'art. 17 comma 5° della L.R. 56/77 e sm.i.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

a cura di Arch. Gian Carlo Paglia e Arch. Anna Maria Donetti

APPROVATO con D.C.C. n. del

L'ESTENSORE

Gian Carlo Paglia

IL SINDACO

Alessandro Perenchio

IL SEGRETARIO

Stefania Truscia

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Giorgio Scivoletto

STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA
PIANIFICAZIONE · PROGETTAZIONE · CONSULENZA · URBANISTICA
Arch. Gian Carlo Paglia · Arch. Maria Luisa Paglia · Arch. Valeria Santoro


via Per Cuceglio 5, 10011 Agliè (TO) / via G. Gropello 4, 10138 TORINO
☎ 0124/330136 · ✉ studio@architettipaglia.it · 📧 studiopaglia@pec.it





STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA © OTTOBRE 2015
studio@architettipaglia.it
www.architettipaglia.it

Variante Parziale n.6 al PRG
Comune di Pavone Canavese
Provincia di Torino





INDICE

1.	PREMESSA	p. 3
2.	PRESUPPOSTI DELLA VARIANTE	p. 5
3.	ASSETTO TERRITORIALE	p. 7
	3.1 SISTEMA INSEDIATIVO	
	3.2 SISTEMA DELLA VIABILITÀ	
	3.3 QUADRO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO	
	3.4 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	
	3.5 CAPACITÀ D'USO DEI SUOLI	
	3.6 SISTEMA DEI VINCOLI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI	
	3.7 FUNZIONALITÀ ECOLOGICA DEL TERRITORIO	
4.	TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI VAS	p. 16
5.	CONTENUTI DELLA VARIANTE	p. 27
	5.1 GENERALITÀ	
	5.2 SCHEDE ILLUSTRATIVE DELLE MODIFICHE:	
	MODIFICA 1: NUOVA AREA PER SERVIZI PUBBLICI IN VIALE KENNEDY, ZONA BEL-LAVISTA	
	MODIFICA 2: TRASFERIMENTO DI CAPACITÀ EDIFICATORIA RESIDENZIALE IN VIA MEANA;	
	MODIFICA 3: STRALCIO DI PERCORSO PEDONALE	
	MODIFICA 4: AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI ARGINE IN BORGATA DOSSI	
	MODIFICA 5: MODIFICHE NORMATIVE	
6.	VERIFICA DELLA NATURA PARZIALE DELLA VARIANTE	p. 64
	6.1 VERIFICHE DIMENSIONALI	
	6.2 PROSPETTO NUMERICO DELLE PRECEDENTI VARIANTI PARZIALI	



APPENDICE

Quadro normativo di riferimento per la redazione della Variante parziale e sintesi degli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTR, PPR, PTC2) con riferimento al territorio comunale

1.

PREMESSA

Il Comune di Pavone Canavese è dotato di PRGC approvato con DGR n.7-5047 del 14/01/2002 e successivamente modificato con le seguenti Varianti Parziali:

- 1° Variante, approvata con DCC n.30 del 03/09/2003;
- 2° Variante, approvata con DCC n.46 del 09/10/2006;
- 3° Variante, approvata con DCC n.55 del 20/10/2010;
- 4° Variante, approvata con DCC n.29 del 27/09/2011;
- 5° Variante, approvata con DCC n.42 del 30/09/2013.

La presente **6° Variante Parziale**, redatta ai sensi dell'art.17, c.5° della LR 56/1977 e s.m.i., è finalizzata a:

- incrementare la dotazione comunale di aree per servizi pubblici e regolamentarne l'attuazione;
- soddisfare esigenze dei cittadini con interventi puntuali riconducibili alle aree residenziali già esistenti sul territorio comunale. In particolare, le richieste avanzate dalla cittadinanza non fanno riferimento alla previsione di nuove aree (che richiedono consumo di suolo, o estensione di ambiti insediativi): si tratta piuttosto di occasioni di densificazione edilizia (operate quindi mediante trasferimento di cubatura e modifica alle norme attuative di Piano) e di stralcio di capacità edificatoria;
- correggere la cartografia di Piano eliminando un errore cartografico e aggiornando la previsione relativa ad un argine in progetto in Borgata Dossi.

Nel seguito della presente relazione sono dettagliatamente illustrati i presupposti e i contenuti della Variante, avendo cura di dimostrarne sia la conformità ai disposti della L.R. 56/77, come recentemente innovata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013, sia la compatibilità con la pianificazione sovraordinata, e in particolare con il PTC2.

La Variante pur concernendo l'**apposizione di vincoli preordinati all'esproprio**, non sconta le procedure partecipative di cui all'art.11 del DPR 327/01 in quanto l'attuazione della nuova area per servizi di Bellavista è disciplinata da disposizioni perequative, che, tramite intervento convenzionato, ne correlano la realizzazione a una limitrofa area residenziale (cfr. mod.1), mentre l'area dell'ex-Mulino è di proprietà comunale (cfr. mod.2).

Per quanto riguarda le verifiche relative **all'idoneità idraulico-geologica** della trasformazione urbanistica e alla **compatibilità** degli interventi in progetto **con il Piano Comunale di Classificazione Acustica**, si evidenzia come la presente Variante, con le modifiche 1 e 2, ripristini la situazione previsionale di Piano Regolatore, antecedente la 5° Va-

riante; di conseguenza si ristabiliscono come vigenti le disposizioni del Piano approvato dalla DGR n.7-5047 del 14/01/2002, su cui erano state fatte le dovute analisi e considerazioni di carattere geomorfologico e acustico.

Le altre modifiche, invece, non introducono usi insediativi diversi da quelli già previsti dal PRGC.

Ad ogni modo, per un'analisi più approfondita, si rimanda al **Documento di verifica e di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Fase di Screening**, in cui tutti gli ambiti oggetto di Variante sono stati esaminati nel dettaglio, verificandone l'idoneità rispetto ai contenuti delle singole modifiche, anche con riferimento alla pericolosità geomorfologica e alla classificazione acustica.

Si dichiara comunque che le modifiche contemplate dalla presente Variante sono compatibili con il Piano di Classificazione Acustica.

In merito agli adempimenti necessari al fine di allineare la strumentazione urbanistica a normative e disposizioni di rango sovraordinato, per il Comune di Pavone Canavese si evidenziano i seguenti aspetti di carattere generale:

- ✓ È in corso l'adeguamento del PRGC al **Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)**. È stato approvato il Documento Programmatico (DCC n.3 del 14/03/2012), sono state effettuate le previste due sedute della 1° Conferenza di Pianificazione e si è svolta la riunione del Tavolo Tecnico relativamente alla fase di approfondimento; si è quindi quasi giunti alla condivisione del quadro del dissesto e, di conseguenza, all'adozione del Progetto Preliminare della Variante. Si intendono pertanto ottemperate le disposizioni del PTC2.
- ✓ Il PRGC non è ancora adeguato alla **normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa**. È tuttavia in corso la revisione dei "Criteri commerciali" ex art.8, c.3 del D.Lgs 114/1998 (già approvati con DCC n.7 del 02/03/2011 ma che devono essere rivisti anche in funzione della nuova DCR n.191-43016 del 20/11/2012), a seguito della quale potrà avvenire il recepimento dei medesimi nella strumentazione urbanistica locale, completando così l'iter di adeguamento. A questo proposito, si evidenzia che la 6° Variante Parziale non riguarda previsioni riconducibili all'attivazione di esercizi commerciali con superficie di vendita superiore al vicinato.
- ✓ Il Comune di Pavone non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad **attività Seveso** ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010).

2.**PRESUPPOSTI DELLA VARIANTE**

La 6° Variante Parziale al PRG del Comune di Pavone Canavese opera per migliorare alcune precedenti azioni pianificatorie e per pervenire a un assetto territoriale locale condiviso e partecipato dalla collettività.

In occasione della 5° Variante, era stata effettuata una ricognizione a livello comunale delle aree pubbliche a servizio degli ambiti residenziali, individuando:

- a) quelle attuate;
- b) quelle inattuate per cui si auspicava una prossima realizzazione, in considerazione della potenziale utilità connessa alla loro destinazione specifica e/o alla loro ubicazione;
- c) quelle inattuate non più necessarie alle esigenze della comunità.


In quest'ultima categoria erano stati ricompresi un ambito in zona Bellavista (VS) e l'ex mulino di Via Marconi (S5), in sede di Variante riclassificati in aree residenziali R6.1b e R2. L'attuale Amministrazione ha però riconsiderato il ruolo delle due aree in rapporto ai contesti residenziali in cui si inseriscono e ha ritenuto di ripristinare la destinazione a servizi pubblici su entrambe. Si tratta infatti di spazi che, opportunamente recuperati e/o attrezzati, possono contribuire a qualificare i tessuti urbani circostanti, implementando la dotazione comunale di luoghi pubblici fruibili dalla cittadinanza e migliorandone la distribuzione sul territorio.

L'Amministrazione si propone anche di dare seguito al percorso sperimentale di urbanistica consensuale intrapreso negli anni passati e sfociato nella redazione di due Varianti Parziali, la 3° nel 2010 e la 4° nel 2011. A tal fine, sono state accolte alcune richieste relative a scorporamenti da ambiti di PEC con contestuale stralcio di cubatura, e un trasferimento di capacità edificatoria a carattere residenziale; si tratta di un'operazione puntuale, avviata in un'ottica di concertazione e confronto con i soggetti interessati, volta a ottimizzare la rispondenza tra previsioni di Piano ed effettive esigenze di privati cittadini.

Infine, si intende cogliere l'occasione per correggere la cartografia di Piano eliminando un errore relativo alla previsione di un tracciato ciclo-pedonale e aggiornando la previsione relativa ad un argine in progetto in Borgata Dossi, nonché per perfezionare l'operatività edilizia del PRG, in particolare per quanto riguarda l'attuazione di aree residenziali di nuovo impianto assoggettate a Strumenti Urbanistici Esecutivi.

Nei successivi paragrafi si fornisce una descrizione delle modifiche costituenti oggetto della 6° Variante Parziale al PRG del Comune di Pavone Canavese, così denominate:

- modifica 1** Nuova area per servizi pubblici in Viale Kennedy, zona Bellavista;
- modifica 2** Nuova area per servizi pubblici in Via Marconi, ex Mulino;
- modifica 3** Trasferimento di capacità edificatoria residenziale in Via Meana;
- modifica 4** Stralcio di percorso ciclo-pedonale;
- modifica 5** Aggiornamento del progetto di argine in Borgata Dossi;
- modifica 6** Modifiche normative.



Localizzazione delle modifiche cartografiche (descritte nei paragrafi che seguono).

3.

ASSETTO TERRITORIALE

Il Comune di Pavone Canavese (11,15 kmq di estensione territoriale, 3.954 abitanti al 01/01/2014¹) è situato a Nord di Torino e confina con Samone e Banchette a Nord, con Ivrea a Est, con Romano Canavese e Perosa Canavese a Sud, con Parella e Colletterto Giacosa a Ovest.

Di seguito si esamina l'assetto territoriale pavonese sotto diversi aspetti. In ogni paragrafo vengono allegare rappresentazioni tematiche sulle quali è riportata la localizzazione delle aree oggetto di modifica cartografica (con il simbolo .

3.1 SISTEMA INSEDIATIVO

È costituito dal Capoluogo, dalle borgate Chiusellaro, Quilico-Molla, Dossi, Solliat, Bellavista e da alcuni nuclei cascinali sparsi (Verna, Sanguignolo, Molla, ecc.).

L'insediamento storico di Pavone, attestato fin dall'Età del Bronzo, si è sviluppato nel settore centro-settentrionale del territorio, in corrispondenza della strada che da *Eporedia* (Ivrea) portava ad *Augusta Taurinorum* (Torino), sulle falde di formazioni rocciose limate dai ghiacciai preistorici che scendevano dalla Valle d'Aosta.

I centri minori sono anch'essi concentrati perlopiù nel quadrante Nord-orientale del territorio comunale e si pongono in sostanziale continuità con i tessuti insediativi del capoluogo di Pavone o, in prossimità del confine amministrativo, con quelli di alcune frazioni di Ivrea.

Nell'immagine riportata alla pagina seguente si evince come tutti gli ambiti oggetto di Variante siano localizzati all'interno o in stretta vicinanza dei tessuti edificati esistenti.

3.2 SISTEMA DELLA VIABILITÀ


Il territorio pavonese è attraversato in direzione Nord-Sud dal tracciato dell'autostrada A5 Torino-Aosta, dal quale si dirama in direzione Est la bretella A4/A5 Ivrea-Santhià.

¹ Fonte dati: ISTAT 2014, <http://demo.istat.it/pop2014/index.html>

Il nucleo abitato principale, lambito dall'A5 ma non direttamente attraversato, è invece interessato dalla SP68 di Alice, che funge da circonvallazione Ovest, e dalla SP77 di Pavone.

Ricade nel Comune anche un minimo tratto della SSP565 di Castellamonte (la cosiddetta Pedemontana).

Gli ambiti oggetto di modifica non interferiscono né con la rete autostradale né con quella stradale di maggiore scorrimento.



Ortofoto del territorio del Comune di Pavone Canavese (fonte: Provincia di Torino) con la sovrapposizione della rete stradale e autostradale esistente.


3.3 QUADRO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Come precisato più sopra, nel 2012 il Comune di Pavone Canavese ha intrapreso l'iter di Variante Strutturale ex LR 1/2007 ai fini dell'adeguamento del proprio PRG al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI).

La cartografia di sintesi presentata a corredo del Documento Programmatico della Variante, già oggetto di osservazioni da parte del competente settore regionale (prot. n.74827/DB1420 del 9/10/2012, prot. comunale n.9869 del 10/10/2012), evidenzia alcune criticità nei centri abitati di Chiusellaro, Verna, Quilico, Molla e in corrispondenza del margine occidentale dell'abitato principale di Pavone, laddove si incunea un lembo di fascia C del Torrente Chiusella.


Circa il 63% del territorio ricade all'interno delle fasce fluviali PAI del sistema Dora Baltea-Chiusella-Ribes.

Tutti gli ambiti oggetto di Variante sono localizzati in classe II di pericolosità geomorfologica.



PRGC del Comune di Pavone Canavese con la sovrapposizione della Carta di sintesi presentata a corredo del Documento Programmatico della Variante di adeguamento PAI.

3.4 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO



PRGC del Comune di Pavone Canavese con la sovrapposizione del Piano di Classificazione Acustica.

Pavone Canavese è dotato di Piano di Classificazione Acustica comunale approvato con DCC n.47 del 30/12/2004.


La relativa cartografia mostra il territorio così zonizzato:

- a) classe I: area cimiteriale, istituti scolastici, parchi urbani, altri edifici pubblici in centro abitato, parte sommitale del rilievo di Paraj Auta-Monte Appareggio (dove è stato istituito un Sito di Importanza Comunitaria della Rete "Natura 2000");
- b) classe II: i tessuti insediativi di recente formazione e/o a bassa densità edilizia a corona del nucleo insediativo storico di Pavone;
- c) classe III: il nucleo storico e i territori esterni a prevalente connotazione rurale;
- d) classe IV: ambiti (esistenti e in progetto) a destinazione produttivo-terziaria, commerciale e per servizi generali di interesse pubblico a carattere sovracomunale;

e) classe VI: l'estrema porzione meridionale dell'area industriale di Colletterto Giacosa (Bioindustry Park Silvano Fumero SpA).

Gli ambiti oggetto di modifica rientrano nelle classi II (aree prevalentemente residenziali) e III (aree di tipo misto).

3.5 CAPACITÀ D'USO DEI SUOLI




PRGC del Comune di Pavone Canavese con la sovrapposizione della capacità d'uso dei suoli.

I suoli di Pavone Canavese sono connotati da medio-buone potenzialità agricole. La maggior parte di essi ricade in classe III, "Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie"; la porzione territoriale più urbanizzata è, paradossalmente, quella a maggiore vocazione (classe II, "Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie").²

²La cartografia in scala 1:50.000 è consultabile on-line sul sito web della Regione Piemonte – Agricoltura e sviluppo rurale,

Si evidenzia che, benché gli ambiti oggetto di variante siano localizzati in classe II e III di capacità d'uso dei suoli, sono tutti interclusi o limitrofi al tessuto edificato esistente e già riservati dal PRGC vigente a una destinazione d'uso diversa da quella agricola.

3.6 SISTEMA DEI VINCOLI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI



Ortofoto del territorio del Comune di Pavone Canavese (fonte: Provincia di Torino) con la sovrapposizione dei Siti di Importanza Comunitaria, delle aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale e dei corsi d'acqua paesaggisticamente vincolati.

I vincoli individuati sul territorio pavonese ai sensi dell'art.142, c.1 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. riguardano:

- a) il Torrente Chiusella, il Rio Ribes, la Roggia Acqua, il Rio Quasse e le rispettive sponde per una profondità di 150 m ciascuna (lett. c);
- b) aree boscate per il 22,9% dell'estensione comunale (264 ha) (lett. g);
- c) zone gravate da usi civici (lett. h).

Inoltre, il concentrico di Pavone e le borgate limitrofe sono interessati dal vincolo ex artt.136-157 del Codice relativo alla "zona circostante l'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto" (notificato con DM 4/02/1966).

Con riferimento alla Rete Natura 2000, circa 67 ha di territorio rientrano nella perimetrazione del SIC IT1110063 "Boschi e paludi di Bellavista", delimitato in corrispondenza del rilievo della Paraj Auta-Monte Appareggio.

Tutti gli ambiti oggetto di Variante sono esterni al perimetro del SIC "Boschi e paludi di Bellavista", mentre alcuni rientrano nella zona vincolata circostante l'autostrada A5; nonostante ciò le modifiche apportate non incidono sulla natura del vincolo, in quanto non si prevedono nuove aree edificabili e non si opera al di fuori del tessuto edificato esistente.

3.7 FUNZIONALITÀ ECOLOGICA DEL TERRITORIO³


Elevati valori di biodisponibilità potenziale (= numero di specie di mammiferi che il territorio è in grado di ospitare) e di connettività ambientale (= capacità di ospitare specie animali e permetterne lo spostamento) si riscontrano nella porzione di Pavone posta a Ovest della dorsale stradale A5-bretella A4/A5-SP77, pressoché priva di insediamenti e attività umane configuranti pressioni sul quadro ambientale, anzi connotata dal sistema fluviale Chiusella-Ribes (alvei e relative pertinenze spondali boscate).

Un altro elemento che presenta livelli minimi di frammentazione e massimi di biodisponibilità e che pertanto partecipa alla rete ecologica locale è la collina-SIC di Paraj Auta-Bellavista, a Nord-Est del capoluogo.


Come facilmente intuibile, i tessuti urbani non presentano alcuna valenza in questo senso.

Considerato che tutte le aree oggetto di modifica sono localizzate all'interno o in stretta vicinanza ai tessuti edificati, non si segnalano interferenze con la rete ecologica locale, come si evince dalle immagini riportate nelle pagine seguenti.


³ Le cartografie tematiche sono consultabili sul sito web dell'ARPA Piemonte – Geoportale, <http://webgis.arpa.piemonte.it/flxview/GeoViewerArpa/>



PRGC del Comune di Pavone Canavese con la sovrapposizione della biodiversità potenziale dei mammiferi.



PRGC del Comune di Pavone Canavese con la sovrapposizione della connettività ecologica.



PRGC del Comune di Pavone Canavese con la sovrapposizione degli elementi della rete ecologica locale.

4.**TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI VAS**

Le LL.RR. 3/2013 e 17/2013 di modifica della LR 56/1977 hanno introdotto il principio dell'integrazione/coordinamento della Valutazione Ambientale Strategica con la pianificazione urbanistica, recependo gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia, emanati con DGR n.12-8931 del 9/06/2008.

Le Varianti Parziali, redatte ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 5 della LUR, sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. L'Amministrazione comunale ha pertanto predisposto la redazione di un Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità della Variante al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (Screening); tale elaborato è stato trasmesso con nota prot. n. 410 del 14/01/2015 ai soggetti competenti in materia ambientale, per la prevista fase di consultazione.

In seguito all'acquisizione dei pareri formulati dai succitati enti, in data 30/03/2015 l'**Organo Tecnico** per la valutazione ambientale del Comune ha espresso il proprio **parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS**, sottolineando la necessità che le misure di mitigazione e compatibilità ambientale e paesaggistica indicate nel Documento di Screening siano recepite nelle Norme di Attuazione della Variante, come indicato anche dagli Enti competenti in materia ambientale consultati.

La Variante provvede pertanto a integrare la presente relazione illustrativa e l'apparato normativo di riferimento con le disposizioni ambientali prescritte dall'Organo Tecnico Comunale.

Come specificato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9/06/2008, con le precisazioni fornite dal presente paragrafo si intendono ottemperati i disposti dell'art. 20 della L.R. 40/98.

Nelle pagine seguenti si riportano i testi integrali di:

● **Contributi forniti dagli Enti consultati in fase di screening:**

- Città Metropolitana di Torino – Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale (prot n. 16663/lb8 del 03/02/2015);
- Arpa Piemonte (prot n. 11863 del 16/024/2015).

● **Parere dell'Organo Tecnico Comunale per l'esclusione della Variante dalla procedura di VAS (prot n. 3138 del 30/03/2015).**

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale

(nota prot. n. 16663/lb8 del 03/02/2015)



Prot. n.16663/lb8

Torino, 03/02/2015

Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta

Comune di Pavone Canavese
P.zza Municipio,1
10018 Pavone Canavese (TO)

e p.c.

Città Metropolitana di Torino
Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Co-pianificazione Urbanistica

OGGETTO: Variante parziale n. 6 del comune di Pavone Canavese
Parere sulla relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS.

Contenuti

Di seguito si fornisce una breve sintesi delle modifiche costituenti oggetto della 6° Variante Parziale al PRG del Comune di Pavone Canavese, così denominate:

1. nuova area per servizi pubblici in Viale Kennedy, zona Bellavista;
La variante attribuisce all'attuale area R6.1b prevalente destinazione a servizio pubblico, correlandone la realizzazione all'attuazione della vicina area residenziale R6.1a (tramite intervento convenzionato); al fine di rendere appetibile l'operazione, la capacità edificatoria di quest'ultima sarà leggermente aumentata, anche nell'ottica della densificazione edilizia propugnata dalla pianificazione territoriale sovraordinata.
2. nuova area per servizi pubblici in Via Marconi, ex Mulino;
3. trasferimento di capacità edificatoria residenziale in Via Meana;
4. stralcio di percorso ciclo-pedonale;
5. aggiornamento del progetto di argine in Borgata Dossi;
6. modifiche normative.

Vincoli individuati sul territorio

I vincoli ambientali individuati sul territorio riguardano:

- il Torrente Chiusella, il Rio Ribes, la Roggia Acqua, il Rio Quasse e le rispettive sponde per una profondità di 150 m ciascuna sensi dell'art.142, c.1 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- aree boscate ai sensi del D.Lgs 42/2004 e smi

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6725 - 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279 protocollo@cert.provincia.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

pag. 1/3



- vincolo ex artt.136-157 del D.Lgs 42/2004 relativo alla "zona circostante l'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto" (notificato con DM 4/02/1966).
- presenza del SIC IT1110063 "Boschi e paludi di Bellavista", delimitato in corrispondenza del rilievo della Paraj- Auta-Monte Appareggio.

Secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (direttiva "Habitat") ed in considerazione dell'adiacenza di alcuni ambiti di Variante rispetto a tale SIC, si tratta di valutare la necessità di procedere all'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza, di cui al D.P.G.R. 16/R del 16-11-2001, contattando il settore competente della Regione Piemonte. Per le motivazioni sopra espresse, si suggerisce, in merito alla procedura di Valutazione d'Incidenza (V.I.), di richiedere parere formale alla Regione Piemonte, Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette, circa la necessità di sottoporre a valutazione di incidenza sul SIC la presente variante.

Aree in variante



PARERE

- Considerato che la Città Metropolitana di Torino partecipa alla procedura di VAS quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA) secondo la DGR n. 12-8931 del 09/06/2008 "D.Lgs.

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6725 - 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279 protocollo@cert.provincia.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

pag. 2/3



- 152/2006 e smi - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi",
- visto che le eventuali osservazioni e/o valutazioni in merito alla compatibilità con il PTC2 saranno oggetto di successivo provvedimento da parte del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Co-pianificazione Urbanistica di questo Ente;
 - esaminato il documento tecnico di verifica di assoggettabilità, agli atti di questo servizio, da cui è risultato :
 - il ridotto peso delle previsioni: creazione di uno spazio pubblico aperto area "R6.1b", rifunzionalizzazione di un edificio pubblico preesistente "R2-ex mulino", e ampliamento di un immobile residenziale preesistente "A2-Via Meana";
 - la posizione delle aree, intercluse a tessuti edificati, agevolmente accessibili e già dotate di infrastrutture primarie;
 - le aree di Variante sono prive di criticità geologiche, non presentano impedimenti alla riclassificazione sotto il profilo acustico e non registrano valenze ecologico-ambientali di rilievo;
 - le misure per la compatibilità ambientale e paesaggistica indicate nella relazione e da inserire nelle NdA per l'attuazione degli interventi di trasformazione di cui alle modifiche: n1 in Viale Kennedy, n 2 in Via Marconi, ex Mulino, e la modifica n.3 Via Meana.

Sulla base di quanto indicato nella relazione di verifica e a seguito dell'istruttoria si ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, gli interventi previsti non determinino ricadute ambientali significative a livello territoriale e che pertanto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, **la variante in oggetto non produca effetti significativi sull'ambiente e non debba pertanto essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e smi.**

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola MOLINA
- sottoscritto con firma digitale -

ARPA PIEMONTE**Agenzia territoriale di protezione ambientale**

(nota prot. n. 11863 del 16/02/2015)

Prot. n. *11863*Fascicolo n° B.B2.04 - 34/2015/A
Pratica n° AP 01/06.02 - 48/2015Torino, *16/02/2015*

TRASMESSA MEDIANTE P.E.C

Spett. Comune di
Pavone Canavese
Piazza del Municipio, 110018 PAVONE CANAVESE (TO)

pavone.canavese@cert.ruparpiemonte.it

Riferimento vs. prot. n. 410 del 14/01/2015, prot. ARPA n. 2686 del 15/01/2015

OGGETTO: 6° Variante Parziale al PRGC - Verifica di assoggettabilità a V.A.S. D.G.R. 9 giugno 2008-
n.12-8931. Invio parere.

Questo Ente ha esaminato il contenuto del Documento Tecnico di verifica preventiva relativo alla 6° Variante Parziale al PRGC del Comune di Pavone Canavese il cui obiettivo consiste in una serie di modifiche di seguito riassunte:

- nuova area per servizi pubblici in zona Bellavista;
- nuova area per servizi pubblici in Via Marconi (ex Mulino);
- trasferimento di capacità edificatoria residenziale (Via Meana);
- stralcio del percorso ciclopedonale;
- aggiornamento progetto ripristino spondale in Borgata Dossi;
- Modifiche normative.

Premesso che nella presente fase ARPA Piemonte fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale, tenuto conto dei criteri individuati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008.

Arpa PiemonteCodice Fiscale, - Partita IVA 07176300017
Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO - tel. 011/19680351 - fax 011/19681441
PEC: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it



Verificato che nell'intorno delle aree di intervento non sono presenti interferenze con le zone umide sottoposte a tutela, che le azioni della Variante non incidono direttamente sull'integrità delle aree protette, sui siti della Rete Natura 2000 presenti e sugli elementi della rete ecologica locale, che le aree interessate dagli interventi sono congrue ai vincoli idrogeologici del territorio e che la rete infrastrutturale esistente è funzionale agli interventi previsti.

Preso atto che nel Documento Tecnico di cui sopra sono stati analizzati nel dettaglio i potenziali impatti dovuti all'esecuzione dell'opera sulle matrici ambientali e sono stati valutati con cura il clima acustico, gli aspetti connessi con l'inserimento paesaggistico della struttura edile prevista e infine le proposte di mitigazione degli impatti.

Stante le valutazioni di cui sopra, l'esame del contenuto del Documento Tecnico per la verifica preventiva di Assoggettabilità a VAS della Variante Parziale al PRGC del Comune di Pavone Canavese consente a questo Ente di esprimersi in merito alla **non assoggettabilità** alla VAS dello strumento urbanistico proposto, previo inserimento delle misure di mitigazione ambientale descritte nel Documento Tecnico, nelle Norme di Attuazione a corredo dell'iter progettuale.

Dott. Carlo Bussi
Dirigente Responsabile della Struttura Semplice
Attività di Produzione

Per comunicazioni/informazioni,
rivolgersi al Dr. Giuseppe Crivellaro
tel. 011/19680415



Arpa Piemonte
Codice Fiscale - Partita IVA 07178380017
Dipartimento Provinciale di Torino
PEC: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

ORGANO TECNICO COMUNALE

(nota prot. n. 3138 del 30/03/2015)

**Comune di Pavone Canavese**

Provincia di Torino

ORGANO TECNICO COMUNALE:**Variante Parziale n.6 al vigente PRG del Comune di Pavone Canavese
ai sensi dell'art.17, comma 7 della LR 56/1977 e s.m.i.****Verifica di Assoggettabilità a VAS****ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.****PARERE TECNICO DI NON ASSOGGETTABILITÀ**

L'Organo Tecnico presso l'autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, costituito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 20/02/2013, nelle persone dei Signori:

- o Geom. Giorgio Scivoletto – Presidente dell'Organo Tecnico avente anche funzione di segretario verbalizzante;
- o Arch. Michele Gedda – membro esperto dell'Organo Tecnico;
- o Arch. Alessandro Gastaldo Brac – membro esperto dell'Organo Tecnico;

riunitosi presso la sede municipale di Pavone Canavese in data **30/03/2015**, alle ore **18.00** per esprimere il parere di competenza in merito all'oggetto,

PREMESSO CHE

- il Comune di Pavone Canavese è dotato di PRGC approvato con DGR n.7-5047 del 14/01/2002 e successivamente modificato con 5 Varianti Parziali, l'ultima delle quali approvata con DCC n.42 del 30/09/2013;
- è stato formalmente avviato l'iter della 6° Variante Parziale, finalizzata a:
 - o incrementare la dotazione comunale di aree per servizi pubblici e regolamentarne l'attuazione;
 - o soddisfare esigenze dei cittadini con interventi puntuali riconducibili alle aree residenziali già esistenti sul territorio comunale. In particolare, le richieste avanzate dalla cittadinanza non fanno riferimento alla previsione di nuove aree (che richiedono consumo di suolo, o estensione di ambiti insediativi): si tratta piuttosto di occasioni di densificazione edilizia (operate quindi mediante trasferimento di cubatura e modifica alle norme attuative di Piano), di riorganizzazione degli ambiti di PEC o PCC e di stralcio di capacità edificatoria;

- o correggere la cartografia di Piano eliminando un errore cartografico e aggiornando la previsione relativa ad un argine in progetto in Borgata Dossi;
- il territorio comunale è parzialmente interessato dalla presenza del SIC IT1110063 "Boschi e paludi di Bellavista", delimitato in corrispondenza del rilievo della Paraj Auta-Monte Appareggio;
- il D.Lgs 152/2006 "Codice dell'ambiente" e s.m.i. dispone che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (fase di screening del procedimento di VAS) i piani e i programmi concernenti la pianificazione territoriale che determinano l'uso di piccole aree a livello locale (art.6 comma 3, art.12);
- con riferimento ai disposti dell'art.12 del succitato decreto e della DGR n.12-8931 del 9/06/2008, il Sindaco del Comune di Pavone Canavese ha trasmesso, con nota prot. n.410 del 14/01/2015, il "Documento di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (fase di SCREENING)", per la prevista fase di consultazione, ai seguenti Soggetti competenti in materia ambientale:
 - o Assessorato allo Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale;
 - o ARPA Piemonte – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento di Torino;
 - o A.S.L. TO4 – Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.);
 - o SMAT S.p.A. – Società Metropolitana Acque Torino;
 - o Società Canavesana Servizi S.p.A.;
 - o Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli;
 - o Comune di Banchette;
 - o Comune di Colleretto Giacosa;
 - o Comune di Ivrea;
 - o Comune di Parella;
 - o Comune di Perosa Canavese;
 - o Comune di Romano Canavese;
 - o Comune di Samone.

CONSIDERATO CHE

- è trascorso il termine entro il quale i soggetti e i Comuni in elenco avrebbero potuto esprimere parere ambientale (trenta giorni dalla trasmissione del "Documento di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (fase di SCREENING)");

- la Provincia di Torino, con nota prot. n.16663/lb8 del 03/02/2015, ha espresso parere di non assoggettabilità della Variante alla VAS, sulla base dei seguenti fattori:
 - o *"il ridotto peso delle previsioni: creazione di uno spazio pubblico aperto area "R6.1b", rifunzionalizzazione di un edificio pubblico preesistente "R2-ex mulino" e ampliamento di un immobile residenziale preesistente "A2-Via Meana";*
 - o *la posizione delle aree, intercluse a tessuti edificati, agevolmente accessibili e già dotate di infrastrutture primarie;*
 - o *le aree di Variante sono prive di criticità geologiche, non presentano impedimenti alla riclassificazione sotto il profilo acustico e non registrano valenze ecologico ambientali di rilievo;*
 - o *le misure per la compatibilità ambientale e paesaggistica indicate nella relazione e da inserire nelle NdA per l'attuazione degli interventi di trasformazione di cui alle modifiche: n.1 in Viale Kennedy, n.2 in Via Marconi, ex Mulino, n.3 in Via Meana".*

Nel sottolineare la presenza sul territorio comunale del SIC IT1110063 "Boschi e paludi di Bellavista" e l'adiacenza di alcuni ambiti di Variante rispetto a tale SIC, l'Ente suggerisce di richiedere parere formale alla Regione Piemonte, Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette, circa la necessità di sottoporre a Valutazione di Incidenza sul SIC la Variante;

- l'ARPA Piemonte, con nota prot. n.11863 del 16/02/2015, ha espresso parere di non assoggettabilità della Variante alla VAS, dal momento che nel Documento di Screening *"sono stati analizzati nel dettaglio i potenziali impatti sulle matrici ambientali e sono stati valutati con cura il clima acustico, gli aspetti connessi con l'inserimento paesaggistico e le proposte di mitigazione degli impatti".*

VALUTATO CHE

- in merito alla verifica della necessità di attivare il procedimento di Valutazione di Incidenza della Variante di cui al DPGR 16/R del 16/11/2001, come suggerito dalla Provincia di Torino, è possibile produrre le seguenti considerazioni, in parte già contenute al capitolo 3, modifica 1 del Documento di Screening:
 - o la previsione di Variante più prossima al perimetro del SIC IT1110063 "Boschi e paludi di Bellavista" riguarda l'area R6.1b, di circa 8.800 mq di superficie; per tale area, la Variante dispone la riclassificazione urbanistica da residenziale di nuovo impianto con indice territoriale massimo 0,5 mc/mq a servizio d'interesse locale (piazza pubblica). Si verifica dunque un miglioramento rispetto all'attuale impostazione del PRG, con l'eliminazione di potenzialità edificatorie da un lotto di significative dimensioni in prossimità del SIC (ma comunque esterno);

- o con riferimento all'area R6.1a, più piccola (4.200 mq di superficie) e più lontana dal SIC, la Variante, confermandone la destinazione residenziale di nuovo impianto, si limita a trasferirvi la volumetria stralciata dall'area R6.1b, fino alla concorrenza dell'indice massimo 0,5 mc/mq già ammesso dal PRG vigente. Si tratta quindi di una semplice riallocazione di capacità edificatoria già contemplata nell'attuale Piano Regolatore, per cui non si vengono a creare incrementi della pressione antropica sulle matrici ambientali;
 - o l'attuazione delle previsioni di Variante su illustrate non è suscettibile di aggravare le maggiori criticità riscontrate all'interno del sito, che riguardano l'eccessiva antropizzazione di aree a utilizzo agricolo, la forte riduzione delle zone umide, l'invasione di essenze infestanti come Robinia pseudoacacia ed Ailanthus altissima, la dispersione di spazzatura nelle zone a frequentazione festiva. In ogni caso, la realizzazione degli interventi sarà subordinata all'introduzione delle specifiche misure di sostenibilità ambientale contemplate nel Documento di Screening (capitolo 4), in funzione soprattutto del mantenimento della permeabilità dei suoli;
- da quanto sopra, si ritiene di poter escludere ogni interferenza tra Variante e SIC.

VISTI

- l'art.107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs n.267 del 18/8/2000);
- la parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la LR 56/1977 e s.m.i.;
- la LR 40/1998 e s.m.i.;
- la DGR n.12-8931 del 9/06/2008;
- la L.241/1990 e s.m.i.;
- la tipologia dello strumento urbanistico in oggetto (Variante Parziale al PRG ai sensi dell'art.17, c.7, della LR 56/1977 e s.m.i.);

a seguito di approfondito esame del "Documento di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (fase di SCREENING)", condividendo le considerazioni e le conclusioni del medesimo

esprime parere di esclusione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, sottolineando la necessità che le misure di mitigazione e compatibilità ambientale e paesaggistica indicate nel Documento di Screening siano recepite nelle Norme di Attuazione della Variante, come indicato anche dagli Enti competenti in materia ambientale consultati

Si dà atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico ai sensi dell'art.12, comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Pavone Canavese, li 30/03/2015



Il Presidente dell'Organo Tecnico
Geom. Giorgio Solvoletto

I membri dell'Organo Tecnico
Arch. Michele Gedda
Arch. Alessandro Gastaldo Brac

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, corresponding to the names listed in the text.

Allegati:

Parere Provincia di Torino nota prot. n.16663/lb8 del 03/02/2015

Parere ARPA Piemonte nota prot. n.11863 16/02/2015

5.

CONTENUTI DELLA VARIANTE

5.1 GENERALITÀ


Nello specifico, i contenuti della Variante si possono riassumere come segue:

- modifica 1** ► Nuova area per servizi pubblici in Viale Kennedy, zona Bellavista;
- modifica 2** ► Nuova area per servizi pubblici in Via Marconi, ex-Mulino;
- modifica 3** ► Trasferimento di capacità edificatoria residenziale in Via Meana;
- modifica 4** ► Stralcio di percorso pedonale;
- modifica 5** ► Aggiornamento del progetto di argine in Borgata Dossi;
- modifica 6** ► Modifiche normative.

Nella pagina successiva si riporta la localizzazione, sulla cartografia del PRGC vigente, degli ambiti oggetto della Variante.


5.2 SCHEDE ILLUSTRATIVE DELLE MODIFICHE

Trattandosi, come detto, di una Variante avente per oggetto diverse modifiche di varia natura, nel presente documento sono inserite schede sintetiche che facilitano la lettura delle caratteristiche delle aree interessate e degli interventi previsti e la verifica della conformità con la pianificazione sovraordinata.




MODIFICA**1****Nuova area per servizi pubblici
in Viale Kennedy, zona Bellavista****I ► PRESUPPOSTI**

L'area in oggetto (ambito R6.1b) è situata in località Bellavista, all'estremo Nord-orientale del territorio comunale, in corrispondenza dell'intersezione tra Viale Kennedy e Via dei Ronchi. Lo stesso Viale Kennedy costituisce limite tra le amministrazioni di Ivrea e Pavone Canavese e consente un rapido accesso sia all'abitato eporediese, attraverso Via Torino, che a quello pavonese, sulla dorsale Via Dietro Castello.



Sull'immagine precedente è evidenziata anche l'area R6.1a, la cui attuazione sarà subordinata, tramite intervento convenzionato, alla contestuale realizzazione delle previsioni pubbliche.



R2 – Aree prevalentemente residenziali da conservare allo stato di fatto



R3 – Aree prevalentemente residenziali suscettibili di incremento



R6 – Aree prevalentemente residenziali suscettibili di incremento



P – Parcheggi pubblici


Estratto della "Tavola 1 – Nord" del PRGC del Comune di Pavone Canavese.

Entrambi i lotti sono attualmente classificati come "area prevalentemente residenziale suscettibile d'incremento di nuovo impianto" (R6) con la specifica denominazione R6.1b e R6.1a e misurano rispettivamente 8.948 e 4.260 mq. Si inseriscono in un tessuto urbano a preminente destinazione residenziale, dove la dotazione di aree pubbliche è sostanzialmente riconducibile a ridotti spazi di parcheggio ricavati o da ricavare in fregio alla viabilità.

I due lotti sono direttamente accessibili da Viale Kennedy e totalmente circondati da tessuti urbani di recente e recentissimo impianto.


Le dorsali principali delle reti dei sottoservizi (acquedotto e fognatura) si trovano in corrispondenza di Viale Kennedy.

Vista la scarsa strutturazione urbana e la monofunzionalità dei tessuti sviluppatasi in tempi recenti a corona del quartiere olivettiano di Ivrea, l'Amministrazione pavonese intende introdurre uno spazio pubblico aggregativo, a rafforzamento del mix funzionale e a integrazione dell'offerta di aree pubbliche fornita dal quartiere eporediese Bellavista.



II ► CONTENUTI

La presente modifica ripristina la situazione previsionale di Piano Regolatore, antecedente la 5° Variante, reintroducendo l'area per servizi in luogo dell'ambito residenziale R6.1b. La realizzazione della nuova area pubblica è correlata all'attuazione della vicina area residenziale R6.1a (tramite intervento convenzionato), a cui viene incrementata la capacità edificatoria.



Nel dettaglio:

- a) Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, l'area residenziale di nuovo impianto R6.1b, avente una superficie territoriale complessiva pari a 8.948 mq, viene riclassificata a servizi d'interesse locale S15 per 6.605 mq e, per i restanti 2.343 mq, a residenziale R2 (*Aree prevalentemente residenziali da conservare allo stato di fatto*), privi di capacità edificatoria.
- b) Secondo il PRGC vigente, la limitrofa area residenziale R6.1a è dotata di un indice edificatorio pari a 0,1 mc/mq incrementabile fino a 0,5 mc/mq attingendo dal residuo di cubatura in capo al Comune; la presente Variante, confermandone la destinazione residenziale di nuovo impianto, si limita a trasferirvi la vo-

lumetria stralciata dall'area R6.1b, fino alla concorrenza dell'indice massimo 0,5 mc/mq già ammesso dal PRG vigente (cfr. **Verifiche dimensionali**).

- c) All'art.11.3 delle NdA, viene introdotta una regolamentazione volta a subordinare le possibilità edificatorie dell'area R6.1a alla contestuale attuazione dell'area per servizi S15.

In merito alla trasformazione dell'attuale area R6.1b, che ad oggi si presenta come una superficie a prato con limitata presenza di essenze arboree, totalmente interclusa nel contesto residenziale circostante, essa viene attentamente disciplinata nell'ottica di ottenere interventi ambientalmente sostenibili, sulla scorta di quanto già normato a proposito dell'area R6.1a all'articolo 11.3 del PRGC vigente.

In particolare:

- a) permeabilità dei suoli: ad eccezione degli spazi destinati al transito veicolare, tutte le altre superfici lastricate devono essere realizzate con l'impiego di tecniche che contribuiscano a contenere i valori di impermeabilizzazione del suolo (autobloccanti drenanti o inerbiti, prato armato, ecc.);
- b) risparmio e riutilizzo idrico: gli elaborati progettuali devono specificare l'impiego di soluzioni tecniche finalizzate a garantire la tutela e il corretto uso della risorsa idrica; in coerenza con quanto indicato all'art.42 del PTA, si fa particolare riferimento a misure di:
- approvvigionamento e distribuzione, mediante reti duali, di acque di minor pregio per gli usi compatibili,
 - reimpiego delle acque reflue (depurate e non) per usi compatibili,
 - adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico;
- c) risparmio energetico: gli interventi devono prevedere soluzioni tecnologiche finalizzate all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e all'installazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica e termica, in ottemperanza alle normative vigenti;
- d) inquinamento luminoso: ai sensi della LR 31/2000 e con riferimento alle "Linee guida per la limitazione dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico" redatte dal Politecnico di Torino, la fase di progettazione esecutiva degli interventi deve essere orientata a:
- utilizzo di corpi illuminanti che, per conformazione e caratteristiche tecniche, limitino l'irraggiamento diretto verso la volta celeste,
 - contenimento della frazione luminosa diretta verso l'alto in conseguenza di fenomeni di riflessione, prevedendo l'impiego di materiali edilizi caratterizzati da bassa capacità riflessiva (con particolare attenzione alle zone interessate da illuminazione diretta);
- e) inserimento paesaggistico: l'aspetto finale dei fabbricati edilizi deve essere coerente, per tipologia costruttiva, materiali e finiture, con le preesistenze e con i caratteri del contesto e deve essere fatto ampio ricorso ad alberature di arredo a ridosso della viabilità principale.

III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE**elaborati cartografici**

PRGC vigente

PRGC modificato dalla Variante

**NdA****11.3. Aree R3 R4, R5, R6 - aree prevalentemente residenziali suscettibili d'incremento di nuovo impianto**

[...] ~~Le aree urbanistiche R6 (R6.1 e R6.2), sono destinate~~ **L'area urbanistica R6.1a è destinata** al nuovo impianto insediativo secondo le finalità e i criteri definiti nel protocollo di intesa all'uso stipulato tra i Comuni di Pavone e Ivrea; subordinatamente alla formale approvazione del protocollo da parte del Consiglio Comunale di Ivrea, ~~sono attuabili~~ **è attuabile** con strumento urbanistico esecutivo o permesso di costruire convenzionato, in applicazione dei seguenti indici e parametri:

~~dt=0,1~~ **0,5 mc/mq**, $rc=1/3$, $ptf=3$, $h=10$ m;

~~La capacità edificatoria dell'area è incrementabile fino alla concorrenza massima di dt=0,5 mc/mq, nei limiti delle disponibilità di volumetria residenziale residua di cui all'art.21 e secondo le prescrizioni del medesimo.~~

Si dettano inoltre le seguenti prescrizioni particolari:

- **devono essere realizzata e dismessa (o assoggettate all'uso pubblico, a discrezione del Comune) l'area per standard S15, secondo le indicazioni e le finalità che verranno dettate dal Comune di Pavone nella convenzione;**
- ~~devono essere realizzate e dismesse (o assoggettate all'uso pubblico, a discrezione del Comune) le aree per standard (parcheggio e verde) in ragione di 25 mq per abitante insediato;~~
- deve essere dismesso il sedime necessario alla realizzazione di un marciapiede, lungo Viale Kennedy e Viale Einaudi, in conformità con lo studio di fattibilità redatto dal Comune di Pavone e con i contenuti del protocollo di intesa stipulato tra i Comuni di Pavone e Ivrea;

- le convenzioni possono disciplinare eventuali interventi attuativi del marciapiede di cui al punto precedente;
- permeabilità dei suoli: ad eccezione dei tratti di viabilità di raccordo con la rete stradale comunale, tutte le altre superfici quali raccordi viari interni, piazzole di manovra, parcheggi privati, spazi pertinenziali degli edifici, devono essere realizzate con l'impiego di tecniche che contribuiscano a contenere i valori di impermeabilizzazione del suolo (autobloccanti, prato armato, ecc.), limitando allo stretto indispensabile i manti bituminosi, cementizi e impermeabili in genere (che non possono comunque avere una estensione superficiale superiore al 20% degli spazi liberi da edificazione); è concesso derogare da tale parametro unicamente in relazione a specifiche e documentate esigenze di gestione delle acque meteoriche o in presenza di strutture di parcheggio interrate;
- risparmio e riutilizzo idrico: gli elaborati progettuali devono specificare l'impiego di soluzioni tecniche finalizzate a garantire la tutela e il corretto uso della risorsa idrica; in particolare, e in coerenza con quanto indicato all'articolo 42 del PTA, si fa riferimento a misure di:
 - approvvigionamento e distribuzione, mediante reti duali, di acque di minor pregio per gli usi compatibili;
 - reimpiego delle acque reflue (depurate e non) per usi compatibili;
 - adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico.
- Risparmio energetico: gli interventi devono prevedere soluzioni tecnologiche finalizzate all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e all'installazione di impianti per l'auto produzione di energia elettrica e termica, in ottemperanza alla normativa vigente.
- Inquinamento luminoso: ai sensi della L.R. n.31 del 24/03/2000 e con riferimento alle "linee guida per la limitazione dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico" redatte in collaborazione con il Politecnico di Torino, la fase di progettazione esecutiva degli interventi deve essere orientata a:
 - Utilizzo di corpi illuminanti che, per conformazione e caratteristiche tecniche, limitino l'irraggiamento diretto verso la volta celeste;
 - Contenimento della frazione luminosa diretta verso l'alto in conseguenza di fenomeni di riflessione, prevedendo per le scatole edilizie e per gli spazi pertinenziali l'impiego di materiali caratterizzati da bassa capacità riflessiva, con particolare attenzione alle zone interessate da illuminazione diretta.
- Isole ecologiche: con riferimento a quanto prescritto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (adottato con DGR n.44-12235 del 28 settembre 2009) in fase progettuale devono essere precisati:
 - Numero, dimensione e collocazione delle isole ecologiche;
 - Tipologia delle isole (a vista o a scomparsa con sistema telescopico) in riferimento alla collocazione e alle relazioni visive rispetto agli insediamenti residenziali e agli spazi di fruizione e aggregazione pubblica;
 - Materiali di pavimentazione, elementi di mascheratura (strutture lignee corredate da apparato vegetale, siepi, quinte arboree, etc.) e arredo urbano pertinenti.

IV ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE [PTR]

cfr. **appendice normativa / sezioni B**

Pur evidenziando la diversa scala territoriale di applicazione della Variante e del PTR, tra i due piani si possono riscontrare i seguenti elementi di compatibilità:

▪ **ART.18 "La riqualificazione dell'ambiente urbano":**

Secondo il Piano regionale, "la qualità ambientale, con riferimento alle aree urbane, è costituita da un insieme di dotazioni ecologico-ambientali: opere e

interventi che concorrono, con il sistema infrastrutturale, le attrezzature e gli spazi collettivi, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile". La presente modifica

- a) interviene in ambiti urbanizzati, eliminando una potenziale occasione di consumo di suolo extraurbano;
- b) attraverso la trasformazione di spazi sottoutilizzati in località Bellavista, consente la rigenerazione dei tessuti urbani locali, con inserimento di funzioni pubbliche strutturate;
- c) regola la coerenza delle azioni trasformative con i contesti paesaggistici di riferimento.

■ **ART.20 "Le aree urbane esterne ai centri storici"**

"Obiettivo prioritario degli strumenti di governo del territorio, a ogni livello, è la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree urbane, attraverso l'offerta di strutture e servizi di qualità ai cittadini [...] mediante interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente fisico". Tale finalità è confermata dalla modifica effettuata in località Bellavista, che mette in campo azioni di riordino e compattamento dell'edificato e di integrazione della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche.

■ **ART.30 "La sostenibilità ambientale"**

Il PTR afferma che *"un'azione di trasformazione è sostenibile quando integra le seguenti componenti: quella ambientale, prevenendo o minimizzando l'impatto ambientale attraverso misure di prevenzione o di compensazione ambientale dei danni alla fonte; quella economica, rendendo i benefici prodotti maggiori dei costi nel breve e nel lungo termine; quella sociale, determinando un impatto positivo su tutta la popolazione interessata"*. Pur operando in maniera puntuale a scala microlocale, la modifica contiene una serie di accorgimenti per garantire la sostenibilità ambientale delle modifiche (per i quali si rimanda alla sezione II) e restituisce alla collettività pavonese un ambito strategico per la qualificazione urbana e la rivitalizzazione sociale del relativo contesto.

■ **ART.31 "Contenimento del consumo di suolo"**

In accordo con i disposti del PTR per la pianificazione locale, la presente modifica configura un uso parsimonioso del territorio comunale, poiché favorisce lo sviluppo interno agli insediamenti e agisce sui tessuti urbani esistenti attraverso operazioni di densificazione e riqualificazione.

V ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE [PPR]

cfr. **appendice normativa** / sezioni **C -**

Anche in questo caso, tenendo a mente la diversa scala di riferimento dei due strumenti e le caratteristiche degli ambiti di azione della Variante, è possibile individuare i seguenti elementi di convergenza:

▪ ART.36 "Tessuti discontinui suburbani"

La tavola P4.2 del Piano regionale evidenzia come la modifica ricada all'interno del *tessuto discontinuo suburbano*, caratterizzato da estese urbanizzazioni in rapida evoluzione prive di continuità e compattezza, frammiste ad aree libere interstiziali o a inserti di edilizia produttiva o terziaria.

In accordo con gli obiettivi sovraordinati, la presente modifica è finalizzata:

- a) al completamento dei tessuti discontinui, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, limitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali e potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati;
- b) alla ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi nonché la definizione di adeguate misure mitigative.

VI ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE [PTC2]

cfr. **appendice normativa** / sezioni - D

Uno degli obiettivi generali del PTC2 è il "*contenimento del consumo di suolo e dello **sprawling***", pertanto sono da privilegiarsi, "*per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde*", al fine di "*realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero*" e "*rafforzare la struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi*" (**art.15**). Pur non avendo ancora Pavone una perimetrazione ai sensi del suddetto art.15 delle NdA del PTC2, si può affermare, sulla scorta anche del modello elaborato dalla Provincia⁴, che le modifiche rientrano in "area di transizione", dove "*sono congruenti nuovi processi insediativi [...]. Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di **sprawl** edilizio mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse. Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole di PTC2 comprenda beni paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con le Prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR)*".

All'**articolo 13 "Mitigazioni e compensazioni (direttiva)"** il PTC2 prescrive che "*gli impatti negativi, conseguenti alla realizzazione di insediamenti, opere, manufatti, infrastrutture, dovranno essere prioritariamente mitigati*" o "*dovranno essere oggetto di opportune compensazioni ambientali, culturali e sociali*". Gli interventi previsti saranno regolamentati attraverso specifiche norme di inserimento e sostenibilità ambientale.

⁴ Reperibile all'indirizzo web http://www.provincia.torino.gov.it/territorio/sezioni/urbanistica/d_strumenti_ol/lineeguida_ptc2

In generale, con la Variante non si verifica consumo di suolo, al contrario gli stralci di previsioni edificatorie a carattere residenziale prevalgono sulle attribuzioni di volumetria; non si ravvisa pertanto la necessità di predisporre compensazioni in questo senso.

Infine, come si evince dalla *Tavola 3.1 – Sistema del verde e delle aree libere*, i lotti in esame non presenta significative valenze ambientali o ecologiche: infatti, non partecipano alla costruzione della rete ecologica locale e sono priva di valore sia dal punto di vista della biodiversità che della connettività ecologica.

Per quanto riguarda la prossimità con i limiti del SIC IT1110063 "Boschi e paludi di Bellavista" (meno di 50 m nel punto più vicino), non si rilevano interferenze tra le previsioni della variante e il SIC. Infatti, dal punto di vista della pressione antropica, la conversione d'uso sopra descritta configura una situazione migliorativa rispetto all'attuale impostazione del PRG, con lo stralcio di previsioni edilizie da un lotto di significative dimensioni a ridosso del perimetro del SIC (ma comunque esterno) e la parziale riallocazione su un'area più piccola e più lontana. Inoltre, l'individuazione di un'area a servizi non è suscettibile di aggravare le criticità riscontrate nel sito.

Non si ritiene dunque che l'approvazione della Variante possa influire sulle caratteristiche peculiari del SIC e sulla sua corretta conservazione.

MODIFICA**2****Nuova area per servizi pubblici
in Via Marconi, ex-Mulino****I ► PRESUPPOSTI**

L'ex mulino di Pavone, di proprietà comunale, si trova in Via Marconi, in prossimità dell'intersezione con Via Vignale-Via Dietro Castello, a soli 200 m dal Municipio e dalla chiesa parrocchiale.

L'intera area di pertinenza (circa 400 mq) è classificata come "prevalentemente residenziale da conservare allo stato di fatto – R2"; sul fabbricato, risalente al XVIII secolo e oggi in precario stato di conservazione, vige una specifica norma che ammette interventi di sostituzione edilizia.



L'immobile e le sue pertinenze (per un totale di circa 400 mq) ricadono in "area prevalentemente residenziale da conservare allo stato di fatto" (R2). L'asterisco rimanda all'art.11.2 delle Nda del PRG, in cui vengono dettate specifiche prescrizioni relative all'attuazione dell'ambito.




	R2 – Aree prevalentemente residenziali da conservare allo stato di fatto
	Rimando all'art.11.2 delle Norme di Attuazione
	S – Aree per servizi d'interesse locale

Estratto della "Tavola 1 – Nord" del PRGC del Comune di Pavone Canavese.

L'ambito urbano in cui si colloca, appena fuori del centro storico, è caratterizzato dalla presenza di molteplici edifici e spazi pubblici. Si presenta completamente intercluso al tessuto abitativo del capoluogo ed è affiancato da Via Marconi, viabilità di penetrazione al centro storico compatto, servita nella sua interezza dalle reti infrastrutturali di sottoservizi.





L'attuale Amministrazione ha intenzione di recuperare l'edificio per funzioni pubbliche/di pubblica utilità, allo scopo di soddisfare recenti richieste pervenute da parte di associazioni attive sul territorio che sono al momento prive di sede dove custodire mezzi e attrezzature, organizzare riunioni e iniziative socio-culturali, ecc. Inoltre, è al vaglio l'ipotesi di allestire un ecomuseo relativo alla storia del fabbricato, ai legami con la comunità pavonese, al ruolo nella sua evoluzione sociale. A questo proposito, si allega un avviso pubblicato all'albo pretorio comunale nel mese di settembre, finalizzato a rendere partecipe la cittadinanza del progetto di valorizzazione dell'area.

Comune di  Pavone Canavese

EX MULINO DI VIA MARCONI

E' intenzione di questa Amministrazione intervenire sul fabbricato dell'ex mulino di via Marconi.

Per conservarne la memoria storica, questa Amministrazione ritiene utile raccogliere la documentazione fotografica e storica inerente la sua storia e la sua attività.

Chiunque possieda fotografie o altro materiale inerente la sua vita, se lo ritiene opportuno, può farne cenno o conferirlo (in fotocopia o su altro supporto) all'Amministrazione Comunale che provvederà alla registrazione e catalogazione in attesa di utilizzarlo per una prossima iniziativa culturale. All'uopo può contattare la signora Maria Teresa Torreano o la signora Patrizia Rizzi (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00), oppure via mail al seguente indirizzo:

servizi.generali@comune.pavone.to.it

Pavone, li 4.9.2014

L'Amministrazione Comunale
di Pavone Canavese

Anche in questo caso, la modifica opera un ripristino della situazione normativa antecedente la variante Parziale n.5, riconoscendo l'interesse generale pubblico dell'ex mulino e delle sue pertinenze e disponendo la reinclusione tra le proprietà dell'Ente comunale.

II ► CONTENUTI

Con la presente variante si intende quindi riclassificare l'area dell'ex mulino, da residenziale consolidato a servizi d'interesse locale S16, stralciando all'art.11.2 delle Nda, le prescrizioni particolari relative alle modalità di attuazione delle attuali previsioni di sostituzione edilizia del fabbricato.

Per quanto riguarda la volumetria residenziale che attualmente il PRG assegna all'area, pari a 1.000 mc, essendo di proprietà comunale, l'Amministrazione ne dispone il trasferimento sull'area R6.1a del quartiere Bellavista (cfr. [modifica 1](#)).



III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE

elaborati cartografici

PRGC vigente

PRGC modificato dalla Variante



NdA

11.2. **Aree R2 - aree prevalentemente residenziali da conservare allo stato di fatto**

Sono consentiti mediante concessione singola gli interventi di tipo RR, RS, REa ed REb, finalizzati al recupero dei volumi esistenti, nonché di ampliamento (CA) per una superficie utile lorda non superiore al 20% di quella preesistente, per adeguamenti igienico-funzionali dell'edificio, e per un volume non superiore a 150 mc nell'ambito di ogni cellula edilizia, per una sola volta, e sempre prescindendo dagli incrementi comunque consentiti dalla ristrutturazione edilizia di tipo g (REa) e comunque nel rispetto di tutti i vincoli edilizi.

~~Per l'area sita in via G. Marconi individuata sulla cartografia di PRG con l'asterisco (*) è prevista la sostituzione edilizia del fabbricato esistente, nel rispetto dei seguenti valori parametrici massimi:~~

~~-volume: 1.000 mc
-piani fuori terra: 3
-altezza: 10 m
-superficie coperta: 200 mq~~

~~L'intervento, subordinato a permesso di costruire convenzionato, comporta la contestuale realizzazione dell'adiacente parcheggio pubblico, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria.~~

IV ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE [PTR]

cfr. **appendice normativa** / sezioni B

Pur evidenziando la diversa scala territoriale di applicazione della Variante e del PTR, tra i due piani si possono riscontrare i seguenti elementi di compatibilità:

- **ART.18 "La riqualificazione dell'ambiente urbano":**
Secondo il Piano regionale, "la qualità ambientale, con riferimento alle aree urbane, è costituita da un insieme di dotazioni ecologico-ambientali: opere e interventi che concorrono, con il sistema infrastrutturale, le attrezzature e gli spazi collettivi, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile". La presente modifica
 - c) interviene in ambiti urbanizzati, eliminando una potenziale occasione di consumo di suolo extraurbano;
 - d) attraverso la trasformazione di spazi sottoutilizzati, consente la rigenerazione dei tessuti urbani locali, con inserimento di funzioni pubbliche strutturate.

- **ART.20 "Le aree urbane esterne ai centri storici"**
"Obiettivo prioritario degli strumenti di governo del territorio, a ogni livello, è la rivitalizzazione e rifunionalizzazione delle aree urbane, attraverso l'offerta di strutture e servizi di qualità ai cittadini [...] mediante interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente fisico". Tale finalità è confermata dalla modifica n.2, che mette in campo azioni di integrazione della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche.

- **ART.31 "Contenimento del consumo di suolo"**
In accordo con i disposti del PTR per la pianificazione locale, la presente modifica configura un uso parsimonioso del territorio comunale, poiché favorisce lo

sviluppo interno agli insediamenti e agisce sui tessuti urbani esistenti attraverso operazioni di densificazione e riqualificazione.

V ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE [PPR]

cfr. **appendice normativa** / sezioni **C -**

Anche in questo caso, tenendo a mente la diversa scala di riferimento dei due strumenti e le caratteristiche degli ambiti di azione della Variante, è possibile individuare i seguenti elementi di convergenza:

- **ART.36 "Tessuti discontinui suburbani"**

La tavola P4.2 del Piano regionale evidenzia come la modifica ricada all'interno del *tessuto discontinuo suburbano*, caratterizzato da estese urbanizzazioni in rapida evoluzione prive di continuità e compattezza, frammiste ad aree libere interstiziali o a inserti di edilizia produttiva o terziaria.

In accordo con gli obiettivi sovraordinati, la presente modifica è finalizzata al completamento dei tessuti discontinui, limitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali e potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati.

VI ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE [PTC2]

cfr. **appendice normativa** / sezioni **- D**

Come si evince dalla *Tavola 3.1 – Sistema del verde e delle aree libere*, il lotto in esame non presenta significative valenze ambientali o ecologiche: infatti, non partecipa alla costruzione della rete ecologica locale ed è priva di valore sia dal punto di vista della biodiversità che della connettività ecologica.

Come tutto il centro abitato, è gravato dall'area di tutela paesaggistica dell'autostrada, il che comporta esclusivamente il rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. quale atto autonomo e presupposto rispetto ai successivi titoli abilitativi.

Per quanto riguarda gli elementi di coerenza della modifica n.2 con i disposti normativi provinciali del **TITOLO II, CAPO I – Regole generali per limitare il consumo di suolo libero**, si richiama quanto argomentato nella sezione VI della scheda n.1.

MODIFICA

3

Trasferimento di capacità edificatoria residenziale in Via Meana

I ► PRESUPPOSTI

In data 25/08/2014, attraverso l'avviso pubblico riportato a lato, l'Amministrazione di Pavone ha rilanciato il progetto "Urbanistica Partecipata", al fine di raccogliere eventuali istanze da parte di cittadini interessati alla rinuncia di capacità edificatoria di cui dispongono o all'attribuzione di nuova cubatura su aree di proprietà interne agli insediamenti esistenti e dotate di opere di urbanizzazione.



PROGETTO
"URBANISTICA PARTECIPATA"

VARIANTE NON STRUTTURALE AL PRGC

**L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO**

che intende dar corso alla elaborazione di una Variante non strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale.

Tale iniziativa, è principalmente finalizzata ad affinare alcune scelte progettuali del vigente strumento urbanistico e a migliorarne l'operatività, con particolare riguardo alla riqualificazione degli ambiti urbani esistenti mediante:

- *urbanizzazione di lotti interclusi o inutilizzati all'interno del tessuto edificato (anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica) ai fini della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali.*
- *densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica.*

Pertanto, onde garantire la massima rispondenza dello Strumento Urbanistico all'effettivo perseguimento delle finalità sopra indicate, e perseguendo gli obiettivi del progetto "Urbanistica partecipata" già avviato con le precedenti varianti parziali,

L'Amministrazione chiede che gli interessati manifestino:

- l'eventuale volontà di rinunciare alla capacità edificatoria di cui dispongono con il vigente PRGC;
- l'eventuale esigenza di attribuire nuova capacità edificatoria ad aree classificate dal PRGC vigente come A2 e R2 o comunque interne ai tessuti urbani e dotate delle opere di urbanizzazione.

Le manifestazioni d'intenti degli interessati, che potranno essere presentate in carta libera, presso il Comune, o mediante e-mail certificata all'indirizzo pavone.canavese@cert.ruparpiemonte.it **entro il 30 settembre 2014**, avranno comunque valore puramente indicativo per le scelte dell'Amministrazione, che resta vincolata al solo perseguimento dell'interesse pubblico nel rispetto dei limiti posti dalla legge per l'approvazione delle Varianti non strutturali al PRGC.

Le istanze dovranno essere corredate sia da planimetrie catastali e da estratti di PRG che individuino le aree interessate allo stralcio o all'assegnazione della capacità edificatoria, sia da precise quantificazioni della stessa.

L'Ufficio Tecnico Comunale è a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.

Pavone Can.se, 25 agosto 2014

IL SINDACO	L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Alessandro Perenchio	Gianfranco Cobetto	Giorgio Scivoletto

In data 01/10/2014 sono pervenute manifestazioni d'intento riguardanti:

- i mappali 866 (Via Marconi) e 299 (Borgata Quilico) del foglio 24, appartenenti rispettivamente alle aree urbanistiche "prevalentemente residenziali suscettibili d'incremento di nuovo impianto" R3.17b e R3.24, entrambe subordinate a PEC;
- il mappale 527 del medesimo foglio (SP77-Via Meana), ricadente nelle "aree per attività agricole e recuperabili ad altri usi - A2".

La proprietà richiede:


- lo scorporo dei primi due lotti dalle relative aree PEC, con contestuale stralcio della quota di capacità edificatoria residenziale che generano (per un totale di circa 1.000 mc);
- il trasferimento di parte della suddetta volumetria (800 mc) sul terzo lotto, al fine di ampliare un fabbricato preesistente.

Considerato che:

- il trasferimento concerne una quantità predefinita di cubatura originariamente attribuita ad aree per le quali non sussistono a oggi effettive esigenze insediative e riassegnata ad uno specifico immobile sito in un contesto edificato ed infrastrutturato;

- la realizzazione di tale volumetria sarà specificatamente disciplinata in sede di Nda, in maniera tale da conseguire la densificazione e qualificazione del costruito;
- questa operazione di stralcio e conseguente assegnazione consente di non intaccare la quota di accantonamenti di capacità edificatoria a destinazione residenziale di cui il Comune detiene la titolarità;

L'Amministrazione ha ritenuto di accogliere la richiesta suesposta, includendola nell'iter della presente Variante Parziale al PRGC.




La prima area oggetto di scorporo da PEC e di conseguente stralcio di cubatura è collocata a ridosso del tessuto edificato di Borgata Quilico e si presenta libera da costruzioni e incolta.



La seconda area invece è posta in un contesto a bassa densità edilizia a metà strada tra il capoluogo e Borgata Quilico e consiste in un terreno libero adibito a verde di pertinenza.

La terza area, su cui insiste l'immobile abitativo per il quale è stata richiesta l'attribuzione di parte della volumetria stralciata, si trova in adiacenza al lotto precedente ed è accessibile da un interno di Via Meana, già allacciato alle reti di acquedotto e fognatura. L'ambito urbano è attualmente caratterizzato da bassa densità edilizia ma in rapida trasformazione e densificazione.




	R3 – Aree prevalentemente residenziali suscettibili d'incremento
	Ambiti soggetti a SUE
	Sub-ambiti attuativi ed aree con prescrizioni particolari
	A2 – Aree per usi agricoli recuperabili anche per altri usi

Estratti di "Tavola 2 – Sud" e "Tavola 1 – Nord" del PRGC del Comune di Pavone Canavese.

Le due aree interessate dagli stralci di capacità edificatoria, a oggi del tutto inattuate, sono classificate come "prevalentemente residenziali suscettibili di incremento" (R3), nello specifico la prima particella (circa 1.000 mq) coincide con parte dell'area R3.24, mentre la seconda particella (circa 850 mq) appartiene al sub-ambito R3.17b. Per entrambe, le NdA (all'art.11.3) determinano specifiche disposizioni attuative.

Il fabbricato ricevente la cubatura rientra invece tra le "aree per usi agricoli recuperabili anche per altri usi" (A2).



II ► CONTENUTI

Con la presente variante quindi si opera da un lato la riclassificazione urbanistica dei due lotti ricadenti nelle aree R3.17b e R3.24, da residenziale di nuovo impianto ad agricolo recuperabile anche per altri usi (area urbanistica priva di capacità edificatoria), e dall'altro l'individuazione univoca, con asterisco, del fabbricato cui applicare il trasferimento di una quota contingentata di cubatura (800 mc). Contestualmente all'art.11.10 delle NdA, si introduce una specifica disciplina operativa in merito all'ampliamento dell'immobile di cui al punto precedente.



III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE

elaborati cartografici

PRGC vigente

PRGC modificato dalla Variante





NdA

11.10. Area A2 - aree per attività agricole e recuperabili ad altri usi

[...] Nell'immobile individuato sulla cartografia di PRG con l'asterisco () è consentito il completamento edilizio, anche con eventuale creazione di nuove unità abitative, nel rispetto dei seguenti valori parametrici massimi:*

- volume in ampliamento: 800 mc
- piani fuori terra: 2
- altezza: 7,5 m
- superficie coperta in ampliamento: 300 mq

L'intervento, subordinato a permesso di costruire convenzionato, comporta la monetizzazione di aree per standard in ragione di 0,15 mq per ogni mc di nuovo volume edificato.

IV ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE [PTR]

cfr. **appendice normativa** / sezioni B

Pur evidenziando la diversa scala territoriale di applicazione della Variante e del PTR, tra i due piani si possono riscontrare i seguenti elementi di compatibilità:

- **ART.18 "La riqualificazione dell'ambiente urbano":**

Secondo il Piano regionale, "la qualità ambientale, con riferimento alle aree urbane, è costituita da un insieme di dotazioni ecologico-ambientali: opere e interventi che concorrono, con il sistema infrastrutturale, le attrezzature e gli spazi collettivi, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile". La presente modifica

- interviene in ambiti urbanizzati, eliminando una potenziale occasione di consumo di suolo extraurbano;
- regola la coerenza delle azioni trasformatrici con i contesti paesaggistici di riferimento.

- **ART.20 "Le aree urbane esterne ai centri storici"**

“Obiettivo prioritario degli strumenti di governo del territorio, a ogni livello, è la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree urbane, attraverso l'offerta di strutture e servizi di qualità ai cittadini [...] mediante interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente fisico”. Tale finalità è confermata dalla modifica n.3, che mette in campo azioni di riordino e compattamento dell'edificato.

- **ART.31 “Contenimento del consumo di suolo”**

In accordo con i disposti del PTR per la pianificazione locale, la presente modifica configura un uso parsimonioso del territorio comunale, poiché favorisce lo sviluppo interno agli insediamenti e agisce sui tessuti urbani esistenti attraverso operazioni di densificazione e riqualificazione.

V ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE [PPR]

cfr. **appendice normativa / sezioni C -**

Anche in questo caso, tenendo a mente la diversa scala di riferimento dei due strumenti e le caratteristiche degli ambiti di azione della Variante, è possibile individuare i seguenti elementi di convergenza:

- **ART.36 “Tessuti discontinui suburbani”**

La tavola P4.2 del Piano regionale evidenzia come la modifica ricada all'interno del *tessuto discontinuo suburbano*, caratterizzato da estese urbanizzazioni in rapida evoluzione prive di continuità e compattezza, frammiste ad aree libere interstiziali o a inserti di edilizia produttiva o terziaria.

In accordo con gli obiettivi sovraordinati, la presente modifica è finalizzata al completamento dei tessuti discontinui, limitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali e potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati.

VI ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE [PTC2]

cfr. **appendice normativa / sezioni - D**

Il confronto con l'apparato normativo della strumentazione urbanistica di livello provinciale consente di definire i seguenti elementi di coerenza:

- **ART.15 “Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo non urbanizzato.”**

L'articolo 15 precisa che i Piani locali, al fine di ridurre i fenomeni di *sprawling* e di ampliamento disorganico dei tessuti insediativi “*perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero*”, disciplinando contestualmente “*gli interventi edilizi allo scopo di procurare un'adeguata qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica, del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi e della produzione*”.


- **ART.21 "Fabbisogno residenziale."**

Si specifica che gli strumenti urbanistici generali e le loro Varianti "escludono nuove edificazioni, che non siano costituite da interventi di completamento idonei a compattare e riqualificare l'assetto urbanistico esistente, nelle aree edificate a sviluppo lineare e nelle aree in cui l'edificazione e l'urbanizzazione risultano sfrangiate o connotate da frammistione tipologica o funzionale", sottolineando come questi interventi debbano essere "essenzialmente rivolti al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi e della domanda aggiuntiva locale". In merito ai criteri di determinazione degli incrementi di capacità insediativa ammessi dall'articolo citato, si ribadisce come la modifica introdotta (al pari delle ulteriori assegnazioni di volumetria edificabile contemplate dalla Variante - cfr. modifiche 1) non implica alcun aumento degli abitanti insediabili o delle cubature residenziali previste dal PRGC, essendo riconducibili a semplici trasferimenti di capacità edificatoria già computate dallo strumento urbanistico vigente.


MODIFICA**4****Stralcio di percorso pedonale****I ► PRESUPPOSTI**


Sulle cartografie vigenti, lungo il margine meridionale dell'insediamento produttivo-artigianale P1 di Borgata Quilico, è rappresentato un "percorso prevalentemente ciclo-pedonale" trasversale tra la SP77-Via Circonvallazione e l'asse portante della borgata.





Nella realtà tale viabilità non esiste né è fattibile una sua futura realizzazione; l'attività artigianale è infatti completamente circondata da recinzioni fino al confine con l'adiacente area residenziale, anch'essa cintata, e non vi è alcun sedime libero adibito a passaggio o potenzialmente utilizzabile in tal senso. Inoltre, un collegamento ciclo-pedonale tra le due arterie stradali a meno di 200 m dalla loro intersezione risulta di contenuta utilità.



	Sedi stradali
	Percorsi prevalentemente ciclo-pedonali
	P1 – Aree per insediamenti produttivi da riordinare o conservare allo stato di fatto, a = Attività artigianali
	A2 – Aree per usi agricoli recuperabili anche per altri usi

Estratto della "Tavola 2 – Sud" del PRGC del Comune di Pavone Canavese.

II ► CONTENUTI

La presente modifica concerne l'eliminazione dell'indicazione cartografica del tracciato viario inesistente, con l'inclusione della superficie così "liberata" in area agricola recuperabile anche per altri usi (categoria priva di indici edificatori, quindi non generatrice di capacità edificatoria).

III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE**elaborati cartografici**

PRGC vigente

PRGC modificato dalla Variante

**NdA**

IV / V / VI ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DELLE STRUMENTAZIONI URBANISTICHE SOVRAORDINATE [PTR / PPR / PTC2]cfr. **appendice normativa** / sezioni **B - C - D**

Le modifiche illustrate nella presente scheda hanno una rilevanza strettamente comunale, e non sono direttamente confrontabili con le tematiche portanti della strumentazione sovraordinata regionale e provinciale, strutturate in riferimento a livelli di intervento di scala superiore.


MODIFICA**5****Aggiornamento del progetto
di argine in Borgata Dossi****I ► PRESUPPOSTI**

La Borgata Dossi è situata all'estremo margine sud-orientale del Comune di Pavone Canavese, al confine con Ivrea. Il settore inferiore dell'abitato, delimitato da Strada Valasse, è lambito dalla previsione di un intervento di arginatura inquadrato nel progetto di sistemazione idrogeologica del nodo idraulico di Ivrea.





Il PRG riporta l'opera di difesa arginale concepita nel quadro dei lavori di sistemazione idrogeologica e idraulica relativi al nodo fluviale di Ivrea (interventi sulla Dora Baltea – lotto di intervento 5: Arginatura di Romano Canavese (in fase di progettazione)), da realizzarsi a protezione dell'abitato di Borgata Dossi.




Estratto della "Tavola 2 – Sud" del PRGC del Comune di Pavone Canavese.

Rispetto al disegno rappresentato in cartografia, però, si rende necessaria una rettifica in corrispondenza del tratto terminale più prossimo al nucleo abitato.

II ► CONTENUTI


La presente Variante pertanto introduce una modifica dell'areale deputato a ospitare il progetto di messa in sicurezza, estendendolo al di sopra di Strada Valasse.



Contestualmente l'area a servizi a verde pubblico v3, viene riclassificata come residenziale consolidato, insieme alla parte ormai attuata della soprastante area R3.53 di nuovo impianto in residenziale consolidato R2 (categoria priva di indici edificatori, quindi non generatrice di capacità edificatoria).

III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE

elaborati cartografici



NdA

**IV / V / VI ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DELLE
STRUMENTAZIONI URBANISTICHE SOVRAORDINATE [PTR / PPR / PTC2]**

cfr. **appendice normativa** / sezioni **B - C - D**

Le modifiche illustrate nella presente scheda hanno una rilevanza strettamente comunale, e non sono direttamente confrontabili con le tematiche portanti della strumentazione sovraordinata regionale e provinciale, strutturate in riferimento a livelli di intervento di scala superiore.

Ad ogni modo si sottolinea che la presente modifica si allinea a uno degli obiettivi prioritari della pianificazione sovraordinata sia regionale sia provinciale, in quanto mirata alla difesa e la messa in sicurezza del territorio.

MODIFICA**6****Modifiche normative****I ► PRESUPPOSTI**

Oltre alle ricadute normative di alcune delle modifiche di cui alle schede precedenti, occorre introdurre nel testo delle Norme di Attuazione alcune prescrizioni e precisazioni, principalmente proposte dall'Ufficio Tecnico, finalizzate a migliorare l'operatività del PRG.

II ► CONTENUTI

In particolare, si provvede a:

- a) esplicitare la possibilità di attuare alcuni ambiti residenziali con Permesso di Costruire Convenzionato in alternativa al PEC, in coerenza con i disposti di cui all'art. 28 bis del DPR 380/2001, recentemente introdotto dalla L. 164/2014: all'articolo 11.3 delle NdA, rubricato "*aree prevalentemente residenziali suscettibili d'incremento di nuovo impianto*", si integrano le disposizioni attuative di alcune aree normative inserendo la possibilità di essere attuate o con PEC o con PCC; la modifica riguarda le aree R3.18, R3.21, R3.24, R3.25, R3.30, R3.31, R3.32, R3.34, R3.35 e R3.37.
- b) correggere un refuso all'art.11.3: le prescrizioni particolari per l'ambito R3.30, dispongono l'attuazione dell'area con PEC esteso a tutta l'area o al più a due sub-ambiti, in contrasto con quanto enunciato al capoverso precedente, che consente invece di intervenire anche con singoli permessi di costruire convenzionati. È pertanto necessario eliminare l'incongruenza.
- c) aggiornare l'art.21 in merito al residuo di volumetria edificabile a destinazione residenziale in capo al Comune: a seguito degli stralci e delle riallocazioni descritte nelle schede precedenti, avanzano circa 400 mc a destinazione residenziale, che al momento non vengono assegnati a nessuna area urbanistica; tale volumetria entra quindi a far parte delle disponibilità comunali, sommandosi al residuo già esistente, che a seguito della presente Variante ammonta a 6.574 mc.

III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE**elaborati cartografici**

PRGC vigente

PRGC modificato dalla Variante

NdA

11.3. Aree R3 R4, R5, R6 - aree prevalentemente residenziali suscettibili d'incremento di nuovo impianto

a) [...]

- Sono comunque sottoposti a Piano Esecutivo Convenzionato (**PEC**) o **Permesso di Costruire Convenzionato (PCC)** i seguenti ambiti: **R3.6** (ex R41.3), **R3.8** (ex R41.15), **R3.48** (ex RR42.1), **R3.31** (ex RR42.10).
- Prescrizione particolare per l'ambito **R3.34 ed R3.35** (ex R41.9, soggetto a **PEC o PCC**): [...].
- Prescrizione particolare per le aree **R3.25** (ex RR42.9, soggetto a convenzione) e **R3.31** (ex RR42.10, soggetto a **PEC o PCC**): [...].
- Sono comunque sottoposti a Piano Esecutivo Convenzionato (**PEC**) o **Permesso di Costruire Convenzionato (PCC)** i seguenti ambiti **R3.21** (ex NR41) - obbligo di accesso dalla viabilità minore o dal controviale dell'area Nta -, **R3.24** (ex NR42), **R3.30** (ex NR44), **R3.32** (ex NR45), **R3.18** (ex NR46), **R3.37** (ex NR48): [...].

b) [...] Prescrizione particolare per l'ambito R3.30: gli interventi da realizzare all'interno dell'area, ~~sottoposti a piano esecutivo, esteso all'intera area o al più a due sub-ambiti di dimensioni confrontabili,~~ dovranno garantire la realizzazione di viabilità interna all'ambito (sezione minima m 9 di cui m 6 destinati alla carreggiata veicolare e m 1,5 per lato ai marciapiedi), di collegamento tra la strada "largo Italia" (tronco al confine Nord dell'area R3.26) e la viabilità in progetto che si immette in direzione Nord nella Strada Comunale dei Dossi.

21. Accantonamenti di capacità edificatoria

c) A seguito delle rilocalizzazioni e ridistribuzioni di capacità edificatoria effettuate con la ~~5°~~ **6°** Variante parziale al PRGC, residuano, in quanto non specificamente assegnate ad alcuna area, le seguenti quantità:
mc ~~6.168~~ **6.574** di volumetria edificabile a destinazione residenziale. [...]

IV / V / VI ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DELLE STRUMENTAZIONI URBANISTICHE SOVRAORDINATE [PTR / PPR / PTC2]

cfr. **appendice normativa** / sezioni **B - C - D**

Le modifiche illustrate nella presente scheda hanno una rilevanza strettamente comunale, e non sono direttamente confrontabili con le tematiche portanti della strumentazione sovraordinata regionale e provinciale, strutturate in riferimento a livelli di intervento di scala superiore.

6.

VERIFICA DELLA NATURA PARZIALE DELLA VARIANTE

I contenuti della presente Variante, come prospettati nei capitoli precedenti, risultano conformi all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. per quanto concerne i limiti posti alle Varianti Parziali.

La tabella seguente, con riferimento al comma 5 e alla sua ripartizione in lettere, evidenzia gli elementi che concorrono a definire la natura "parziale" delle modifiche introdotte dalla Variante stessa:

Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)	<p><i>“Non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione.”</i></p>
	<p>I contenuti della presente Variante non incidono sull'impianto strutturale del PRGC vigente (i cui obiettivi strategici sono desumibili dalla Relazione Illustrativa di Piano), né sono riferibili alle modifiche introdotte con l'approvazione dello strumento urbanistico generale.</p>
b)	<p><i>“Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale.”</i></p>
	<p>Le modifiche effettuate nell'ambito della presente Variante Parziale non sono riferibili ad infrastrutture di rilevanza sovracomunale. Infatti, come illustrato nei capitoli precedenti del presente documento, si tratta di interventi che hanno una portata esclusivamente comunale.</p>
c)	<p><i>“Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge.”</i></p>
cfr. Verifiche dimensionali	<p>La Variante, pur riguardando la ridefinizione di alcune aree per servizi pubblici, non modifica la quantità globale di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 oltre i limiti dimensionali pro-capite fissati per le Varianti Parziali.</p> <p>Le tabelle delle verifiche dimensionali allegate di seguito riportano infatti le quantità attribuite e stralciate per ogni modifica, dimostrando come la globale variazione non superi lo 0,5 mq/ab, anche con riferimento al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate.</p>
d)	<p><i>“Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, oltre i valori minimi di cui alla presente legge.”</i></p>
cfr. Verifiche dimensionali	<p>La Variante, pur riguardando la ridefinizione di alcune aree per servizi pubblici, non modifica la quantità globale di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 oltre i limiti dimensionali pro-capite fissati per le Varianti Parziali.</p> <p>Le tabelle delle verifiche dimensionali allegate di seguito riportano infatti le quantità attribuite e stralciate per ogni modifica, dimostrando come la globale variazione non superi lo 0,5 mq/ab, anche con riferimento al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate.</p>

e)	“Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i 10.000 abitanti [...]”
cfr. Verifiche dimensionali	<p>Con la presente Variante non si determina incremento della capacità insediativa del PRGC, ma al contrario le tabelle delle verifiche dimensionali allegata di seguito dimostrano come le quantità attribuite e stralciate per ogni modifica, comportano una riduzione complessiva della volumetria fondiaria a destinazione residenziale pari a 406 mc.</p> <p>Tale cubatura rimane nelle disponibilità del Comune che potrà allocarla in occasione di future Varianti Parziali.</p>
f)	“Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, [...] in misura superiore al 2% nei comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti.”
	<p>La presente Variante non configura alcun incremento di superfici e volumetrie a destinazione produttiva, direzionale, commerciale o turistico-ricettiva, a livello comunale.</p>
g)	“Non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente.”
	<p>La Variante riguarda modifiche che non comportano ricadute significative sotto il profilo geologico, e prevede trasformazioni coerenti con il quadro del dissesto e con la zonizzazione di sintesi. Non viene modificata in alcun modo la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico.</p>
h)	“Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’art.24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.”
	<p>La Variante non si riferisce a beni culturali e paesaggistici o ambiti individuati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77, né comporta modifiche alle norme di tutela e salvaguardia dei medesimi.</p>

Il comma 6 del medesimo art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. dispone inoltre che **“[...] le previsioni insediative oggetto di variante parziale devono interessare aree interne o contigue a nuclei edificati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante”**.

Le aree oggetto di modifica sono localizzate internamente o in aderenza ai tessuti insediativi di Pavone Canavese e sono tutte raggiunte dalle opere di urbanizzazione primarie o facilmente allacciabili ad esse, come illustrato nelle singole schede illustrative.

Soltanto con riferimento alle modifiche nn. 4 (Stralcio di percorso pedonale), 5 (Aggiornamento del progetto di argine in Borgata Dossi) e 6 (Modifiche normative), non essendo previsto nessun incremento di carico insediativo, la scheda non riporta tale documentazione.

6.2 PROSPETTO NUMERICO DELLE PRECEDENTI VARIANTI PARZIALI

Con riferimento ai disposti del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 come modificata dalle L.R. 3/2013 e 17/2013, di seguito si riporta “[...] **un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferiti al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga.**”


CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE del PRGC
(approvato con DGR n.7-5047 del 14/01/2002)

= **abitanti 6.042**

VARIANTI PARZIALI	ESTREMI DI APPROVAZIONE	PARAMETRI ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/77 E S.M.I.			
		LETT C)	LETT. D)	LETT. E)	LETT. F)
VP1	DCC n.30 del 03/09/2003	- 2.350 mq	+ 2.510 mq	--	+ 190 mq
VP2	DCC n.46 del 09/10/2006	- 9.570 mq	+ 6.400 mq	--	+ 2.060 mq
VP3	DCC n.55 del 20/10/2010	--	+ 287	--	--
VP4	DCC n.29 del 27/09/2011	- 1.165 mq	+ 875 mq	--	--
VP5	DCC n.42 del 30/09/2013	- 14.348,91 mq	+ 14.343,94 mq	--	--
TOTALI		- 27.433,91 mq	+ 24.415,94 mq		+ 2.250 mq



6.1 VERIFICHE DIMENSIONALI


SUPERFICI A SERVIZI

ESTRATTI DEL PRGC COME MODIFICATO DALLA VARIANTE	STRALCI	INCREMENTI
	MODIFICA n.1 NUOVA AREA PER SERVIZI S15	
	MODIFICA n.2 NUOVA AREA PER SERVIZI S16	
	MODIFICA n.5 STRALCIO DELL'AREA PER SERVIZI V3	
	- 985 mq	+ 6.605 mq
	- 985 mq	+ 7.005 mq
SALDO COMPLESSIVO DI VARIAZIONI DI ST DESTINATE A SERVIZI:		+6.020 MQ.

capacità insediativa massima di PRG	6.042 abitanti
superficie per servizi in incremento o diminuzione consentita con Variante Parziale (+/- 0,5 mq/ab)	+/- 3.021 mq
saldo superficie per servizi pubblici ridotta in occasione di precedenti Varianti Parziali	- 3.018 mq
superficie per servizi pubblici incrementata con la presente Variante Parziale	+ 6.020 mq
saldo finale di superficie per servizi pubblici incrementata con Varianti Parziali	+ 3.002 mq
verifica standard: 3.002 mq < 3.021 mq + 0,50 mq/ab	

CAPACITÀ EDIFICATORIA A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

ESTRATTI DEL PRGC COME MODIFICATO DALLA VARIANTE	ST	SUL
	MODIFICA n.1 STRALCIO DELL'AREA RESIDENZIALE R6.1b	
	8.948 mq	- 895 mc (8.948 mq x 0,1 mc/mq)
	MODIFICA n.1 INCREMENTO DELLA CAPACITÀ EDIFICATORIA DELL'AREA RESIDENZIALE R6.1a	
	4.260 mq	+ 1.704 mc (4.260 mq x 0,4 mc/mq)
	MODIFICA n.2 STRALCIO DI AREA RESIDENZIALE	
	- 400 mq	- 1.000 mc

	MODIFICA n.3 STRALCIO DI UNA PORZIONE DELL'AREA RESIDENZIALE R3.17b	
	1.200 mq	- 600 mc (1.200 mq x 0,5 mc/mq)
	MODIFICA n.3 STRALCIO DI UNA PORZIONE DELL'AREA RESIDENZIALE R3.24	
	692 mq	- 415 mc (692 mq x 0,6 mc/mq)
MODIFICA n.3 INCREMENTO DELLA VOLUMETRIA PER AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO IDENTIFICATO CON ASTERISCO		
		+ 800 mc
CAPACITÀ EDIFICATORIA STRALCIATA CON LA PRESENTE VP:		- 2.190 mc
CAPACITÀ EDIFICATORIA ASSEGNATA CON LA PRESENTE VP:		+ 2.504 mc
SALDO COMPLESSIVO DI VARIAZIONI DI SUL A DESTINAZIONE RESIDENZIALE:		- 406 MC

SUPERFICI TERRITORIALI RELATIVE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE

Totale delle ST per attività economiche previste dal PRG approvato con DGR n.7-5047 del 14/01/2002	117.450 mq
Incremento massimo concesso con VP pari al 6%: 6% di 117.450 mq	+ 7.047 mq
ST per attività economiche aggiunta con VP VP1 + VP2 = 190 mq + 2.060 mq	+ 2.250 mq
verifica: 2.250mq < 7.047 mq	

 **APPENDICE**

Quadro normativo di riferimento per la redazione delle Varianti parziali e sintesi degli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTR, PPR, PTC2) con riferimento al territorio comunale

indice delle sezioni

A	L.R. 56/77, articolo 17 come modificato dalla LR 3/2013 e dalla LR 17/2013	III
B	Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR) classificazione del territorio di Pavone Canavese, indirizzi e direttive	VII
C	Piano Paesaggistico Regionale (PPR) classificazione del territorio di Pavone Canavese, indirizzi e direttive	XXV
D	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC²): classificazione del territorio di Pavone Canavese, indirizzi e direttive	XLIX

LR 56/77sezione **A**

L. R. 56/77, articolo 17 come modificato dalla LR 3/2013 e dalla LR17/2013
(termini legislativi di riferimento per la verifica della natura non strutturale della variante)

La Relazione Illustrativa esplicita la verifica della natura non strutturale della Variante, sulla falsariga dei punti di cui al comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/77, che definiscono i termini oltre i quali una Variante sia da considerarsi Strutturale.

Di seguito si allega il testo dell'articolo 17 della L.R. 56/77 (come modificata dalla L.R. 3/13 e dalla LR 17/2013), che definisce con precisione le varianti strutturali, le varianti parziali e le "non varianti" al PRG.

Comma 1.

Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.

Comma 2.

Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.

Comma 3.

Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

- a) interessano l'intero territorio comunale;
- b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.

Comma 4.

Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.

Comma 5.

Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree

- di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Comma 6.

I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

Comma 7.

La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della provincia o della città metropolitana e la pronuncia del Ministero si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di

approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

Comma 8.

Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

Comma 9.

Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

Comma 10.

Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

Comma 11.

Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

Comma 12.

Non costituiscono varianti del PRG:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;
- g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
- h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.

Comma 13.

Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

Comma 14.


Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

PTRsezione **B****Piano Territoriale della Regione Piemonte**

(approvato con D.C.R. 122-29783 del 21 luglio 2011)

Il Piano Territoriale Regionale (approvato con D.C.R. 122-29783 del 21 luglio 2011) struttura la lettura del territorio piemontese in una serie di aree definite come "Ambiti di Integrazione Territoriale" (AIT).

PTR AIT 7

Stralcio della "tavola di progetto" del PTR.

Insieme con quelli di Ivrea, Caluso, Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice superiore, Andrate, Azeglio, Bairo, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Candia Canavese, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Colletterto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Fiorano Canavese, Foglizzo, Issiglio, Lessolo, Loranze', Lugnacco, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto Dora, Nomaglio, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Pecco, Perosa Canavese, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Romano Canavese, Rueglio, Salerano Canavese, Samone, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Trausella, Traversella, Torre C.se, Vestigne', Vialfre', Vico Canavese, Vidracco, Vische, Vistrorio, il Comune di **Pavone Canavese** fa parte dell'AIT 7.

Di seguito, oltre allo stralcio cartografico della **"tavola di progetto"** del nuovo PTR riferito alla AIT in oggetto, si allegano la **scheda descrittiva** di cui al paragrafo 4.4.4 della Relazione Illustrativa del PTR, e lo **schema degli obiettivi strategici** che il Piano fissa per l'Ambito di Integrazione Territoriale (cfr. allegato C delle N.d.A. del nuovo PTR).

La tavola, oltre a visualizzare tramite il diagramma a torta la rilevanza degli obiettivi fissati per l'ambito (ricerca, tecnologia e produzioni industriali; trasporti e logistica di livello sovralocale; riqualificazione territoriale; turismo), evidenzia alcuni elementi che concorrono a definire un quadro territoriale generale di riferimento:

- sistema gerarchico urbano

livello MEDIO: Ivrea; livello INFERIORE: Caluso;

- politiche regionali settoriali di carattere strategico

in parallelo al limitrofo AIT 8, l'ambito è interessato dall'individuazione del "Polo di innovazione produttiva D: Canavese: information & communication technology, biotecnologie e biomedicale" (D.G.R. n.25-8735 del 05-05-2008);

- infrastrutture per la mobilità

l'Ambito è attraversato dal ramo autostradale della Torino-Aosta, coincidente con uno dei "corridoi infra-regionali" individuati dal PTR.

PTR

AIT 7

Scheda descrittiva

1. Componenti strutturali

L'AIT comprende lo sbocco della Valle d'Aosta e della piccola parallela Valchiusella nella pianura padana, dove si sviluppa un ampio anfiteatro collinare morenico attorno alla pianura intramorenica. La città di Ivrea, situata all'apice di questa pianura è il polo gravitazionale dell'intero ambito. Con una popolazione di circa 108.000 abitanti, l'Ait si segnala soprattutto per la posizione avanzata che occupa da tempo nella transizione verso l'economia della conoscenza, come risulta dalla sua storia industriale, segnata – anche in termini culturali e identitari – dalla (e dagli) Olivetti e come rivelano tuttora gli indicatori relativi al livello di istruzione superiore dei residenti; gli addetti alla ricerca (Bioindustry Park ecc), alle attività innovative (elettronica, informatica, meccatronica, beni strumentali, telefonia mobile) e ai servizi per le imprese; gli studi cine-televisivi dei S. Giorgio Canavese), il MAAM (architettura moderna), la presenza di 8 corsi di laurea universitari e la buona dotazione di scuole medie superiori. Per alcuni altri caratteri strutturali – in primo luogo paesaggistici e con le complementari risorse minerarie (pietre ornamentali), idriche, architettoniche e urbanistiche, la posizione nodale, gli impianti viti-vinicoli e la dotazione ospedaliera – si colloca al di sopra della media degli Ait regionali.

2. Sistema insediativo

Il sistema insediativo eporediese risulta piuttosto compatto sia per quanto riguarda le aree residenziali che a destinazione produttiva (esistenti e in progetto) nei diversi centri presenti sul territorio. Il nodo centrale di Ivrea rappresenta un continuum con i comuni circostanti, soprattutto con i centri di Bollengo, Pavone Canavese, Samone, Salerano Canavese e Banchette.

3. Ruolo regionale e sovra-regionale

L'Ait riveste un ruolo di rilevanza regionale come cerniera con la Regione Valle d'Aosta e come porta d'accesso, attraverso ad essa, ai trafori e ai valichi che permettono un facile collegamento con la Francia e la Svizzera. Per quanto concerne l'istruzione universitaria, il polo di riferimento

dell'Ait è rappresentato da Torino. In questo senso, si sono rafforzate, in particolare, le reti di cooperazione con il Politecnico di Torino, con l'apertura di corsi universitari ad Ivrea.

I suoi legami sovregionali derivano soprattutto dall'internazionalizzazione dei settori economici e delle istituzioni culturali locali e dall'essere situata su una delle principali direttrici del traffico mercantile e turistico transalpino.

4. Dinamiche evolutive, progetti e scenari

Il cammino di sviluppo recente del sistema locale eredita in buona parte, anche se in modo parziale e indiretto, lo sviluppo del settore metalmeccanico e poi elettrotecnico ed elettronico, guidato dall'Olivetti tra la fine dell'Ottocento e gli anni '60 del secolo scorso e caratterizzato da un forte radicamento nel territorio e nella società locale. Oggi questa eredità si presenta sotto forma di un sistema produttivo locale che occupa alcune migliaia di addetti, con una elevata percentuale di attività innovative. Esso presenta un buon grado di integrazione interna tra meccanica, elettrotecnica ed elettronica con legami con le telecomunicazioni, i servizi di informatica e le produzioni mediatiche. Ciò suggerisce uno scenario di sviluppo principalmente basato su questi settori, con relazioni di prossimità e tendenze diffuse che

interessano gli AIT vicini, oltre a collegamenti con gli stessi settori avanzati presenti nell'area metropolitana. In parallelo è previsto un rafforzamento del polo universitario, dei centri di ricerca e di trasferimento tecnologico, con una crescente integrazione nel sistema metropolitano delle produzioni e dei servizi avanzati. Questi sviluppi non sono esenti da debolezze rappresentate da una transizione ancora in corso (aree industriali dismesse come a Scarmagno, riallocazione di forza-lavoro), dalla debolezza di molte piccole imprese, dal ritardo di alcuni progetti infrastrutturali (ferrovia, connessione stradale pedemontana con Biella e con il Canavese occidentale)

Altri progetti riguardano la valorizzazione delle attrattive turistiche esistenti (eventi, architetture olivettiane, castelli, laghi e paesaggio) e la creazione di attrattive artificiali (Millenium, Motorlandia), capaci di sfruttare la buona posizione nodale, che però incontrano opposizioni a causa di temuti impatti ambientali e paesaggistici.

La già buona accessibilità territoriale dell'Ambito è destinata a essere migliorata da un insieme di interventi programmati e in corso di attuazione relativi sia alla rete del ferro (con l'elettrificazione ormai compiuta e quasi operativa della tratta Chivasso-Ivrea, il programmato raddoppio della Canavesana, nonché l'elettrificazione della stessa in alcuni significativi tratti e la riforma dell'intersezione del ferro a Chivasso), sia all'interscambio (con il Movicentro ormai pressoché realizzato e gli attesi affetti di riverbero urbano), sia interventi di potenziamento della rete viabilistica locale, volti ad attenuare il peso del traffico di attraversamento sul polo eporediese.

5. Progettazione integrata

Per quanto riguarda la progettazione integrata, l'ambito si presenta diviso in due. La parte del Canavese pedemontano, in cui ricade la maggior parte dei comuni che compongono l'ambito, è scarsamente attiva, presenta una medio-bassa potenzialità di sviluppo e può svolgere un ruolo locale debole nelle politiche territoriali di livello regionale. Questa debolezza deriva anche, probabilmente, dalle caratteristiche della progettazione integrata che si attivano in questa parte dell'ambito: debole ancoraggio territoriale e media organizzazione degli attori locali. La parte del Canavese Nord-occidentale presenta invece una maggiore dinamicità dal punto di vista progettuale, ha un'alta potenzialità di sviluppo e può quindi svolgere un ruolo forte per l'ancoraggio locale delle politiche territoriali di livello regionale. La "forza" di questa zona sconta però un debole ancoraggio territoriale e una media organizzazione degli attori, nella cui rete i soggetti pubblici hanno un ruolo nettamente prevalente. Le prospettive sulle quali la progettazione integrata intende puntare sono fondamentalmente rivolte allo sviluppo dell'industria, del turismo e della connettività materiale e immateriale, con approfondimenti trasversali sulla formazione e il capitale umano.

La prospettiva di innovazione e diversificazione del sistema produttivo riguarda il settore delle energie rinnovabili, della mecatronica, il comparto dello stampaggio a caldo e l'industria delle produzioni video e dell'intrattenimento (con i poli di Mediapolis e Videodelta), il comparto dell'informatica e delle telecomunicazioni e quello delle nanotecnologie e scienze della vita.

La prospettiva di valorizzazione turistica, culturale ed ambientale punta sulla presenza del parco nazionale del Gran Paradiso, sullo sviluppo di una cultura dell'accoglienza (con l'attivazione di un sistema di alberghi diffusi), sul rafforzamento del legame tra turismo, cultura e produzioni tipiche e

sulla ridefinizione dell'offerta culturale e turistica (Anfiteatro morenico, Residenze sabaude e Archivio del Cinema Industriale).

Entrambe queste prospettive di sviluppo sono al centro dei più recenti documenti di programmazione territoriale (dal Piano Strategico del Canavese ai PTI che coinvolgono i comuni dell'ambito) nelle quali appare particolarmente evidente la tendenza a valorizzare non tanto singole iniziative, quanto filiere produttive in grado di fornire maggiore valore aggiunto agli interventi.

6. Interazioni tra le componenti

Le sinergie interne attivabili a partire dalle dotazioni strutturali riguardano il rafforzamento delle interazioni multisettoriali già in parte esistenti tra le imprese, le crescenti connessioni tra sistemi di imprese operanti in settori avanzati e i servizi della formazione superiore, della ricerca e del trasferimento tecnologico, nonché il loro rapporto con le istituzioni, le iniziative culturali e i servizi locali.

Queste sinergie di prossimità non riguardano solo la scala locale, ma vanno viste a scala dell'intero sistema metropolitano torinese, di cui l'Eporediese, dal punto di vista funzionale, tende a configurarsi come un sottosistema.

Le interazioni negative e le criticità derivano principalmente dalla necessità, di fronte a un sistema territoriale destinato a crescere anche fisicamente, di esercitare un adeguato controllo sui consumi di suolo e sulla conservazione dell'ambiente e del paesaggio. Si tratta infatti di un valore di interesse regionale e nazionale e di un fattore di qualità della vita locale, rilevante anche in funzione dello sviluppo economico, sia per l'attrazione di imprese e di lavoro qualificato, sia per il turismo. Di quest'ultimo andrebbe curata l'integrazione con l'agricoltura (produzioni vinicole ecc), l'artigianato, il patrimonio architettonico e urbanistico e le manifestazioni culturali, nell'ambito di circuiti sovralocali.

PTR

AIT 7

Schema degli obiettivi strategici

Strategia	Indirizzi
Riqualificazione territoriale	Tutela e gestione del patrimonio idrico, ambientale e paesaggistico (montagna, laghi, fasce fluviali e anfiteatro morenico), architettonico storico (Ivrea, castelli) e contemporaneo (MAAM di Ivrea). Controllo della dispersione urbana residenziale e industriale, specie lungo gli assi stradali. Recupero di aree dismesse e da bonificare. Attivazione di APEA. Prevenzione del rischio idraulico (nodo idraulico della Dora Baltea) e da incendi. Razionalizzazione nella distribuzione dei servizi ospedalieri nell'intero ambito canavesano (tra Ivrea e centri dell'AIT Rivarolo). Elettrificazione e potenziamento della linea ferroviaria Ivrea-Chivasso come prolungamento del sistema ferroviario metropolitano e come accesso veloce ai servizi dell'area metropolitana torinese (aeroporto, TAV, ecc). Qualificazione del sistema formativo (scuole secondarie superiori e corsi universitari) nei settori delle specializzazioni tecnologiche locali (v. sotto).
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	L'AIT come polo di innovazione (integrato nelle reti di prossimità degli AIT di Torino e Chivasso, dell'università e del Politecnico di Torino, dei grandi ospedali) nel campo farmaceutico, delle scienze della vita, biotecnologie e biomeccanica (PST Bioindustry,), informatica e ICT, mecatronica, automazione, robotica, realtà virtuali e multimedia (S. Giorgio C.) e connessi servizi alle imprese (Canavese Business Park). Promozione delle reti locali di cooperazione tra imprese, anche per favorire pratiche di "fertilizzazione" tecnologica intersettoriale.
Trasporti e logistica	Miglioramento dell'accessibilità territoriale tramite il raddoppio della Canavesana e la connessione Pedemontana con Biella.
Turismo	Inserimento degli attrattori patrimoniali locali (v. sopra) e del locale circuito dei castelli canavesani nei circuiti della Valle d'Aosta, degli AIT Rivarolo C. (Parco del

	Gran Paradiso) e Cirié (valli di Lanzo), della Corona Verde torinese (castelli e parchi). Sinergie interne all'AIT con la produzione viti-vinicola (Caluso), le attività fieristiche, le manifestazioni culturali.
--	---

Di seguito si riporta il testo degli articoli delle Norme di Attuazione del nuovo PTR ai quali devono fare riferimento i contenuti delle modifiche introdotte dalla presente Variante.

PTR

articolo 14

La perequazione territoriale

1. La perequazione territoriale è uno strumento finalizzato ad ovviare alle disparità derivanti dalla distribuzione territoriale dei vantaggi/svantaggi economici indotti da interventi di rilevanza sovracomunale attraverso forme di compensazione e riequilibrio degli effetti ambientali e territoriali delle trasformazioni programmate.
2. L'azione perequativa, a livello territoriale, presuppone la definizione di strumenti finanziari e gestionali finalizzati all'equa ripartizione dei benefici e dei costi derivanti dalle scelte di pianificazione sovra comunale concordate dai comuni coinvolti – attraverso appositi accordi – nella pianificazione stessa.
3. Le pubbliche amministrazioni utilizzano lo strumento della perequazione territoriale per coordinare lo sviluppo con la sostenibilità dello stesso in riferimento all'insieme delle attività, alle economie insediative, all'assetto infrastrutturale e paesaggistico-ambientale. I soggetti interessati, anche su indicazione del piano territoriale provinciale, ricorrono a tale strumento per:
 - a) migliorare la qualità insediativa delle aree interessate risolvendo le criticità e le situazioni di compromissione del territorio;
 - b) ampliare l'offerta di servizi alla produzione e alla persona attraverso forme consortili di gestione nei diversi ambiti territoriali;
 - c) razionalizzare l'offerta delle aree produttive limitandone i processi di diffusione sul territorio attraverso la promozione di appositi accordi tra i comuni per definire criteri condivisi per la localizzazione dei nuovi insediamenti.
4. In particolare, la perequazione territoriale è applicabile:
 - a) agli insediamenti produttivi (comprese le funzioni logistiche) caratterizzati da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più comuni;
 - b) agli interventi necessari per l'adeguamento del sistema delle urbanizzazioni primarie (reti tecnologiche, impianti di erogazione dell'energia, di approvvigionamento idrico, di raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.);
 - c) agli insediamenti terziari o commerciali con particolare riferimento alle strutture di vendita generatrici di rilevanti impatti di natura sovracomunale;
 - d) agli insediamenti turistici che esercitano una pressione che supera i confini del comune ospitante.
5. La perequazione territoriale è inoltre applicata quando gli strumenti della pianificazione territoriale individuino azioni di valorizzazione / riqualificazione che interessino un insieme di Comuni.
6. Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle proprie strategie e di quelle individuate dal PTR, promuove accordi territoriali finalizzati alla perequazione territoriale per l'attuazione di interventi alla scala sovracomunale in relazione:
 - a) alle disparità rilevate tra i diversi comuni;
 - b) alle variabili economiche ed ambientali da privilegiare per un corretto bilancio dell'azione;
 - c) ai soggetti da coinvolgere.
7. Anche quando non individuati dal piano territoriale provinciale, raggruppamenti di Comuni possono proporre accordi finalizzati alla perequazione territoriale.
8. Tutti i Comuni coinvolti nelle azioni in progetto sottoscrivono, con il coordinamento della provincia, accordi territoriali sulla base dei quali, in coerenza con gli obiettivi del PTCP, definiscono:
 - a) l'assetto urbanistico e territoriale degli interventi oggetto dell'accordo, le eventuali possibilità e direttrici di espansione e le specifiche condizioni per lo sviluppo;

- b) le azioni, le opere e gli interventi necessari alla riqualificazione degli ambiti produttivi preesistenti;
 - c) gli eventuali impegni delle amministrazioni interessate al raggiungimento dello status di "area produttiva ecologicamente attrezzata" di cui alla Lr n.34/2004, per gli insediamenti di attività produttive.
- 9.** I soggetti interessati costituiscono un fondo di compensazione intercomunale che dovrà contribuire all'individuazione delle risorse locali prevedibilmente derivanti dalle scelte di trasformazione e sviluppo degli ambienti produttivi. Il fondo dovrà garantire una equa distribuzione di tali risorse tra i soggetti interessati, anche in considerazione delle diverse esternalità positive e negative che gli interventi potranno produrre.
- 10.** Il fondo di compensazione è lo strumento, gestito da tutti i soggetti pubblici interessati, ovvero, da un soggetto da questi delegato, preposto alla redistribuzione, in modo mirato, del surplus di risorse finanziarie indotte dalla realizzazione di un progetto di sviluppo realizzato in determinati contesti territoriali ed amministrativi a favore degli enti sui cui territori, per motivi diversi, non è realizzabile un analogo processo di sviluppo o, comunque, non potrebbe consentire performance paragonabili.

PTR

articolo 16

Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio

- 1.** La riqualificazione territoriale fa riferimento sia alla dimensione urbana che a quella rurale del territorio ed è finalizzata alla promozione di una crescita equilibrata dei sistemi locali attraverso il potenziamento dei fattori di competitività a vantaggio delle attività economiche presenti e per attrarre nuove risorse per lo sviluppo dei territori interessati.

Indirizzi

- 2.** Il perseguimento degli obiettivi di cui sopra deve essere garantito dalla pianificazione territoriale, ad ogni livello, attraverso:
- a) l'integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, paesaggistico e le attività produttive connesse;
 - b) la riqualificazione delle aree urbane in un'ottica di inclusione sociale, sviluppo economico e rigenerazione delle aree dismesse e degradate;
 - c) il recupero e la riqualificazione di aree degradate in territori rurali (insediamenti industriali dismessi, cave, depositi, discariche, ecc.);
 - d) il contenimento dell'edificato frammentato e disperso che induce una crescente dequalificazione del paesaggio modificandone in modo diffuso i connotati tradizionali;
- 3.** I piani territoriali, ai diversi livelli, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio, devono garantire la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal PPR cui è demandata la tutela e la valorizzazione del paesaggio della Regione.

PTR

articolo 18

La riqualificazione dell'ambiente urbano

- 1.** La qualità ambientale, con riferimento alle aree urbane, è costituita da un insieme di dotazioni ecologico-ambientali: opere e interventi che concorrono, con il sistema infrastrutturale, le attrezzature e gli spazi collettivi, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.

Indirizzi

- 2.** Il piano territoriale provinciale, attraverso la VAS, dimostra il livello di perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e definisce, in ragione dei caratteri dei diversi territori, per ogni AIT, le soglie massime di consumo di risorse ambientali che dovranno essere rispettate nella pianificazione locale.
- 3.** La pianificazione locale recepisce ed approfondisce le indicazioni/prescrizioni del piano territoriale provinciale e, in sede di valutazione ambientale, quantifica le dotazioni ecologico-ambientali esistenti nel territorio considerato e definisce gli obiettivi qualitativi da raggiungere nei diversi ambiti urbani con l'attuazione del piano.

Direttive

- 4.** Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle indicazioni del PPR e del PTR, definisce, in

ragione dei caratteri dei diversi territori, obiettivi e azioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale e, in particolare:

- a) per la componente acqua: a controllare l'inquinamento, migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, tutelare le risorse e le riserve idriche, ridurre i consumi;
- b) per la componente aria: a migliorare la qualità dell'aria alla scala locale, ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici;
- c) per la componente suolo: a limitarne il consumo;
- d) per la componente rifiuti: a ridurre la produzione di rifiuti e aumentarne il riciclo;
- e) per la componente rumore: a ridurre l'esposizione della popolazione ad alti livelli acustici;
- f) per la componente trasporti e mobilità: a ridurre il livello di congestione sulle tratte viarie interessate e, nei centri maggiori, i flussi di traffico privato circolante;
- g) per la componente energia: ridurre le emissioni climalteranti, ridurre i consumi di risorse non rinnovabili, conservare e valorizzare il potenziale rinnovabile anche attraverso appositi regolamenti e incentivi;
- h) per la componente elettromagnetismo: a ridurre l'esposizione della popolazione ad alti campi elettromagnetici;
- i) per la componente ambiente naturale: a promuovere il riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, tutelare/migliorare la biodiversità, aumentare la dotazione di spazi liberi e verde urbano attraverso interventi di rigenerazione dei singoli spazi e delle rispettive relazioni favorendo la ricostituzione di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche.

PTR**articolo 19**

I centri storici

1. Il PTR individua i centri storici di maggiore rilievo (tav. A) la cui consistenza e qualità connotano il territorio regionale, sulla base delle analisi e degli studi del PPR che riconosce il sistema complessivo dei centri storici piemontesi.

Indirizzi

2. Gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, in coerenza con il PPR, garantiscono, oltre alla tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio, la continuità del ruolo e dell'identità culturale di tutti i centri storici della Regione anche con riferimento all'equilibrio delle funzioni residenziali, commerciali, terziarie e di servizio, alla fruibilità degli spazi pubblici, alla tutela dell'immagine architettonica ed urbana legata alla conservazione degli edifici e degli spazi di antica formazione.

Direttive

3. Il piano territoriale provinciale, in coerenza con il PPR, oltre a contenere eventuali direttive, indirizzi e prescrizioni per la pianificazione locale finalizzate a specifiche esigenze di tutela e di governo dei processi di riorganizzazione del territorio, si occupa di:
 - a) riconoscere e valorizzare la permanenza dei rapporti tra i centri storici ed i sistemi ambientali, storico-culturali e infrastrutturali;
 - b) individuare il sistema dei centri storici minori, dei monumenti e degli edifici di rilievo storico, artistico, testimoniale, in coerenza e approfondimento del PPR e del PTR, e definire, in ragione dei diversi caratteri e tipologie territoriali, indirizzi per il loro recupero e la loro valorizzazione.
4. Il piano locale, in coerenza con il piano territoriale provinciale, disciplina gli interventi nei centri storici elaborando specifiche normative per la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici, tramite:
 - a) la perimetrazione dei centri storici e degli ambiti di interesse storico e artistico, a partire dall'individuazione già presente nelle perimetrazioni urbanistiche vigenti;
 - b) la schedatura delle unità edilizie ricomprese in tali perimetrazioni, finalizzata a documentare le condizioni di integrità architettonica e tipologica, di modificazione e/o di alterazione più o meno grave, da assumere come fondamento della classificazione di valore;
 - c) la definizione di una normativa edilizia (modalità di intervento, tecniche ammesse, funzioni ammissibili in rapporto alle tipologie edilizie, ecc.), coerente con la classificazione di valore architettonico, culturale e documentario degli edifici;
 - d) la definizione di criteri e indirizzi volti a razionalizzare la circolazione e l'individuazione di

spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli da realizzarsi preferibilmente al di fuori del contesto dei centri storici valorizzando la mobilità intermodale.

5. Nei centri storici la pianificazione locale garantisce, oltre alla tutela dei tessuti storici, la morfologia dell'edificato, il rapporto con l'ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli spazi liberi.

PTR

articolo 20

Le aree urbane esterne ai centri storici

1. Le aree urbane esterne ai centri storici rappresentano la maggior parte dei sistemi insediativi attuali con un'evoluzione morfologica che trae origine dall'iniziale espansione avvenuta a margine dei nuclei storici fino alle più recenti formazioni, in gran parte caratterizzate da una complessiva assenza di qualità urbana, da un'organizzazione diffusa sul territorio, spesso in modo arteriale lungo le vie di comunicazione.
2. Obiettivo prioritario degli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, è la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree urbane, attraverso l'offerta di strutture e servizi di qualità ai cittadini e alle imprese, il sostegno dei servizi sociali e delle attività economiche innovative e caratterizzanti delle aree urbane oltre che mediante interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente fisico.

Indirizzi

3. Le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, devono configurarsi come il luogo privilegiato per:
 - a) la nuova edificazione, tramite azioni di riordino, completamento, compattamento e densificazione dell'edificato;
 - b) la qualificazione ambientale, mediante interventi di riassetto funzionale, valorizzazione della scena urbana, riuso del patrimonio edilizio.
4. Le espansioni e gli sviluppi lineari dell'urbanizzato preesistente, le situazioni ambientali di degrado e i margini edificati dal disegno sfilacciato devono essere oggetto di specifici interventi volti alla qualificazione e integrazione paesaggistica.
5. Negli ambiti costruiti a sviluppo lineare sono da evitare nuove espansioni, mentre potranno prevedersi limitati e circoscritti interventi di completamento volti al compattamento e alla qualificazione dell'esistente, ricomponendo il fronte del costruito attraverso la sistemazione degli spazi aperti e puntuali realizzazioni edilizie.

Direttive

6. Gli strumenti di pianificazione/programmazione, alle diverse scale, devono definire azioni volte a:
 - a) promuovere la stabilizzazione dei limiti urbani preesistenti privilegiando azioni di riordino, qualificazione formale e funzionale dei margini e delle aree di frangia urbana;
 - b) programmare interventi tesi a qualificare e rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e attrezzature;
 - c) riordinare il traffico veicolare e del complesso dei servizi di trasporto pubblico attraverso una analisi della rete della viabilità articolata secondo i disposti di cui alle direttive ministeriali per i piani urbani della mobilità;
 - d) localizzare le funzioni più attrattive su nodi infrastrutturali con adeguate capacità di risposta alla domanda di mobilità indotta;
 - e) frenare la tendenza alla dispersione indifferenziata degli insediamenti sul territorio privilegiando la riqualificazione fisica e funzionale dei sistemi insediativi (recupero e prevenzione delle diverse forme di degrado, integrazione di funzioni e servizi, recupero delle aree dismesse, ecc.);
 - f) individuare le aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali ai fini della riqualificazione complessiva degli insediamenti, utilizzando prioritariamente tali aree per il riequilibrio degli standard urbanistici e per le funzioni ed attrezzature di interesse generale;
 - g) garantire la qualità architettonica degli interventi interni all'edificato e nelle aree di espansione anche con la predisposizione di adeguati apparati normativi;
 - h) tutelare e valorizzare le aree agricole che si incuneano nel sistema insediativo e che rivestono particolare importanza per gli equilibri ecologici degli ambiti interessati.

7. Il piano territoriale provinciale, in considerazione delle specificità dei territori interessati e della diversa connotazione dei sistemi insediativi, definisce criteri e modalità per il dimensionamento del carico insediativo e per l'individuazione di ambiti di ampliamento dell'urbanizzato.
8. La pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di espansione dell'urbanizzato di tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo gli assi stradali o protendi menti edificati all'interno delle aree agricole; in questa logica i piani locali dovranno definire soluzioni che configurino il compattamento della forma degli insediamenti e la valorizzazione della strutturazione policentrica.

PTR

articolo 21

Gli insediamenti per attività produttive

1. Il PTR definisce politiche e azioni volte a valorizzare gli insediamenti produttivi preesistenti e ad attrarre imprese innovative, ambientalmente sostenibili e capaci di promuovere occupazione qualificata, produttività e competitività, mettendo in evidenza gli ambiti da privilegiare - anche per la loro collocazione e dotazione infrastrutturale - in termini di servizi, infrastrutture, info-strutture e dotazioni ambientali.

Indirizzi

2. Gli interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti e quelli di nuova realizzazione, anche con riferimento agli artt. 41 e 42, privilegiano la realizzazione di:
 - a) infrastrutture telematiche, al fine di servire con le reti a banda larga le aree industriali o i siti produttivi in generale;
 - b) insediamenti di nuove imprese innovative e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico (es. incubatori hi-tech, ecc.);
 - c) servizi fondati sulle tecnologie della società dell'informazione a livello produttivo (es. centri telematici per lo sviluppo dell'e-business, digitalizzazione delle reti distrettuali, gestione informatizzata delle reti di fornitura, razionalizzazione dei flussi logistici, ecc.);
 - d) reti energetiche per un uso razionale e contenuto dell'energia, anche promuovendo la cogenerazione e l'utilizzo di fonti rinnovabili e pulite;
 - e) servizi per la gestione del risparmio energetico e del risparmio idrico.

Direttive

3. Il piano territoriale provinciale, sulla base dei parametri di cui ai commi 1 e 2 e d'intesa con i comuni interessati, individua le aree di rilievo sovracomunale esistenti da riqualificare, ampliare o di nuovo insediamento, per attività produttive definendone l'assetto infrastrutturale ed i caratteri urbanistici e funzionali che dovranno essere recepiti e approfonditi dal piano locale. Tali aree possono essere individuate e attuate attraverso accordi compensativi ricorrendo alla perequazione territoriale di cui all'art. 14. Gli accordi possono prevedere l'attuazione o, per le aree esistenti, la riqualificazione o l'ampliamento e la gestione unitaria attraverso convenzioni con soggetti pubblici, privati o costituendo appositi consorzi e società.
4. Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle strategie definite dal PTR, definisce i criteri per l'individuazione delle aree esistenti da privilegiare per eventuali completamenti ed ampliamenti con riferimento alla loro localizzazione rispetto alle reti infrastrutturali, alle condizioni di sostenibilità ed alle potenzialità di sviluppo del singolo sito.
5. Gli strumenti di pianificazione a livello locale, sulla base delle indicazioni di cui al comma 4, individuano gli insediamenti esistenti da attrezzare, completare e valorizzare e definiscono azioni volte a garantire:
 - a) il riordino, il completamento, la densificazione, la razionalizzazione e il riassetto funzionale delle grandi polarità extra-urbane produttive/commerciali esistenti in quanto consumatrici di suolo e generatrici di traffico;
 - b) l'ampliamento delle aree per attività produttive esistenti al momento dell'approvazione del piano quando siano dimostrate: la necessità dell'intervento, l'impossibilità di provvedere attraverso il riordino, completamento e densificazione dell'esistente, la capacità del sistema infrastrutturale esistente di assolvere all'incremento di domanda di mobilità indotta;
 - c) la qualità degli spazi aperti: parcheggi, interconnessioni con la rete stradale e/o ferroviaria, zone di carico/scarico, ambiti di interazione con la viabilità e l'ambiente circostante;
 - d) la qualificazione ambientale e l'integrazione nel paesaggio dei bordi delle aree produttive e commerciali esistenti o realizzate ex novo;

- e) la ricollocazione delle aree produttive esistenti incompatibili con le aree urbanizzate nelle quali sono inserite.
6. In assenza dell'individuazione da parte del piano territoriale provinciale, le aree di nuovo insediamento di rilievo sovracomunale, comportanti la localizzazione di attività che generano effetti sociali, territoriali e ambientali che interessano più comuni, potranno essere previste esclusivamente attraverso la predisposizione di piani locali di tipo intercomunale. In alternativa potranno essere previste attraverso la redazione di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese condivise tra i comuni contermini al fine di garantire un'adeguata organizzazione territoriale delle diverse funzioni e del sistema infrastrutturale anche ricorrendo alla perequazione territoriale.
 7. I nuovi insediamenti produttivi devono configurarsi come "aree produttive ecologicamente attrezzate" (APEA) di cui al Dlgs n. 112/98 ed all'art. 3 della Lr 34/2004 creando le condizioni per un'eco-efficienza del sistema produttivo regionale.
 8. Per la previsione, la realizzazione e la gestione delle APEA si dovrà tenere conto delle linee guida appositamente predisposte dalla Giunta regionale.
 9. I programmi ed i piani di settore regionali destinano le risorse finanziarie secondo un ordine di priorità che privilegia il recupero delle aree dismesse, la riqualificazione e/o il completamento di quelle esistenti e la realizzazione di nuovi insediamenti di livello sovracomunale secondo i criteri delle aree produttive ecologicamente attrezzate.
 10. Gli strumenti di pianificazione del territorio devono comunque:
 - a) privilegiare le localizzazioni di nuove unità insediative per attività produttive collegate funzionalmente alla ricerca e all'innovazione tecnologica dei processi produttivi. In tale contesto sono favorite le localizzazioni che presentino un agevole collegamento con centri di ricerca per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e la possibilità di scambio di conoscenze e tecnologie fra le aziende;
 - b) prevedere soluzioni progettuali di qualità funzionale ed estetica che garantiscano: la riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, l'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione degli stessi agevolando il recupero ed il riciclaggio interno dei materiali dotando gli insediamenti di strutture per un'efficiente raccolta differenziata, l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati.

PTR

articolo 22

La rete commerciale.

1. La Regione, con riferimento alle attività commerciali e alla loro localizzazione, persegue l'obiettivo di un'equilibrata distribuzione territoriale della rete per migliorare la qualità dei servizi al consumatore e la produttività del sistema distributivo attraverso:
 - a) il riequilibrio sul territorio della rete distributiva, regolando l'offerta secondo le specifiche esigenze delle diverse aree, in base alle analisi delle realtà esistenti nei diversi territori interessati, tutelando la concorrenzialità tra le imprese commerciali;
 - b) la valorizzazione del ruolo degli addensamenti commerciali urbani, in particolare nei centri storici, con riferimento alla loro capacità di mantenere e sviluppare una funzione significativa nell'offerta commerciale;
 - c) lo sviluppo e la concorrenza tra le attività commerciali di rango differente (i diversi formati commerciali) per garantire un elevato livello di qualità della rete commerciale regionale, anche ricorrendo alla perequazione territoriale per rafforzare gli addensamenti urbani e per sviluppare politiche atte a contenere la desertificazione commerciale nelle aree di frangia.

Indirizzi

2. La previsione e realizzazione di aree commerciali di rilievo sovracomunale, comportanti l'insediamento di grandi strutture di vendita che generano effetti sociali, territoriali e ambientali che interessano più comuni, dovrà avvenire prioritariamente attraverso appositi accordi compensativi, tramite il coordinamento della provincia, coinvolgendo tutti i comuni direttamente o indirettamente interessati e ricorrendo allo strumento della perequazione territoriale (art.14).

Direttive

3. Il piano territoriale provinciale, in coerenza con la normativa regionale di settore, definisce la

dotazione infrastrutturale esistente a livello locale e sovralocale, i flussi di traffico esistenti sulla rete primaria e secondaria, il sistema dell'offerta commerciale delle medie e grandi superfici di vendita, i potenziali bacini d'utenza e la scala territoriale d'interesse; il piano può inoltre specificare in relazione al proprio territorio le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale definite a livello regionale, con particolare riferimento alle reti infrastrutturali.

4. La provincia, si avvale delle analisi di cui al comma 3, al fine di valutare, per quanto di competenza, le proposte di addensamenti e localizzazioni commerciali.

PTR

articolo 24**Le aree agricole**

1. Obiettivo prioritario del PTR è la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità, la conservazione di ecosistemi e habitat naturali e la tutela e valorizzazione degli assetti rurali storici di cui al PPR.
2. Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive.

Indirizzi

3. Gli strumenti di governo del territorio, in applicazione del PTR e del PPR, in ragione delle diverse scale d'intervento, ripartiscono il territorio rurale in ambiti correlati alla funzione agricola ed ai caratteri ambientali e paesaggistici.
4. In particolare, sono individuati:
 - a) i territori di notevole interesse per i loro caratteri ambientali e paesaggistici nei quali, nel rispetto delle indicazioni/prescrizioni del PPR, le attività trasformative sono subordinate alla dimostrazione della loro coerenza con i caratteri dell'ambito;
 - b) in particolare, l'attività edilizia è preordinata al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente per usi agricoli o, comunque, per usi compatibili con i caratteri dell'ambito esplicitamente definiti dal piano territoriale provinciale in coerenza con il QGT;
 - c) i territori agricoli vocati allo sviluppo dell'agricoltura nei quali gli interventi, nel rispetto dei caratteri ambientali e paesaggistici dei territori interessati, debbono essere esclusivamente finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse;
 - d) le aree rurali periurbane nelle quali gli interventi debbono essere finalizzati a risolvere, in modo sinergico, le esigenze di sviluppo delle attività agricole e di quelle insediative.
5. Il piano territoriale provinciale, per favorire la rivitalizzazione delle aree rurali come sopra definite, in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale ed in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce le azioni volte a valorizzare le risorse naturali, conservare e tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche, diversificare e integrare le attività agricole in una prospettiva di economia multireddito privilegiando filiere di sviluppo coerenti con le potenzialità delle aree interessate.
6. Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, definiscono ammissibilità localizzative e criteri per la realizzazione di interventi di interesse pubblico all'interno del territorio rurale come ripartito ai sensi dei commi 3 e 4.

PTR

articolo 26**Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura**

1. I territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura sono quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso così come individuati nella carta della capacità d'uso dei suoli.

Indirizzi

2. Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, individuano i terreni vocati all'agricoltura per i quali dovranno definirsi politiche ed azioni volte a:
 - a) garantire la permanenza e il potenziamento delle attività agricole esistenti;
 - b) valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri dell'ambiente e del paesaggio che contraddistinguono i diversi territori;
 - c) integrare i redditi degli imprenditori agricoli.
3. In ragione di quanto sopra, in coerenza con il piano territoriale provinciale e la programmazione settoriale, la pianificazione locale provvederà, per i diversi ambiti, a definire azioni volte a:

- a) valorizzare le capacità produttive;
- b) consentire uno sviluppo sinergico delle attività turistiche con le attività agricole, potenziando il turismo rurale, l'agriturismo, la vendita di prodotti tipici da parte dell'azienda, anche attraverso la realizzazione, da parte degli imprenditori agricoli a titolo principale, di adeguate attrezzature e servizi;
- c) valorizzare e qualificare le risorse turistiche delle realtà rurali in maniera integrata per concorrere al mantenimento e alla creazione di nuove opportunità occupazionali favorendo la diversificazione dell'economia rurale attraverso: l'infrastrutturazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, cavallo e bicicletta e la creazione e qualificazione di una rete di servizi al turista organizzati secondo un approccio integrato e volto a sviluppare forme di commercializzazione innovative.

Direttive

- 4. Nei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura non è ammessa la nuova edificazione per funzioni diverse da quelle agricole o per attività a esse connesse di cui al comma 3 lettera b).
- 5. la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso.

PTR

articolo 27

Le aree rurali periurbane

- 1. Le aree rurali periurbane sono aree prossime alle zone urbane che, per la compenetrazione di attività e per la pluralità di interessi incidenti, non sono in grado di esprimere una vocazione d'uso definita e stabile.

Indirizzi

- 2. In tali ambiti la pianificazione, ai diversi livelli, persegue prioritariamente obiettivi di limitazione dell'eccessivo e disordinato consumo di suolo, mantenimento della conduzione agricola dei fondi e promozione di attività integrative del reddito agrario. Obiettivi che dovranno essere perseguiti attraverso strategie ed azioni, integrate con quelle definite dagli strumenti di pianificazione settoriale, volte, contemporaneamente, a:
 - a) favorire la permanenza dell'attività agricola;
 - b) migliorare la qualità ambientale attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali;
 - c) migliorare la fruibilità per la popolazione urbana creando fonti di reddito alternative all'urbanizzazione per i proprietari dei fondi;
 - d) configurare, non escludendo necessariamente le zone agricole periurbane o infraurbane da eventuali trasformazioni urbanizzative ed edificatorie, un confine netto, anche sotto il profilo visivo, tra l'edificato continuo e le altre parti del territorio.
- 3. Il piano territoriale provinciale definisce, in approfondimento al PTR, obiettivi e strategie per la pianificazione locale in ragione dei diversi caratteri dei territori.

PTR

articolo 28

I territori di collina

- 1. Il PTR assume come obiettivi prioritari per i territori di collina, così come individuati nella Tavola di progetto, la promozione dei valori, delle attività e delle potenzialità del lavoro e dell'impresa rurale e individua nelle attività economiche della produzione agro-forestale e in quelle correlate una risorsa essenziale per lo sviluppo sociale e per la qualificazione culturale e paesaggistica del territorio.

Indirizzi

- 2. Il piano territoriale provinciale, in approfondimento di quello regionale, definisce il perimetro dei territori interessati e, in ragione delle diverse caratteristiche degli stessi, definisce obiettivi e politiche volte a salvaguardare: la morfologia del terreno naturale e di quello conseguente alla costruzione del paesaggio agrario mediante terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.; i boschi; le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia); il sistema idrico primario e secondario; il sistema dei pozzi e delle sorgenti; il sistema della viabilità minore; l'assetto agrario costruito; le recinzioni storiche; il sistema insediativo storico e dove presente, il sistema del trasporto su ferro

con adeguati livelli di interscambio modale.

Direttive

- 3.** La pianificazione locale, in attuazione ed approfondimento delle politiche e delle azioni prefigurate dal piano territoriale provinciale:
- a) definisce azioni volte a garantire: la tutela del patrimonio edilizio di impianto storico, la qualità dei servizi, il miglioramento dell'accessibilità, la valorizzazione e la fruizione delle risorse dell'insieme del patrimonio storico-artistico ed ambientale per favorire la percezione complessiva del contesto territoriale e più in generale del paesaggio;
 - b) detta norme volte a favorire il recupero delle aree e degli edifici dismessi o sottoutilizzati, la ricucitura e rimarginatura degli insediamenti esistenti impedendo la saldatura degli stessi e la costituzione di nuovi agglomerati urbani;
 - c) definisce regole compositive per eventuali ampliamenti dell'urbanizzato in sintonia con i caratteri degli insediamenti esistenti, nel rispetto della morfologia del territorio, delle peculiarità del paesaggio storico e del contesto ambientale;
 - d) incentiva l'attività agricola ammettendo il recupero o la realizzazione – stabilendo preventivamente adeguati vincoli alle possibilità di mutamento delle destinazioni d'uso - di fabbricati utili alla conduzione del fondo o per attività di trasformazione dei prodotti agricoli, con particolare riferimento a quelli tipici della zona interessata con apposita disciplina dimensionale, tipologica e localizzativa;
 - e) sostiene il reddito agricolo promovendo funzioni turistiche compatibili con il carattere di ruralità del territorio legate alla diffusione dei prodotti locali, al riorientamento delle produzioni zootecniche e all'incremento della fauna selvatica, nonché alla valorizzazione delle risorse storico - culturali.

PTR

articolo 31

Contenimento dell'uso del suolo

- 1.** Il consumo di suolo è la misura, in un determinato intervallo temporale, dell' espansione delle aree edificate a scapito dei terreni agricoli e naturali e della distribuzione sul territorio delle diverse funzioni. L'incremento dei suoli urbanizzati induce un insieme di costi collettivi:
- a) sottrazione di terreni produttivi e naturali;
 - b) perdita di qualità dell'ambiente e del paesaggio rurale;
 - c) maggiori oneri nella distribuzione dei servizi;
 - d) incremento della mobilità basato esclusivamente sul trasporto su gomma a fronte dell'impossibilità di fornire un adeguato servizio di trasporto collettivo.

Indirizzi

- 2.** Gli strumenti per il governo del territorio assumono come obiettivo strategico la riduzione ed il miglioramento qualitativo dell'occupazione di suolo per usi insediativi e la mobilità in ragione delle esigenze ecologiche, sociali ed economiche dei diversi territori interessati.
- 3.** La pianificazione locale definisce politiche di sviluppo urbano volte a:
- a) garantire un uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare;
 - b) limitare il consumo di suolo agendo sull'insediato esistente (trasformazione e riqualificazione) e tutelare il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio;
 - c) ridurre all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione, di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.

Direttive

- 4.** La pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:
- a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare dovrà dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;
 - b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed

organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;

- c) quando le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse dovranno essere localizzate ed organizzate in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato dovranno privilegiarsi quelle legate al luogo ed alla tradizione locale.
5. La programmazione/pianificazione, ai diversi livelli, deve garantire politiche territoriali di sviluppo eco-sostenibile. A tal fine le province predispongono un sistema informativo per il monitoraggio del consumo di suolo aggiornabile almeno ogni cinque anni. La Regione dovrà garantire il necessario coordinamento e gli strumenti indispensabili per realizzare un sistema informativo coerente a livello regionale.
 6. Il piano territoriale provinciale, anche sulla base dei dati territoriali forniti dalla Regione, dovrà definire per ogni comune, in coerenza con quanto previsto dal PPR ed in ragione delle diverse caratteristiche del territorio, dell'ambiente e del livello di urbanizzazione raggiunto, soglie massime di consumo di suolo che comunque non potranno superare, per ogni quinquennio, il 60% dell'incremento del consumo di suolo fatto registrare nel quinquennio precedente, quando questo sia stato superiore alla media provinciale, e dell'80% quando risulti inferiore. Per i comuni che hanno fatto registrare, anche in valori assoluti, consumi di suolo minimi, le province, anche in ragione delle dimensioni dell'insediato e dei caratteri ambientali e paesaggistici dei territori interessati, potranno definire adeguate soglie di consumo di suolo.
 7. In assenza del sistema di monitoraggio di cui al comma 6 l'incremento massimo consentito per ogni quinquennio è pari al 60% del consumo di suolo fatto registrare, in modo documentato, dal comune nel quinquennio precedente.
 8. Le soglie di cui ai commi 6 e 7, quando le previsioni siano coerenti con le indicazioni e prescrizioni di PTR, PPR e dei piani provinciali, potranno essere superate, previo accordo con Regione e provincia nel caso di piani intercomunali ovvero, di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese con i comuni contermini.

PTR

articolo 37

La razionalizzazione delle reti della mobilità.

1. Il Piemonte costituisce uno snodo strategico per i collegamenti che attraversano l'Unione Europea ed è ricompreso nel "Quadrante strategico transnazionale del nord ovest" i cui obiettivi strategici, fatti propri dal PTR, si possono così riassumere:
 - a) rafforzare la coesione territoriale del nord ovest nell'ambito di un contesto economico e territoriale a dimensione europea;
 - b) stabilire solide e durature relazioni di scambio e di apertura economica tra le regioni del nord-ovest ed i paesi che assumono il Mediterraneo come un vettore di traffico e di comunicazione;
 - c) realizzare gli assi di connessione tra Mediterraneo e Mare del Nord (Corridoio 24 o dei due mari) e tra occidente ed oriente (Corridoio 5), di rilevanza strategica per lo sviluppo, coinvolgendo l'intero territorio regionale.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1, presuppongono il superamento di due ordini di carenze:
 - a) lo scarso grado di connessione con le reti continentali di terra, acqua e aria;
 - b) le difficoltà di interconnessione fra le diverse reti modali, con conseguente scarsa efficienza di molti segmenti della rete ed una loro insufficiente integrazione territoriale.
3. Al fine di perseguire le strategie e gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, il PTR compie una ricognizione sulla dotazione infrastrutturale regionale sintetizzata nella tavola C, rappresenta nella Tavola di progetto i collegamenti di rilevanza regionale, interregionale, nazionale e internazionale, interessati da nuove realizzazioni o da riqualificazione dei tracciati esistenti e descrive nell'allegato C con riferimento a ciascun AIT i principali interventi di rilevanza sovralocale.
4. Le rappresentazioni riportate nella Tavola di progetto assumono carattere indicativo, pertanto eventuali scostamenti dai corridoi e dai tracciati individuati non costituiscono variante al PTR,

purchè siano garantite le finalità dei collegamenti.

Indirizzi

- 5.** La pianificazione territoriale e settoriale regionale, per superare i limiti e perseguire gli obiettivi di cui sopra provvede a:
- definire un disegno strategico complessivo, coerente con il sistema della mobilità sovraregionale, condiviso con il territorio attraverso un processo di concertazione a più livelli, che indichi i criteri per lo sviluppo dell'iniziativa regionale;
 - valorizzare il ruolo delle infrastrutture ferroviarie nel sistema dell'accessibilità sostenibile sia con riferimento alle reti locali e regionali che a quelle interregionali e internazionali anche attraverso il completamento/miglioramento della rete infrastrutturale;
 - favorire l'intermodalità valorizzando la rete ferroviaria esistente per incentivare lo spostamento del traffico dalla rete viaria a quella ferroviaria e valorizzare il ruolo dei nodi per garantire una maggiore flessibilità ed efficienza del sistema dei trasporti;
 - promuovere gli aeroporti piemontesi (Caselle, Levaldigi, Cerione) in un'ottica di sistema per utilizzare al meglio le opportunità offerte mediante la diversificazione dei ruoli e dei servizi. In questa logica si impone, in via prioritaria, la realizzazione di efficienti connessioni con l'aeroporto internazionale di Caselle (tratta Torino-Ceres del previsto Sistema Ferroviario Metropolitano) e con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa (interconnessioni ferroviarie e connesse, completamento della linea ferroviaria ad alta velocità/capacità Torino-Milano);
 - regolare le modalità di consumo di territorio e di utilizzazione della rete trasportistica concentrando gli insediamenti attrattori di traffico nei nodi infrastrutturali a maggiore capacità;
 - ordinare le strategie e le priorità da adottare nella realizzazione delle opere infrastrutturali e dei nodi della rete di trasporto;
 - definire criteri per la valutazione dell'utilità e della validità dei programmi di interventi infrastrutturali in progetto con riferimento agli obiettivi di sviluppo assunti, alla sostenibilità ambientale, agli effetti indotti sul sistema infrastrutturale nel quale l'opera dovrà inserirsi;
 - adeguare e mettere in sicurezza la rete ferroviaria regionale anche attraverso la soppressione dei passaggi a livello, con particolare riferimento alle direttrici interessate da consistenti sviluppi di traffico legate ai corridoi 5 e 24;
 - adeguare e mettere in sicurezza la rete viaria regionale mediante interventi di ammodernamento e riqualificazione programmati a livello nazionale e regionale;
 - definire in coerenza con i principi di cui all'art. 30, criteri per lo sviluppo di una mobilità sostenibile sotto il profilo della riduzione degli impatti sul territorio in termine di consumo di suolo, frammentazione degli appezzamenti agricoli, interferenze con la rete ecologica e di degrado del paesaggio, nonché per aumentare i livelli di sicurezza.
- 6.** Con specifico riferimento all'area metropolitana torinese, al fine di rispondere alla crescente domanda di mobilità dell'area - anche in funzione del suo ruolo nel contesto regionale - l'obiettivo prioritario è costituito dalla realizzazione di un sistema della mobilità incentrato su di un insieme integrato di interventi:
- la realizzazione del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) fondato sull'uso integrato e multifunzionale del passante ferroviario con attestamenti incrociati per incrementare l'efficienza del trasporto pubblico metropolitano, rafforzare il sistema policentrico, ridurre la congestione da traffico;
 - il completamento del quadruplicamento ed interrimento del Passante ferroviario di Torino;
 - la realizzazione della linea ferroviaria in tangenza alla parte nord-ovest dell'area metropolitana (Gronda nord e Corso Marche) che consenta, soprattutto con riferimento al traffico merci, di connettere la linea Torino-Lione (e l'Interporto di Orbassano) con la Torino - Milano in alternativa all'utilizzo del passante ferroviario;
 - il completamento del progetto Movicentro finalizzato all'integrazione tra i diversi modi di trasporto attraverso una riorganizzazione degli impianti e delle strutture esistenti o in previsione, che permette all'utenza di scegliere il modo di spostarsi più rapido ed economico;
 - la realizzazione della Tangenziale est di Torino.
- 7.** I piani provinciali e locali, nel recepire le previsioni di cui ai commi 5 e 6, le integrano con

l'indicazione degli interventi funzionali e strutturali relativi al sistema della mobilità di loro competenza, verificandone la coerenza, con i seguenti obiettivi:

- a) riqualificare e mettere in sicurezza la rete viaria e le integrazioni eventualmente conseguenti;
- b) realizzare un'adeguata disponibilità di infrastrutture per la sosta di interscambio tra le diverse modalità di trasporto;
- c) articolare i livelli di servizio della rete del trasporto pubblico (treno, tramvie, bus) in relazione alle diverse esigenze della domanda privilegiando il trasporto su ferro;
- d) riqualificare i nodi intermodali del trasporto pubblico e realizzare eventuali interventi di potenziamento degli stessi.

Direttive

8. Gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e locale includono nelle loro prescrizioni la verifica della coerenza delle previsioni con gli obiettivi strategici regionali in tema di logistica, anche con riferimento alle esigenze di potenziare il trasporto delle merci ed il sistema della logistica, di ottimizzare i flussi di traffico, riqualificare e potenziare i nodi intermodali delle merci.
9. Gli strumenti di governo del territorio, ai diversi livelli, con riferimento ai sistemi insediativi della Regione, devono inoltre:
 - a) assicurare, in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la dotazione di spazi di parcheggio all'esterno della sede stradale con funzione di interscambio con i servizi di trasporto collettivo;
 - b) prevedere, nei centri ad alta densità abitativa, più ordini di parcheggio lungo le principali direttrici di penetrazione serviti da mezzi di trasporto collettivo al fine di incentivare l'utilizzo dei parcheggi più esterni;
 - c) individuare, in corrispondenza di ogni stazione del servizio ferroviario, delle principali autostazioni e degli snodi di interscambio con le linee del trasporto pubblico locale, le aree per la sosta dei veicoli privati secondo adeguati dimensionamenti;
 - d) garantire un sistema integrato di mobilità delle persone che incentivi e favorisca il ricorso ai mezzi pubblici e l'accessibilità pedonale ai centri storici;
 - e) favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di percorsi ad essa dedicati caratterizzati da continuità sul territorio urbano e periurbano. La tavola C riporta il tracciato dei principali percorsi ciclabili regionali. Gli enti locali, nel predisporre i relativi strumenti di piano, dovranno recepire tali tracciati connettendoli ai percorsi ciclabili di interesse locale ed eventualmente proponendo percorsi integrativi;
 - f) incrementare la rete dei percorsi dedicati ai pedoni, promuovendo l'accessibilità pedonale ai principali nodi di interscambio modale ed alla rete dei servizi di trasporto pubblico locale.

PTR

articolo 38

Il sistema della logistica

1. La logistica è un campo ad alta valenza strategica per l'area piemontese, in ragione della sua posizione centrale rispetto ai porti del Mediterraneo e del sistema europeo. Il sistema della logistica rappresenta dunque una risorsa del sistema territoriale, una leva strategica per accrescere la competitività dei sistemi locali in una fase di crescente internazionalizzazione dell'economia avvalendosi del potenziale di rete che si sta formando alla scala europea. Obiettivo prioritario del PTR è la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali alle attese di sviluppo.
2. Le piattaforme logistiche sono ambiti d'interesse regionale integrati con il sistema dei trasporti: sono costituite dall'insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche a supporto delle attività produttive, che governano il flusso dei materiali mediante lo stoccaggio, lo smistamento, la trasformazione dei prodotti e l'erogazione dei servizi.
3. Le politiche regionali nel settore della logistica sono finalizzate alla promozione del riequilibrio modale rafforzando ed integrando il sistema delle reti e dei nodi infrastrutturali in un'ottica di integrazione della componente trasportistica con le politiche territoriali di sviluppo, attraverso una programmazione condivisa delle infrastrutture strategiche d'interesse internazionale e di quelle di interesse interregionale, regionale e locale.

Indirizzi

4. La pianificazione territoriale e settoriale, alle diverse scale, deve garantire:

- a) l'integrazione tra le politiche internazionali, nazionali, regionali e locali;
 - b) politiche ed azioni volte allo sviluppo e al rafforzamento delle piattaforme logistiche della Regione dando luogo ad una rete territoriale integrata, presupposto indispensabile per la razionalizzazione del sistema dei trasporti in ambito regionale, interregionale ed europeo;
 - c) il completamento dei raccordi mare-ferro con i grandi assi ferroviari privilegiando gli interventi sulle strutture in grado di agevolare gli scambi modali, come gli interporti e le piattaforme logistiche, evitandone la proliferazione e garantendone una dimensione adeguata alle esigenze;
 - d) il rafforzamento delle funzioni logistiche deve avvenire per tutta l'are piemontese in modo sistemico, attraverso un progetto di riorganizzazione complessiva delle relazioni fra i poli logistici in grado di valorizzare il policentrismo regionale e dotare il territorio regionale delle infrastrutture necessarie ad un moderno sistema della logistica e della mobilità;
 - e) che le opere infrastrutturali si costituiscano come strumenti di sviluppo e di coesione territoriale fornendo un'interpretazione degli interventi non solo in termini trasportistici ma anche di sostenibilità, di incremento della competitività territoriale, in grado di innescare diffusi processi di sviluppo sostenibile e di trasformarsi in effettiva occasione per una reale crescita dell'intero sistema. Ciò presuppone la traduzione degli interventi sul sistema della logistica in "progetti di territorio", nei quali realizzare le sinergie tra reti (materiali e immateriali) e contesti territoriali interessati, prendendo in considerazione caratteristiche economiche, vocazionali e posizionali delle diverse aree e delle opportunità ad esse offerte;
 - f) politiche volte alla razionalizzazione delle funzioni nei pressi dei nodi infrastrutturali - soprattutto per i nodi principali - attraverso la predisposizione di progetti da sviluppare di concerto con tutti gli enti interessati per ricreare una continuità tra reti territorio disciplinando, in particolare, la relazione degli insediamenti con gli elementi territoriali e ambientali del contesto.
5. La struttura del sistema logistico regionale è articolata in tre livelli: transnazionale, distrettuale e locale.
 6. La pianificazione regionale settoriale, in coerenza con gli indirizzi del PTR, individua la localizzazione dei punti nodali e la struttura del sistema logistico regionale transnazionale ("logistica di cattura").
- Direttive**
7. Le province, in coerenza con la pianificazione regionale ed in accordo con la Regione e, quando interessate con le province contermini, individuano - con il piano territoriale - la localizzazione dei punti nodali e la struttura del sistema logistico regionale di livello distrettuale oltre a definire criteri per l'organizzazione del livello locale cui dovrà attenersi la pianificazione comunale, individuando gli interventi di interesse sovra comunale la cui attuazione è subordinata all'accordo tra i comuni interessati e, in particolare, garantendo:
 - a) il riordino, il completamento, la densificazione, la razionalizzazione e il riassetto funzionale dei centri logistici esistenti in quanto consumatori di suolo e generatori di traffico;
 - b) l'ampliamento delle aree per attività logistiche esistenti al momento dell'approvazione del piano quando siano dimostrate: la necessità dell'intervento, l'impossibilità di provvedere attraverso il riordino, il completamento e la densificazione dell'esistente, la capacità del sistema infrastrutturale esistente di assolvere all'incremento di domanda di mobilità indotta;
 - c) la qualità degli spazi aperti: parcheggi, interconnessioni con la rete stradale e/o ferroviaria, zone di carico/scarico, ambiti di interazione con la viabilità e l'ambiente circostante;
 - d) la qualificazione ambientale e l'integrazione nel paesaggio dei bordi delle aree logistiche esistenti o realizzate ex novo;
 - e) la ricollocazione delle aree logistiche esistenti incompatibili con le aree urbanizzate nelle quali sono inserite.
 8. La destinazione ad uso logistico dovrà essere motivata dalla necessità di localizzazione di imprese di servizi logistici e prevedere, di norma, un uso intermodale che garantisca l'utilizzo di sistemi di trasporto ferroviario.
 9. Le nuove piattaforme logistiche di livello distrettuale e locale dovranno essere localizzate in ambiti inseriti in un contesto infrastrutturale intermodale regionale o sovraregionale ed essere al servizio di un bacino di utenza di livello equivalente, interessando prioritariamente ambiti già compromessi o da riqualificare.

Organizzazione dei servizi collettivi sul territorio.

1. La dotazione qualitativa e quantitativa dei servizi costituisce il presupposto per garantire, contemporaneamente, un'adeguata qualità della vita e lo sviluppo competitivo dell'economia locale. Un'adeguata filiera dei servizi è infatti funzionale alla promozione dello sviluppo e del capitale umano sia in termini di produzione di beni che, soprattutto, in termini di sicurezza, salute, cultura e qualità della vita:

Indirizzi

2. La pianificazione/programmazione territoriale e settoriale, in ragione del proprio livello di azione, deve garantire:
 - a) una armonica distribuzione di attività e servizi sul territorio attraverso il policentrismo, favorendo l'uso dell'innovazione tecnologica;
 - b) lo sviluppo di una rete efficiente di servizi territoriali e locali, in un'ottica di sussidiarietà e complementarità tra soggetti pubblici e tra questi e gli operatori privati, capace di affrontare le nuove sfide per lo sviluppo alle scale ottimali di governo e di gestione;
 - c) l'integrazione settoriale e territoriale dell'offerta di servizi per una maggiore efficienza ed un sempre più attento soddisfacimento della domanda in termini quantitativi e qualitativi;
 - d) i processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture sanitarie e dei presidi sul territorio;
 - e) la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali per il potenziamento e la messa in rete dei servizi al fine di migliorare l'accessibilità dei cittadini ai servizi essenziali e di valorizzare le possibili sinergie.


PPR

sezione **C**

Piano Paesaggistico della Regione Piemonte

(adottato con D.G.R. 53-11975 del 04 agosto 2009)

Il Piano Paesaggistico Regionale (adottato con D.G.R. n.53-11975 del 4/8/2009) suddivide il territorio regionale in "Ambiti di paesaggio"; il Comune di Pavone C.se ricade nel seguente AP:



AP 28 Eporediese

Ambito di grande complessità paesistica costituito dal bacino e dall'apparato morenico della Dora Baltea e caratterizzato dalla presenza di fattori strutturanti quali: - sistema stradale storico; - sistema fluviale di canali; - sistema delle architetture religiose della diocesi di Ivrea; sistema dei Castelli; - sistema delle fortificazioni collettive e di nuove fondazioni; - tracce di insediamenti preistorici.

Le AP sono a loro volta strutturate in Unità di Paesaggio (UP); il territorio comunale di Pavone C.se ricade su due differenti UP:

UP 2804 / Ivrea

tipologia normativa  **V**
urbano rilevante alterato

Presenza di insediamenti complessi e rilevanti, interessati ai bordi da processi trasformativi indotte da nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche, e dalla dispersione insediativa particolarmente lungo le strade principali.

UP 2811 / Piana del Chiusella

tipologia normativa  **VIII**
rurale/insediato non rilevante

Compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi urbani o suburbani, in parte alterati e privi di significativa rilevanza.

PPR**AP28****Elementi di analisi e di orientamento strategico / allegato B alle Norme di Attuazione di PPR.**

[Dinamiche in atto] Si segnala l'espansione urbanizzativa nei centri maggiormente accessibili dalle strade di scorrimento e lungo gli assi viari di maggiore traffico.

Nell'area urbana di Ivrea, al progressivo processo di dismissione delle attività Olivetti e alla connessa crisi del sistema economico, ma anche insediativo, con aree che attendono una riconversione industriale anche di cospicue dimensioni, si associa da qualche anno un programma di valorizzazione di alcuni contenitori e delle aree di servizio, con la organizzazione di un museo a cielo aperto dell'architettura moderna, legata ad architetti di fama e alla committenza della stessa famiglia Olivetti. Nelle aree esterne alla città, soprattutto negli insediamenti maggiori, dopo un periodo di interventi non sempre accorti sulle architetture storiche, è attualmente in fase di attuazione un'estesa campagna di restauri del patrimonio soprattutto ecclesiastico, che annovera esempi di valore (edifici di Vittone, Costanzo Michela, edifici romanici e minori architetture eclettiche).

Il paesaggio agroforestale è sostanzialmente stabile, dominato dalla pianura cerealicola alluvionale contrapposta ai contrafforti morenici a bosco ceduo. Crescono gli utilizzi per impianti a legnose, vigneti, frutteti, oliveti.

Le superfici forestali stanno rapidamente aumentando per l'abbandono di coltivi relitti e anche le utilizzazioni del bosco, a causa della crescita della domanda della legna da ardere o per paleria.

I processi naturali di interrimento di alcuni ambienti paludosi sono velocizzati dalla diminuzione della scabrezza di alcuni canali, che aumentano il trasporto solido.

[Criticità e rischi] Dal punto di vista naturalistico le criticità maggiori sono imputabili alla situazione della rete ecologica, caratterizzata dalle aree di interesse naturalistico, in buona parte protette, dalle superfici forestali di maggiore valore, da corsi e specchi d'acqua e dalle formazioni legnose a prevalente sviluppo lineare. Essa si presenta poco interconnessa, soprattutto all'interno del cordone morenico, ove mancano strutture minori di collegamento, come le formazioni lineari. È da notare inoltre che gli assi viari e ferroviari (ferrovia Chivasso-Aosta, SS26) costituiscono un limite talvolta insuperabile per la fauna. In particolare le autostrade (A5 e raccordo A4-A5) con i loro rilevati suddividono nettamente il territorio pianeggiante anche dal punto di vista della rete

ecologica.

Si segnalano i castagneti degradati (per fattori diversi, quali incendio, collasso colturale o più semplicemente per abbandono) e il taglio delle ultime grandi querce campestri e dei grandi alberi nei boschi, con rischi di un prelievo indiscriminato e della sparizione delle rare riserve di querce a fustaia.

L'interramento degli stagni e delle paludi può portare alla diminuzione di ambienti di interesse naturalistico.

Gli ambienti agrari della pianura intramorenica sorgono su terre dalla tessitura grossolana, con profondità talora ridotta a causa del contatto con lo scheletro o con falde superficiali, quindi con limitate capacità di protezione nei confronti della falda acquifera. Queste zone devono quindi considerarsi a notevole fragilità ambientale, specialmente per gli aspetti di eco-compatibilità delle attività agrarie (spandimento dei liquami, impiego di fitofarmaci).

Lo sviluppo di infrastrutture viarie e di zone industriali tendono a cancellare il paesaggio agrario tradizionale.

Dal punto di vista della continuità dei paesaggi con valore storico-culturale si segnalano alcuni processi preoccupanti:

- abbandono delle aree produttive terrazzate (alcune a vigneto, altre ad alberi da frutto) a favore di aree più piane e facilmente coltivabili in modo meccanico;
- interventi di ristrutturazione puntuale nei nuclei storici e di ampliamento dei medesimi, privi di attenzione alla qualità dell'architettura e dell'inserimento ambientale (banalizzazione delle soluzioni, eccessivo ricorso all'hightech e alle soluzioni ultramoderne senza contestualizzazione o interventi "in stile");
- tendenza all'urbanizzazione lineare lungo le strade principali o all'espansione indiscriminate dei nuclei storici, specialmente in prossimità del nucleo radiale di Ivrea, con la crescita delle aree commerciali (visibile anche a Borgofranco, Caluso, Feletto);
- invasività delle opere di arginatura, cementificazione degli alvei o del contenimento del dissesto idrogeologico;
- crescita degli insediamenti privi di matrice storica, legati ai caselli autostradali, senza organicità, e rapidamente sede di "capannoni" industriali o di deposito non sempre compatibili con le qualità paesaggistiche;
- adeguamento delle infrastrutture viarie storiche privo delle attenzioni al valore documentario dei manufatti stradali e infrastrutturali;
- abbandono di alcuni insediamenti minori posti lungo la viabilità più antica ed esclusi da quella nuova di fondovalle;
- dismissione delle attività legate alla Olivetti e conseguente rischio di interventi snaturanti nel tentativo di un reimpiego delle architetture olivettiane.

[Tutele, piani e progetti]

Tutele

Sono tutelate dagli attuali strumenti di vincolo:

- "zona del lago di Viverone e della Serra Morenica d'Ivrea" (PTR 1997, art.12, comma 2, n°1, previsione piano territoriale di competenza regionale);
- "zona dei vigneti di Carema" (PTR 1997, art.12, comma 2, n°13);
- "zona della morena di Mazzè" (PTR 1997, art.12, comma 2, n°33);
- galassini: corso della Dora Baltea (PTR 1997, art.20, comma 2.1);
- aree protette: Parco naturale provinciale Lago di Candia istituito nel 1995, come una delle zone umide più importanti del Piemonte e Area protetta Parej Auta tra Pavone Canavese e Ivrea; SIC e ZPS, concentrati nelle numerose aree umide o lacustri, citate nel paragrafo sugli aspetti ecosistemici.

Piani

Dal punto di vista della pianificazione territoriale a livello ecosistemico per i Parchi naturali è previsto un piano d'area, articolato per i diversi aspetti (forestale, naturalistico) con la relativa specifica normativa. Per i siti Natura 2000 è previsto un piano di gestione del Sito, con le indicazioni e le varie specifiche da attuare per la conservazione e valorizzazione degli habitat presenti.

Possono costituire riferimento:

- Studio per i Piani Forestali Territoriali, delle Aree Forestali 59 (Canavese – Serra di Ivrea), 36 (Valle Sacra, Val Chiusella, Dora Baltea Canavesana), 45 (Alta e Bassa Valle Elvo) e 61 (baragge

Biellesi e Vercellesi);

- Piano Forestale Aziendale della Serra di Ivrea per le proprietà comunali Alta Valle Elvo;
- Piano di gestione sperimentale del SIC dei Laghi di Ivrea;
- Piano paesistico dei Cinque Laghi di Ivrea (in corso di redazione da parte della provincia di Torino).

Progetti ecomuseali o di musealizzazione diffusa

- Progetto "MAAM. Museo a cielo aperto dell'architettura moderna" per la valorizzazione delle architetture olivettiane;
- serie di musei etnografici ("La Stiva", Piverone, museo etnografico della vita contadina e degli ambienti rurali; "Nossi rais" di san Giorgio Canavese);
- ecomusei (della Castagna a Nomaglio, della civiltà contadina ad Andrate, della Morena a Vialfrè e comuni della Pedanea);
- area protetta della Parej Auta tra Pavone Canavese e Ivrea (con valori geologici, naturalistici e archeologici).

[Indirizzi e orientamenti strategici] Il territorio presenta indubbie emergenze che definiscono un comprensorio unico in Piemonte. La componente di maggiore pregio e rarità risulta dalle caratteristiche morfologiche del territorio, che mantengono una elevata stabilità temporale, intrecciate con un ricchissimo sedimento di testimonianze storiche e dei modelli insediativi tradizionali, spesso caratterizzati dalle localizzazioni particolari e dai micro paesaggi di contesto di assoluta specificità (piccoli laghi, versanti morenici, terrazzi fluviali).

Le specificità geomorfologiche e l'altissima intervisibilità dei contesti rendono di grande interesse paesistico anche i fattori insediativi e la ricca componente delle testimonianze storico-culturali, che sono sistematicamente situate in posizioni di grande visibilità e panoramicità.

A questi aspetti di valore specifico dell'ambito fanno da contrappunto alcuni aspetti di rarità, di fragilità o di criticità che impongono strategie di particolare attenzione per la valorizzazione paesaggistica dell'intero sistema.

In generale per la tutela e la qualificazione ambientale sono prioritari:

- il mantenimento/ripristino delle superfici a prato stabile al fine di valorizzare la componente paesaggistica e ambientale delle colture agrarie, oltre a favorire lo stoccaggio della CO2 nel suolo;
- la difesa delle zone lacuali e delle zone umide minori, con ricostituzione di fasce seminaturali a prevalenza boscate circostanti per il miglioramento dell'habitat;
- una attenta riconnessione ecologica delle aree di maggior pregio naturalistico, anche con la formazione di specifici corridoi per il superamento dei principali fattori di frammentazione lineare; tale intervento è da favorire anche nei canali affluenti degli stagni, per limitare la velocità di flusso dell'acqua e conseguentemente il minore apporto di materiale solido in sospensione, e quindi rallentare i processi di interrimento.

Inoltre costituiscono interventi da favorire:

- l'integrazione di fasce di vegetazione forestale riparia lungo la Dora e nelle sue casse d'espansione;
- la ricostituzione di un reticolo di formazioni lineari di ontano nero e di altre specie, sia nelle forme tradizionali sia per uso energetico specializzato, che connetta in più punti i due lati dell'anfiteatro morenico, collegando le micro-aree umide presenti nella pianura intramorenica.

Per quanto riguarda gli aspetti di fragilità e di rischio, tenendo conto della rarità di alcuni ambienti planiziali:

- la falda freatica abbastanza alta e la presenza di terreno asfittico impone attenzioni nel tipo di colture; è mediamente da favorire lo sviluppo della pioppicoltura, anche nelle sue forme di ripa;
- nella piana intramorenica il rischio di inquinamento delle acque impone particolare attenzione nell'impiego di fitofarmaci, fertilizzanti e nello spandimento dei liquami, oltre che nelle opere di depurazione civili e nei depositi di materiali inquinanti industriali o di discarica.

Per gli aspetti insediativi sono di particolare importanza per l'intero ambito:

- il contenimento e la razionalizzazione delle espansioni insediative, in particolare dove diminuiscono gli intervalli consolidati storicamente tra borghi e centri differenti o rendono meno leggibili le specificità morfologiche dei siti e delle modalità insediative originarie (pedemontane, di crinale, di terrazzo);
- la mitigazione degli impatti dovuti alle infrastrutture e la definizione delle aree "irrisolte" (aree di

- cantiere, parcheggi siti di eventi, opere idrauliche o altre attrezzature);
- il recupero delle borgate in via di abbandono e soprattutto dei percorsi storici;
 - la realizzazione di percorsi che consentano il riconoscimento di sistemi di beni utili per la comprensione complessiva della storia del territorio, con la sistemazione dei contesti, la difesa del bosco e la mitigazione degli impatti antropici; in particolare costituiscono i riferimenti strutturali dell'intero ambito:
 - le emergenze facenti parte del sistema dell'antica diocesi di Ivrea;
 - il sistema fortificato "minore" delle torri, dei lacerti, dei borghi nuovi e dei ricetti;
 - il complesso di Settimo Vittone con particolare riguardo all'area del castello in posizione paesaggistica preminente;
 - l'area archeologica di Ivrea, che richiede adeguati percorsi mirati (romano, altomedievale, bassomedievale);
 - le residenze signorili (da inserire in un circuito di visite programmate su prenotazione);
 - i grandi canali storici (Canale Cavour, Naviglio d'Ivrea);
 - gli insediamenti protoindustriali (Quincinetto, Lessolo);
 - le architetture olivettiane, secondo circuiti di "archeologia industriale" (anche in connessione con ambiti limitrofi, quali Val Chiusella e Cuornatese).

Nella complessa articolazione dell'ambito assumono particolare importanza gli aspetti locali, che danno luogo a valutazioni specifiche per alimentare progetti e strategie paesistici di carattere più circoscritto, anche se spesso con un valore di eccellenza rispetto a quanto si applica con un criterio di manutenzione per il resto del territorio.

Per tali valutazioni si rinvia agli approfondimenti per unità di paesaggio.

Le note tecniche a corredo delle schede per UP costituiscono una legenda ragionata dei temi e delle sigle, in un quadro di riferimento complessivo che viene utilizzato per l'intero PPR, a base delle indicazioni strategiche e normative.

PPR AP28

Schema obiettivi / linee di azione.

Obiettivi	Linee di azione	
1.2.3	Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Ripristino e mantenimento delle superfici a prato stabile al fine di valorizzare la componente paesaggistica e ambientale delle colture agrarie, oltre a favorire lo stoccaggio dell'anidride carbonica nel suolo.
1.2.4	Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.	Riconnessione ecologica delle aree di maggior pregio naturalistico, anche mediante la formazione di corridoi per il superamento dei principali fattori di frammentazione lineare.
1.3.3	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Recupero delle borgate in via di abbandono, dei percorsi storici, e del sistema di testimonianze architettoniche ed urbanistiche del progetto Olivetti.
1.5.2	Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Contenimento e mitigazione delle espansioni insediative, soprattutto a sud di Ivrea, dove proliferano le aree commerciali (Borgofranco, Caluso, Feletto) e dove diminuiscono gli intervalli tra borghi e centri. Rispetto delle specificità morfologiche dei luoghi e

		delle modalità insediative originarie.
1.7.1	Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale.	Salvaguardia e difesa delle zone lacuali e delle zone umide minori, con ricostituzione di fasce seminaturali circostanti, in prevalenza boscate, per il miglioramento dell'habitat.
1.7.5	Potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete fluviale.	Riconnessione ecologica delle aree di maggior pregio naturalistico, anche mediante la formazione di corridoi per il superamento dei principali fattori di frammentazione lineare.
1.8.1	Contrasto all'abbandono del territorio, alla scomparsa della varietà paesaggistica degli ambiti boscati (bordi, isole prative, insediamenti nel bosco) e all'alterazione degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati e del rapporto tra versante e piana.	Promozione di buone pratiche per la gestione del bosco. Recupero delle borgate e degli insediamenti minori lungo la viabilità anche al fine di salvaguardare le aree produttive terrazzate.
1.8.4	Valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici.	Recupero delle borgate in via di abbandono e dei percorsi storici, con la sistemazione dei contesti, la difesa dal bosco e la mitigazione degli impatti antropici.
1.9.1	Riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi.	Mitigazione degli impatti prodotti dalle infrastrutture, sistemazione delle aree "irrisolte" (cantieri, parcheggi, opere idrauliche) e recupero dei siti dismessi dall'attività produttiva.
2.1.1	Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee.	Promozione di misure di attenzione nell'impiego di fitofarmaci, fertilizzanti e nello spandimento dei liquami, oltre che nelle opere di depurazione civili.
2.4.1	Salvaguardia del patrimonio forestale.	Valorizzazione degli alberi a portamento maestoso e degli alberi maturi, in misura adeguata a favorire la tutela della biodiversità.
2.6.1	Contenimento dei rischi idraulici, sismici, idrogeologici mediante la prevenzione dell'instabilità, la naturalizzazione, la gestione assidua dei versanti e delle fasce fluviali, la consapevolezza delle modalità insediative o infrastrutturali.	Salvaguardia e/o realizzazione di fasce di vegetazione lungo il fiume e nelle sue casse d'espansione.

Di seguito si riporta il testo integrale degli articoli delle Norme di Attuazione del PPR, ai quali deve essere fatto riferimento per la valutazione di conformità dei contenuti della variante.

PPR articolo 10

Ambiti di paesaggio

- Il Ppr, in conformità con l'articolo 135 del Codice, definisce gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica, di cui all'Allegato B delle presenti norme (Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio) riferiti a ciascun ambito di paesaggio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO; le indicazioni di cui all'Allegato B sono da intendersi quali indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione settoriale e territoriale di livello provinciale e locale.
- Coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme, il Ppr per ogni ambito individua azioni finalizzate:
 - alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie anche in ragione delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di

- recupero dei valori paesaggistici;
- b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
- c) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro compatibilità con gli obiettivi stessi;
- d) alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche.
- e) Tali azioni sono da perseguire mediante il rispetto dei successivi commi 3, 4 e 5.

Direttive

3. Al fine di assicurare la massima coerenza nei recuperi, completamenti ed integrazioni dei contesti edificati, ferma restando la disciplina per componenti e beni di cui alla Parte IV:
 - a) i piani territoriali provinciali approfondiscono le analisi contenute nelle schede per ambiti di paesaggio, di cui alla lettera d. del comma 1, articolo 4, e definiscono, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B, criteri per gli interventi di recupero delle architetture tradizionali e per l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico;
 - b) i piani e i regolamenti locali precisano i criteri normativi di cui al punto a, specificando il tipo di intervento e individuando gli edifici e i contesti territoriali interessati.
4. Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree compromesse o degradate e in particolare nelle situazioni critiche (articolo 41) evidenziate nelle Tavole del Ppr, i piani territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza:
 - a) subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., comma 1, articolo 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione;
 - b) attivano misure, programmi e progetti unitari atti a consentire, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, un riuso appropriato delle risorse di suolo impegnate da edifici e infrastrutture dismesse.
5. I piani locali, per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche inserite nelle schede normative per ambiti di paesaggio, di cui all'Allegato B:
 - a) al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato, analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, assumendo come riferimento prioritario quanto rilevato nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia;
 - b) ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4 di Piano:
 - I. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi esistenti o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;
 - II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38 o nelle schede normative per ambiti di paesaggio, di cui all'Allegato B, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;
 - III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.

Sistema idrografico

1. Il Ppr riconosce il sistema idrografico, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e canali, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico ed individua le fasce territoriali direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela.
2. Le fasce del sistema idrografico, individuate nella Tavola P4, sono distinte in fasce fluviali

“allargate” e fasce fluviali “interne”; la delimitazione di tali fasce è stata individuata tenendo conto:

- a) del sistema di classificazione delle fasce individuate dal PAI (A, B e C) che, per i comuni già adeguati al PAI coincidono con i limiti definiti in sede di approvazione della variante di adeguamento;
 - b) delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, con particolare riguardo per i paleovalvei e le divagazioni storiche dei corsi d'acqua;
 - c) delle aree tutelate ai sensi del Codice di cui alla lettera c), comma 1, articolo 142, per una larghezza di 150 m. dal piede degli argini o sponde.
- 3.** Nelle fasce, di cui al comma 2 il Ppr, in coerenza con la pianificazione di settore, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 8 delle presenti norme, con particolare attenzione alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e la prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e per la sicurezza idraulica.
- 4.** Le fasce fluviali “allargate” comprendono interamente le aree di cui alle lettere a, b, c del comma 2; le fasce fluviali “interne” includono le fasce A e B del PAI, nonché le aree, di cui alla lettera c, del comma 2; per i fiumi non soggetti alla disciplina del PAI, la fascia “interna” coincide con quella “allargata” ed è rappresentata dalla lettera c del comma 2 e assoggettata alla relativa normativa.
- 5.** Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, per le aree tutelate ai sensi del Codice di cui alla lettera c), comma 1, articolo 142 restano operanti gli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Indirizzi

- 6.** Per le fasce di cui ai commi 2, 3 e 4, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI per quanto non attiene la tutela del paesaggio, per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche:
- a) nelle fasce fluviali “interne” si provvede a:
 - I. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, di sistemazione agraria, di difesa spondale, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
 - II. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche con la riprofilatura delle sponde;
 - b) nelle fasce “allargate” si provvede a:
 - I. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
 - II. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile, a cavallo, nonché la fruibilità degli spazi ricreativi con attrezzature ed impianti a basso impatto ambientale.

Direttive

- 7.** All'interno delle fasce di cui sopra, province e comuni, in accordo con le altre autorità competenti:
- a) verificano, precisano e correggono le fasce di cui al comma 2 lettere a. e b., alla luce di approfondimenti idraulici ed idrogeologici dei piani territoriali provinciali, nonché, per quanto di competenza, dei piani locali;
 - b) definiscono la disciplina urbanistica coerente con gli indirizzi, di cui al presente articolo.
- 8.** In sede di adeguamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 46, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei beni di cui alla lett. c, comma 1, dell'articolo 142 del Codice; la Regione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

Prescrizioni

- 9.** All'interno delle fasce fluviali “interne”, ferme restando le prescrizioni del PAI per quanto non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:
- a) deve essere conservata la vegetazione arbustiva ed arborea di tipo igrofilo e i lembi di bosco

planiziale;

- b) la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico.

PPR

articolo 16

Territori coperti da boschi

1. Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P2, i boschi quale componente strutturale del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell'intera Regione, individuandone l'estensione sulla base del Piano Forestale Regionale e dei suoi livelli di articolazione ai sensi della l.r. 4/2009. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, l'individuazione del bosco di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 142 del Codice, avviene applicando i parametri dettati dalla normativa statale e regionale vigente; l'autorizzazione paesaggistica ha validità per il periodo stabilito dall'articolo 146, comma 4, del Codice.
2. Il Ppr riconosce inoltre nella Tavola P4 i territori a prevalente copertura boscata, che includono, oltre ai boschi di cui al comma 1, le aree di transizione con le morfologie insediative.
3. Nei territori coperti da boschi, di cui al comma 1, i piani di settore, sulla base delle esigenze di tutela dei diversi tipi di macrohabitat che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, delle cenosi della biodiversità e del livello di naturalità, individuano le destinazioni d'uso prevalenti tra le quali:
 - a) protezione generale dell'assetto territoriale;
 - b) protezione diretta di infrastrutture e vite umane;
 - c) naturalistica;
 - d) fruizione pubblica;
 - e) polifunzionale
 - f) produttiva agricola e forestale.
4. Nei territori coperti da boschi, di cui al comma 1, il Ppr persegue gli obiettivi di cui al quadro strategico e, in particolare, la manutenzione e la valorizzazione del loro ruolo per la caratterizzazione strutturale e la qualificazione del paesaggio naturale e colturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e del clima, la capacità turistico-ricreativa, la capacità produttiva di risorse rinnovabili, di ricerca scientifica e di memoria storica e culturale.

Indirizzi

5. Per i territori di cui ai commi 1 e 2, i piani di settore perseguono le seguenti finalità:
 - a) accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio di insediamenti e infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico o in quanto ubicati in stazioni vulnerabili;
 - b) valorizzare le produzioni locali, primarie e secondarie, legate alla presenza del bosco, al fine di rilanciare l'economia di aree marginali e favorire il presidio del territorio da parte della popolazione locale;
 - c) conservare ed accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agricole intensive o pressione insediativa;
 - d) incentivare la pianificazione agro-silvo-pastorale delle zone in abbandono agricolo favorendo le iniziative di mantenimento delle colture ambientalmente compatibili nelle zone agricole limitrofe ad aree boscate o favorendo l'insediamento di specie autoctone, in particolare querce e pino silvestre;
 - e) migliorare e riqualificare i popolamenti forestali nelle fasce fluviali e periacuali, con interventi mirati al miglioramento degli habitat presenti in modo integrato con gli interventi di manutenzione idraulica e, nelle aree a rischio di asportazione di massa, mantenere popolamenti forestali giovani, che possano rallentare il flusso d'acqua;
 - f) limitare il rimboschimento o l'arboricoltura da legno su prati, prato-pascoli stabili, zone umide, brughiere, in aree di crinale intervisibili, di cui alla lettera c., comma 1, articolo 31, e in generale nei contesti ove possano degradare o produrre impatti su aspetti strutturali o caratterizzanti il paesaggio locale.

Direttive

6. Nei territori coperti da bosco, di cui al comma 1, i piani di settore disciplinano i piani selvicolturali in modo che:
 - a) valorizzino le specie spontanee rare e i popolamenti misti;

- b) prevengano e limitino la diffusione di robinia e altre specie esotiche;
 - c) limitino i tagli di maturità/rinnovazione su superfici continue accorpate inferiori ai 5 ettari;
 - d) identifichino le zone forestali non a gestione attiva in cui possono essere effettuati esclusivamente interventi per la messa in sicurezza o il recupero di situazioni critiche per fini di stabilità del territorio.
7. In sede di adeguamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 46, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi della lettera g), comma 1 dell'articolo 142 del Codice; la Regione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

Prescrizioni

8. I boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovraregionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.

PPR

articolo 20

Aree di elevato interesse agronomico

1. Il Ppr riconosce, come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione, le aree ad elevata capacità d'uso dei suoli, individuate nella Tavola P4, e le aree che hanno acquisito una Denominazione di Origine.
2. Il Ppr, nelle aree ad elevato interesse agronomico di cui al comma 1, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 8 ed in particolare:
 - a) la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;
 - b) la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali;
 - c) il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio.

Indirizzi

3. Nei territori individuati al comma 1 eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole ed alle funzioni connesse; la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

Direttive

4. Per le aree con colture specializzate che hanno acquisito una Denominazione di Origine, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali:
 - a) riportano in cartografia le perimetrazioni riferite alle colture di cui al presente comma;
 - b) non prevedono alterazioni significative dello strato fertile del suolo, in particolare movimenti di terra (se non preordinati all'impianto delle colture e ad opere ad esso collegate se realizzate secondo le vigenti normative), attività estrattive, estese impermeabilizzazioni;
 - c) incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi, per ottenere la salvaguardia attiva del paesaggio;
 - d) promuovono gli aspetti colturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

PPR

articolo 24

Centri e nuclei storici.

1. Il Ppr riconosce e identifica nelle tavole P1 e P4 gli insediamenti aggregati storicamente consolidati, compresi quelli extraurbani, in quanto testimonianze di valore storico, culturale o documentario, struttura portante del territorio regionale e risorsa strategica per conseguire gli obiettivi di qualità.
2. Il PPR distingue: nella tavola P4:

- a) i centri storici di I, II e III rango, intesi rispettivamente come:
 - i. città capitali e dominanti, sedi diocesane, capoluoghi di provincia di antico regime, oltre al centro storico di Torino;
 - ii. centri amministrativi e di mercato di rilievo regionale o con specializzazione funzionale rilevante;
 - iii. altri centri di rilievo locale.
 - b) la struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica:
 - i. gli insediamenti e le fondazioni romane;
 - ii. gli insediamenti di nuova fondazione o rifondazione di età medievale (villenove, ricetti);
 - iii. gli insediamenti con strutture signorili e/o militari che ne caratterizzano identità e morfologia;
 - iv. gli insediamenti con strutture religiose caratterizzanti identità e morfologia;
 - v. gli insediamenti caratterizzati da rilevanti trasformazioni di età moderna (XVII-XVIII sec);
 - vi. i borghi e i nuclei alpini;
 - vii. gli insediamenti caratterizzati da rifondazioni o rilevanti trasformazioni urbanistiche di età contemporanea (XIX-XX secolo) e i complessi di rilievo storico-documentario di architettura del '900;
 - viii. gli aggregati rurali.
- 3.** Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 2, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
- a) la conservazione attiva dei valori ad essi associati;
 - b) la valorizzazione dei sistemi di relazioni;
 - c) il miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale.

Direttive

- 4.** I piani territoriali provinciali specificano, sulla base di adeguati approfondimenti analitici, la classificazione operata dal Ppr con riferimento alle categorie di cui al comma 2 e ai documenti di cui al comma 4 dell'articolo 21.
- 5.** I piani locali:
- a) verificano le perimetrazioni dei centri storici individuati nei piani regolatori vigenti motivando eventuali scostamenti sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse;
 - b) definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui al comma 1, articolo 5, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:
 - i. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali;
 - ii. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, alla accessibilità;
 - iii. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2;
 - iv. dei materiali, delle tecniche costruttive e delle tipologie edilizie e degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito;
 - v. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31;
 - c) tutelano gli spazi urbani, i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, nonché gli spazi liberi integrativi con particolare attenzione:
 - i. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbane e porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali, o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti);
 - ii. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie edilizie, orientamenti e dimensioni degli edifici, caratteri costruttivi, nel caso di morfologie urbane, di borgo o nucleo alpino in forte rapporto con l'orografia e con i sistemi stradali storici (insediamenti di crinale, di mezza costa, di nodo

- stradale etc.);
- iii. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e mete visive nel tessuto urbano storico quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere;
 - iv. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabaudo o da residenze appartenenti al sistema della *corona di delitie*, prevedendo progetti paesaggistici integrati estesi ai complessi architettonici con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini;
 - v. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano nonché le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi;
- d) tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante:
- i. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei tessuti storici in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b.;
 - ii. l'identificazione delle porzioni da assoggettare a piano di recupero.

PPR

articolo 25

Patrimonio rurale storico.

1. Il Ppr tutela le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio, espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico, anche in applicazione della Legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e della relativa Direttiva del Ministero del 30 ottobre 2008.
2. Nell'insieme delle aree di cui al comma 1 il Ppr individua, nella Tavola P4, le testimonianze storiche del territorio rurale sulla base dei seguenti aspetti:
 - a) le permanenze di centuriazione di età romana;
 - b) le aree caratterizzate da permanenze di colonizzazione rurale medievale;
 - c) le aree caratterizzate da nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna;
 - d) le colture e nuclei rurali di età contemporanea (XIX-XX secolo).

Si identificano le aree con:

- a) la presenza stratificata di sistemi irrigui;
- b) i nuclei e borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali.

Direttive

3. I piani territoriali provinciali approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1 specificandone i caratteri e individuando altri eventuali elementi quali:
 - a) castelli agricoli e grange medievali;
 - b) sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi);
 - c) sistemi di nuclei rurali di collina o montagna;
 - d) cascate o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali;
 - e) sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario quali complessi di case padronali con i relativi annessi;
 - f) i sistemi irrigui storici con i relativi canali principali;
 - g) assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali: filari di alberi, siepi, alteni, ecc.
4. I piani locali, incentivano la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:
 - a) il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);
 - b) la tutela ed il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;
 - c) la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
 - d) la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento

nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, l'uso corretto e compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;

- e) il divieto, nelle aree individuate, di realizzare nuovi edifici incoerenti con le tipologie tradizionali locali e di alterare le testimonianze storiche del territorio rurale di cui al comma 1, con particolare riferimento ad attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto ambientale;
- f) la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e nelle loro aree di pertinenza favorendo:
 - i. gli interventi di recupero senza alterazione delle volumetrie originarie;
 - ii. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso l'incentivo alla sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali.
 - iii. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

PPR

articolo 30

Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico

1. Il Ppr individua, nelle Tavole P2, P4 e P5 e negli elenchi di cui alla lettera e. del primo comma dell'articolo 4, i siti e i contesti di valore scenico ed estetico, meritevoli di specifica tutela e valorizzazione, con particolare riferimento a:
 - a) luoghi privilegiati di intervisibilità del paesaggio quali:
 - I. belvedere: punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche, o su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropizzati, e in particolare sui profili o fondali degli insediamenti storici, delle colline, dei contesti fluviali, lacuali ed alpini, compresi quelli vincolati ex articolo 136, comma 1d del Codice con i relativi scorci mirati su fulcri visivi laterali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale;
 - II. percorsi panoramici: tratti di sentieri, strade, ferrovie, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi di pregio e beni paesaggistici;
 - III. assi prospettici: tratti di percorso mirati su fulcri visivi frontali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale, e relative quinte costruite o vegetali.
 - b) bellezze panoramiche d'insieme e di dettaglio tali da configurare scene di valore estetico riconosciuto, comprese quelle vincolate ex articolo 136 comma 1a e 1d del Codice quali:
 - I. fulcri o punti di attenzione visiva, per centralità rispetto ad assi prospettici o scorci panoramici, o per posizione, morfologia o volumetria dominante rispetto al contesto, inclusi i beni paesaggistici con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, vincolati in base all'articolo 136 comma 1a del Codice;
 - II. profili paesaggistici: aspetti di fulcri visivi o bellezze panoramiche, caratterizzati dalla evidenza riconosciuta del profilo stagliato contro il cielo o su un fondale, in particolare di insediamenti o di orli di terrazzo.
2. In tali siti e contesti il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) tutela delle immagini espressive dell'identità regionale e delle identità locali, in quanto storicamente consolidate o comunque riconosciute nella percezione collettiva;
 - b) valorizzazione di tali immagini come risorsa per la promozione, anche economica, del territorio e per la fruizione sociale e l'aggregazione culturale;
 - c) salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità, con particolare attenzione al mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, contrastando i fenomeni di frammentazione del territorio;
 - d) valorizzazione degli aspetti scenici delle risorse naturali e storico culturali e dei luoghi che ne consentono l'osservazione e la fruizione;
 - e) tutela e conservazione delle relazioni visuali e la ricucitura delle discontinuità;
 - f) riduzione delle pressioni e degli impatti di ogni tipo (traffico, inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, costruzioni edilizie e infrastrutturali, alterazioni della copertura vegetale, ecc.) che possano incidere sulle bellezze e sui belvedere di cui al comma 1 e sulle loro

relazioni coi luoghi di cui allo stesso comma.

Direttive

- 3.** In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani settoriali e i piani territoriali provinciali e locali per quanto di rispettiva competenza e fatte salve le previsioni dell'articolo 140, comma 2, e 141 bis del Codice, provvedono a:
- a) istituire adeguate fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica segnalati;
 - b) definire criteri e modalità realizzative per le aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, per migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
 - c) definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
 - d) definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:
 - I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;
 - II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità (rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti) e assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (alberature o cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.
 - e) subordinare, a seguito dell'individuazione, in sede di adeguamento dei piani provinciali e locali al Ppr, delle fasce di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1, non tutelati da appositi decreti, ogni intervento trasformativo ricadente in tali fasce, che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio, di cui al comma 1, alla redazione della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005 valutata da parte del comune, ovvero dall'amministrazione competente, in caso di ambito vincolato ai sensi della Parte terza del Codice; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1, nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi a causa di interventi non coordinati o di modificazioni attese di carattere antropico o naturale.

PPR

articolo 31

Relazioni visive tra insediamento e contesto

- 1.** Il Ppr individua, nella Tavola P4 e negli elenchi di cui alla lettera e. del comma 1, dell'articolo 4, e tutela i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di componenti edificate e parti libere coltivate o naturaliformi, o da relazioni morfologiche dei fondali, dei profili paesistici e delle emergenze visive. A tal fine individua i seguenti elementi caratterizzanti:
- a) insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi;
 - b) sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza;
 - c) insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati;
 - d) bordi di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate e porte urbane;
 - e) aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali: terrazzamenti, lottizzazioni fondiarie);
 - f) il sistema dei crinali collinari.

Direttive

- 2.** I piani territoriali provinciali e i piani locali:
- a) completano le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti

- costruite, coltivate o naturali;
- b) precisano tutti gli elementi contestuali che concorrono a definirne gli aspetti caratterizzanti oltre ad assicurarne la leggibilità dai percorsi e dai luoghi di maggiore frequentazione;
 - c) definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle altre emergenze costruite, avendo attenzione a non alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;
 - d) salvaguardano la visibilità dalle strade e dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;
 - e) incentivano il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche;
 - f) mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità di bordi urbani e porte urbane segnalate ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi e porte urbane il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica l'articolo 41 delle presenti norme.

PPR

articolo 32

Aree rurali di specifico interesse paesaggistico

1. Il Ppr riconosce e tutela le aree caratterizzate da peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi con specifico interesse paesaggistico-culturale mettendo in evidenza nella Tavola P4:
 - a) le aree sommitali costituenti fondali;
 - b) i sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati;
 - c) i sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi distinguendo:
 - I. le risaie;
 - II. i vigneti;
 - d) i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, quali terrazzamenti, mosaici a campi chiusi o praticoltura con bordi alberati, alteni, frutteti tradizionali poco alterati da trasformazioni recenti, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche, con particolare riferimento alla coincidenza con gli aspetti di cui all'articolo 19 e al comma 2 dell'articolo 25;
 - e) i sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali.

Indirizzi

2. I piani settoriali, in particolare quelli per l'agricoltura e la difesa del suolo, applicano il seguente indirizzo: devono tener conto dei caratteri delle aree identificate al comma 1 per garantire la loro conservazione attiva, la valorizzazione dei segni agrari e la connettività ecosistemica, anche attraverso l'introduzione di incentivi specifici che premiano le azioni di valorizzazione, soprattutto nei contesti evidenziati dal Ppr come particolarmente integri o minacciati o rari.

Direttive

3. I piani territoriali provinciali, per la successiva lettera a., e i piani locali per le lettere b. e c.:
 - a) individuano le aree che, per la particolare leggibilità da percorsi di grande frequentazione o luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, di cui all'articolo 30, devono mantenere l'evidenza degli elementi caratterizzanti riconosciuti, salvaguardando l'integrità visiva degli assetti coltivati;
 - b) disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree agricole di cui al comma 1 al fine di contribuire, per quanto di competenza, a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di caschine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
 - c) definiscono specifiche normative, per l'utilizzo di materiali, e tipologie coerenti con il contesto paesaggistico e con i caratteri tradizionali dei luoghi, per la realizzazione di nuovi edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).

PPR

articolo 35**Aree urbane consolidate**

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti urbani consolidati, costituiti da tessuti edificati compatti, quali componenti strutturali del territorio regionale distinguendo tre tipi di morfologie insediative (m.i.):
 - a) urbane consolidate dei centri maggiori (m.i. 1);
 - b) urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2);
 - c) i tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3).
2. La disciplina delle aree di cui al presente articolo è orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato;
 - b) caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc.) e agli sviluppi urbanizzativi.

Indirizzi

3. Ferme restando le direttive dei commi 3 e 5 dell'articolo 10, per le interazioni con le altre aree insediate i piani locali garantiscono:
 - a) il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri edilizi diffusi con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950;
 - b) il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti;
 - c) la riorganizzazione della mobilità con formazione sistematica di aree a traffico limitato;
 - d) il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.

Direttive

4. I piani territoriali provinciali precisano i criteri per la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3 all'interno dei piani locali, tenendo conto della presenza di almeno 2 dei seguenti parametri:
 - a) presenza nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;
 - b) dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;
 - c) prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.

PPR

articolo 36**Tessuti discontinui suburbani**

1. Il PPR identifica, nella tavola P4 le aree di tipo m.i. 4, contigue ai centri e ai tessuti urbani continui che, pur caratterizzate da estese urbanizzazioni in rapida evoluzione, non hanno continuità e compattezza, presentando un assetto urbano frammentario e frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di edilizia specialistica, produttiva o terziaria.
2. Il PPR persegue i seguenti obiettivi:
 - a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
 - b) contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane;
 - c) qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano;
 - d) riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti, anche in funzione di contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi;
 - e) formazione di zone verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione dell'impatto ambientale delle grandi infrastrutture;
 - f) integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, a partire dalle loro caratteristiche progettuali.

Indirizzi

3. I piani locali garantiscono:

- a) definizione e rafforzamento dei bordi dell'insediamento, con potenziamento della identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;
- b) potenziamento della riconoscibilità e della identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dei nuovi tracciati viari;
- c) integrazione e qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclopedonali, al sistema del verde.

Direttive**4.** I piani territoriali provinciali precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 all'interno dei piani locali, tenendo conto:

- a) della contiguità con aree urbane di m.i., 1,2,3, di cui all'articolo 35, comprensive di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;
- b) della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto ad insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche;
- c) della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate;
- d) della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.

5. Nelle aree di cui al comma 1 caratterizzate dalla morfologia insediativa m.i. 4, i piani locali stabiliscono disposizione atte a perseguire:

- a) completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), limitando il più possibile il consumo di suolo in aree aperte e rurali, e potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati;
- b) configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;
- c) mantenimento delle tracce dell'insediamento storico - soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali - e delle relative infrastrutture, con particolare attenzione per i fattori strutturanti evidenziati al comma 3 dell'articolo 7;
- d) la ricucitura del tessuto edilizio esistente prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

PPR

articolo 37

Insedimenti specialistici organizzati

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti specialistici per usi non residenziali, originati prevalentemente all'esterno o ai bordi degli insediamenti urbani (m.i. 5).
2. Per le aree di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
 - b) integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi.

Direttive**3.** I piani territoriali provinciali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 all'interno dei piani locali.**4.** Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) sono ammissibili interventi di riuso, completamento ed ampliamento in misura non eccedente al 10% della superficie preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - I. siano ricompresi in progetti e programmi organicamente estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;

- II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato ad una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali ed al contenimento/mitigazione degli impatti;
- b) eventuali nuove aree per insediamenti specialistici, possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate, prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni:
 - I. non interferiscano significativamente con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche;
 - II. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture, comunque non determinino incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica;
 - III. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali.

PPR

articolo 40

Insedimenti rurali

1. Il PPR individua, nella tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di utilizzi diversi.
2. Gli insediamenti rurali sono distinti nelle seguenti morfologie insediative (m.i.):
 - a) aree rurali di pianura o collina con edificato diffuso, (m.i. 10);
 - b) sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna, (m.i. 11);
 - c) villaggi di montagna, (m.i. 12);
 - d) aree rurali di montagna o alta collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13);
 - e) aree rurali di pianura con edificato rado, (m.i. 14);
 - f) alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota, (m.i. 15).
3. Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il PPR persegue i seguenti obiettivi:
 - a) in generale:
 - I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
 - II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività;
 - III. salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso;
 - IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;
 - V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;
 - b) per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:
 - I. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche culturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici;
 - c) per le m.i. 12, 13, 15:
 - I. contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesistici;
 - II. riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.

Direttive

4. I piani territoriali provinciali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2 all'interno dei piani locali.
5. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lett. b. ed e.), territoriale provinciale (lett. b., f., g. e h.) e locale (lett. a., b., c., d., f., g. e h.) stabilisce previsioni normative relative a:
 - a) disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le

- sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
- b) collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione/ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, etc.);
 - c) limitare gli interventi di ampliamento e nuova edificazione al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle ad esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente;
 - d) disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
 - e) disciplinare lo sviluppo delle attività agrituristiche e dell'ospitalità diffusa, dell'escursionismo e delle altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
 - f) definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agrosilvo-pastorali, nei limiti previsti dalla l.r. 9/2003;
 - g) consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f., qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, solo nel quadro di programmi regionali o piani locali che affrontino organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale e per le quali la Regione predisporrà specifiche linee guida.
 - h) consentire la previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

PPR

articolo 41**Aree degradate, critiche e con detrazioni visive**

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4 e negli elenchi di cui alla lettera e. del comma 1, dell'articolo 4, le aree degradate od esposte a rischi e processi di detrazione visiva con particolare attenzione ai casi in cui sono coinvolti siti, beni e componenti di pregio, di cui alla presente Parte.
2. Le aree di cui al comma 1 sono distinte nei seguenti fattori di criticità:
 - a) elementi lineari:
 - I. infrastrutture o impianti costituenti barriera visiva o ecologica;
 - II. infrastrutture impattanti quali elettrodotti, impianti a fune, antenne;
 - b) elementi puntuali:
 - I. opere d'urbanizzazione, cartellonistica o altre attrezzature, anche luminose o riflettenti, che riducono o impediscono la fruizione del paesaggio da strade e spazi pubblici ad alta frequentazione;
 - II. siti ed impianti inquinanti (cave e attività estrattive, grandi alterazioni del suolo, aree produttive o impianti a rischio di incidente rilevante), distinguendo i siti dismessi;

Direttive

3. I piani territoriali provinciali:
 - a) precisano e aggiornano le indicazioni del Ppr relative alle aree di cui al comma 2 evidenziando i casi (anche potenziali) di interferenza visiva con gli oggetti e le relazioni di cui alle presenti norme;
 - b) segnalano la rilevanza paesaggistica, ovvero i fattori che ne alterano o possono alterare l'integrità o l'unitarietà, o costituiscono comunque fattore di degrado.
4. I piani locali disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso degli ambiti di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme; qualora beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, siano ricompresi in aree oggetto di progetti di riqualificazione, i contenuti di questi ultimi saranno disciplinati all'interno del processo di adeguamento dei piani locali al Ppr ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 46.

Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva

1. Il PPR promuove la formazione integrata della rete ecologica regionale, prevista dalla L.R. 19/2009, di quella storico-culturale e di quella fruitiva, come rappresentate nella tavola P5.
2. Il PPR promuove la formazione della rete ecologica, inquadrata nella rete ecologica nazionale ed europea, quale sistema integrato di risorse naturali interconnesse, volto ad assicurare in tutto il territorio regionale le condizioni di base per la sostenibilità ambientale dei processi di crescita e di trasformazione e in primo luogo per la conservazione attiva della biodiversità.
3. La rete ecologica regionale è costituita dai seguenti elementi rappresentati nella tavola P5:
 - a) i nodi (aree centrali o core areas) principali e secondari, formati dal sistema delle aree protette del Piemonte di cui all'articolo 18, i siti della Rete Natura 2000 (i siti di importanza comunitaria – SIC, le zone di protezione speciale – ZPS e in prospettiva le zone speciali di conservazione), nonché ulteriori siti proposti per la Rete Natura 2000 e i siti di importanza regionale (SIR). I nodi sono le aree con maggiore ricchezza di habitat naturali;
 - b) le connessioni, formate dai corridoi su rete idrografica, corridoi ecologici (corridors), dalle altre connessioni ecologiche areali (aree di continuità naturale) e dalle principali “fasce” di connessione sovraregionale; le connessioni mantengono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete;
 - c) le aree di progetto, formate dalle aree tampone (buffer zones), dai contesti dei nodi, dai contesti fluviali e dai varchi così definiti:
 - I. le aree tampone sono aree in cui modulare l'impatto antropico fra il nodo della rete e l'ambiente esterno;
 - II. i contesti dei nodi sono i luoghi di integrazione tra la rete ecologica e il territorio in cui sono inseriti: richiedono prioritariamente la considerazione delle principali interdipendenze che si producono in termini ecologici, funzionali, paesaggistici e culturali;
 - III. i contesti fluviali sono definiti dalle terre alluvionali poste lungo le aste principali (fiume Po e affluenti maggiori), nonché lungo i corsi d'acqua minori, quando interessati da situazioni di stretta relazione con aree protette o per necessità di ricostruzione delle connessioni;
 - IV. varchi ambientali: pause del tessuto antropico funzionali al paesaggio della biodiversità.
 - d) le aree di riqualificazione ambientale comprendono i contesti periurbani di rilevanza regionale e locale, le aree urbanizzate nonché le aree rurali, a carattere seminaturale residuale, fortemente insularizzate e/o frammentate.
4. La rete storico-culturale è costituita dall'insieme dei sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale nonché dai siti archeologici, individuati nella tavola P5, la cui interconnessione svolge un ruolo cruciale ai fini della valorizzazione complessiva del paesaggio regionale.
5. La rete di fruizione è costituita da un insieme di mete, di diverso interesse e capacità attrattiva, collegate tra loro da itinerari, caratterizzabili a tema e strutturati per ambiti territoriali, rappresentativi del paesaggio regionale; le connessioni della rete di fruizione sono formate dagli assi infrastrutturali di tipo stradale o ferroviario e dalla rete sentieristica, come individuati nella tavola P5, in funzione della valorizzazione complessiva del patrimonio culturale regionale con particolare riferimento alla loro accessibilità e fruibilità.
6. Le individuazioni cartografiche della tavola P5 assumono carattere di rappresentazione indicativa, volte a definire le prestazioni attese per gli elementi della rete nei diversi contesti territoriali.
7. Con riferimento al sistema integrato delle reti di cui al comma 1 il PPR persegue i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare le condizioni di base per la sostenibilità ambientale dei processi di crescita e di trasformazione della conservazione della biodiversità;
 - b) assicurare un'adeguata tutela e accessibilità alle risorse naturali e paesaggistiche;
 - c) ridurre o contenere gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente;
 - d) valorizzare il patrimonio culturale regionale anche in funzione della sua accessibilità e fruibilità;
 - e) migliorare le prestazioni delle infrastrutture dedicate alla fruizione paesaggistica ed ambientale.

Indirizzi

8. Le provincie e i comuni assicurano che il sistema delle mete di fruizione e i siti archeologici, individuati nella tavola P5, siano sempre agilmente accessibili e fruibili, prevedendo dove necessario l'installazione di un'adeguata cartellonistica e dei punti informativi.
9. I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della rete anche in relazione alle indicazioni del progetto di valorizzazione ambientale, di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorare il funzionamento della rete, anche con appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscono e specificano gli aspetti di interesse sub regionale e locale.

Direttive

10. I Piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle previsioni progettuali del PPR, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale.
11. I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina degli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti sistemi di tutela di livello sovra locale.
12. La rete ecologica, storico culturale e fruitiva costituisce riferimento per:
 - a) le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle culturali ad esse associate: le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la rete individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione;
 - b) le misure di qualificazione ambientale previste dal piano di sviluppo rurale, da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.
13. In relazione agli elementi della rete ecologica costituiscono riferimento:
 - a) i nodi individuati che rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette se non presenti o comunque di salvaguardia intorno a quelle istituite, laddove sia necessario;
 - b) le aree di riqualificazione ambientale dove sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche e ricreare connettività anche minime (siepi e filari); al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna: le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati, gli interventi di riqualificazione, compensazione e di progettazione paesaggistica e ambientale che sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani e/o alla realizzazione di greenbelt, green way e cunei verdi;
 - c) le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano elementi da conservare e implementare in particolare quando a tutela delle falde, dei canali e lungo i percorsi individuati nella tavola P5;
 - d) i contesti fluviali rappresentano ambiti all'interno dei quali: promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali interessati dalla presenza di opere incongrue; mantenere la vegetazione arborea spondale esistente ed impiantarne di nuova ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casce di espansione esistenti.
14. Gli interventi sul sistema di viabilità storica previsti dagli strumenti di pianificazione sono tesi a garantire il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti, favorendone l'uso come percorsi pedonali o ciclabili o comunque a bassa densità di traffico.
15. Con riferimento alle indicazioni relative alla rete fruitiva i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di loro competenza, definiscono azioni finalizzate a:
 - a) adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III;
 - b) prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva) sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive, con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33);
 - c) prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;
 - d) adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità evidenziate.

Di seguito si riportano gli stralci dell'apparato cartografico del PPR riferiti al territorio comunale di Pavone Canavese.

PPR **tavola P2**

Beni paesaggistici.



tavola P2		corsi d'acqua vincolati ex lett. c / c.1 / art. 142 / D.Lgs 22/01/04 n.42 e s.m.i
		foreste o boschi vincolati ex lett. g / c.1 / art. 142 / D.Lgs 22/01/04 n.42 e s.m.i
		aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici ex lett. h / c.1 / art.142 / D.Lgs 22/1/04
		vincolo individuato ex artt.136-157 del D.Lgs 22/01/04 n.42 e s.m.i A094: zona circostante l'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto

PPR **tavola P4**

Componenti paesaggistiche.




tavola P4		fascia fluviale allargata	art. 14
		fascia fluviale interna	art. 14
		territori a prevalente copertura boscata	art. 16
		aree ad elevato interesse agronomico	art. 20
		centro di III° rango	art. 24
		struttura insediativa storica	art. 24
		testimonianze storiche del territorio rurale	art. 25
		elementi di rilevanza paesaggistica	art. 30
		fulcri del costruito	art. 30
		bordi di nuclei storici e porte urbane	art. 31
		sistemi paesaggistici agroforestali	art. 32
		sistemi rurali lungo fiume	art. 32
		urbane consolidate dei centri minori / m.i.2	art. 35
		tessuti discontinui suburbani / m.i.4	art. 36
		insediamenti specialistici organizzati / m.i.5	art. 37
	villaggi di montagna / m.i.12	art. 40	
	aree rurali di pianura con edificato rado / m.i.14	art. 40	

PTC2sezione **D****Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**

(approvato con D.C.R. 121-29759 del 21 luglio 2011)

Si riportano infine gli stralci cartografici del nuovo PTC2, approvato con D.C.R. 121-29759 del 21 luglio 2011, selezionati in base all'attinenza del tematismo rappresentato con i contenuti della Variante.

Il comune di Pavone C.se fa parte dell'ambito di approfondimento sovracomunale n.24 normato dalle NdA all'art.9.

PTC2 **Articolo 9****Ambiti di approfondimento sovracomunali (Direttiva)**

1. Al fine di evitare che le politiche urbanistiche dei singoli Comuni generino incoerenze a causa della loro separatezza, il PTC2 afferma la necessità di coordinare le pianificazioni urbanistiche comunali all'interno di Ambiti di approfondimento sovracomunale, individuati nella tavola 2.1; tali Ambiti costituiscono una prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovracomunale. Le comunità montane e unioni collinari sono invitate a partecipare ai tavoli di approfondimento sovracomunale.
2. La tavola 2.1 ha il valore di proposta e le modalità aggregative potranno essere riviste sulla base delle indicazioni dei diversi Comuni e dei diversi enti pubblici e privati. Alle conferenze potranno essere invitati enti e portatori di interessi coinvolti nei temi affrontati.
3. Sulla base degli studi di approfondimento contenuti in relazione e nel Quaderno allegato 8 al PTC2, si è definito un sistema di polarità su cui il PTC2 persegue politiche di sostegno, rafforzamento e consolidamento.
4. Il PTC2 individua gli Ambiti di cui al primo comma per i quali si rendono necessari approfondimenti alla scala urbanistica locale da assumere in forma integrata e sui quali la Provincia può svolgere funzioni di indirizzo e sostegno progettuale. Tali Ambiti sono individuati in relazione alla rilevanza delle iniziative in corso, al loro interesse pubblico e strategico, che richiedono di essere esaminate in un contesto anche settoriale di coordinamento sovracomunale.
5. Le azioni connesse al coordinamento delle politiche territoriali per gli Ambiti di approfondimento di cui al primo comma sono definite mediante appositi Protocolli d'Intesa, sottoscritti tra gli Enti territoriali interessati, la Provincia e la Regione, ove sono determinati:
 - a) gli obiettivi da perseguire e le strategie necessarie;
 - b) l'individuazione degli strumenti necessari alla governance territoriale;
 - c) il programma degli interventi e la loro articolazione attuativa.
6. La definizione degli aspetti connessi alla progettazione e attuazione degli interventi e all'individuazione delle idonee misure di finanziamento sono demandate a specifici Accordi di programma, stipulati dagli Enti territoriali interessati, dalla Provincia e dalla Regione.
7. Le conferenze di pianificazione di cui alla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 costituiscono la sede idonea a sviluppare e definire i contenuti delle varianti urbanistiche connesse all'attuazione degli interventi pubblici e privati previsti negli Ambiti di approfondimento.
8. I contenuti delle varianti urbanistiche di cui al comma 7 e la loro ricaduta a scala vasta, sono sinteticamente riconducibili ai seguenti aspetti:
 - a) Infrastrutture;
 - b) Sistema degli insediamenti - Processi di sviluppo dei poli industriali – commerciali;
 - c) Sistemi di diffusione urbana, con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti escludendone altri;
 - d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore;
 - e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani;E ogni altro elemento progettuale di interesse sovracomunale.

PTC2 **Articolo 12****Perequazione territoriale**

1. Il PTC2 utilizza la modalità attuativa della perequazione territoriale.
2. La perequazione territoriale persegue l'equa ripartizione, fra i Comuni, dei benefici e degli oneri derivanti dalla concentrazione degli insediamenti e dalla realizzazione di infrastrutture e di interventi necessari per fornire allo sviluppo condizioni di sostenibilità.
3. La perequazione territoriale è attuata attraverso appositi accordi fra enti locali; essa è applicabile alla realizzazione di aree ed interventi intercomunali, come previsto dall'art. 9, nonché alle situazioni nelle quali insediamenti e/o infrastrutturazioni generano l'opportunità di una compensazione ed in particolare per:
 - a) gli insediamenti produttivi (comprese le funzioni logistiche) caratterizzati da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni;
 - b) gli interventi necessari per l'adeguamento del sistema delle urbanizzazioni primarie (reti tecnologiche, impianti di erogazione e produzione di energia, di approvvigionamento idrico, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ecc.);
 - c) gli insediamenti terziari o commerciali con particolare riferimento alle strutture di vendita generatrici di rilevanti impatti di natura sovracomunale;
 - d) gli insediamenti turistici che esercitano una pressione che supera i confini del Comune ospitante.
 - e) gli interventi di difesa del suolo di interesse sovracomunale (ad es. casse di laminazione, arginature, ecc.).
4. Il PTC2 promuove la copianificazione, quale strumento idoneo all'attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, concertazione e leale collaborazione tra gli Enti coinvolti.
5. La copianificazione persegue una leale ed attiva collaborazione tra gli enti territoriali presenti all'interno delle conferenze di pianificazione. La Provincia apporta il proprio livello di conoscenza e le proprie politiche di sviluppo del territorio.

PTC2 **Articolo 15****Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del suolo non urbanizzato.**

1. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le relative Varianti, di cui al comma 4 dell'articolo 18, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde. A tale fine:
 - a) promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, il recupero e l'uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate;
 - b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi;
 - c) disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente;
 - d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali;
 - e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero;
 - f) disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un'adeguata qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica.
2. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, perimetrano gli insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco gli ambiti "costruiti" – "denso" e/o "in transizione" - dal territorio libero "non urbanizzato".

PTC2 **Articolo 16****Definizione delle aree**

1. Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 15, il PTC2 definisce la qualità delle aree da assoggettare a specifica disciplina:
 - a) aree dense;
 - b) aree di transizione;
 - c) aree libere.
2. Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività.
3. Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie.
4. Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare.
5. Le modalità di determinazione delle aree di cui al comma 1 sono indicate nelle Linee Guida (allegato 5, Consumo di Suolo). Tali aree sono di norma costituite da un rapporto di densità di forma territoriale così come definito nell'allegato relativamente alla modalità di analisi svolta. La Tabella in Appendice I alle presenti Norme illustra gli effetti normativi del contenimento del consumo di suolo sul sistema insediativo e sulla realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico.
6. La modifica delle aree siano esse dense, di transizione o libere deve risultare coerente e conforme alla legislazione vigente e alle disposizioni derivanti dai piani sovracomunali.
7. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione devono definire la perimetrazione di aree dense, libere e di transizione sull'intero territorio comunale. In occasione di varianti di carattere strutturale o di varianti previste dalla legislazione speciale (accordi di programma, S.U.A.P. D.P.R. 447/98, programmi edilizi ex art. 18 L. 203/1991) il Comune dovrà procedere alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, limitatamente alle aree di influenza della variante, in coerenza con quanto stabilito al c. 3, art. 10.9
8. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** I Comuni, con gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione, individuano nel proprio territorio e propongono l'articolazione delle aree di cui al presente articolo, distinguendole in aree dense, aree libere ed aree di transizione, sulla base delle Linee Guida (Allegato 5 al PTC2), costituenti contributo conoscitivo e propositivo privo di efficacia vincolante, nonché sulla base di ulteriori elementi resi disponibili dal Comune e/o dalla Regione ed evidenziati motivatamente, relativi agli aspetti fisico-morfologici, insediativi ed infrastrutturali del territorio.

PTC2 **Articolo 17****Azioni di tutela delle aree**

1. Salvo restando il fatto che le statuizioni del PTC2 in tema di aree dense, libere e di transizione non modificano d'imperio le previsioni e le disposizioni dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali vigenti, gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano a quanto enunciato al presente articolo e alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato.
2. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano alle prescrizioni di cui all'articolo 15; ai fini del dimensionamento complessivo, i PRGC recepiscono le azioni di tutela previste dal presente articolo.
3. Nelle aree dense, sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto

esistente, sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica.

4. Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III delle presenti NdA. Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di sprawl edilizio mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse. Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole di PTC2 comprenda beni paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate nonché con le Prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR).
5. Salve restando le disposizioni di legge in tema di edificabilità nel territorio agricolo con particolare riguardo a quanto consentito dall'art. 25 della L.R. 5/12/1977, n.56, nonché le statuizioni in materia dei Piani Regolatori Generali vigenti, nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate; è peraltro ammessa la realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico purché adeguatamente motivate e in assenza di possibili localizzazioni alternative.
- 5bis. I nuclei e le borgate compresi nelle aree libere non possono essere ulteriormente ampliati. Eventuali proposte di riordino e riqualificazione, che rispondono ai principi ed ai criteri dell'art. 15 saranno considerati ed oggetto di specifica valutazione in sede di variante urbanistica.
6. La Provincia, mediante iniziative concertate con i soggetti istituzionali e sociali interessati, opera per lo sviluppo di sensibilità culturali, economiche e sociali tese a limitare gli interventi in deroga, di cui alle vigenti normative, che ledono l'integrità delle aree libere.
7. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali. L'eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all'interno del tessuto edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un'ottica di riqualificazione degli spazi esistenti.
8. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** In particolare dovranno essere preservati i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d'Uso dei Suoli; sarà contrastata l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative. È volontà del PTC2 la riconferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l'insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei "suoli agricoli periurbani", che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all'art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
- 8 bis. **(Indirizzi)** Attenzioni relative all'uso agricolo dei suoli sono estese anche alle aree ricadenti nella III classe, perimetrate sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010", nei territori comunali in cui non sia rappresentata in maniera significativa (la soglia di significatività è fissata nel 10% del territorio comunale) la I classe di capacità d'uso.
9. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Qualora le aree dense e di transizione siano costituite esclusivamente di terreni di eccellente e buona produttività agricola ovvero da suoli di I e II Classe di Capacità d'Uso o su aree ove si praticino colture specializzate ed irrigue come definite nel successivo art. 28, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non esistano altre possibilità, suoli di eccellente e buona produttività ai fini del completamento e di razionalizzazione del disegno urbanistico. Tali interventi di completamento potranno essere preventivamente concertati in sede di Conferenza di Pianificazione.
10. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** La definizione delle aree di nuovo insediamento garantisce in ogni caso la salvaguardia:
 - a) delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
 - b) delle aree boscate;
 - c) delle aree con strutture colturali a forte dominanza paesistica;

d) dei suoli ad eccellente o buona produttività (classi I e II di capacità d'uso). Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico e le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) individuate dalle analisi connesse agli strumenti urbanistici comunali.

PTC2 **Articolo 18****Offerte residenziali in ambiti sovracomunali. Edilizia sociale.**

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.
2. La Provincia promuove accordi con i Comuni per definire, applicando la modalità della perequazione territoriale, offerte residenziali riferite ad ambiti sovracomunali, dotati di adeguata accessibilità. La perequazione territoriale può essere gestita a livello di Ambiti di approfondimento sovracomunali, così come definiti dal PTC2, al fine conseguire una politica urbanistica volta alla razionalità, al minor consumo di suolo, alla mobilità sostenibile e al risparmio energetico. Inoltre promuove accordi tra soggetti pubblici e privati per incentivare interventi coordinati, al fine di evitare la realizzazione di tipologie edilizie episodiche o isolate.
3. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** In esito ad adeguati percorsi partecipativi, con apposito atto la Provincia individua i Comuni nei quali gli strumenti urbanistici devono prevedere quote di edilizia residenziale sociale; l'atto indica altresì le dimensioni delle quote predette.
4. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Fatto salvo il disposto del comma 2, gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, il cui contenuto sia oggettivamente suscettibile di veder applicata la presente disposizione, considerano e tengono in conto – in sede di formazione delle scelte urbanistiche – le esigenze locali in tema di fabbisogno di edilizia abitativa sociale e le politiche conseguenti; i PRGC e le relative varianti anzidetti formulano e motivano le scelte insediative derivanti da tale considerazione, in termini qualitativi e quantitativi, riservando significative quote del dimensionamento globale all'edilizia residenziale sociale come specificato all'articolo 23, da verificare in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti.

PTC2 **Articolo 20****Centri storici**

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.
2. Il PTC2, in coerenza con gli atti regionali in materia, individua i centri storici di maggior rilievo per qualità e consistenza:
 - a) confermando l'importanza e la gerarchia dei Centri Storici individuati dal Piano Territoriale Regionale;
 - b) integrando, sulla base degli ulteriori approfondimenti operativi, l'individuazione predetta con l'elenco di cui al punto b.4);
 - b.1) Centri di tipo A, di grande rilevanza;
 - b.2) Centri di tipo B, di notevole rilevanza;
 - b.3) Centri di tipo C, di media rilevanza;
 - b.4) Centri di tipo D, di interesse provinciale.

Il Centro Storico di Pavone Canavese fa parte della categoria C: media rilevanza.

3. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti danno attuazione alle statuizioni del provvedimento con il quale la Provincia formulerà prescrizioni, ed eventualmente direttive e/o indirizzi, per la riorganizzazione del territorio nel rispetto dei seguenti obiettivi:
 - a) riconoscimento e valorizzazione dei rapporti fra i centri storici e le realtà infrastrutturali, culturali e paesaggistiche;
 - b) razionalizzazione della mobilità e del traffico, con l'individuazione delle aree di sosta degli autoveicoli al di fuori dei centri storici.
4. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti individuano e perimetrano con modalità univoche e puntuali i centri storici, le aree esterne pertinenti ad essi per interesse storico o artistico, i nuclei storici minori, i monumenti e le costruzioni aventi valore artistico, storico o documentario, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977:

- a) gli strumenti e le varianti anzidetti sono integrati da una schedatura delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati, che documenti le condizioni di integrità architettonica e tipologica e le modificazioni intervenute;
- b) gli strumenti e le varianti medesimi sono altresì dotati di disposizioni che disciplinino tipi e modalità di intervento, tecniche di intervento ammesse, destinazioni consentite, coerenti con i caratteri delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati.
- 5. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici e le varianti agli stessi, in coerenza all'art. 24 della L.R. 56/1977, assicurano, nei nuclei storici minori, la tutela del tessuto storico e della sua morfologia, il rapporto con l'ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli spazi liberi.
- 6. (Indirizzi)** Il Quaderno – *Aspetti storico-culturali e Individuazione dei beni architettonici e ambientali* costituisce allegato del presente piano.
La presenza sul territorio provinciale dei nuclei di antica formazione quali villaggi rurali e villaggi alpini è segnalata nel quaderno nelle rispettive aree culturali e affidata, come individuazione specifica e delimitazione, alla pianificazione locale.
I percorsi turistico-culturali sono descritti nell'allegato; i P.R.G., nel valorizzare i percorsi storico-culturali dovranno garantire:
- a) la costituzione di fasce di rispetto lungo la viabilità interessata dai percorsi storico-culturali per salvaguardare la percezione degli ambienti naturali e dei complessi architettonici;
- b) la verifica dell'inserimento paesistico delle nuove opere di viabilità;
- c) la previsione di intersezioni sicure tra viabilità cicloturistica o pedonale e viabilità veicolare, mediante sovrappassi
- d) la previsione di aree per la sosta, dotate di attrezzature minime.
- 7.** All'interno degli ambiti di interesse storico sono identificate le aree storico-culturali della Provincia. Il complesso degli aspetti storico-culturali del territorio provinciale individuato nel quaderno allegato costituisce riferimento per la strumentazione urbanistica locale ed in particolare per l'applicazione dell'art.24 Legge Regionale 56/77 e s.m.i.
- 8. (Indirizzi)** I P.R.G. devono considerare e pianificare con attenzione gli specifici caratteri tipizzanti sia dell'architettura minore agropastorale sia del nucleo più antico dell'insediamento, con riguardo anche alla qualità e alla fragilità dei particolari costruttivi e alle pareti affrescate residue.
- 9.** Per i centri storici dei Comuni turistici, i P.R.G. devono attivare politiche urbanistiche di riqualificazione delle loro "periferie" contestualmente al restauro conservativo delle parti ancora valide dei nuclei più antichi e dei nuclei frazionari presenti sui rispettivi territori comunali. Per i centri di nuovo o recente impianto i P.R.G. devono garantire anche la tutela dei caratteri ambientali derivanti dai valori e dai connotanti propri della contemporaneità.

PTC2 **Articolo 21**

Fabbisogno residenziale

- 1.** Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.
- 2. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti di cui al comma 4 dell'articolo 18 configurano le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, come il luogo nel quale di norma si localizza la nuova edificazione mediante i vari tipi di intervento edilizio a tal fine utilizzabili; gli strumenti e le varianti predetti individuano, nell'ambito di tali aree, quelle che risultano degradate, nonché quelle che richiedono comunque la riqualificazione dell'assetto urbanistico, funzionale o architettonico, o misure di contenimento o riduzione di pressioni sull'ambiente; recano le prescrizioni idonee, in ciascuna area, a perseguire la riqualificazione urbanistica, funzionale, architettonica o ambientale anzidetta.
- 3. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti di cui al comma 4 dell'articolo 18 escludono nuove edificazioni, che non siano costituite da interventi di completamento idonei a compattare e riqualificare l'assetto urbanistico esistente, nelle aree edificate a sviluppo lineare e nelle aree in cui l'edificazione e l'urbanizzazione risultano sfrangiate o connotate da frammistione tipologica o funzionale.
- 4. (Prescrizioni che esigono attuazione)** L'eventuale richiesta di nuova edificazione dovrà rapportarsi con lo stock abitativo inutilizzato, che viene riconosciuto come soluzione primaria

alla richiesta di domanda abitativa all'interno dei Comuni. L'utilizzo, anche con forme di contrattazioni agevolate dei vani attualmente non utilizzati, risponde agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e dei terreni impermeabilizzati e si pone come prima possibilità per ridurre la quota di richiesta abitativa sociale.

5. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Nell'ambito del procedimento di formazione della relativa variante strutturale, i Comuni che intendono variare il piano regolatore generale prevedendo un incremento insediativo residenziale devono operare, con gli altri soggetti che partecipano alla Conferenza di pianificazione, una preventiva valutazione in ordine ai seguenti elementi:
 - a) appartenenza o meno ad ambiti di diffusione urbana;
 - b) effettiva presenza di domanda abitativa ed individuazione della tipologia di domanda abitativa (edilizia sociale o altro);
 - c) entità e caratteri dello stock abitativo inutilizzato;L'esito della valutazione condiziona e motiva l'ipotesi di incremento insediativo residenziale.
6. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Ai fini del calcolo del carico insediativo (CIRT) e del dimensionamento dei servizi vengono considerati tutti gli interventi di nuovo impianto, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o edilizia che generano nuovo peso insediativo; restano esclusi gli interventi relativi alle residenze rurali.
7. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** I piani regolatori sono essenzialmente rivolti al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi e della domanda aggiuntiva locale; interventi di nuovo impianto, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o edilizia che generano nuovo peso insediativo non dovranno in ogni caso comportare incrementi superiori al 5% della capacità insediativa, nei Comuni con popolazione pari o superiore ai 3000 abitanti e al 10% nei Comuni con popolazione residente inferiore; dalla soglia di incremento massimo percentuale sono esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia o sul patrimonio edilizio esistente che non generano nuovo peso insediativo. I possibili scostamenti dalle predette percentuali di incremento dovranno trovare giustificazione in sede di definizione delle scelte strutturali del PRGC. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica devono in ogni caso garantire il rispetto degli standard così come definiti dalla L.R. 56/77 e i livelli di qualità di cui all'art. 34, comma 7 delle presenti norme.
- 7 bis **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Con nuovi interventi di ristrutturazione urbanistica, non ancora contemplati dal PRG vigente, possono conseguirsi incrementi fino al 7.5% della capacità insediativa, in eccedenza alle soglie di cui al comma precedente. I diritti edificatori attribuiti in regime perequativo dal PRG ad aree non edificabili, esterne alle superfici territoriali degli ambiti di trasformazione e destinate a interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica o a interventi di modernizzazione del sistema delle infrastrutture come previsti dal PTC2, possono innalzare del 50% le soglie di incremento massimo previste dal comma precedente.
8. A fronte della realizzazione di interventi di rilievo sovracomunale, in ambiti di approfondimento sovracomunale di cui all'art. 9, sono consentiti, in presenza di mutate condizioni della domanda insediativa oggettivamente accertate, scostamenti ai limiti dimensionali insediativi previsti dal PTC2; la relativa variante al piano regolatore generale costituisce in ogni caso variante strutturale ai sensi della legge regionale n. 1 del 2007; alla conferenza di copianificazione del conseguente procedimento, sono chiamati a partecipare tutti i Comuni dell'ambito territoriale di approfondimento interessato.
9. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Il PTC2 promuove la qualità urbanistica ed edilizia secondo i principali indicatori ambientali, economici, sociali e territoriali. In relazione alla qualità urbanistica, i nuovi insediamenti residenziali e gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno prevedere aree a verde, aree a servizi, la presenza di impianti tecnologici che perseguano l'obiettivo di alta qualità urbana e di efficienza energetica. Gli spazi verdi dovranno essere realizzati secondo il principio del sistema a rete, evitando situazioni isolate o episodiche e valorizzando i criteri di accessibilità e fruibilità in funzione del grado di naturalità previsto dal progetto.
10. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Il PTC2 intende regolare ed impedire la nuova formazione di ambiti posti ai margini del paesaggio urbano, caratterizzati da frammistione funzionale e tipologica, con un'organizzazione territoriale casuale, altamente urbanizzati, privi di identità strutturali e/o di paesaggio.

11. (Prescrizioni che esigono attuazione) Qualora le aree dense e di transizione contengano al loro interno terreni di eccellente e buona produttività agricola, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non vi siano possibilità alternative, suoli di I e II classe, al fine del completamento e della razionalizzazione del disegno urbanistico. Tale possibilità è da valutare all'interno delle conferenze di pianificazione.
12. Il PTC2 promuove il miglioramento della qualità paesistica e della valorizzazione identitaria dei territori periurbani anche attraverso interventi di compensazione sociale, culturale e ambientale.

PTC2 **Articolo 22****Gli ambiti di diffusione urbana**

1. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 individua alla tavola n. 2.1 i Comuni che rientrano negli ambiti di diffusione urbana. Le aree relative agli ambiti di diffusione urbana non sono da intendersi come aree "potenzialmente edificabili" ma luoghi preferenziali di un giustificato sviluppo insediativo da realizzarsi attraverso il mantenimento o il perseguimento della compattezza dell'urbanizzato secondo le regole generali del contenimento del consumo di suolo di cui al Capo I. I criteri utilizzati per l'individuazione dei centri appartenenti agli ambiti di diffusione urbana sono i seguenti:
 - a) aree collocate in contesti collinari e pedemontani, restando esclusi i sistemi di Pianura e Montagna, che presentino le seguenti caratteristiche:
 - a.1) alta accessibilità dei luoghi al Sistema Ferroviario Metropolitano - SFM
 - a.2) salubrità dei luoghi
 - b) presenza di stock edilizio residenziale non utilizzato da recuperare, esaurito e/o indisponibile.
2. (Prescrizioni che esigono attuazione) L'individuazione cartografica dei potenziali ambiti di diffusione urbana, operata sulla tavola n. 2.1, ha valore prescrittivo; la delimitazione delle aree incluse nei sistemi è definita dal PTC2 secondo le modalità operative specificate nei commi seguenti e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 16 e 17 del Capo I.
3. (Prescrizioni che esigono attuazione) **Tra i Comuni individuati secondo i criteri di cui al comma 1 e 2 vi è il Comune di Pavone Canavese.**
4. (Prescrizioni che esigono attuazione) Nei Comuni compresi nei sistemi di diffusione urbana, i piani regolatori potranno prevedere una quota aggiuntiva rispetto ai parametri di cui all'articolo 21 in ogni caso non superiori al 2,5% della capacità insediativa prevista dal PRGC vigente, da verificare in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti nell'ambito dello svolgimento delle Conferenze di pianificazione di cui alla legge regionale 1/2007. I criteri insediativi dovranno rispettare le prescrizioni di cui al Capo I in materia di contenimento del consumo di suolo.

PTC2 **Articolo 23****Fabbisogno di edilizia sociale.**

1. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 individua i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale (Comuni che hanno 100 o più famiglie in fabbisogno abitativo sociale ed un indice di fabbisogno abitativo ponderato sulle famiglie superiore al 4% (dati Provincia di Torino, Osservatorio Provinciale Sistema Insediativo Residenziale e Fabbisogno Abitativo Sociale - 2008).
2. (Prescrizioni che esigono attuazione) L'edilizia abitativa sociale è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di integrazione e coesione sociale e di qualità funzionale dei tessuti urbani ed alla riduzione degli svantaggi di individui o gruppi nell'accesso ad un'abitazione funzionale, salubre, dignitosa e dai ridotti consumi energetici e di risorse. Essa comprende alloggi in locazione permanente di proprietà pubblica o privata a canone sociale o convenzionato.
3. (Prescrizioni che esigono attuazione) Tra i Comuni individuati secondo i criteri di cui al comma 1 e 2 vi è il Comune di Pavone Canavese.
4. (Prescrizioni che esigono attuazione) Nei Comuni in cui sia dimostrata una reale emergenza in merito al fabbisogno di edilizia sociale, i piani regolatori potranno prevedere una quota aggiuntiva rispetto ai parametri di cui all'articolo 21 in ogni caso non superiori al 2,5% della capacità insediativa prevista dal PRGC vigente, per la realizzazione di edilizia sociale da verificare in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti nell'ambito dello svolgimento delle Conferenze di pianificazione di cui alla legge regionale

1/2007. I criteri insediativi dovranno rispettare le prescrizioni di al Capo I in materia di minor consumo di suolo.

PTC2 **Articolo 24****Settore produttivo artigianale e industriale.**

1. Gli obiettivi primari perseguiti dal PTC2 in materia di sistema economico sono:
 - a) favorire lo sviluppo socio-economico del territorio;
 - b) contenere la crescita di consumo di suolo e risorse naturali;
 - c) ridurre le pressioni ambientali e raggiungere una buona qualità edilizia ed urbanistica;
2. Obiettivi specifici del PTC2 sono:
 - a) rafforzare il posizionamento competitivo dei territori, riequilibrando il rapporto Capoluogoterritori esterni, limitando i fenomeni di desertificazione economica dei territori montani e marginali, riducendo la frammentazione territoriale, e valorizzando le identità locali;
 - b) creare un contesto favorevole e coerente allo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la capitalizzazione del sapere;
 - c) supportare la transizione ad un sistema multipolare, diversificato, specializzato;
 - d) supportare la realizzazione di aree produttive ecoefficienti, di elevato livello qualitativo sia per quanto attiene alla localizzazione e alla dimensione, sia per l'infrastrutturazione, sia per il contenimento delle pressioni sull'ambiente;
 - e) ridurre le conflittualità sul territorio.
3. La Provincia promuove:
 - a) il recupero e il riuso delle aree e delle strutture produttive esistenti, inutilizzate o sottoutilizzate, con interventi e modalità anche di esercizio dell'attività, idonee a perseguire anche in tal caso l'elevato livello qualitativo dell'offerta di cui alla successiva lettera b);
 - b) la formazione e attuazione di aree produttive realizzate secondo i criteri delle Aree produttive ecologicamente attrezzate, preferibilmente di livello intercomunale;
 - c) l'interconnessione dei sistemi produttivi, attraverso l'infrastrutturazione materiale ed immateriale;
 - d) politiche di concentrazione dell'offerta industriale;
 - e) la riorganizzazione degli spazi industriali spesso inadeguati alle mutate condizioni produttive;
 - f) il sostegno della presenza produttiva utilmente localizzata in aree disagiate;
 - g) il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi e per le attività economiche in generale;
 - h) il principio della perequazione territoriale. A tal fine la Provincia promuove processi di concertazione e copianificazione, e la formulazione di accordi intercomunali ed interprovinciali, da attuare in via preferenziale all'interno degli Ambiti di approfondimento sovracomunali.
4. Le prescrizioni, direttive ed indirizzi del PTC2, costituiscono riferimento anche per l'individuazione delle aree produttive in variante agli strumenti urbanistici vigenti approvate ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. (c.d. "sportello unico"); in tal caso, alle conferenze dei servizi convocate per esprimersi sull'opportunità di procedere alla variante, partecipano la Regione e la Provincia.
5. Per il raggiungimento dei propri obiettivi il PTC2 nella tavola n. 2.2 individua:
 - a) Ambiti produttivi di I livello. Ambiti strategici caratterizzate da una elevata vocazione manifatturiera, che rappresentano i poli su cui investire per riqualificare e consolidare il sistema manifatturiero provinciale.
 - b) Ambiti produttivi di II livello. Ambiti caratterizzati da presenze produttive significative o che rappresentano forme di presidio, in aree a vocazione ancora manifatturiera e industriale, ma su cui è complesso, per ragioni territoriali, economiche, ambientali e sociali, favorire ulteriori processi di crescita e concentrazione.
6. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del PTC2 sono quelle di conservazione, potenziamento, infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive. Gli interventi ammessi negli AP-I sono: nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e riorganizzazione territoriale e urbanistica a carattere produttivo. Gli AP-I sono, inoltre, gli ambiti preferenziali per la rilocalizzazione delle attività produttive site in zone improprie.

7. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Negli Ambiti produttivi di II livello si confermano e tutelano le destinazioni produttive, anche con la riorganizzazione funzionale degli spazi. In tali ambiti sono ammessi limitati ampliamenti.
8. **(Direttiva)** Le attività artigianali di servizio alle funzioni residenziali, di carattere non nocivo e molesto, con superficie al disotto dei 500 mq di Sul (Superficie utile lorda), sono comunque ammesse all'interno dei contesti residenziali. Tali attività devono essere realizzate nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 25, comma 4.
9. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui a i commi precedenti ed in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati.
10. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti.
11. **(Indirizzi)** Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale:
 - a) Sono da evitare distretti industriali o bacini produttivi che contrastino con il mantenimento delle reti ecologiche esistenti e che formino barriere difficilmente permeabili dal punto di vista ecologico ed ambientale.
12. **(Indirizzi)** La Provincia, nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale, predispone Linee guida per la valutazione preliminare della localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e per definire le modalità di recupero, riuso e riqualificazione di insediamenti esistenti. Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatica al fine di individuare necessità/priorità di intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/criticità ambientali riscontrate), al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento delle strutture produttive nel territorio.

PTC2 Articolo 26**Settore agroforestale**

1. La Provincia persegue il massimo contenimento possibile del consumo e del depauperamento dei suoli agricoli e delle aree arborate; promuove disamine ed iniziative concertate con gli altri enti locali interessati e con la Regione, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) lo sviluppo delle capacità e delle funzioni ecologiche e naturalistiche delle attività agricole e della silvicoltura;
 - b) la riduzione delle pressioni sull'ambiente naturale, con specifico riguardo alle componenti
 - c) ambientali costituite dall'aria, dall'acqua e dalla vegetazione;
 - d) l'incremento della capacità di stoccaggio del carbonio mediante la promozione di iniziative volte alla compensazione delle emissioni di CO2 di eventi ed attività proprie dell'ente o degli enti locali e la promozione delle attività di gestione ottimale delle aree forestali.
2. Attraverso gli atti di pianificazione forestale di cui alla legge regionale 10.2.2009, n. 4, o con altre idonee attività, la Provincia individua e aggiorna periodicamente dati e le categorie relative ai territori coperti da foreste e da boschi ai sensi ed in conformità ai disposti dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2009 dianzi citata.
3. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Nei territori di cui al comma 2 è esclusa la nuova edificazione, nonché l'impermeabilizzazione dei suoli, eccezion fatta per la realizzazione di opere funzionali alla sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi, e le attrezzature a servizio degli impianti esistenti o previsti dalla programmazione di settore: eventuali mutamenti possono essere consentiti unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative e devono comunque prevedere forme di compensazione ed invarianza idraulica secondo quanto previsto dagli articoli 13, 24, 35 e dalle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34. In particolare:
 - a) sono vietate nuove costruzioni e opere di urbanizzazione nelle aree boscate;
 - b) sono da tutelare le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco presenti in contesti territoriali a basso indice di boscosità (aree pianiziali e periurbane);

- c) sono da individuare, tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per la loro funzione di "pozzi" di carbonio e per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da bassi coefficienti di boscosità;
- d) sono da tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da basso indice di boscosità;
- e) i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovra regionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.
- 4. (Indirizzi)** Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano in territori montani caratterizzati da un'estesa copertura forestale, ovunque localizzati, la compensazione di cui all'art. 19 comma 6 della LR 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" potrà consistere in un rimboschimento con specie autoctone di provenienza locale da effettuarsi in aree della rete ecologica situate nella pianura del medesimo bacino idrografico interessato dal progetto con una priorità per le fasce perfluviali e per i corridoi ecologici di pianura. Qualora il bacino idrografico interessato dall'opera sia oggetto di un Contratto di Fiume gli interventi di compensazione devono ricadere in modo prioritario nelle zone eventualmente individuate a seguito dell'applicazione del Piano d'Azione.
- 5. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti)** Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano all'interno della Rete ecologica provinciale, gli interventi di compensazione di cui all'articolo 19 comma 6 della legge regionale 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" sono effettuati esclusivamente mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, e si applicano anche nei seguenti casi:
- a) per superfici d'intervento inferiori a 500 metri quadrati;
- b) per interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio, all'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata.
- 6. (Direttiva)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti sottopongono ad idonea tutela ed alla salvaguardia della biodiversità e costruzione della rete ecologica locale le formazioni arboree a basso indice di boscosità, o comunque non comprese nel censimento ad aggiornamento periodico di cui al comma 2, poichè le formazioni medesime contribuiscano con la loro presenza all'identità del territorio interessato e gli alberi monumentali di cui alla L.R. 50/95.
- 7. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le relative varianti disciplinano con idonea normativa gli interventi edilizi nel territorio agricolo nel rispetto dell'art. 25 L.R. 56/77, al fine di promuovere una qualità del prodotto edilizio coerente con i caratteri dell'ambiente in cui è localizzato l'intervento ed atta a contribuire all'identità del territorio medesimo.

PTC2 Articolo 27**Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola.**

- 1.** Il PTC2 individua e tutela le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola che comprendono in via prioritaria i suoli di I e II Classe di capacità d'uso. Una prima individuazione delle aree di cui al presente comma e quelle interessate da colture di pregio di cui al successivo art. 28, è riportata alla tavola n. 3.1 che dovrà essere oggetto di integrazione e verifica sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010.
- 2. (Indirizzi)** La Provincia può dotarsi di studi di approfondimento ed integrazione sia per meglio identificare i suoli di I e II Classe di capacità d'uso, sia per individuare altre tipologie di Aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola anche sulla base di indicatori di "vocazione e/potenzialità agricola" più sensibili alle specificità territoriali.

3. **(Direttiva)** E' fatto divieto di utilizzare le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola di cui al comma 1 per interventi che ne pregiudichino la vocazione, le potenzialità e le caratteristiche pedologiche.
4. **(Direttiva)** I suoli di I e II Classe di capacità d'uso devono essere adibiti, in via preferenziale, all'uso agricolo, ovvero ad usi naturalistici, purché ciò non implichi l'impermeabilizzazione o l'asportazione definitiva dei suoli tutelati, fatto salvo quanto previsto all'art. 25 della L.R. 56/77. La presente direttiva non opera:
 - a) qualora intervenga motivata rettifica della classe di capacità d'uso dei suoli, sulla base di una relazione agronomica condotta secondo la metodologia e le procedure previste dalla D.G.R. n. 88-13271 dell'8/02/2010, la cui validazione è in capo alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte;
 - b) in assenza di soluzioni alternative praticabili, qualora la trasformazione d'uso prevista per le Aree di cui al comma 1, assuma carattere di interesse collettivo naturalistico, economico o sociale, superiore o pari rispetto all'interesse collettivo di tutela della risorsa suolo;
 Tali condizioni dovranno essere adeguatamente documentate e motivate, e saranno oggetto di valutazione di merito in sede di conferenza di pianificazione.

PTC2 **Articolo 31**

Beni culturali

1. Il PTC2, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, conferma gli indirizzi del PTC 2003, ovvero la funzione che i beni storico-culturali svolgono per il riconoscimento dell'identità del territorio e per la qualificazione del sistema insediativo, inserendo i beni stessi nei circuiti dell'uso del territorio e rendendo le Comunità locali consapevoli del loro valore. Il PTC2, pertanto, riporta nella tavola 3.2 quanto individuato nel PTC 2003, ovvero, le aree storico-culturali, articolate in alcuni casi in sub-ambiti, ed i percorsi storico-culturali.
2. La Provincia individua nella tavola n. 3.2 a titolo orientativo i beni culturali situati nel territorio provinciale che richiedono adeguata tutela e valorizzazione da considerare nella redazione del proprio PRGC, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977; i beni medesimi sono contenuti in un apposito sistema di schede (Osservatorio dei beni culturali della Provincia di Torino), aggiornato con continuità e reso disponibile alle amministrazioni locali.
3. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le loro varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, dovranno individuare nel loro territorio, se presenti, i resti ancora visibili della centuriazione romana e prevederne la tutela e valorizzazione, vietando l'alterazione degli elementi essenziali che ne definiscono l'impianto storico e cioè le strade, anche poderali e interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione (bealere, rogge, canali, ecc.) disposti lungo gli assi della centuriazione, i tabernacoli, nonché gli altri elementi riconducibili, attraverso ricostruzioni storiche e topografiche, alla divisione agraria romana.
4. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono i beni di cui al comma 1 e individuano i beni culturali da salvaguardare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti. I Comuni partecipano alla costituzione dell'Osservatorio dei beni culturali e ambientali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), verificando e aggiornando le informazioni fornite ed integrando con informazioni proprie, a maggior dettaglio, le informazioni già presenti, anche attraverso l'individuazione di nuove tipologie dei beni culturali presenti sul territorio (anche minori o di cultura materiale ma con rilevanza fisica: sistemi irrigui, lavatoi, edicole, piloni, ecc.).
5. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Ai Comuni e alle Comunità Montane è demandata, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, l'individuazione negli strumenti urbanistici generali delle zone interessate da centuriazione, strade romane (tracce residue), zone di interesse storicoarcheologico, incastellamento medievale sparso, centri storici e resti medievali, castelli rurali, strade storiche, chiese romaniche rurali, conventi medievali, cappelle votive, esempi paleoindustriali, canali, ricetti, villae novae, sistemi porticati medievali, piazze medievali.
6. **(Indirizzi)** La politica di turismo culturale perseguita dalla Provincia propone la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi, individuati nella tav. 3.2, che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.

7. Il PTC2 promuove inoltre la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.

PTC2

Articolo 34

Aree periurbane e aree verdi urbane

1. Per aree agricole periurbane si intendono aree limitrofe alla città costruita, caratterizzate da: scarsa qualità paesaggistica ed ecologica; alto o medio grado di insularizzazione (impermeabilità dei contorni costruiti); basso grado di naturalità; elevato grado di disgregazione del tessuto agricolo (prodotto dalla diffusione della rete infrastrutturale e dalla dispersione insediativa); esistenza di molti fattori di pressione (inquinamento atmosferico, acustico, del suolo e sottosuolo, attività industriali a rischio, cave, discariche, elettrodotti, ecc.); qualità scadente degli spazi verdi pubblici e loro scarsa accessibilità.
2. Per aree verdi urbane si intendono i parchi, i giardini ed in genere tutti gli spazi vegetati di proprietà pubblica realizzati all'interno della città, comprese le porzioni di aree naturali od agricole inglobate dall'urbanizzato nel corso della sua espansione e le zone previste a verde dai PRGC, con tipologie e strutture differenti a seconda dell'ubicazione, dell'epoca storica e delle finalità per le quali sono stati costruiti, ma caratterizzati da alcune funzioni comuni fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche:
 - a) mitigazione e assorbimento dell'inquinamento atmosferico (aria, acqua, rumore, microclima urbano);
 - b) difesa del suolo (riduzione superfici impermeabilizzate, drenaggio, depurazione e aumento dei tempi di corrivazione delle acque meteoriche, protezione dei terreni franosi);
 - c) mantenimento e sviluppo della biodiversità animale e vegetale (in rapporto alle caratteristiche tipologiche e fruibili del sito) e dalla rete ecologica locale;
 - d) estetica, paesaggistica, culturale, turistica e di qualità architettonica della città;
 - e) sanitaria, sportiva, ricreativa e sociale a beneficio dei cittadini.Il concetto e l'importanza del verde urbano variano in funzione della dimensione dell'area urbanizzata di riferimento e della conseguente vicinanza del sistema naturale esistente intorno alla città, che per le grandi metropoli può essere caratterizzato anche dalla presenza di aree periurbane come descritto al paragrafo precedente
3. Una prima perimetrazione dell'area periurbana torinese è riportata nella tavola n. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere". Tale delimitazione è indicativa e potrà essere dettagliata ed integrata da parte della Provincia.
4. La Provincia predispose le "Linee guida per il sistema del verde" per l'individuazione delle aree agricole periurbane e dei sub-ambiti omogenei di programmazione territoriale e paesistica, contenenti criteri ed indirizzi da adottare per la qualificazione delle aree periurbane mediante progetti orientati a rendere più sostenibile l'impronta ecologica e paesistica del sistema metropolitano torinese, potenziare le risorse ambientali, agricole, identitarie e storico-culturali e mitigare gli impatti ed i fattori di pressione presenti. Le Linee guida potranno inoltre essere soggette nel tempo ad ulteriori approfondimenti ed integrazioni da parte della Provincia, nell'ambito dei lavori dei tavoli intersettoriali di approfondimento previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale. Si assumono inoltre come riferimento le indicazioni strategiche che scaturiranno dal Progetto Corona Verde avviato dalla Regione ed a cui la Provincia partecipa insieme ai Comuni interessati.
5. **(Direttiva)** All'interno delle aree agricole periurbane sono da perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) contenimento dell'ulteriore consumo di suolo libero e della frammentazione paesaggistica ed ecosistemica;
 - b) tutela e mantenimento delle attività agricole esistenti;
 - c) recupero della multifunzionalità e del valore dell'agricoltura come presidio del territorio e come costruzione e tutela del paesaggio;
 - d) miglioramento della naturalità e della qualità ambientale, anche attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche, mantenimento e potenziamento dei corridoi ecologici e delle aree di pregio ambientale/naturalistico esistenti;
 - e) valorizzazione e riqualificazione paesaggistica, con particolare attenzione alla tutela e alla messa in valore del sistema di segni del tessuto agricolo storico (quali ad esempio filari e

- alberate, bealere, centuriazione, caschine, etc.) e tutela dei corridoi visuali;
- f) mitigazione dell'impatto prodotto dai margini edificati, dai retri che essi lasciano, o dalle barriere e dai tagli costituiti dalle infrastrutture lineari;
 - g) contenimento dell'incidenza negativa dei fattori di pressione e potenziale rischio attraverso misure per la loro riduzione (interventi di bonifica e/o di mitigazione);
 - h) potenziamento della rete fruitiva costituita prioritariamente da mobilità sostenibile (pisteciclabili, greenway).
- 6. (Indirizzi)** All'interno delle aree periurbane:
- a) Potranno essere attuate reti di partenariati tra enti pubblici e strutture private per sostenere nuove forme di gestione agricola dei terreni ed in particolare per:
 - a.1) incentivare le aziende agricole a utilizzare approcci nella gestione del territorio più ambientalmente sostenibili in coerenza con i principi della PAC e della programmazione economica e finanziaria nazionale e regionale;
 - a.2) promuovere l'insediamento di nuove funzionalità agricole (funzioni sociali, ricreative, per il tempo libero, ricettive, didattico-educative, ecc.), facendo però attenzione a non determinare un incremento incontrollato del carico urbanistico.
 - b) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti:
 - b.1) prevedono attività compatibili con gli obiettivi di tutela del valore ambientale e produttivo dei suoli;
 - b.2) individuano le aree agricole periurbane ed evitano nuove erosioni e sfrangiamenti lungo i margini tra urbano e non urbano;
 - b.3) progettano margini urbani riconoscibili e tendenzialmente stabili;
 - b.4) riconoscono le strutture urbane significative in grado di attribuire un'identità (storica, visiva, morfologica) ai luoghi periurbani, salvaguardando e mantenendone i caratteri tipologici e urbanistici;
 - b.5) minimizzano gli effetti di frantumazione dell'agroecosistema e di isolamento delle sue unità di paesaggio;
 - b.6) individuano e tutelano i corridoi ecologici esistenti, in coerenza con quanto previsto per la Rete ecologica provinciale di cui al successivo art. 35;
 - b.7) favoriscono il ripristino o la nuova connessione di aree agricole intercluse;
 - b.8) mitigano gli impatti dovuti ai fattori di pressione e, dove possibile, ne rimuovono le cause;
 - b.9) prevedono il prodursi di nuovi fattori di pressione e individuano opportune misure compensative atte a controbilanciare gli impatti prodotti.
- 7. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti prevedono aree urbane a verde pubblico idonee a svolgere in modo effettivo il ruolo a cui sono destinate, per localizzazione, dimensione e funzionalità; evitano pertanto la frammentazione e l'impropria localizzazione delle aree medesime, secondo quanto indicato all'art. 21 comma 9 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 del presente articolo.
- 8. (Indirizzi)** Gli strumenti urbanistici di cui al comma precedente considerano le aree immediatamente circostanti il tessuto urbanizzato o urbanizzando al fine di valutare l'interesse alla loro qualificazione come aree da destinare a verde pubblico o a verde privato di connessione con il sistema naturalistico o agricolo circostante allo scopo di contribuire alla realizzazione della Rete ecologica provinciale per ragioni urbanistiche o per motivi legati alla valorizzazione e alla qualificazione del paesaggio.

PTC2 **Articolo 35****Rete ecologica provinciale**

1. Il PTC2, nell'assumere come principio il contenimento del consumo di suolo, individua la Rete ecologica provinciale tra gli strumenti per il conseguimento di tale obiettivo.
2. La rete ecologica provinciale è una rete multifunzionale che integra le esigenze di perseguimento di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale, e che si pone come scopo il mantenimento e l'incremento della biodiversità in contrasto alla crescente infrastrutturazione del territorio.
3. La tavola n. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" rappresenta le seguenti componenti, che concorrono alla costituzione della Rete ecologica provinciale:

- a) Aree protette e Siti della Rete Natura 2000 (nodi o core areas), quali aree a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario di cui alle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli riconosciuti a livello nazionale: SIC e ZPS e Siti di importanza regionale (SIR) e provinciale (SIP) definiti ai sensi della legislazione regionale;
 - b) Fasce perfluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors) di cui all'art. 47 delle presenti NdA;
 - c) Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico (buffer zones), che comprendono aree soggette a vincolo ambientale ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e ulteriori aree individuate in quante ancora dotate di caratteristiche di buona naturalità, comunque orientate a proteggere i nodi della rete da effetti perturbativi nelle aree di più elevata matrice antropica;
 - d) Aree boscate di cui all'art. 26 delle presenti NdA;
 - e) zone umide (paludi, acquitrini, torbiere oppure bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra e salata) (Stepping stones) come definite dalla Convenzione di Ramsar1.
- 4. (Indirizzi)** Il Sistema del verde provinciale individua una prima ipotesi di Rete ecologica provinciale: la Provincia aggiorna, integra e approfondisce i contenuti della tav. n. 3.1 di Piano, e predispone specifiche "Linee guida per il sistema del verde", nell'ambito dei lavori dei tavoli intersettoriali di approfondimento previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.
- 5.** Il PTC2 promuove lo sviluppo della rete ecologica provinciale, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
- a) salvaguardare e promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio;
 - b) salvaguardare, valorizzare e incrementare i residui spazi naturali o seminaturali di pianura e di fondovalle, favorendo il mantenimento e, ove possibile, il raggiungimento di una maggiore permeabilità del territorio e la connessione ecologica tra pianura, collina e montagna;
 - c) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;
 - d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua e dei canali, delle fasce di pertinenza dei corpi idrici e delle fasce di tutela fluviale, all'interno dei quali devono essere garantiti in modo unitario ed equilibrato: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica;
 - e) promuovere la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio attraverso la previsione di idonee mitigazioni e compensazioni (fasce boscate tampone, filari, siepi e sistemi lineari di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, tetti e facciate verdi, parcheggi inerbiti, ecc.) secondo il concetto dell'invarianza idraulica da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, comprese le centrali per la produzione energetica, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica, ricucitura delle fasce riparie e miglioramento delle condizioni fluviali;
 - f) promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;
 - g) promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;
 - h) preservare le aree umide esistenti in quanto serbatoi di biodiversità vegetale, animale ed ecosistemica, valorizzando la loro presenza sul territorio anche a fini didattici e di ricerca; aumentare le potenzialità trofiche del territorio per la fauna selvatica; aumentare la biodiversità in aree montane;
 - i) promuovere il miglioramento del paesaggio, attraverso la creazione di percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentano di attraversare il territorio e al contempo di fruire delle risorse ambientali-paesaggistiche (boschi, siepi, filari, ecc.) e storico-culturali (beni architettonici, luoghi della memoria, ecc.).
- 6. (Direttive)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti:
- a) recepiscono gli elementi della Rete ecologica provinciale di cui alla tavola 3.1 "Il sistema del

verde e delle aree libere" e definiscono le modalità specifiche di intervento all'interno delle aree di cui al comma 3, anche tenuto conto delle Linee guida per il sistema del verde che verranno predisposte in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente comma 5, privilegiando una destinazione naturalistica per le aree di proprietà pubblica ricadenti all'interno della Rete Ecologica;

- b) contribuiscono alla realizzazione della Rete ecologica provinciale anche attraverso lo strumento della perequazione urbanistica con priorità per la salvaguardia per gli ambiti fluviali e delle aree demaniali;
 - c) progettano la Rete ecologica di livello locale, individuando eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale, compresa l'individuazione cartografica delle aree umide esistenti, di qualsiasi dimensione, secondo le indicazioni tecniche che saranno definite nelle Linee guida per il sistema del verde;
 - d) preservano e incrementano la naturalità all'interno della R.E.P.;
 - e) individuano cartograficamente i varchi dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti in corrispondenza dei quali mantenere lo spazio ineditato tra i due fronti evitando la saldatura dell'edificato dovuta ad un'ulteriore urbanizzazione, al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e di non pregiudicare la funzionalità del progetto di Rete ecologica provinciale.
- 7. (Direttive)** Ai fini della realizzazione e valorizzazione della Rete ecologica provinciale:
- a) il PTC2 individua la "Tangenziale Verde Sud", quale corridoio verde di connessione tra il Parco di Stupinigi e il Parco del Po, che interessa i Comuni di Nichelino, Moncalieri e La Loggia. Gli strumenti urbanistici comunali, nel recepire la perimetrazione di cui al comma 3 del precedente articolo 34, nel rispetto delle definizioni di cui al comma 1 dell'art. 34, potranno individuare nuove aree periurbane e proporre modifiche e specificazione dei confini già definiti dal PTC2;
 - b) i PRGC devono contenere appositi approfondimenti con la perimetrazione e le modalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturalistico e paesaggistico da adottarsi all'interno delle Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, nonché per il corretto inserimento di eventuali interventi edilizi ammessi;
 - c) nelle aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico fatte salve le prescrizioni delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, comprese quelle del PPR adottato e dei Piani d'Area vigenti, è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati. Qualora l'eliminazione non sia evitabile per comprovati motivi di pubblico interesse, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito della medesima area, secondo le modalità tecniche definite nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
- 8.** La Provincia, anche attraverso adeguamento dei propri piani e programmi di settore, assume gli elementi del Sistema del verde e delle aree libere come preferenziali per orientare, nell'ambito delle proprie competenze, contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.
- 9.** La Provincia promuove e realizza i Contratti di Fiume e i Contratti di Lago sui bacini di interesse provinciale e regionale, quale strumento prioritario di coordinamento delle politiche locali relativamente all'ambito territoriale coinvolto.
- 10.** La Provincia anche attraverso la predisposizione di progetti specifici, o la partecipazione a progetti e programmi regionali (es. Corona Verde), nazionali o internazionali, promuove e incentiva l'attuazione di reti ecologiche elaborate e proposte dagli enti locali nel rispetto degli obiettivi e dei criteri tecnici individuati dalle presenti norme e dalle Linee guida con priorità per i Comuni interessati dai Contratti di Fiume, nei confronti dei quali è già stato avviato un processo di condivisione degli obiettivi e di progettazione partecipata mediante progetti pilota.
- 11.** La Provincia si adopera affinché la condizionalità prevista dalla Politica Agricola Comunitaria comprenda anche interventi finalizzati all'attuazione della rete ecologica, quali ad esempio la destinazione di una percentuale minima della superficie agricola utile (SAU) a superficie di

compensazione ecologica (prati, pascoli, siepi, aree umide, macchie boscate, incolto, ecc.) al fine di aumentare la permeabilità della matrice agricola nel suo complesso.

PTC2 **Articolo 36****Aree naturali protette, aree di conservazione della biodiversità (Rete Natura 2000).**

1. Le aree naturali protette provinciali, attraverso la predisposizione dei rispettivi Piani d'area, dovranno garantire in via prioritaria, i seguenti obiettivi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", nel rispetto del D.Lgs 42/2004 e del PPR adottato:
 - a) Funzionalità della Rete ecologica di cui all'articolo 35;
 - b) Una dotazione di aree utili ai fini della fissazione del carbonio;
 - c) Sviluppo socio-economico (turistico-ricreativo-didattico) a livello locale, compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse naturali.
2. La Provincia collabora con la Regione ed i Comuni interessati alla predisposizione dei Piani di Gestione delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, nel rispetto delle indicazioni del competente Ministero, definendone vincoli, limiti e condizioni all'uso e alla trasformazione del territorio e integrandoli con i Piani d'area laddove il sito sia incluso in un'area protetta.

PTC2 **Articolo 37****Obiettivi e azioni [collegamenti materiali].**

1. Il PTC2 partecipa, al proprio livello, all'azione pianificatoria comunitaria, nazionale e regionale, contribuendo al perseguimento degli obiettivi generali propri di tale azione:
 - a) rafforzamento della coesione territoriale del nord ovest nel contesto territoriale ed economico europeo;
 - b) rafforzamento dell'apertura economica e delle relazioni di scambio tra il nord ovest e i paesi interessati al Mediterraneo come vettore di comunicazione e di traffico;
 - c) realizzazione degli assi di collegamento;
 - c.1) tra occidente ed oriente (corridoio 5).
2. Con riguardo agli interessi più direttamente connessi con il territorio provinciale, il PTC2 persegue i seguenti obiettivi:
 - a) connessione alle reti infrastrutturali di cui al precedente comma 1 e comunque alle reti infrastrutturali europee;
 - b) razionalizzazione della mobilità in funzione delle concrete esigenze degli intenti del sistema infrastrutturale;
 - c) razionalizzazione ed agevolazione del trasporto e della distribuzione delle merci;
 - d) miglioramento dell'accesso alle aree del territorio provinciale marginali o comunque svantaggiate;
 - e) contenimento delle pressioni sull'ambiente generate dalla mobilità;
 - f) Per il perseguimento dei propri obiettivi, il PTC2 individua le seguenti azioni territorialmente rilevanti:
 - f.1) individuazione del corridoio contenente il tracciato della NLTL (Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione) e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia dalla data di adozione del PTC2;
 - f.2) potenziamento e integrazione della rete del trasporto pubblico anche a seguito realizzazione del SFM;
 - f.3) individuazione dei corridoi infrastrutturali di Corso Marche, della tangenziale est di Torino e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia dalla data di adozione del PTC2;
 - f.4) promozione e sostegno finanziario ai Comuni che promuovono interventi volti all'interscambio modale pubblico privato mediante sistemi di bike sharing, infrastrutture per il parcheggio e l'interscambio (movicentri), riqualificazione dei nodi intermodali;
 - f.5) miglioramento del sistema della logistica mediante la definizione di criteri per l'individuazione di aree idonee allo sviluppo della logistica in attuazione degli strumenti generali e settoriali di competenza regionale;

- f.6) miglioramento della rete stradale di competenza provinciale attraverso la realizzazione degli interventi di competenza previsti nell'Allegato 7 al PTC2 con specifico riguardo alle infrastrutture presenti nelle aree marginali o svantaggiate, ai fini della sicurezza, dell'efficienza funzionale e del contenimento delle pressioni sull'ambiente.
Regolamentazione dell'apertura di nuovi accessi diretti sulla viabilità statale, regionale o provinciale fuori dai centri abitati con riferimento al Piano Provinciale per la Sicurezza stradale.
- g) Promozione e sostegno alla programmazione e realizzazione di sistemi di parcheggi:
- g.1) in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani e lungo le principali direttrici di penetrazione veicolare, idonei ad accedere in modo immediato ai servizi di trasporto pubblico per il centro urbano;
- g.2) in prossimità delle stazioni ferroviarie, delle autostazioni e dei nodi di interscambio con le linee di trasporto pubblico, locale, dotati di dimensioni adeguate.
- h) Miglioramento dell'accessibilità pedonale ai servizi di trasporto pubblico anche mediante la messa in sicurezza delle fermate (progetto Movilinea).
- i) Incremento dei percorsi ciclabili, perseguendo la continuità degli stessi sul territorio anche mediante individuazione cartografica dei tracciati delle "dorsali provinciali ciclabili"; obbligo di recepimento, approfondimento, completamento e manutenzione degli stessi nei PRGC comunali e da parte degli Enti proprietari.

PTC2 **Articolo 41**

Requisiti ambientali e funzionali e Linee guida relative alle infrastrutture stradali e lineari.

1. **(Direttiva)** La programmazione, la scelta dei tracciati, la progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture, avviene su principi di sostenibilità-compatibilità ambientale e deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) razionalità rispetto alle specifiche esigenze funzionali, di collegamento, di interscambio;
 - b) minimo consumo di suoli liberi, privilegiando il riuso di tracciati esistenti, aree interstiziali e aree degradate;
 - c) evitare l'utilizzo di aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola di cui agli articoli 27 e 28, di aree di pregio naturalistico, di aree boscate, di aree ambientalmente sensibili (ad es. alta vulnerabilità della falda freatica, etc.);
 - d) minima frammentazione del territorio, con particolare attenzione alla struttura fondiaria dei suoli agricoli e alle esigenze del Sistema del verde e delle aree libere di cui alla tav. n. 3.1;
 - e) minima interferenza negativa con elementi di pregio territoriale e culturale;
 - f) integrazione urbanistica e minimo effetto barriera nel tessuto urbano;
 - g) migliore protezione dalle emissioni inquinanti per le attività e ambiti residenziali insediati in prossimità con la necessità di minimi interventi di mitigazione ambientale mediante l'utilizzo di barriere antirumore, dispositivi antismog e barriere vegetali;
 - h) ottimizzazione dei rapporto costo di realizzazione-benefici;
 - i) miglioramento della permeabilità territoriale per la fauna mediante la realizzazione di apposite strutture di attraversamento, di segnalazione e incanalamento, secondo quanto previsto dalle apposite Linee Guida di cui al successivo comma 2;
 - j) compensazione dei suoli impermeabilizzati dall'infrastruttura con realizzazione di idonee strutture verdi e mitigazione con realizzazione di strutture vegetali lineari e barriere naturali;
 - k) minima frammentazione degli elementi che compongono la rete ecologica con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000 evidenziati dalla Valutazione di Incidenza e dalla tavola ad essi allegata. Il perseguimento di tale obiettivo sarà oggetto di verifica attraverso la stessa procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009;
 - l) coerenza con le Norme dei piani di Area delle Aree protette.
2. **(Indirizzi)** Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 1, la Provincia può predisporre apposite Linee guida nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.
3. **(Indirizzi)** La valutazione preliminare di nuovi corridoi infrastrutturali e delle relative alternative progettuali, sarà effettuata in base agli indirizzi forniti dalle Linee guida medesime, nell'ambito della procedure di VAS, secondo le previsioni della normativa vigente.

- 3 bis. (Direttiva)** I progetti relativi alla "Viabilità in fase di studio o in corso di approfondimento" individuati nella tav. 4.3, in quanto ipotesi di tracciato suscettibili di ulteriori modifiche, saranno sottoposte a VIA in coerenza con le procedure della normativa vigente, per la determinazione del tracciato definitivo.
- 4.** Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalle tavole 4.1 e 4.3 sono ammessi a condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano, e siano coerenti con gli indirizzi contenuti nelle Linee guida di cui al comma 3.
- 5. (Indirizzi)** Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatica (dati di traffico, tassi di incidentalità, situazioni di criticità, ecc.) al fine di individuare necessità/priorità dell'intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/ criticità ambientali riscontrate) al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento dell'infrastruttura nell'ambito territoriale di appartenenza.

PTC2 **Articolo 42**

Piste ciclabili

- 1.** La tav. n. 3.1 individua i tracciati delle "Dorsali provinciali" ciclabili (piste ciclabili in sede propria e ciclostrade su viabilità promiscua a basso traffico), esistenti e in progetto, inserite nel Programma piste ciclabili 2009 della Provincia, approvato in via preliminare con DGP n. 647-13886/2009 del 12 maggio 2009, coerente con la "Rete primaria degli itinerari di interesse regionale" definita dal PTR, strumento finalizzato a favorire lo sviluppo del cicloturismo, l'acquisizione di nuove fasce di utenza per la modalità ciclistica nella mobilità locale, nonché restituire competitività all'uso quotidiano della bicicletta in condizioni diffuse di sicurezza.
- 2.** Le "Dorsali provinciali", anche in attuazione del Documento di programmazione economico finanziaria 2006-2009 (obiettivo 2 "promuovere la mobilità ecosostenibile"), concorrono alla realizzazione di due differenti obiettivi:
- obiettivo "turistico-fruizionale", con funzione prioritaria di "loisir", ossia di assicurare i collegamenti ciclabili e agevolare l'uso della bicicletta tra i nodi della rete identificati con i centri storici urbani, i parchi e le riserve naturali, i beni culturali-ambientali in genere, privilegiando il passaggio lungo i corsi d'acqua e nei parchi urbani favorendo, in genere, l'uso della bicicletta per il collegamento intercomunale;
 - obiettivo "strategico", finalizzato anche alla creazione di un sistema "integrativo ed integrato" alla mobilità, pubblica e privata, al fine di incentivare l'uso quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto "ordinario" per tragitti brevi, limitato ai Comuni interessati dalle maggiori concentrazioni di traffico e maggiori problemi di inquinamento, individuati con DGR n. 66-3859 del 18/9/ 2006 Piano stralcio per la mobilità Regionale (Beinasco, Borgaro Torinese, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Rivoli, S. Mauro Torinese, Settimo Torinese Torino, Venaria Reale, Alpignano, Avigliana, Caselle, Ciriè, Cuornè, Leinì, Pianezza, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivarolo, Santena, Trofarello, Volpiano).
- 3. (Direttiva)** Gli strumenti urbanistici generali e loro varianti recepiscono i tracciati delle Dorsali provinciali di cui al comma 1. I Comuni possono proporre modifiche delle tratte indicate come "in progetto" nella tav. n. 3.1, purché tali modifiche siano riconosciute come migliorative e rispettino i principi informatori del Programma piste ciclabili 2009 sulla base dei seguenti elementi:
- coerenza (origine e destinazione, continuità, adeguatezza della sezione del percorso di Dorsale provinciale);
 - rettilinearità (percorso il più diretto possibile, assenza di deviazioni);
 - attrattività (piacevolezza di luoghi e ambienti attraversati, conformazione della pista);
 - sicurezza (sicurezza del transito per ciclisti, anche inesperti, e altri utilizzatori della strada);
 - comfort (scorrevolezza del piano viabile, tempi di attesa, controllo della livelletta, raggi di curvatura);
 - eco compatibilità (utilizzo di materiali naturali e drenanti) nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000.
- 4.** Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalla tavola di cui al comma 1 sono ammessi a condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano.

5. **(Direttiva)** I Comuni provvedono alla realizzazione di interventi di interconnessione dei percorsi ciclabili comunali esistenti o in progetto al sistema delle Dorsali provinciali di cui al comma 1, al fine del completamento e ampliamento della rete ciclabile provinciale.
6. **(Direttiva)** I Comuni elencati alla lettera b) del comma 2 esercitano particolare riguardo all'integrazione e all'interscambio con i sistemi di mobilità pubblica e privata, anche dotandosi e incentivando l'utilizzo di sistemi di bike-sharing (bicicletta condivisa).
7. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** In occasione di realizzazione o manutenzione straordinaria di strade, è fatto obbligo agli Enti proprietari di realizzare piste ciclabili adiacenti di strade stesse, in conformità del Programma pluriennale delle opere pubbliche, salvo comprovati motivi di sicurezza, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Nuovo Codice della Strada e smi.
8. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli Enti proprietari dei tratti di piste ciclabili individuati come Dorsali provinciali devono provvedere alla loro manutenzione, ai sensi dell'art 14 comma 1 lettera a) del Nuovo Codice della Strada e smi.

PTC2 **Articolo 45**

Risorse idriche

1. Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA), di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152 ("Codice dell'ambiente"), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 117-10731 del 13.3.2007, nonché le disposizioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) approvato con deliberazione 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po del 24 febbraio 2010, e del Piano di Tutela delle Acque (PTA).
2. La Provincia dà attuazione, nell'ambito delle sue competenze, al Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al comma 1, che costituisce specifico piano di settore a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 rispetto alla pianificazione di bacino, e che dà luogo a variante al Piano Territoriale Regionale in vigore.
3. **(Indirizzi)** La Provincia, in particolare, promuove:
 - a) l'integrazione degli studi propri della pianificazione urbanistica generale locale con le cognizioni e le scelte dell'agricoltura nonché con quelle che riguardano le risorse idriche;
 - b) la considerazione dell'impatto sulle risorse idriche nella progettazione e localizzazione delle opere pubbliche;
 - c) iniziative ed azioni di recupero, manutenzione e rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corpi idrici, delle fasce perfluviali e delle aree degradate lungo i corsi d'acqua.

PTC2 **Articolo 46**

Aree di pertinenza dei corpi idrici

1. **(Indirizzi)** Il PTC2 recepisce e fa proprie le disposizioni del Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po (PDGPO) approvato con deliberazione 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Po del 24/02/2010 e dà attuazione al Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR 117-10731 del 13/03/2007 assicurando nelle "aree di pertinenza" dei corpi idrici indicate dall'articolo 33 delle norme del PTA, il mantenimento di un livello minimo di naturalità dei corpi idrici, essenziale anche per le finalità di connessione ecologica, filtro per i solidi sospesi e inquinanti di origine diffusa, stabilizzazione delle sponde, conservazione della biodiversità, tutela delle zone di ricarica delle falde, riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo e aumento della scabrezza per la presenza di vegetazione naturale con conseguenti risvolti positivi sulla mitigazione degli effetti delle piene.
2. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 33 del PTA e delle relative disposizioni d'attuazione:
 - a) deve essere mantenuta la vegetazione spontanea ove presente e gli interventi di gestione devono avvenire secondo le modalità riportate per le aree di pertinenza dei corpi idrici dal regolamento forestale regionale;
 - b) Devono essere mantenute le fasce di vegetazione spontanea di larghezza superiore all'area di pertinenza nelle aree golenali non sono ammesse nuove destinazioni d'uso di tipo produttivo (industriale, commerciale, artigianale, misto); alla cessazione delle attività già in essere alla data di approvazione del presente Piano, tali aree dovranno essere destinate

esclusivamente a "vegetazione spontanea" o a zona di rimboschimento con specie autoctone;

- c) non sono ammesse nuove destinazioni d'uso di tipo produttivo (industriale, commerciale, artigianale, misto); alla cessazione delle attività già in essere alla data di approvazione del presente Piano, tali aree dovranno essere destinate esclusivamente a "vegetazione spontanea" o a zona di rimboschimento con specie autoctone;
 - d) non sono ammessi nuovi insediamenti e ampliamenti di quelli esistenti;
 - e) negli insediamenti abitativi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria,
 - f) restauro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di
 - g) destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, interventi di adeguamento igienico – funzionale.
- 3. (Indirizzi)** Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici:
- a) è da incentivare la libera evoluzione della vegetazione spontanea o la creazione di una fascia di vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua naturali;
 - b) è da incentivare la creazione di una fascia di vegetazione riparia o di filari arborei/siepi di specie autoctone lungo i canali artificiali;
 - c) sono da prediligere, nell'ambito delle attività agricole, gli impianti di arboricoltura da legno plurispecifici a ciclo medio lungo composti esclusivamente da specie autoctone e gestiti secondo criteri che prevedano tagli selettivi al fine di preservarne il più possibile la funzionalità ecologica;
 - d) è da disincentivare la pioppicoltura, anche per ragioni di sicurezza idraulica.

PTC2 **Articolo 47**

Fasce perfluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors)

1. Le fasce perfluviali sono costituite dalle aree della regione fluviale la cui struttura e le cui condizioni ambientali sono determinate dai fenomeni morfologici, idrodinamici ed ecologici connessi al regime idrologico del fiume, con riferimento agli obiettivi assunti di riequilibrio ecosistemico. Tale fascia è ritenuta significativa ai fini del mantenimento e recupero della funzione dei corsi d'acqua in termini di corridoi ecologici e della protezione delle acque dall'inquinamento. Il PTC2 individua, quali fasce perfluviali, le fasce A e B del PAI per i corsi d'acqua di seguito elencati: Dora Baltea, **Chiusella** (Confluenza), Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Chisone, Pellice, Banna, Malone, Ceronda e Casternone e Lemina. Sono inoltre individuate come fasce perfluviali le aree individuate dagli studi di approfondimento svolti dal servizio Difesa del suolo della Provincia di Torino con le stesse caratteristiche di rischio delle fasce A e B del PAI, relativamente ai seguenti corsi d'acqua: Orco (parte alta), Dora Baltea, **Chiusella**, Stura di Lanzo, Dora Riparia (parte alta), Chisone (parte alta) e Germanasca, Lemina, Pellice (parte alta).
2. Il PTC2 individua quali corridoi di connessione ecologica le ulteriori aree perfluviali che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche (vale a dire le fasce C, integrate con ulteriori elementi di conoscenza derivati da studi provinciali, formati da corridoi fluviali e vegetazione ripariale in condizione di seminaturalità, a volte con intrusione di pioppeti e paleoalvei segnati da vegetazione come sopra, e ritenuti "paesaggi di valore naturalistico").
3. La finalità primaria delle fasce perfluviali è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. Tali fasce assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto di Rete ecologica provinciale
4. **(Direttiva)** Nella fascia perfluviale, fatte salve le prescrizioni del PAI:
 - a) sono da prediligere interventi di rinaturazione attraverso la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi e il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona, al fine di favorire la funzione di corridoio ecologico; tali interventi dovranno assicurare, oltre alla funzionalità ecologica, la compatibilità idraulica, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata ed essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e materiali biocompatibili;

- a) deve essere garantita l'evoluzione morfologica naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latitanti (lanche, morte, mortizze, ecc.) compatibilmente a quanto previsto dai piani di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa;
 - b) sono esclusi usi e modalità d'intervento che possono pregiudicare i processi di cui alla lettera b precedente;
 - c) sono da prevedere interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione al fiume dei terreni inopportuno sottrattigli, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica;
 - d) sono consentite le attività agricole, ove già esistenti;
 - e) non sono ammessi nuovi insediamenti.
- 5. (Direttiva)** All'interno delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica:
- a) la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi deve essere preceduta da una verifica di localizzazioni alternative che non interferiscano con il corridoio. Qualora per motivi di pubblico interesse opportunamente motivati non siano possibili localizzazioni alternative deve comunque essere garantito il mantenimento della connessione ecologica mediante opportuni interventi di mitigazione (es. ampliamento delle aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse, tracciati in galleria, viadotti verdi, ecc.);
 - b) è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati, fatte salve le norme nazionali e regionali in materia forestale. Qualora l'eliminazione non sia evitabile, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito del medesimo corridoio ecologico;
 - c) tali aree si configurano come "elementi attrattori" delle compensazioni di impatti di tipo ambientale. L'autorità competente all'approvazione di progetti e piani, ovunque localizzati, sottoposti a valutazione di impatto ambientale e a valutazione ambientale strategica, definisce gli interventi di compensazione ambientale finalizzati al ripristino della connettività dei corridoi ecologici con particolare riferimento alle fasce perifluviali e ai corridoi di pianura;
 - d) nelle aree di pianura, gli interventi di rinaturazione consistono, in modo prioritario, nel rimboschimento e nella ricreazione di zone umide naturaliformi. Gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto idraulico, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata compatibilmente a quanto previsto dai piani di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa.
- 6.** Sulla base di successivi studi di approfondimento, la Provincia può modificare e dettagliare la perimetrazione delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica, nonché predisporre apposite Linee guida finalizzate ad individuare e regolamentare le attività e le destinazioni d'uso consentite al loro interno.
- 7. (Direttiva)** La Provincia promuove il recupero delle aree degradate presenti lungo i corsi d'acqua mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e di materiali biocompatibili. Tali aree dovranno essere destinate alla rinaturazione e, qualora in prossimità di centri abitati, alla fruizione compatibilmente con l'assetto naturalistico.
- 8. (Direttiva)** Il PTC2 e gli strumenti urbanistici sostengono e prevedono azioni rivolte a:
- a) mantenere, realizzare, ricostruire laddove assenti o degradate (in particolare nelle aree di pianura), fasce tampone boscate, fasce di vegetazione arbustiva o arborea riparia lungo i corsi d'acqua per l'intercettazione degli inquinanti di origine agricola;
 - b) evidenziare i tratti fluviali di particolare pregio individuati nella tav. 3.1, da salvaguardare nella programmazione, da attuarsi a scala di bacino, di nuove derivazioni d'acqua.

PTC2 **Articolo 49****Rifiuti, attività estrattive, impianti e infrastrutture**

- 1.** Il PTC2 persegue la riduzione complessiva delle pressioni ambientali con particolare riferimento a:
- a) consumo di suolo;

- b) emissioni in atmosfera e cambiamenti climatici;
 - c) biodiversità;
 - d) salute pubblica;
 - e) difesa del suolo.
2. Il PTC2 individua come principali elementi con possibili significative ricadute territoriali ed ambientali:
- a) gli impianti di deposito e trattamento rifiuti e i siti da bonificare;
 - b) gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - c) le attività estrattive;
 - d) le principali linee e reti di trasmissione e distribuzione di energia, nonché le linee e centrali per le radio e telecomunicazioni.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 il PTC2 si avvale, tra l'altro, del Piano strategico per la sostenibilità provinciale (PSPS) e di linee guida settoriali finalizzate a definire criteri specifici e requisiti localizzativi per talune di impianti di particolare rilevanza territoriale e ambientale.
4. Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, le disposizioni dei Piani e varianti di settore di cui all'art. 7.
5. **(Indirizzi)** Nel caso di realizzazione di nuovi impianti di deposito o trattamento rifiuti, dovranno essere previste adeguate compensazioni ambientali da inquadrarsi entro uno specifico Piano di valenza territoriale, in coerenza con i disposti del PPGR e secondo quanto disposto dall'art. 13 e dalle Linee Guida.
6. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Con riferimento alle nuove attività di deposito o recupero di rifiuti presso impianti esistenti al 08/08/2001 - data di entrata in vigore delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - il PTC2 stabilisce, anche ai fini di cui al successivo articolo 50 e attraverso le necessarie modificazioni al PPGR, indicazioni e criteri atti a consentire:
- a) nelle aree comprese nella "Fascia di esondazione (Fascia B)", l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti inerti che abbiano caratteristiche idonee ad essere reimpiegati in costruzioni e opere al pari ed in luogo delle materie prime, a condizione che non si configuri un incremento delle aree asservite agli impianti medesimi
 - b) nelle aree comprese nella "Fascia di deflusso della piena (Fascia A)" e nella "Fascia di esondazione (Fascia B)", l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti effettuata nel luogo di produzione dei medesimi, a condizione che queste comportino il minore stoccaggio di materiali rispetto al deposito temporaneo di rifiuti, sempre ammesso.
7. **(Direttiva)** La definizione degli interventi di bonifica dei siti contaminati deve discendere da una valutazione preventiva delle reali successive destinazioni d'uso delle aree coinvolte nell'intervento al fine di ottimizzare i costi-benefici dell'intervento.
8. **(Direttiva)** La definizione dei tracciati delle principali linee e reti di trasmissione e distribuzione di energia, nonché delle linee e centrali per le radio e telecomunicazioni, deve rispettare i seguenti criteri:
- a) razionale ed efficiente distribuzione energetica e di segnale di trasmissione;
 - b) ricerca del minimo impatto ambientale e paesaggistico compreso il minimo impatto visivo.
9. **(Direttiva)** Le scelte localizzative per la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- a) minimizzare il consumo di risorse naturali;
 - b) prediligere il recupero, la riqualificazione, il riuso, di aree degradate, interstiziali e dei siti da bonificare;
 - c) assicurare una razionale ed efficiente distribuzione dei benefici e dei carichi ambientali sul territorio;
 - d) minimizzare le interferenze con l'ecosistema naturale e prevedere la mitigazione e compensazione degli impatti secondo quanto previsto all'art. 13;
 - e) ottimizzare l'inserimento paesaggistico;
 - f) ridurre l'impatto sulla fauna mediante l'interramento degli impianti.
10. **(Direttiva)** Le principali linee e reti di trasmissione e distribuzione di energia devono essere realizzate prioritariamente interrato, fatti salvi motivi tecnici e/o ambientali.

11.(Direttiva) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nel prevedere nuovi insediamenti o mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, assicurano idonee misure per garantire comunque adeguati livelli di qualità della vita.

PTC2 **Articolo 50**


Difesa del suolo

1. La Provincia individua nelle disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24.5.2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica l'8.8.2001 e da tale data vigente, lo strumento prescrizionale che assicura il raggiungimento dell'idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale preteso dall'articolo 36 della legge regionale 26.4.2000, n. 44, e successive modificazioni; il raggiungimento del livello di tutela ambientale predetto, con specifico riguardo al rischio di dissesto idrogeologico per inondazione di aree dai corsi d'acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e per valanghe, richiede altresì l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali dei Comuni al P.A.I.
2. **(Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti)** La Provincia individua nell'adeguamento del Piano Regolatore Generale al P.A.I. una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza perché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni.
3. La Provincia, sulla base dell'accordo preliminare intercorso con l'Autorità di Bacino, accordo altresì approvato dalla Regione, promuove intesa con l'Autorità medesima e con la Regione Piemonte, diretta a produrre aggiornamenti del Piano Territoriale Provinciale idonei a far sì che il PTC2 costituisca Piano di tutela nella difesa del suolo dotato della valenza di Piano di assetto idrogeologico.
4. Nelle more del raggiungimento della condizione di cui al comma 3 che precede, il PTC2 recepisce e fa proprio il contenuto a rilevanza prescrizionale delle "Disposizioni tecnico – normative in materia di difesa del suolo" elaborato DS6 allegato al Piano territoriale medesimo, fatte salve le seguenti disposizioni:
 - a) le perimetrazioni dei dissesti indicate, nel "quadro" predetto, con il colore rosso possono essere modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;
 - b) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore giallo possono essere limitatamente modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;
 - c) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore verde, dotate di elevato livello di dettaglio per l'approfondita conoscenza del dissesto considerato e rappresentato, possono essere fatte oggetto di ulteriori approfondimenti in sede locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche espresse in scala non inferiore ad 1:5.000.
5. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti dispongono, in ordine alla difesa del suolo, in conformità alle statuizioni del P.A.I. e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; essi sviluppano ed, occorrendo, integrano le statuizioni predette mediante adeguate indagini al livello e alla scala locale.
6. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti di cui al comma 5 che precede possono recare giustificate e motivate modificazioni dei livelli di pericolosità e delle classificazioni dei dissesti formulate nel "quadro" di cui al comma 4 in presenza di opere collaudate di mitigazione del rischio.

Di seguito si riportano gli stralci dell'apparato cartografico del PTC2 riferiti al territorio comunale di Pavone Canavese.

PTC2 **tavola 2.1**

Sistema insediativo residenziale e servizi di carattere sovracomunale



PTC2 **tavola 2.2**

Sistema insediativo: attività economico-produttive





tavola 2.1		Sistema di diffusione urbana	art. 22
		Comuni in fabbisogno abitativo consistente	art. 23
tavola 2.2		Ambiti produttivi di livello 1	art. 24
		Commercio: grandi strutture esistenti	art. 33

PTC2 **tavola 3.1**

Sistema dei beni culturali



PTC2 **tavola 4.2**

Progetti di viabilità




tavola 3.1		Centro storico di media rilevanza	art. 20
		Poli della religiosità	art. 31
		Altri beni	art. 31
tavola 4.2		Percorso turistico-culturale C - La seconda cintura del Torinese e la riproposta del Medioevo	art. 31
		numerazione intervento (vedi allegato 7 del PTC2)	
		viabilità in progettazione preliminare o di fattibilità	
		tratte di viabilità esistente (Pedemontana)	
		corridoio Pedemontana	

PTC2 **tavola 3.1**

Sistema del verde e delle aree libere





tavola 3.1		Siti Rete "Natura 2000" – SIC IT1110063: Boschi e paludi di Bellavista	art. 35-36
		Fasce perifluviali	art. 35-47
		Aree a vincolo paesaggistico-ambientale ex D.Lgs. 42/04 APV009: Zona circostante autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto	art. 35-36
		Aree boscate	art. 26-35
		Suoli agricoli e naturali ricadenti nella I e II classe di capacità di uso dei suoli	art. 27

CLASSE DI AREE (ART.10) Aree prevalentemente residenziali di recupero	DESTINAZIONE D'USO art.91.1							TIPI DI INTERVENTO art.90												PARAMETRI URBANISTICI EDILIZI art.91.2 e 91.3										TIPOLOGIE	REFERIMENTI ALLE NORME																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	RSC	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28			R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	R57	R58	R59	R60	R61	R62	R63	R64	R65	R66	R67	R68	R69	R70	R71	R72	R73	R74	R75	R76	R77	R78	R79	R80	R81	R82	R83	R84	R85	R86	R87	R88	R89	R90	R91	R92	R93	R94	R95	R96	R97	R98	R99	R100	R101	R102	R103	R104	R105	R106	R107	R108	R109	R110	R111	R112	R113	R114	R115	R116	R117	R118	R119	R120	R121	R122	R123	R124	R125	R126	R127	R128	R129	R130	R131	R132	R133	R134	R135	R136	R137	R138	R139	R140	R141	R142	R143	R144	R145	R146	R147	R148	R149	R150	R151	R152	R153	R154	R155	R156	R157	R158	R159	R160	R161	R162	R163	R164	R165	R166	R167	R168	R169	R170	R171	R172	R173	R174	R175	R176	R177	R178	R179	R180	R181	R182	R183	R184	R185	R186	R187	R188	R189	R190	R191	R192	R193	R194	R195	R196	R197	R198	R199	R200	R201	R202	R203	R204	R205	R206	R207	R208	R209	R210	R211	R212	R213	R214	R215	R216	R217	R218	R219	R220	R221	R222	R223	R224	R225	R226	R227	R228	R229	R230	R231	R232	R233	R234	R235	R236	R237	R238	R239	R240	R241	R242	R243	R244	R245	R246	R247	R248	R249	R250	R251	R252	R253	R254	R255	R256	R257	R258	R259	R260	R261	R262	R263	R264	R265	R266	R267	R268	R269	R270	R271	R272	R273	R274	R275	R276	R277	R278	R279	R280	R281	R282	R283	R284	R285	R286	R287	R288	R289	R290	R291	R292	R293	R294	R295	R296	R297	R298	R299	R300	R301	R302	R303	R304	R305	R306	R307	R308	R309	R310	R311	R312	R313	R314	R315	R316	R317	R318	R319	R320	R321	R322	R323	R324	R325	R326	R327	R328	R329	R330	R331	R332	R333	R334	R335	R336	R337	R338	R339	R340	R341	R342	R343	R344	R345	R346	R347	R348	R349	R350	R351	R352	R353	R354	R355	R356	R357	R358	R359	R360	R361	R362	R363	R364	R365	R366	R367	R368	R369	R370	R371	R372	R373	R374	R375	R376	R377	R378	R379	R380	R381	R382	R383	R384	R385	R386	R387	R388	R389	R390	R391	R392	R393	R394	R395	R396	R397	R398	R399	R400	R401	R402	R403	R404	R405	R406	R407	R408	R409	R410	R411	R412	R413	R414	R415	R416	R417	R418	R419	R420	R421	R422	R423	R424	R425	R426	R427	R428	R429	R430	R431	R432	R433	R434	R435	R436	R437	R438	R439	R440	R441	R442	R443	R444	R445	R446	R447	R448	R449	R450	R451	R452	R453	R454	R455	R456	R457	R458	R459	R460	R461	R462	R463	R464	R465	R466	R467	R468	R469	R470	R471	R472	R473	R474	R475	R476	R477	R478	R479	R480	R481	R482	R483	R484	R485	R486	R487	R488	R489	R490	R491	R492	R493	R494	R495	R496	R497	R498	R499	R500	R501	R502	R503	R504	R505	R506	R507	R508	R509	R510	R511	R512	R513	R514	R515	R516	R517	R518	R519	R520	R521	R522	R523	R524	R525	R526	R527	R528	R529	R530	R531	R532	R533	R534	R535	R536	R537	R538	R539	R540	R541	R542	R543	R544	R545	R546	R547	R548	R549	R550	R551	R552	R553	R554	R555	R556	R557	R558	R559	R560	R561	R562	R563	R564	R565	R566	R567	R568	R569	R570	R571	R572	R573	R574	R575	R576	R577	R578	R579	R580	R581	R582	R583	R584	R585	R586	R587	R588	R589	R590	R591	R592	R593	R594	R595	R596	R597	R598	R599	R600	R601	R602	R603	R604	R605	R606	R607	R608	R609	R610	R611	R612	R613	R614	R615	R616	R617	R618	R619	R620	R621	R622	R623	R624	R625	R626	R627	R628	R629	R630	R631	R632	R633	R634	R635	R636	R637	R638	R639	R640	R641	R642	R643	R644	R645	R646	R647	R648	R649	R650	R651	R652	R653	R654	R655	R656	R657	R658	R659	R660	R661	R662	R663	R664	R665	R666	R667	R668	R669	R670	R671	R672	R673	R674	R675	R676	R677	R678	R679	R680	R681	R682	R683	R684	R685	R686	R687	R688	R689	R690	R691	R692	R693	R694	R695	R696	R697	R698	R699	R700	R701	R702	R703	R704	R705	R706	R707	R708	R709	R710	R711	R712	R713	R714	R715	R716	R717	R718	R719	R720	R721	R722	R723	R724	R725	R726	R727	R728	R729	R730	R731	R732	R733	R734	R735	R736	R737	R738	R739	R740	R741	R742	R743	R744	R745	R746	R747	R748	R749	R750	R751	R752	R753	R754	R755	R756	R757	R758	R759	R760	R761	R762	R763	R764	R765	R766	R767	R768	R769	R770	R771	R772	R773	R774	R775	R776	R777	R778	R779	R780	R781	R782	R783	R784	R785	R786	R787	R788	R789	R790	R791	R792	R793	R794	R795	R796	R797	R798	R799	R800	R801	R802	R803	R804	R805	R806	R807	R808	R809	R810	R811	R812	R813	R814	R815	R816	R817	R818	R819	R820	R821	R822	R823	R824	R825	R826	R827	R828	R829	R830	R831	R832	R833	R834	R835	R836	R837	R838	R839	R840	R841	R842	R843	R844	R845	R846	R847	R848	R849	R850	R851	R852	R853	R854	R855	R856	R857	R858	R859	R860	R861	R862	R863	R864	R865	R866	R867	R868	R869	R870	R871	R872	R873	R874	R875	R876	R877	R878	R879	R880	R881	R882	R883	R884	R885	R886	R887	R888	R889	R890	R891	R892	R893	R894	R895	R896	R897	R898	R899	R900	R901	R902	R903	R904	R905	R906	R907	R908	R909	R910	R911	R912	R913	R914	R915	R916	R917	R918	R919	R920	R921	R922	R923	R924	R925	R926	R927	R928	R929	R930	R931	R932	R933	R934	R935	R936	R937	R938	R939	R940	R941



LEGENDA

01	Area di riserva
02	Area di riserva
03	Area di riserva
04	Area di riserva
05	Area di riserva
06	Area di riserva
07	Area di riserva
08	Area di riserva
09	Area di riserva
10	Area di riserva
11	Area di riserva
12	Area di riserva
13	Area di riserva
14	Area di riserva
15	Area di riserva
16	Area di riserva
17	Area di riserva
18	Area di riserva
19	Area di riserva
20	Area di riserva
21	Area di riserva
22	Area di riserva
23	Area di riserva
24	Area di riserva
25	Area di riserva
26	Area di riserva
27	Area di riserva
28	Area di riserva
29	Area di riserva
30	Area di riserva
31	Area di riserva
32	Area di riserva
33	Area di riserva
34	Area di riserva
35	Area di riserva
36	Area di riserva
37	Area di riserva
38	Area di riserva
39	Area di riserva
40	Area di riserva
41	Area di riserva
42	Area di riserva
43	Area di riserva
44	Area di riserva
45	Area di riserva
46	Area di riserva
47	Area di riserva
48	Area di riserva
49	Area di riserva
50	Area di riserva
51	Area di riserva
52	Area di riserva
53	Area di riserva
54	Area di riserva
55	Area di riserva
56	Area di riserva
57	Area di riserva
58	Area di riserva
59	Area di riserva
60	Area di riserva
61	Area di riserva
62	Area di riserva
63	Area di riserva
64	Area di riserva
65	Area di riserva
66	Area di riserva
67	Area di riserva
68	Area di riserva
69	Area di riserva
70	Area di riserva
71	Area di riserva
72	Area di riserva
73	Area di riserva
74	Area di riserva
75	Area di riserva
76	Area di riserva
77	Area di riserva
78	Area di riserva
79	Area di riserva
80	Area di riserva
81	Area di riserva
82	Area di riserva
83	Area di riserva
84	Area di riserva
85	Area di riserva
86	Area di riserva
87	Area di riserva
88	Area di riserva
89	Area di riserva
90	Area di riserva
91	Area di riserva
92	Area di riserva
93	Area di riserva
94	Area di riserva
95	Area di riserva
96	Area di riserva
97	Area di riserva
98	Area di riserva
99	Area di riserva
100	Area di riserva

COMUNE DI IVREA

COMUNE DI ROMANO CANAVESE

At.com

At.com

At.com

At.com